



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DELL'8 MAGGIO 2012

**Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio**

**LA BANCA D'ITALIA**

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF"), come da ultimo modificato dal decreto legislativo del 16 aprile 2012, n. 47 di recepimento della direttiva 2009/65/CE;

Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 6, comma 1; 8, commi 1 e 2; 10, commi 1 e 3; 11; 15, comma 5; 33, comma 2, lettera c); 34, commi 1, 3 e 4; 35; 36, commi 3 e 8; 38, comma 3; 39, commi 3 e 3-bis; 41, commi 2 e 3; 41-bis, commi 2-bis, 3 e 4; 42, commi 4, 5, 6, 7 e 8; 43, commi 1, 2, 3 e 6; 43-bis, comma 1; 44; 45, comma 1; 47; 50, commi 1 e 2; 50-bis, commi 1, 2, 3 e 4; 50-ter, commi 1, 2 e 3; 50-quater, commi 1, 2, 3 e 4; 195;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Viste le seguenti misure di esecuzione della direttiva 2009/65/CE:

- direttiva della Commissione europea 2010/44/UE del 1° luglio 2010, recante misure di attuazione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica;
- direttiva della Commissione europea 2010/43/UE del 1° luglio 2010, recante misure di attuazione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione;
- regolamento della Commissione europea 2010/583/UE del 1° luglio 2010, recante misure di attuazione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite sito web;
- regolamento della Commissione europea 2010/584/UE del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;

Viste le seguenti linee guida del CESR/ESMA:

- *CESR's Guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS* (CESR/07-044 del 19 marzo 2007 e CESR/07-044b del 1° ottobre 2008);



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

- *CESR's Guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS - The classification of hedge fund indices as financial indices* (CESR/07-434 del 16 luglio 2007);
- *CESR's Guidelines on a common definition of European money market funds* (CESR/10-049 del 19 maggio 2010);
- *CESR's Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS* (CESR/10-788 del 28 luglio 2010);
- *Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS* (ESMA/11-112 del 14 aprile 2011);

Visto il regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell'articolo 37 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) nonché alle relative misure attuative e linee guida;

Considerata l'opportunità di consolidare e riordinare per ragioni di organicità e sistematicità la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), come successivamente modificato e integrato e nelle comunicazioni interpretative e di chiarimento del citato Provvedimento;

Sentita la Consob;

EMANA

l'unito Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, che abroga e sostituisce il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, come successivamente modificato e integrato.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2012

IL DIRETTORE GENERALE  
F. Saccomanni

**INDICE**

<b>TITOLO I</b> <b>DEFINIZIONI</b>
---------------------------------------

1. Definizioni .....	I.1.1
----------------------	-------

<b>TITOLO II</b> <b>SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO</b>
--------------------------------------------------------------

**TITOLO II - CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DELLE SGR***SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa.....	II.1.1
2. Fonti normative .....	II.1.1
3. Responsabile del procedimento.....	II.1.2

*SEZIONE II: CAPITALE INIZIALE*

1. Capitale sociale minimo iniziale .....	II.1.3
2. SGR con capitale ridotto .....	II.1.3

*SEZIONE III: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....* II.1.4*SEZIONE IV: REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI .....* II.1.7*SEZIONE V: CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR.....* II.1.8*SEZIONE VI: PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE*

1. Domanda di autorizzazione.....	II.1.9
2. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione .....	II.1.10
3. Iscrizione all'albo.....	II.1.10
4. Modifiche dell'operatività.....	II.1.10
5. Decadenza .....	II.1.11
6. Rinuncia .....	II.1.11

**TITOLO II - CAPITOLO II: PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR***SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa.....	II.2.1
2. Fonti normative .....	II.2.1

3. Responsabile del procedimento .....	II.2.2
----------------------------------------	--------

**SEZIONE II: DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI**

1. Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni.....	II.2.3
2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia .....	II.2.3
3. Informativa alla Banca d'Italia .....	II.2.3

**TITOLO II - CAPITOLO III: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR**

1. Fonti normative .....	II.3.1
2. Attività connesse .....	II.3.1
3. Attività strumentali.....	II.3.1
4. Servizi accessori .....	II.3.1
5. Altre attività esercitabili dalle SGR.....	II.3.2

**TITOLO II - CAPITOLO IV: OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR**

**SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa.....	II.4.1
2. Fonti normative .....	II.4.1
3. Responsabile del procedimento .....	II.4.1

**SEZIONE II: DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR**

1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare .....	II.4.2
2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare .....	II.4.2
3. Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione .....	II.4.3
4. Adempimenti successivi.....	II.4.3

**SEZIONE III: MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI .....** II.4.4

**TITOLO II - CAPITOLO V: ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO**

**SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Fonti normative .....	II.5.1
2. Responsabile del procedimento .....	II.5.1

**SEZIONE II ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR .....** II.5.2

**SEZIONE III REQUISITI PATRIMONIALI**

1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale.....	II.5.3
2. Copertura patrimoniale a fronte degli "altri rischi" .....	II.5.3

3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale ..... II.5.3

**SEZIONE IV GESTIONE DI FONDI CHIUSI**

1. Investimento in quote di fondi chiusi ..... II.5.5

**SEZIONE V PATRIMONIO DI VIGILANZA**

1. Premessa..... II.5.6  
2. Patrimonio di vigilanza ..... II.5.6

**TITOLO II - CAPITOLO VI: BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. Fonti normative ..... II.6.1

<p><b>TITOLO III</b></p> <p><b>SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------

**TITOLO III - CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV**

**SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa..... III.1.1  
2. Fonti normative ..... III.1.1  
3. Responsabile del procedimento..... III.1.2

**SEZIONE II AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV**

1. Capitale sociale minimo iniziale ..... III.1.3  
2. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto ..... III.1.3  
3. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa..... III.1.3  
4. Requisiti degli esponenti aziendali..... III.1.4  
5. Controlli sull'assetto proprietario della SICAV ..... III.1.5  
6. Procedura di autorizzazione ..... III.1.5  
    6.1 Domanda di autorizzazione ..... III.1.5  
    6.2 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione..... III.1.6  
    6.3 Costituzione della società e iscrizione all'albo ..... III.1.6  
7. Decadenza ..... III.1.6

**SEZIONE III AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV ETEROGESTITE ..... III.1.8**

**TITOLO III - CAPITOLO II: ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI DELLE SICAV**

1. Fonti normative ..... III.2.1  
2. Attività connesse e strumentali ..... III.2.1

**TITOLO III - CAPITOLO III: MODIFICHE STATUTARIE**

1. Fonti normative .....	III.3.1
2. Responsabile del procedimento .....	III.3.1
3. Avvio del procedimento, istanza e documentazione .....	III.3.1
4. Istruttoria e termini .....	III.3.2
5. Trasmissione documenti .....	III.3.2
6. SICAV eterogestite .....	III.3.2

**TITOLO IV****DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR E ALLE SICAV****TITOLO IV - CAPITOLO I: PARTECIPANTI IN SGR E AL CAPITALE DELLE SICAV***SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa .....	IV.1.1
2. Fonti normative .....	IV.1.1
3. Responsabile del procedimento .....	IV.1.2

*SEZIONE II PARTECIPAZIONI QUALIFICATE*

1. Soggetti tenuti a effettuare la comunicazione.....	IV.1.3
1.1 Partecipazioni qualificate in SGR.....	IV.1.3
1.2 Partecipazioni qualificate in SICAV .....	IV.1.3
1.3 Disposizioni di comune applicazione .....	IV.1.4
1.4 Strumenti finanziari partecipativi .....	IV.1.5

*SEZIONE III MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO*

1. Effettuazione della comunicazione.....	IV.1.6
2. Acquisizione di una partecipazione superiore al 20 per cento o del controllo....	IV.1.6
2.1 Persone fisiche .....	IV.1.6
2.1.1 Onorabilità .....	IV.1.6
2.1.2 Sana e prudente gestione .....	IV.1.7
2.2 Persone giuridiche .....	IV.1.8
2.2.1 Onorabilità .....	IV.1.8
2.2.2 Sana e prudente gestione .....	IV.1.9
2.3 Acquisizione del controllo o sostituzione del controllante .....	IV.1.10
3. Acquisizione di una partecipazione pari o inferiore al 20 per cento nel capitale di un intermediario .....	IV.1.11
3.1 Persone fisiche .....	IV.1.11
3.1.1 Onorabilità .....	IV.1.11
3.1.2 Sana e prudente gestione .....	IV.1.11
3.2 Persone giuridiche .....	IV.1.11
3.2.1 Onorabilità .....	IV.1.11
3.2.2 Sana e prudente gestione .....	IV.1.11
4. Procedura e termini .....	IV.1.12
5. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto .....	IV.1.13
5.1 Presupposti .....	IV.1.13
5.2 Modalità e termini di invio delle comunicazioni .....	IV.1.13

- 6. Aumenti di capitale e offerte pubbliche di acquisto riguardanti SGR..... IV.1.13
- 7. Cessione di partecipazioni..... IV.1.14
- 8. Comunicazioni successive..... IV.1.14

*SEZIONE IV ADEMPIMENTI NELLE ASSEMBLEE DELLE SGR E DELLE SICAV* ..... IV.1.15

**TITOLO IV - CAPITOLO II: ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR E DELLE SICAV**

- 1. Premessa..... IV.2.1
- 2. Fonti normative ..... IV.2.1
- 3. Responsabile del procedimento..... IV.2.1
- 4. Verifica dei requisiti..... IV.2.1
- 5. Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive..... IV.2.3

**TITOLO IV - CAPITOLO III: RELAZIONE TRA SGR/SICAV E BANCA DEPOSITARIA**

- 1. Fonti normative ..... IV.3.1
- 2. Rapporti con la banca depositaria ..... IV.3.1

**TITOLO IV - CAPITOLO IV: VIGILANZA INFORMATIVA**

*SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

- 1. Premessa..... IV.4.1
- 2. Fonti normative ..... IV.4.1

*SEZIONE II COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA*

- 1. Operazioni rilevanti..... IV.4.3
  - 1.1 Procedura ..... IV.4.3
- 2. Invio di documentazione amministrativa ..... IV.4.3
  - 2.1 SGR..... IV.4.3
  - 2.2 SICAV ..... IV.4.4
- 3. Modificazione del modello di amministrazione e controllo di SGR e SICAV... IV.4.4
- 4. Documentazione contabile ..... IV.4.4
  - 4.1 SGR..... IV.4.4
  - 4.2 SICAV ..... IV.4.4
- 5. Esponenti aziendali di SGR e SICAV ..... IV.4.5
- 6. Gruppo di appartenenza ..... IV.4.5
- 7. Compagine sociale ..... IV.4.5
- 8. Relazioni delle funzioni di controllo ..... IV.4.5
- 9. Comunicazioni dell'organo di controllo..... IV.4.6
- 10. Adempimenti della società di revisione ..... IV.4.6
- 11. Relazione organizzativa ..... IV.4.6
- 12. Violazione di limiti o divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV ..... IV.4.7
- 13. Errata valorizzazione delle quote ..... IV.4.7
- 14. Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR..... IV.4.7
- 15. Regolamenti non soggetti all'approvazione della Banca d'Italia ..... IV.4.7

*SEZIONE III SEGNALAZIONI DI VIGILANZA*

- 1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR ..... IV.4.8



2. Segnalazioni degli OICR esteri .....	IV.4.8
-----------------------------------------	--------

## TITOLO IV - CAPITOLO V: **VIGILANZA ISPETTIVA**

### *SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa.....	IV.5.1
2. Fonti normative .....	IV.5.1

### *SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI*

1. Svolgimento degli accertamenti .....	IV.5.2
2. Consegna del rapporto ispettivo .....	IV.5.2

## TITOLO IV - CAPITOLO VI: **PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR**

1. Premessa.....	IV.6.1
2. Fonti normative .....	IV.6.1
3. Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti.....	IV.6.1
4. Indicazione degli importi.....	IV.6.2

## TITOLO V

### ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

## TITOLO V - CAPITOLO I: **CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO**

### *SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa.....	V.1.1
2. Fonti normative .....	V.1.1
3. Criteri generali per la redazione del regolamento.....	V.1.2

### *SEZIONE II CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE*

1. Struttura del regolamento .....	V.1.3
2. Parte A. Scheda identificativa .....	V.1.3
2.1 Denominazione e tipologia del fondo.....	V.1.3
2.2 Durata del fondo .....	V.1.4
2.3 Società di gestione del risparmio .....	V.1.4
2.4 Soggetto garante .....	V.1.4
2.5 Banca depositaria .....	V.1.5
2.6 Calcolo del valore della quota.....	V.1.5
2.7 Comparti/classi di quote .....	V.1.5
2.8 Quotazione .....	V.1.5
3. Parte B. Caratteristiche del prodotto.....	V.1.5
3.1 Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche .....	V.1.5
3.1.1 Oggetto .....	V.1.5

3.1.2	Politica di investimento e altre caratteristiche.....	V.1.6
3.1.3	Limiti alle operazioni con parti correlate.....	V.1.7
3.2	Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione .....	V.1.8
3.3	Regime delle spese.....	V.1.8
3.3.1	Spese a carico del fondo.....	V.1.8
3.3.1.1	Compenso della SGR.....	V.1.10
3.3.1.2	Provvigione unica.....	V.1.12
3.3.2	Oneri a carico dei singoli partecipanti .....	V.1.12
3.3.3	Spese a carico della SGR.....	V.1.13
4.	Parte C. Modalità di funzionamento.....	V.1.13
4.1	Soggetti .....	V.1.13
4.1.1	Società promotrice distinta dal gestore .....	V.1.13
4.1.2	Sostituzione della società promotrice o del gestore .....	V.1.14
4.1.3	Banca depositaria.....	V.1.14
4.2	Partecipazione al fondo.....	V.1.15
4.2.1	Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi aperti.....	V.1.15
4.2.2	Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi chiusi.....	V.1.18
4.3	Certificati di partecipazione .....	V.1.19
4.4	Modifiche del regolamento .....	V.1.19
4.5	Liquidazione del fondo.....	V.1.20
4.6	Valore della quota .....	V.1.21
4.7	Prospetti contabili .....	V.1.23
4.8	Fondi chiusi: informativa al pubblico .....	V.1.23

## TITOLO V - CAPITOLO II: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI

### SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Premessa.....	V.2.1
2.	Fonti normative .....	V.2.1
3.	Responsabile del procedimento.....	V.2.1

### SEZIONE II APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

1.	Presentazione della domanda .....	V.2.2
2.	Procedure e termini di approvazione.....	V.2.2
3.	Inizio operatività del fondo comune.....	V.2.4
4.	Trasmissione documentazione .....	V.2.4
5.	Decadenza .....	V.2.4

### SEZIONE III MODIFICHE REGOLAMENTARI

1.	Avvio del procedimento.....	V.2.5
2.	Istanza e documentazione.....	V.2.5
3.	Istruttoria e termini.....	V.2.6
4.	Trasmissione documenti.....	V.2.6

## TITOLO V - CAPITOLO III: ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

<b>SEZIONE I</b>	<b>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	
1.	Premessa.....	V.3.1
2.	Fonti normative .....	V.3.1
3.	Rispetto dei limiti e dei divieti .....	V.3.2
4.	Sistema di gestione dei rischi degli OICR.....	V.3.2
5.	Responsabile del procedimento.....	V.3.2
<b>SEZIONE II</b>	<b>OICR ARMONIZZATI</b>	
1.	Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio.....	V.3.4
2.	Divieti di carattere generale.....	V.3.8
3.	Limiti alla concentrazione dei rischi.....	V.3.9
3.1	Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente .....	V.3.9
3.2	Limiti agli investimenti in depositi bancari.....	V.3.9
3.3	Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC .....	V.3.9
3.4	Limiti complessivi agli investimenti .....	V.3.10
3.5	Fondi indice .....	V.3.10
3.6	Deroghe per gli OICR neo-costituiti .....	V.3.11
3.7	Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati .....	V.3.11
4.	Investimenti in parti di altri OICR aperti.....	V.3.11
5.	Strumenti finanziari derivati.....	V.3.11
6.	Altre regole prudenziali.....	V.3.15
6.1	Limiti alla detenzione di diritti di voto.....	V.3.15
6.2	Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto.....	V.3.15
6.3	Operazioni di collocamento del gruppo.....	V.3.16
6.4	Strumenti finanziari strutturati .....	V.3.16
6.5	Assunzione di prestiti .....	V.3.17
6.6	Tecniche di gestione efficiente del portafoglio.....	V.3.17
6.7	Strumenti finanziari non quotati .....	V.3.18
<b>SEZIONE III</b>	<b>OICR APERTI NON ARMONIZZATI</b>	
1.	Disciplina dei fondi aperti non armonizzati.....	V.3.19
<b>SEZIONE IV</b>	<b>OICR DI MERCATO MONETARIO</b>	
1.	Ambito di applicazione.....	V.3.20
2.	OICR di mercato monetario a breve termine.....	V.3.20
3.	OICR di mercato monetario .....	V.3.21
<b>SEZIONE V</b>	<b>FONDI CHIUSI</b>	
1.	Composizione complessiva del portafoglio.....	V.3.22
2.	Divieti di carattere generale.....	V.3.22
3.	Limiti alla concentrazione dei rischi.....	V.3.22
3.1	Strumenti finanziari e depositi bancari.....	V.3.22
3.2	Beni immobili e diritti reali immobiliari .....	V.3.23
3.3	Società immobiliari .....	V.3.23
3.4	Altri beni .....	V.3.23
4.	Strumenti finanziari derivati.....	V.3.23
5.	Investimenti in crediti.....	V.3.23
6.	Altre regole prudenziali.....	V.3.23
6.1	Limiti alla detenzione di diritti di voto.....	V.3.23
6.2	Assunzione di prestiti .....	V.3.24

6.2.1	Fondi immobiliari.....	V.3.24
6.2.2	Altri fondi chiusi.....	V.3.24
6.3	Concessione di prestiti.....	V.3.24
6.4	Operazioni di collocamento del gruppo.....	V.3.24
6.5	Titoli strutturati.....	V.3.25
6.6	Investimenti in OICR.....	V.3.25
7.	Fondi immobiliari ex art. 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86.....	V.3.25
8.	Deroghe per gli OICR neo-costituiti.....	V.3.25

#### SEZIONE VI FONDI RISERVATI AD INVESTITORI QUALIFICATI

1.	Disciplina applicabile.....	V.3.26
2.	Deroghe ai limiti alla concentrazione dei rischi.....	V.3.26

#### SEZIONE VII FONDI SPECULATIVI

1.	Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio.....	V.3.27
2.	Garanzie rilasciate.....	V.3.27

### TITOLO V - CAPITOLO IV: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

#### SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Fonti normative.....	V.4.1
----	----------------------	-------

#### SEZIONE II CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO

1.	Principi generali.....	V.4.2
1.1	Adeguatezza del processo valutativo.....	V.4.2
1.2	Valore complessivo netto del fondo.....	V.4.2
1.3	Periodicità della valutazione.....	V.4.3
2.	Criteri di valutazione.....	V.4.3
2.1	Strumenti finanziari quotati.....	V.4.3
2.2	Strumenti finanziari non quotati.....	V.4.3
2.2.1	Strumenti finanziari derivati "OTC".....	V.4.4
2.2.2	Titoli "strutturati".....	V.4.4
2.3	Parti di OICR.....	V.4.4
2.4	Partecipazioni di fondi chiusi in società non quotate.....	V.4.5
2.4.1	Principi generali.....	V.4.5
2.4.2	Criterio generale di valutazione.....	V.4.5
2.4.3	Partecipazioni in imprese non immobiliari.....	V.4.5
2.4.4	Partecipazioni non di controllo in società immobiliari.....	V.4.6
2.4.5	Partecipazioni di controllo in società immobiliari.....	V.4.6
2.4.6	Disposizioni comuni.....	V.4.7
2.5	Beni immobili.....	V.4.7
2.6	Crediti.....	V.4.9
2.7	Altri beni.....	V.4.9
2.8	Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli.....	V.4.9
2.9	Altre componenti patrimoniali.....	V.4.10
3.	Valutazione dei fondi chiusi in occasione di emissioni di quote successive alla prima.....	V.4.10
4.	Esperti indipendenti.....	V.4.10

**SEZIONE III VALORE DELLA QUOTA**

1. Valore unitario della quota ..... V.4.12

**TITOLO V - CAPITOLO V: FUSIONE E SCISSIONE DI OICR****SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa..... V.5.1
2. Fonti normative ..... V.5.1
3. Responsabile del procedimento ..... V.5.1

**SEZIONE II FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALE TRA FONDI COMUNI**

1. Autorizzazione..... V.5.2
2. Progetto di fusione e scissione..... V.5.3
3. Controllo della legittimità dell'operazione da parte di soggetti terzi ..... V.5.3
4. Informativa ai partecipanti ..... V.5.4
5. Diritti dei partecipanti ai fondi ..... V.5.6
6. Data di efficacia e costi dell'operazione..... V.5.6
7. Deroghe alla disciplina delle attività di investimento per il fondo ricevente..... V.5.7
8. Pubblicità dell'operazione di fusione o di scissione ..... V.5.7
9. Fusione tra fondi nell'ambito della fusione tra SGR ..... V.5.7

**SEZIONE III FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALI TRA SICAV E TRA SICAV E FONDI COMUNI**

1. Disposizioni applicabili ..... V.5.8

**SEZIONE IV FUSIONI COMUNITARIE DI OICR**

1. Disposizioni applicabili alle fusioni comunitarie di OICR..... V.5.9
2. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR oggetto di fusione italiano ..... V.5.9
3. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR ricevente italiano ..... V.5.10

**TITOLO V - CAPITOLO VI: STRUTTURE MASTER-FEEDER****SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa..... V.6.1
2. Fonti normative ..... V.6.1
3. Responsabile del procedimento ..... V.6.1

**SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI**

1. OICR feeder ..... V.6.3
2. OICR master..... V.6.3

**SEZIONE III STRUTTURE MASTER – FEEDER ARMONIZZATE**

1. Autorizzazione..... V.6.5
2. Disposizioni relative ai gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master ..... V.6.6
  - 2.1 Obblighi del gestore dell'OICR feeder ..... V.6.6
  - 2.2 Obblighi del gestore dell'OICR master ..... V.6.7

2.3	Scambio di informazioni tra i gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master .....	V.6.7
3.	Disposizioni relative ai depositari dell'OICR feeder e dell'OICR master .....	V.6.8
3.1	Scambio di informazioni .....	V.6.8
3.2	Obblighi informativi .....	V.6.8
4.	Disposizioni relative ai revisori legali dell'OICR feeder e dell'OICR master .....	V.6.9
4.1	Scambio di informazioni .....	V.6.9
4.2	Obblighi dei revisori .....	V.6.9
5.	Disposizioni specifiche per gli OICR operativi che chiedono l'autorizzazione a divenire OICR feeder o a investire in un altro OICR master .....	V.6.9
6.	Sospensione dell'emissione e del rimborso delle parti, fusione o scissione e liquidazione dell'OICR master .....	V.6.10
6.1	Sospensione della emissione o del rimborso delle parti dell'OICR master .....	V.6.10
6.2	Liquidazione dell'OICR master .....	V.6.10
6.3	Fusione o scissione dell'OICR master .....	V.6.10
<b>SEZIONE IV</b>	<b>STRUTTURE MASTER – FEEDER NON ARMONIZZATE .....</b>	<b>V.6.12</b>

## TITOLO V - CAPITOLO VII: CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI

1.	Fonti normative e disposizioni di carattere generale .....	V.7.1
2.	Certificati nominativi e al portatore .....	V.7.1
3.	Certificati cumulativi .....	V.7.1
4.	Fondi distinti in diverse "classi" di quote .....	V.7.1

## TITOLO V - CAPITOLO VIII: MODALITÀ DI SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR

### *SEZIONE I*    *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1.	Fonti normative .....	V.8.1
----	-----------------------	-------

### *SEZIONE III*    *SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR*

1.	Soggetti che possono svolgere funzioni di subdepositario .....	V.8.2
2.	Modalità di subdeposito .....	V.8.2
3.	Operazioni su strumenti finanziari derivati .....	V.8.2
4.	Altre operazioni .....	V.8.3
5.	Responsabilità .....	V.8.3
5.1	Responsabilità della banca depositaria in caso di subdeposito .....	V.8.3
5.2	Responsabilità della banca depositaria di fondi speculativi in relazione a compiti affidati al "prime broker" .....	V.8.3

### *SEZIONE IV*    *INVESTIMENTI IN DEPOSITI BANCARI*

1.	Banca depositaria .....	V.8.5
2.	Banca presso la quale è stato effettuato il deposito .....	V.8.5

**TITOLO VI**  
**OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA**

**TITOLO VI - CAPITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1.	Premessa.....	VI.1.1
2.	Fonti normative .....	VI.1.1
3.	Responsabile del procedimento.....	VI.1.2

**TITOLO VI - CAPITOLO II: OPERATIVITÀ ALL'ESTERO DELLE SGR ITALIANE**

1.	Stabilimento di succursali in Stati dell'UE.....	VI.2.1
	1.1 <i>Primo insediamento di una succursale</i> .....	VI.2.1
	1.2 <i>Modifica delle informazioni comunicate</i> .....	VI.2.2
	1.3 <i>Disposizioni nazionali applicabili</i> .....	VI.2.2
2.	Libera prestazione di servizi in Stati dell'UE .....	VI.2.3
	2.1 <i>Comunicazione preventiva</i> .....	VI.2.3
	2.2 <i>Modifica delle informazioni comunicate</i> .....	VI.2.3
	2.3 <i>Disposizioni nazionali applicabili</i> .....	VI.2.4
3.	Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari .....	VI.2.4
	3.1 <i>Richiesta di autorizzazione</i> .....	VI.2.4
	3.2 <i>Modifica delle informazioni comunicate</i> .....	VI.2.5
4.	Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari .....	VI.2.5
	4.1 <i>Richiesta di autorizzazione</i> .....	VI.2.5
	4.2 <i>Modifica delle informazioni comunicate</i> .....	VI.2.6
5.	Svolgimento in uno Stato dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla direttiva.....	VI.2.6
	5.1 <i>Comunicazione</i> .....	VI.2.6
6.	Uffici di rappresentanza all'estero.....	VI.2.6

**TITOLO VI - CAPITOLO III: OFFERTA ALL'ESTERO DI OICR ITALIANI**

1.	Offerta di OICR in Stati dell'UE.....	VI.3.1
	1.1 <i>OICR armonizzati</i> .....	VI.3.1
	1.2 <i>OICR non armonizzati</i> .....	VI.3.2
2.	Offerta di parti di OICR in Paesi extracomunitari.....	VI.3.2

**TITOLO VI - CAPITOLO IV: OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ARMONIZZATE**

1.	Stabilimento di succursali.....	VI.4.1
	1.1 <i>Primo insediamento</i> .....	VI.4.1
	1.2 <i>Modifica delle informazioni comunicate</i> .....	VI.4.1
	1.3 <i>Attività esercitabili e disposizioni applicabili</i> .....	VI.4.1
	1.4 <i>Controlli della Banca d'Italia</i> .....	VI.4.1
2.	Prestazione di servizi senza stabilimento .....	VI.4.2
	2.1 <i>Comunicazione preventiva</i> .....	VI.4.2
3.	Istituzione e gestione in Italia di fondi comuni armonizzati.....	VI.4.2
	3.1 <i>Istanza</i> .....	VI.4.2
	3.2 <i>Accordo con la banca depositaria</i> .....	VI.4.3
	3.3 <i>Disposizioni nazionali applicabili</i> .....	VI.4.4
4.	Uffici di rappresentanza .....	VI.4.4

**TITOLO VI - CAPITOLO V: OFFERTA IN ITALIA DI PARTI DI OICR ESTERI**

1.	Offerta in Italia di OICR non armonizzati.....	VI.5.1
1.1	<i>Ambito di applicazione</i> .....	VI.5.1
1.2	<i>Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione</i> .....	VI.5.1
1.2.1	<i>OICR non armonizzati insediati in Paesi dell'UE</i> .....	VI.5.1
1.2.2	<i>OICR non armonizzati insediati in Paesi extra UE</i> .....	VI.5.1
1.3	<i>Procedura per il rilascio dell'autorizzazione</i> .....	VI.5.2
1.3.1	<i>Domanda di autorizzazione</i> .....	VI.5.2
1.3.2	<i>Documentazione da produrre</i> .....	VI.5.2
1.3.3	<i>Rilascio dell'autorizzazione</i> .....	VI.5.4
1.3.4	<i>Decadenza e revoca dell'autorizzazione</i> .....	VI.5.4
1.4	<i>Schema di funzionamento dell'OICR non armonizzato</i> .....	VI.5.4
1.5	<i>Modifiche alla documentazione inviata dall'OICR non armonizzato</i> .....	VI.5.5
1.6	<i>Documenti e informazioni a disposizione del pubblico</i> .....	VI.5.5
1.7	<i>Modulo organizzativo in Italia</i> .....	VI.5.6
1.7.1	<i>Intermediazione nei pagamenti</i> .....	VI.5.6
1.7.2	<i>Rapporti con gli investitori</i> .....	VI.5.6
1.7.3	<i>Offerta degli OICR</i> .....	VI.5.7

**TITOLO VII****SANZIONI AMMINISTRATIVE**

TITOLO VII - CAPITOLO I: <b>PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b> .....	VII.1.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

**TITOLO VIII****DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

TITOLO VIII - CAPITOLO I: <b>DISPOSIZIONI ABROGATE</b> .....	VIII.1.1
--------------------------------------------------------------	----------

TITOLO VIII - CAPITOLO II: <b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> .....	VIII.2.1
------------------------------------------------------------------	----------

**ALLEGATI**

ALLEGATO I.1.1	<b>DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 24 MAGGIO 1999, N. 228</b> .....	A.I.1
ALLEGATO III.3.1	<b>SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV</b> .....	A.III.1



ALLEGATO IV.1.1	<b>DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 469</b> .....	A.IV.1
ALLEGATO IV.1.2	<b>SCHEMA DI COMUNICAZIONE</b> .....	A.IV.5
ALLEGATO IV.1.3	<b>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE</b> .....	A.IV.7
ALLEGATO IV.1.4	<b>REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE</b> ..	A.IV.9
ALLEGATO IV.1.5	<b>MODELLO 19/M</b> .....	A.IV.15
ALLEGATO IV.2.1	<b>DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468</b> .....	A.IV.27
ALLEGATO IV.2.2	<b>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI</b> .....	A.IV.31
ALLEGATO IV.2.3	<b>REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE</b> .	A.IV.33
ALLEGATO IV.4.1	<b>RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b> .....	A.IV.47
ALLEGATO IV.4.2	<b>SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO</b> .....	A.IV.55
ALLEGATO IV.6.1	<b>PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI</b> .....	A.IV.59
ALLEGATO IV.6.2	<b>PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI</b> .....	A.IV.89
ALLEGATO IV.6.3	<b>PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)</b> .....	A.IV.121
ALLEGATO IV.6.4	<b>NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</b> .....	A.IV.151
ALLEGATO V.1.1	<b>SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO</b> .....	A.V.1
ALLEGATO V.2.1	<b>SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI</b> .....	A.V.17
ALLEGATO V.3.1	<b>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI</b> .....	A.V.19
ALLEGATO V.3.2	<b>RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC)</b> .....	A.V.30
ALLEGATO V.3.3	<b>METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI</b> .....	A.V.33
ALLEGATO V.6	<b>ACCORDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER-FEEDER</b> .....	A.V.41
ALLEGATO VI.5.1	<b>REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE</b> .....	A.VI.1

## TITOLO I DEFINIZIONI

### 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- 1) “attività previste dalla direttiva”: le attività e i servizi indicati nella Direttiva; in particolare, rientrano in tale definizione:
  - la gestione collettiva del risparmio (cfr. art. 1, comma 1, lett. n), del TUF);
  - la gestione di portafogli (cfr. art. 1, comma 5, lett. d), del TUF);
  - la consulenza in materia di investimenti (cfr. art. 1, comma 5, lett. f) del TUF);
  - la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote o azioni di OICR (cfr. art. 1 comma 6, lett. a) del TUF);
- 2) “attività diverse da quelle previste dalla Direttiva”: le attività che le SGR possono svolgere in aggiunta a quelle previste dalla Direttiva, ai sensi dell’art. 33 del TUF;
- 3) “cessioni di rapporti giuridici”: le cessioni di:
  - “azienda”: il complesso di beni come definito dall’art. 2555 del codice civile;
  - “ramo di azienda”: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica struttura organizzativa;
  - “rapporti giuridici individuabili in blocco”: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
- 4) “controllo”: il rapporto di controllo indicato nell'art. 23 del TUB;
- 5) “D.M.”: il D.M. del Tesoro del 24 maggio 1999, n. 228, così come successivamente modificato e integrato, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento (cfr. Allegato I.1.1.);
- 6) “Regolamento congiunto”: il Regolamento della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del TUF del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato e integrato;
- 7) “Direttiva”: la direttiva del 13 luglio 2009 n. 2009/65/UE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- 8) “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR o nella SICAV;

- 9) “fondi comuni”: i fondi comuni di investimento e i comparti di fondi comuni di investimento;
- 10) “fondi immobiliari”: i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari e parti di altri fondi immobiliari, anche esteri, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 12-*bis* del D.M.;
- 11) “fondi pensione”: le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, così come successivamente modificato e integrato;
- 12) “fondi riservati”: i fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regolamento di gestione, è riservata a investitori qualificati;
- 13) “fusioni”: le operazioni previste dall’art. 2501 del codice civile che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre;
- 14) “fusione di OICR”: le operazioni in cui:
- uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR esistenti (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;
  - due o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;
- 15) “fusioni e scissioni di OICR nazionali”: le operazioni di fusione o di scissione che coinvolgono esclusivamente OICR italiani che non commercializzano le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), del TUF;
- 16) “fusioni di OICR comunitarie”: le operazioni di fusione tra OICR italiani armonizzati e OICR comunitari armonizzati, tra OICR italiani armonizzati che danno luogo alla costituzione di un OICR comunitario armonizzato o tra OICR italiani armonizzati, almeno uno dei quali commercializzi le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), del TUF;
- 17) “gruppo rilevante della SGR/SICAV”: i soggetti, italiani ed esteri, che:
1. controllano la SGR/SICAV;
  2. sono controllati dalla SGR/SICAV;
  3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR/SICAV.
- Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:
- detengono partecipazioni in SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;

- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;

18) “gruppo di appartenenza della SGR”: i soggetti italiani ed esteri che:

- controllano la SGR;
- sono controllati dalla SGR;
- sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;

19) “gruppo bancario”: il gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’art. 64 del TUB;

20) “imprese di assicurazione”: le imprese italiane autorizzate ai sensi del D.Lgs. del 13 ottobre 2005 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;

21) “investitori qualificati”: i soggetti indicati dall’art. 1 del D.M.;

22) “mercati regolamentati”: i mercati regolamentati iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, o nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del TUF o altri mercati regolamentati, specificati nel regolamento del fondo, regolarmente funzionanti e riconosciuti, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;

23) “organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)”: i fondi comuni e le SICAV;

24) “OICR armonizzati”: i fondi comuni e le SICAV rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva;

25) “OICR non armonizzati”: gli OICR diversi da quelli armonizzati;

26) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;

27) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

28) “organo di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione, secondo quanto previsto negli artt. 2397, 2409-*duodecies* e 2409-*octiesdecies* del codice civile;

29) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;

- 30) “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’art. 2351, ultimo comma, del codice civile <sup>(1)</sup>;
- 31) “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- 32) “parti di OICR”: le quote dei fondi comuni o le azioni di SICAV;
- 33) “patrimonio di vigilanza”: l’aggregato come definito nel Titolo II, Capitolo V, Sezione V;
- 34) “prestazione di servizi senza stabilimento”: la prestazione delle attività per le quali la SGR è autorizzata nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.

Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l’attività pubblicitaria realizzata nel rispetto della disciplina dello Stato estero in cui è svolta tale attività;

- 35) “scissione”: l’operazione prevista dall’art. 2506 del codice civile con la quale una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società, e le relative azioni ai suoi soci;
- 36) “scissione di OICR”: l’operazione in cui uno o più OICR o comparti di OICR assegnano l’intero loro patrimonio o parte del loro patrimonio (OICR oggetto della scissione) a un altro OICR o comparto di OICR esistente o di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della scissione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente;
- 37) “SICAV armonizzata”: la SICAV con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) diverso dall’Italia, autorizzata ai sensi della Direttiva;
- 38) “SICAV eterogestita”: la SICAV che designa una SGR o una società di gestione armonizzata per la gestione dell’intero patrimonio della SICAV medesima secondo quanto previsto dall’art. 43-*bis* del TUF;
- 39) “società finanziaria”: una società che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia. Sono società finanziarie altresì le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari.

Non rientrano tra le “società finanziarie” i veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione. Le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e

---

<sup>1</sup> Si considerano “qualificate” le partecipazioni indicate nel Titolo IV, Capitolo I del presente Regolamento.

della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;

- 40) “società non finanziaria”: le società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o assicurativa ovvero non sono società strumentali;

Rientrano nella definizione di “società non finanziaria” le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo.

Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica società non finanziaria;

- 41) “società strumentali”: le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell’attività delle SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o analisi economica e finanziaria, gestione di immobili, elaborazione automatica dei dati, servizi anche di natura amministrativo-contabile;
- 42) “succursale”: una sede sprovvista di personalità giuridica di una SGR o di una società di gestione armonizzata e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività per le quali la società è stata autorizzata;
- 43) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al partecipante al fondo di conservare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere ragionevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
- 44) “strumenti finanziari quotati”: gli strumenti finanziari:
- negoziati in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>;
  - emessi recentemente e per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia stato previsto l’impegno a presentare tale domanda. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari negoziati fuori dai mercati regolamentati.

<sup>2</sup> Ai fini delle disposizioni prudenziali in materia di contenimento e frazionamento del rischio (Titolo V, Capitolo III), nonché di quelle in materia di criteri di valutazione del patrimonio dell’OICR (Titolo V, Capitolo IV), possono essere considerati “quotati” anche i titoli di Stato, non negoziati su mercati regolamentati, emessi da Governi e Banche Centrali appartenenti al “Gruppo dei 10” (G-10) nonché gli strumenti finanziari quotati, i cui prezzi siano rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e da elevata frequenza di scambi, se i prezzi rilevati presentino caratteristiche di oggettività e di effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche *a posteriori*.

Per avvalersi di questa facoltà, l’organo con funzione di supervisione strategica dell’intermediario deve deliberare i criteri e le procedure per considerare quotati gli strumenti finanziari in questione e individuare il mercato cui fare riferimento per la rilevazione del prezzo.

Tali criteri e procedure devono essere:

- concordati tra la SGR/SICAV e la banca depositaria;
- sottoposti al parere dell’organo di controllo;
- verificati dalla società di revisione in occasione della revisione e certificazione dei documenti contabili dell’OICR.

Le delibere adottate con riferimento agli strumenti finanziari in questione devono essere messe a disposizione delle strutture della SGR/SICAV deputate alla gestione, alla registrazione e al calcolo del valore dell’OICR. Ove tale ultima funzione sia svolta dalla banca depositaria, tali delibere devono essere messe a disposizione della struttura di quest’ultima che cura il calcolo del valore della quota.

Non sono considerati strumenti finanziari quotati, gli strumenti finanziari:

- individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
  - per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi;
- 45) “testo unico della finanza (TUF)”: il D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;
- 46) “testo unico bancario (TUB)”: il D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
- 47) “titoli di rapida e sicura liquidabilità”: i titoli di debito emessi da banche di Stati appartenenti all'OCSE ovvero emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, prontamente liquidabili, aventi una durata residua non superiore a dodici mesi;
- 48) “totale delle attività”: l’insieme delle attività detenute dall’OICR, come determinate dalle disposizioni in materia di valutazione delle attività dell’OICR medesimo, al netto dei depositi costituiti a fronte dei finanziamenti in valuta accesi per l’acquisto di beni da immettere nell’OICR (c.d. prestiti *back to back*). Per le SICAV il totale delle attività è determinato deducendo anche le immobilizzazioni materiali e immateriali;
- 49) “ufficio di rappresentanza”: una struttura che la SGR utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte dalla SGR medesima;
- 50) “vendite allo scoperto”: tutte le operazioni in cui l'OICR è esposto al rischio:
- di dover acquistare gli strumenti finanziari a un prezzo più elevato di quello al quale li consegna e di subire in tal modo una perdita, ovvero
  - di non essere in grado di consegnare lo strumento finanziario sottostante per il regolamento dell'operazione.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.

## TITOLO II SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

### CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SGR

#### SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### 1. Premessa

Il TUF riserva la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio alle SGR e alle SICAV. Le SGR, inoltre, possono prestare il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, istituire e gestire fondi pensione, svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nonché prestare i servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (limitatamente alle quote di OICR di propria o altrui istituzione) e commercializzare quote di OICR di terzi.

Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alle SGR per l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti (di seguito, "servizi di gestione").

Nell'esame della domanda di autorizzazione, la Banca d'Italia – oltre a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi previsti dal TUF – valuta che:

- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza;
- la struttura del gruppo rilevante della società istante non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa della SGR e della coerenza con la struttura organizzativa.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione.

#### 2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 11, comma 1, lett. a), del TUF, relativo alla composizione del gruppo rilevante ai fini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza;
- art. 13 del TUF, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- art. 14 del TUF, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- art. 15 del TUF, concernente l'assunzione di partecipazioni qualificate;
- art. 34 del TUF, che disciplina l'autorizzazione delle SGR;



- art. 35 del TUF, relativo all'albo delle SGR;
- art. 59 del TUF, in materia di sistemi di indennizzo;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 13 del TUF, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 14 del TUF, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR;
- art. 16, comma 7, del D.M., secondo cui la Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi speculativi, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

### **3. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo sono:

- per l'autorizzazione della SGR, il Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia comunica alla SGR l'unità organizzativa competente per la vigilanza sulla SGR (Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero Filiale territorialmente competente), in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per le modifiche all'operatività e la dichiarazione di decadenza, l'unità organizzativa competente per la vigilanza sulla SGR, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente.

## SEZIONE II CAPITALE INIZIALE

### 1. Capitale sociale minimo iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la SGR deve disporre di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro.

Nel caso in cui il capitale sociale minimo iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i sette decimi dell'ammontare complessivo del capitale.

Nelle ipotesi di società già operanti che, previa modifica del proprio oggetto sociale, intendano essere autorizzate come SGR, ai fini del calcolo dell'importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato e delle riserve indisponibili per legge o per statuto risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

### 2. SGR con capitale ridotto

Possono essere costituite SGR con capitale sociale minimo almeno pari a quello richiesto dal codice civile per la costituzione delle società per azioni (cc.dd. "SGR con capitale ridotto") qualora siano rispettate le condizioni di seguito indicate.

#### a) La SGR:

- svolge esclusivamente l'attività di promozione e/o gestione di fondi chiusi;
- è partecipata, nella maggioranza assoluta del capitale sociale, da Università, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, enti pubblici territoriali, fondazioni universitarie e bancarie, consorzi universitari partecipati da Università e Camere di commercio;
- gestisce fondi il cui patrimonio iniziale non è superiore a 25 milioni di euro. In caso di superamento di tale valore, la SGR, entro 12 mesi dalla data in cui l'importo risulta superato, adegua il proprio capitale a quello richiesto in via generale (cfr. par. 1).

#### b) I fondi, come indicato nel regolamento di gestione:

- sono chiusi e riservati a investitori qualificati, con quota minima di sottoscrizione non inferiore a 250 mila euro;
- sono destinati a essere investiti, fatta eccezione per l'eventuale detenzione di disponibilità liquide per esigenze di tesoreria, esclusivamente in azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio di società di recente costituzione o da costituire, che hanno come oggetto sociale l'attività di ricerca e di utilizzazione industriale dei risultati della ricerca stessa, nell'ambito di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico.

Restano ferme le altre condizioni previste dal presente Capitolo.

*SEZIONE III*  
*PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E*  
*RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA*

La SGR predispone un programma che illustra l'attività d'impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l'iniziativa. Il programma di attività è accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa.

Il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa contengono almeno le informazioni di seguito elencate.

*A) Attività, servizi e prodotti*

La società indica le attività e i servizi che intende svolgere, compresi l'eventuale istituzione e/o gestione di fondi pensione, le attività connesse e strumentali nonché i servizi accessori. In particolare, la società:

1. con riguardo al servizio di gestione collettiva, precisa:
  - la tipologia di fondi che intende istituire e di clientela cui si indirizza il servizio (es.: investitori qualificati, piccoli risparmiatori);
  - se intende limitare la propria attività all'istituzione e promozione dei fondi ovvero se intende svolgere direttamente l'attività di gestione;
  - le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, se intende affidare scelte di investimento relative ai fondi gestiti a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione, specificando ampiezza e contenuto dell'incarico, ovvero se intende ricevere analoghi incarichi;
2. con riguardo al servizio di gestione di portafogli, precisa:
  - la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato, anche in relazione all'eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (es.: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni);
  - le linee di gestione che si intendono offrire e le loro caratteristiche (es.: grado di rischio, mercato di riferimento);
  - le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, va indicato se la società intende conferire a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento all'intero portafoglio del cliente. Qualora la società abbia in programma di affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento a parte del portafoglio del cliente, tale circostanza va indicata specificando ampiezza e contenuto dell'incarico;
3. con riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, precisa la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato e le caratteristiche della consulenza che intende prestare;
4. con riguardo alla commercializzazione di OICR di terzi, fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui viene prestata l'attività.

La società indica l'ambito territoriale di offerta dei propri prodotti e servizi, precisando, in particolare:

- le eventuali prospettive di sviluppo all'estero;
- i canali distributivi che intende attivare;
- l'eventuale intenzione di offrire direttamente le quote dei fondi comuni e il servizio di gestione di portafogli. In tal caso, sono forniti riferimenti sulla rete di promotori (es.: numero di promotori, distribuzione territoriale, tipologie di rapporti contrattuali).

*B) Struttura organizzativa e investimenti*

La Relazione sulla struttura organizzativa, allegata al programma di attività, è redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi previsti dal Regolamento congiunto.

Nella relazione la società indica, inoltre:

- i principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività descritte sub A);
- un piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni.

*C) Previsioni di sviluppo delle attività*

Nel programma di attività la società indica:

- il/i mercato/i di riferimento dei servizi e dei prodotti che intende sviluppare;
- le previsioni circa il posizionamento della SGR nel/i mercato/i di riferimento;
- i volumi di affari programmati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti e dei servizi;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.

*D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria*

Al programma di attività la SGR allega i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultino:

- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l'andamento del *cash-flow*;
- l'andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati.

Sono indicate le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.

Nel programma di attività la società indica le modalità con le quali intende assicurare condizioni di equilibrio economico e il rispetto delle norme

prudenziali nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.

In caso di istanze di autorizzazione da parte di società già operanti, il programma di attività inoltre indica:

- le attività svolte in precedenza. In particolare, sono forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali e alle attività esercitabili dalle SGR. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SGR;
- le iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e adeguare quelle tecnologiche alle esigenze dei processi di produzione che caratterizzano l'attività delle SGR.

Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- stato di realizzazione dei progetti;
- accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- caratteristiche professionali individuate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- sostenibilità dei piani di sviluppo;
- stabilità delle fonti di reddito attese;
- stime alla base dei budget previsionali.

*SEZIONE IV*

*REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI*

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell'art. 13 del TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini della comprova dei requisiti, la società invia alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi. Per la procedura di verifica si rinvia al Titolo IV, Capitolo II.

*SEZIONE V*

*CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR*

**Controlli sui partecipanti**

La Banca d'Italia valuta l'idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la situazione finanziaria dei partecipanti nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con gli altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

**Controlli sul gruppo**

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante della SGR non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.

In particolare, qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all'estero risultino di ostacolo all'applicazione dei controlli.

A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, le società istanti si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.

**SEZIONE VI**  
**PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE**

**1. Domanda di autorizzazione**

La domanda di autorizzazione all'esercizio di servizi di gestione è presentata alla Banca d'Italia in duplice copia <sup>(1)</sup>.

**Contenuto**

La domanda di autorizzazione indica:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società nonché le eventuali sedi secondarie;
- le generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- l'elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni.

**Allegati**

Alla domanda sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi di iscrizione della società nel registro delle imprese;
- b) l'attestazione – a firma del presidente dell'organo di controllo – del versamento del capitale sociale;
- c) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa nonché ogni altro elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- d) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- e) l'elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione nonché dell'organo di controllo, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete;
- f) il verbale della delibera consiliare di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società istante;
- g) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo rilevante;
- h) se rilevante, la documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d'Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell'istanza).

La documentazione di cui alle lett. f) e g) relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

---

<sup>1</sup> Nella domanda di autorizzazione è indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della SGR.



La SGR può allegare all'istanza, ove già esaminati dal competente organo aziendale, i regolamenti di gestione dei fondi comuni che intende istituire e/o gestire.

## **2. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di gestione è subordinato all'esistenza delle condizioni indicate nell'art. 34 del TUF e nelle Sezioni II, III, IV e V del presente Capitolo atte a garantire la sana e prudente gestione della SGR nonché all'adesione della società a un sistema di indennizzo previsto dall'art. 59 del TUF, se rilevante.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può effettuare una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione alla SGR, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia, se spedita per lettera raccomandata a.r.

## **3. Iscrizione nell'albo**

Con il rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia iscrive la SGR nell'albo previsto dall'art. 35, comma 1, del TUF.

La SGR comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività di gestione entro 30 giorni dall'avvio della stessa.

## **4. Modifiche dell'operatività**

Le SGR che nel programma di attività non hanno indicato l'intenzione di svolgere il servizio di gestione di portafogli, di consulenza in materia di investimenti, di commercializzazione di OICR di terzi oppure di istituire e gestire fondi pensione, per svolgere tali attività successivamente al rilascio dell'autorizzazione ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nella precedente Sezione III <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.

La Banca d'Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi alla prestazione di nuovi servizi.

<sup>2</sup> Nel caso in cui la modifica dell'operatività riguardi l'istituzione o la gestione di fondi pensione, alla comunicazione è allegata la bozza di regolamento del fondo pensione ovvero, ove disponibile, della convenzione che la SGR intende stipulare con il fondo stesso.

<sup>3</sup> Le SGR inviano altresì la documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

La medesima procedura si applica nelle ipotesi in cui la società, avendo inizialmente limitato – con riferimento al servizio di gestione collettiva – la propria attività all'istituzione e promozione di fondi comuni, intenda successivamente svolgere anche l'attività di gestione.

Nel caso in cui la gestione o l'istituzione sia stata inizialmente limitata a singole tipologie di fondi comuni (fondi aperti / fondi chiusi mobiliari / fondi immobiliari / fondi riservati / fondi speculativi) e la SGR intenda gestire o istituire altre tipologie di organismi di investimento collettivo, lo comunica alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima della loro istituzione. Le SGR che intendono estendere la propria operatività alla gestione o alla istituzione di fondi speculativi provvedono all'adeguamento dei presidi operativi interni mediante il rafforzamento delle procedure, delle risorse e degli strumenti in dotazione alle funzioni di controllo interno, risk management e compliance.

## **5. Decadenza**

La Banca d'Italia dichiara d'ufficio la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo:

- trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione, se la SGR non ha avviato l'attività di gestione collettiva. Ricorre tale ipotesi nei casi in cui la SGR, in tale arco temporale: (i) non ha presentato istanza per l'istituzione di fondi comuni o istituito fondi comuni ovvero (ii) non ha avviato la gestione di fondi istituiti da una SGR promotrice o di fondi armonizzati istituiti dalla medesima SGR in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o di SICAV eterogestite o di SICAV armonizzate estere eterogestite;
- se, successivamente all'avvio dell'attività di gestione collettiva, la SGR ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi. L'interruzione si realizza nel caso in cui la SGR: (i) ha liquidato i propri fondi o ne ha ceduto la gestione e non ha presentato istanza per l'istituzione di nuovi fondi comuni e (ii) non gestisce fondi istituiti da una SGR promotrice o fondi armonizzati istituiti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o SICAV eterogestite o SICAV armonizzate estere eterogestite.

## **6. Rinuncia**

Le SGR che intendono rinunciare all'autorizzazione lo comunicano alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, provvede alla cancellazione dall'albo entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.



## CAPITOLO II PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR

### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### 1. Premessa

Attraverso l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese <sup>(1)</sup>, le SGR sviluppano la propria posizione strategica, entrano in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzano i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti, possono assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo.

In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili dalle SGR. Resta, invece, esclusa la possibilità di acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari.

Nell'acquisire partecipazioni le SGR devono evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo e salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria aziendale.

L'acquisizione di partecipazioni comporta infatti l'assunzione di rischi connessi con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, con la possibile variazione del valore della partecipazione in relazione alle prospettive economiche dell'impresa partecipata e con l'illiquidità di tali investimenti.

È necessario che le SGR si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di impiego, seguendo con attenzione l'andamento delle società partecipate, anche al fine di verificare la loro valutazione e di assicurare l'integrità del patrimonio aziendale.

#### 2. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. a), del TUF, che, tra l'altro, prevede che la Banca d'Italia disciplini le partecipazioni detenibili dalle SGR e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente Capitolo, per partecipazione si intende: il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della SGR si accompagna a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari. A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: i) la SGR è parte di un accordo con l'impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che gli consente di sviluppare attività comuni con essa; ii) per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la SGR è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione; iii) la SGR è legata all'impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, *cross-selling*, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti.

### **3. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione della SGR o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

## SEZIONE II

### DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI

#### 1. Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni

Le SGR possono assumere partecipazioni in banche, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV, SIM, imprese di investimento, intermediari previsti dal Titolo V del TUB, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie, imprese di assicurazione e società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

Le partecipazioni detenute dalle SGR, non detratte dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione V), non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo.

#### 2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo nelle società indicate nel par. 1 inviano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza un'apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.

La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci (ove disponibili) approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGR.

La Banca d'Italia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR.

#### 3. Informativa alla Banca d'Italia

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dall'acquisto, le partecipazioni assunte, ivi comprese quelle oggetto della procedura di cui al par. 2.

Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere preventivamente comunicati solo ove determinino l'acquisizione o la perdita del controllo della partecipata.



## **CAPITOLO III**

### **ALTRE ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR**

#### **1. Fonti normative**

La materia è disciplinata dalle seguenti norme del TUF:

- art. 33, comma 2, lett. c), che prevede che le SGR possono svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob;
- art. 33, comma 2, lett. d), in base al quale le SGR possono prestare il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
- art. 33, comma 2, lett. e-bis), che prevede che le SGR possono commercializzare quote o azioni di OICR di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

#### **2. Attività connesse**

Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l'attività che consente di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR <sup>(1)</sup>.

Le SGR che prestano il servizio di gestione di portafogli possono svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 6, del TUF.

#### **3. Attività strumentali**

Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- a) studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
- b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
- c) predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- d) amministrazione di immobili ad uso funzionale;
- e) servizi di natura amministrativo/contabile.

#### **4. Servizi accessori**

Le SGR possono prestare i servizi previsti dall'art. 33, comma 2, lett. d) ed e-bis) del TUF.

---

<sup>1</sup> Non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio gruppo di appartenenza (ad es.: concessioni di finanziamenti o negoziazione di strumenti finanziari derivati).



## **5. Altre attività esercitabili dalle SGR**

Le SGR che istituiscono o gestiscono fondi mobiliari chiusi possono prestare alle imprese il servizio di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

Le SGR che istituiscono o gestiscono fondi immobiliari possono fornire consulenza in materia immobiliare <sup>(2)</sup>.

---

<sup>2</sup> L'attività di consulenza immobiliare può essere svolta anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni in società. In tali casi si applicano: (i) alle società controllate, le previsioni di cui all'art. 21 (Condizioni per l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento) del Regolamento congiunto; (ii) alle società partecipate, l'art. 21, comma 2, lett. h) e i) del Regolamento congiunto.

## **CAPITOLO IV**

### **OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

Il TUF prevede che le operazioni di fusione o di scissione delle SGR siano autorizzate dalla Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è preordinato a un duplice obiettivo:

- a) valutare gli impatti delle operazioni in questione sulle società coinvolte nell'operazione e sui rapporti intercorrenti tra queste ultime e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti;
- b) verificare l'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi delle SGR risultanti dalle operazioni in questione e, più in generale, l'esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione.

#### **2. Fonti normative**

La materia è disciplinata dall'art. 34, comma 4, del TUF, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di SGR e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

#### **3. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione della SGR o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

**SEZIONE II****DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR****1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare**

**Presentazione della domanda** Le SGR interessate dalle operazioni di fusione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione alla fusione prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile.

**Contenuto** La domanda di autorizzazione è corredata del progetto di fusione e di una relazione che illustra:

- a) il progetto di fusione, fornendo in particolare adeguate indicazioni sulla struttura organizzativa e sulle procedure informatico-contabili della SGR risultante dalla fusione;
- b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e i costi nonché gli impatti che l'operazione determina sulle società partecipanti alla fusione;
- c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla fusione. In tale ambito, sono illustrate le modalità con cui:
  - sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) dalle società partecipanti alla fusione e nell'amministrazione delle stesse;
  - sono integrati o resi compatibili gli archivi e i sistemi informativi delle società coinvolte nella fusione tra loro e con quelli della banca depositaria e dei soggetti collocatori e delegati;
  - è assicurato che la società risultante dalla fusione sia in grado di rispettare fin dall'inizio dell'operatività tutte le regole a essa applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

Qualora alla fusione partecipino società non sottoposte a vigilanza della Banca d'Italia vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati dalle società medesime.

**2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare**

**Presentazione della domanda** Le SGR interessate a operazioni di scissione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile.

**Contenuto** La domanda di autorizzazione è corredata del progetto di scissione e di una relazione che illustra:

- a) il progetto di scissione nel suo complesso e, in dettaglio, gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti;
- b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e costi, gli impatti che l'operazione determina sulla società nonché le modifiche all'attività e alla struttura organizzativa della stessa;

- c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di disaggregazione e riaggregazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla scissione. In tale ambito, vanno illustrate le modalità con cui:
- sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) e nell'amministrazione della stessa;
  - è assicurato che le SGR risultanti dalla scissione siano in grado di rispettare fin dall'inizio tutte le regole a esse applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

### **3. Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione**

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'operazione di fusione o scissione, sentita la Consob, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia, se spedita per lettera raccomandata a.r.

### **4. Adempimenti successivi**

Ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile.

Le SGR partecipanti alla fusione o alla scissione tengono informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura; esse inviano alla Banca d'Italia le decisioni di fusione o di scissione (ex artt. 2502-*bis* e 2506-*ter* del codice civile) e l'atto di fusione o di scissione (ex artt. 2504 e 2506-*ter* del codice civile), comunicando inoltre il giorno a partire dal quale la fusione o la scissione ha effetto ai sensi degli artt. 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile.

### SEZIONE III

#### MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI<sup>(1)</sup>

Quando le operazioni di fusione o di scissione di SGR determinano l'esigenza di aggiornare i regolamenti dei fondi comuni, le società interessate, contestualmente all'avvio della procedura, definiscono le modifiche dei regolamenti dei fondi comuni facenti capo alle stesse.

Le variazioni devono risultare espressamente dalle delibere assunte dai competenti organi delle SGR interessate.

La Banca d'Italia rilascia il provvedimento di approvazione delle modifiche della specie nell'ambito della procedura di cui alla Sezione II.

L'efficacia delle modifiche regolamentari apportate è soggetta alla disciplina e alle condizioni indicate nel Titolo V, Capitoli I e II.

In ogni caso, le modifiche regolamentari non hanno effetto prima del giorno in cui la fusione o la scissione hanno efficacia ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile.

Nel caso in cui la SGR, che risulta assegnataria di fondi comuni nell'ambito di una operazione di fusione o di scissione, intendesse nella circostanza introdurre ulteriori modifiche regolamentari rispetto a quelle strettamente necessarie per effetto dell'operazione (es.: modifica della denominazione della SGR), il relativo progetto va inviato alla Banca d'Italia, con congruo anticipo rispetto all'invio delle comunicazioni previste nella Sezione II, al fine di consentire alla Banca d'Italia di effettuare le necessarie valutazioni in tempo utile.

---

<sup>1</sup> Per quanto concerne le modifiche ai regolamenti di gestione si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V, Capitoli I e II.

## **CAPITOLO V**

### **ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dagli artt. 6, comma 1, lett. a), e 7, comma 2, del TUF e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

#### **2. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione della SGR o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

*SEZIONE II*  
*ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR*

L'ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR non deve essere inferiore alla somma:

- 1) del maggiore importo tra:
  - a) la copertura patrimoniale richiesta per la massa gestita di OICR (diversi dai fondi chiusi non riservati a investitori qualificati) e fondi pensione, come determinata nella successiva Sezione III, par. 1;
  - b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente “altri rischi”, come determinata nella successiva Sezione III, par. 2;
- 2) della copertura patrimoniale richiesta per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, come determinata nella successiva Sezione III, par. 3.

Ove l'attività di promozione e quella di gestione di OICR siano svolte da SGR distinte, alla società che si limita a svolgere l'attività di promozione non si applica il requisito sub 1, lett. a).

In ogni caso il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore all'ammontare del capitale minimo richiesto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le SGR verificano costantemente il rispetto dei requisiti minimi di patrimonio.

La Banca d'Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una SGR lo richieda, l'applicazione di misure di adeguatezza patrimoniale più stringenti rispetto a quelle determinate in via generale.

**SEZIONE III**  
**REQUISITI PATRIMONIALI**

**1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale.**

Al fine di determinare il requisito patrimoniale, le SGR fanno riferimento alla somma delle attività - come risultante dall'ultimo prospetto contabile pubblicato - dei:

- 1) fondi comuni (esclusi quelli chiusi non riservati a investitori qualificati) e fondi pensione, a eccezione di quelli per i quali la SGR svolge attività di gestione in qualità di delegato;
- 2) patrimoni di SICAV, italiane ed estere, della cui gestione sono incaricate.

Sulla parte dell'importo così determinato che eccede i 250 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,02 per cento, fino a un massimo di 10 milioni di euro.

**2. Copertura patrimoniale a fronte degli “altri rischi”**

Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d'Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività rispetto all'esercizio precedente.

Nel caso in cui nella nota integrativa del bilancio non siano indicati dettagliatamente gli importi e i criteri seguiti per la determinazione dei costi operativi fissi, questi ultimi sono rappresentati dalla somma della voce “110. Spese amministrative” e degli oneri ricompresi nella voce “160. Altri proventi e oneri di gestione” dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio.

Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

**3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale**

Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SGR determinano un requisito patrimoniale pari all'ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Le SGR definiscono e sottopongono all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica i criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto:

- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi con gli investimenti in titoli;
- dei rischi connessi con lo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.



I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e dell'organo di controllo. La Banca d'Italia valuta la capacità delle SGR di misurare e controllare costantemente il rischio implicito nelle garanzie di restituzione del capitale rilasciate.

*SEZIONE IV*  
*GESTIONE DI FONDI CHIUSI*

**1. Investimento in quote di fondi chiusi**

Le SGR che gestiscono fondi comuni chiusi non riservati a investitori qualificati acquistano in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale di ciascun fondo della specie e delle successive emissioni. Ove il valore complessivo netto di ciascun fondo (in fase di emissione iniziale delle quote o a seguito di emissioni successive) superi l'ammontare di 150 milioni di euro, la suddetta percentuale è ridotta, per la parte eccedente tale ammontare, all'1 per cento. Ove l'attività di gestione e quella di promozione del fondo siano svolte da SGR distinte, ciascuna società deve acquisire in proprio la metà delle quote di cui sopra.

*SEZIONE V*  
*PATRIMONIO DI VIGILANZA*

**1. Premessa**

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

**2. Patrimonio di vigilanza**

Le SGR calcolano il patrimonio di vigilanza secondo le regole previste nelle disposizioni di cui al Titolo I, Capitolo 2 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili.

Inoltre, le SGR che gestiscono fondi comuni chiusi non riservati a investitori qualificati deducono dal patrimonio di vigilanza le quote di fondi chiusi acquistate secondo quanto stabilito nella Sezione IV. A tal fine, le SGR fanno riferimento al costo storico delle quote.

## **CAPITOLO VI BILANCIO DI ESERCIZIO**

### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dal Provvedimento in materia di bilanci degli intermediari non bancari, come modificato dal Regolamento del 16 dicembre 2009.

## TITOLO III SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

### CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV

#### SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### 1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla costituzione delle SICAV (Sezione II) e delle SICAV eterogestite (Sezione III).

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato, in particolare, a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della SICAV, l'idoneità della struttura del gruppo rilevante della SICAV a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa nonché la capacità di quest'ultima di prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio nell'interesse degli investitori.

#### 2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 13 del TUF, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- art. 14 del TUF, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- art. 43 del TUF, che disciplina l'autorizzazione delle SICAV e prevede che la Banca d'Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- art. 43-bis del TUF, che disciplina l'autorizzazione delle SICAV eterogestite;
- art. 44 del TUF, relativo all'albo delle SICAV;
- art. 47 del TUF, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell'art. 13 del TUF;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell'art. 14 del TUF;
- Povvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

### **3. Responsabile del procedimento**

L'unità organizzativa responsabile per l'autorizzazione della SICAV è il Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia comunica alla SICAV l'unità organizzativa competente per la vigilanza sulla SICAV (Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero Filiale territorialmente competente), in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

*SEZIONE II*  
*AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV*

**1. Capitale sociale minimo iniziale**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'ammontare del capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, deve essere pari ad almeno 1 milione di euro.

Non sono ammessi conferimenti in natura diversi dal conferimento di strumenti finanziari oggetto di investimento della SICAV.

**2. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto**

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V, Capitolo I.

**3. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa**

È predisposto un programma che illustra l'attività iniziale della SICAV, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consente di valutare la qualità dell'iniziativa.

Il programma di attività contiene almeno le informazioni di seguito elencate.

A) *Attività:*

- tipologia della SICAV che si intende istituire, con indicazione dei singoli comparti ove previsti nonché tipologia di clientela cui si indirizza il servizio (investitori qualificati, piccoli risparmiatori, ecc.);
- modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare va indicato se la SICAV procederà a conferire a terzi compiti di gestione del proprio patrimonio, specificandone ampiezza e contenuto;
- eventuali attività connesse e strumentali che la SICAV intende svolgere;
- ambito territoriale in cui la SICAV intende operare, eventuali prospettive di sviluppo all'estero, canali che intende attivare per la distribuzione dei propri prodotti e intenzione di offrire direttamente fuori sede le proprie azioni. In tale caso, va descritta la rete dei promotori (es.: piani di espansione con riferimento al numero di promotori; distribuzione territoriale; tipologia di rapporti contrattuali).

B) *Struttura organizzativa e investimenti:*

- principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività da svolgere;
- piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni svolte.

Al programma di attività è allegata la relazione sulla struttura organizzativa e tecnica, redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi richiamati dal Regolamento congiunto.

C) *Previsioni di sviluppo delle attività:*

- mercato/i di riferimento dei prodotti che la SICAV intende sviluppare;
- previsioni circa il posizionamento della SICAV nel/i mercato/i di riferimento;
- volumi di affari realizzabili, nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.

D) *Situazione patrimoniale, economica e finanziaria:*

Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultano:

- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l'andamento del *cash-flow*.

La relazione indica le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.

Nel programma di attività, sono indicati gli elementi in ordine alla capacità della SICAV di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.

Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- stato di realizzazione dei progetti;
- accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- caratteristiche professionali ricercate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- sostenibilità dei piani di sviluppo annunciati;
- stabilità delle fonti di reddito attese;
- stime alla base dei budget previsionali.

#### 4. **Requisiti degli esponenti aziendali**

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell'art. 13 del TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini della comprova dei requisiti, i soci fondatori inviano alla Banca d'Italia la documentazione indicata nel Titolo IV, Capitolo II.



## 5. Controlli sull'assetto proprietario della SICAV

La Banca d'Italia valuta l'idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza. A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la loro situazione finanziaria, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Il requisito è richiesto ai soci fondatori della SICAV.

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante della SICAV non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla SICAV stessa.

In particolare, qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all'estero siano di ostacolo all'applicazione dei controlli.

A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, i soci fondatori si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.

## 6. Procedura di autorizzazione

### 6.1 Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia in duplice copia.

La domanda indica:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società che si intende costituire;
- le complete generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- l'elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni.

Alla domanda sono allegati:

- a) copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società, redatto secondo i criteri indicati nel par. 2 della presente Sezione;
- b) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nel par. 3 della presente Sezione nonché ogni ulteriore elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- c) l'elenco nominativo dei soci promotori con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- d) l'elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione e dell'organo di controllo nonché dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con indicazione delle generalità complete;

- e) la documentazione indicata nel par. 4 della presente Sezione necessaria per la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- f) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo, secondo quanto indicato nel par. 5 della presente Sezione;
- g) nel caso di SICAV che rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica <sup>(1)</sup>.

Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d'Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell'istanza).

La documentazione di cui alle lett. e) e f), relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza, deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

## 6.2 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, ai sensi dell'art. 43 del TUF e delle presenti disposizioni, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione alla SICAV, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia, se spedita per lettera raccomandata a.r.

## 6.3 Costituzione della società e iscrizione all'albo

I soci fondatori della SICAV procedono alla costituzione della società ed effettuano il versamento del capitale entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Intervenuta l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la SICAV invia alla Banca d'Italia gli estremi dell'iscrizione della società nel registro delle imprese nonché copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La Banca d'Italia provvede a iscrivere la società nell'albo previsto dall'art. 44, comma 1, del TUF.

## 7. Decadenza

La Banca d'Italia dichiara d'ufficio la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo:

---

<sup>1</sup> Ai fini della conduzione della politica monetaria dell'Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio". La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di "OICR di mercato monetario" di cui al Titolo V, Capitolo 3, Sezione IV.

- trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione se la società non abbia dato inizio all'attività, mediante l'avvio dell'attività di investimento del patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione delle azioni;
- nell'ipotesi in cui la SICAV interrompa l'esercizio dell'attività per più di sei mesi.

*SEZIONE III*

*AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV ETEROGESTITE*

Ai fini dell'autorizzazione delle SICAV eterogestite si applicano i seguenti paragrafi della Sezione II (“Autorizzazione delle SICAV”) del presente Capitolo:

- par. 1, “Capitale sociale minimo iniziale”, con l'eccezione dell'ammontare di capitale minimo, che per le SICAV eterogestite è quello richiesto dal codice civile per la costituzione di società per azioni;
- par. 2, “Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto”;
- par. 4, “Requisiti degli esponenti aziendali”;
- par. 5, “Controlli sull'assetto proprietario delle SICAV”, con l'eccezione delle disposizioni relative alle verifiche in ordine alla struttura del gruppo della SICAV;
- par. 6, “Procedura di autorizzazione”, ad eccezione di quanto indicato nella lett. b), relativa al programma di attività, e nella lett. f), limitatamente alla struttura del gruppo della SICAV. In aggiunta alla documentazione ivi prevista, la SICAV allega la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della SGR o della società di gestione armonizzata designata;
- par. 7, “Decadenza”.

Lo statuto delle SICAV eterogestite prevede inoltre l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o società di gestione armonizzata.

La Banca d'Italia può negare l'autorizzazione alla costituzione della SICAV eterogestita nel caso in cui la situazione tecnica od organizzativa della SGR designata non assicuri la capacità di quest'ultima di gestire il patrimonio della SICAV nell'interesse degli investitori.

## **CAPITOLO II**

### **ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI DELLE SICAV**

#### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 43, comma 6, del TUF, che prevede che le SICAV possono svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

#### **2. Attività connesse e strumentali**

Alle SICAV si applicano, in quanto compatibili con l'attività esercitata, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo III.



## **CAPITOLO III MODIFICHE STATUTARIE**

### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 47 del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di approvare le modifiche dello statuto delle SICAV e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

### **2. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione della SICAV o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

### **3. Avvio del procedimento, istanza e documentazione**

La domanda di approvazione delle modifiche dello statuto è presentata alla Banca d'Italia entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea <sup>(2)</sup>.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia, se spedita per raccomandata a.r.

La domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) copia della delibera assembleare di modifica dello statuto da cui risultino le motivazioni sottostanti alla modifica. Qualora le variazioni richieste influiscano sulle caratteristiche della SICAV, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali sono inquadrate le richieste di variazione in questione;
- b) testo delle parti dello statuto modificato comparate con la formulazione del testo preesistente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo statutario;
- c) nel caso di modifica della banca depositaria, attestazione della nuova banca depositaria di essere autorizzata dalla Banca d'Italia a esercitare le funzioni di depositaria <sup>(3)</sup>;
- d) nel caso in cui la SICAV intenda affidare alla banca depositaria l'incarico di calcolare il valore delle azioni, attestazione della banca depositaria di essere stata autorizzata dalla Banca d'Italia al calcolo del valore delle parti di OICR;

---

<sup>2</sup> Le modifiche connesse all'adeguamento a mutamenti del quadro normativo di riferimento possono essere deliberate dalla SICAV alla prima utile occasione.

<sup>3</sup> Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

e) nel caso di SICAV che in seguito alla modifica statutaria rientrano nella categoria dei fondi monetari come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica <sup>(4)</sup>.

#### **4. Istruttoria e termini**

La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo statutario alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II).

Le modifiche statutarie si intendono approvate decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

#### **5. Trasmissione documenti**

Entro trenta giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 2436 del codice civile, la SICAV invia alla Banca d'Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto <sup>(5)</sup>. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato III.3.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.

#### **6. SICAV eterogestite**

Le disposizioni contenute nel presente Capitolo si applicano anche alle SICAV eterogestite.

---

<sup>4</sup> Ai fini della conduzione della politica monetaria dell'Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio". La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di "OICR di mercato monetario" di cui al Titolo V, Capitolo 3, Sezione IV.

<sup>5</sup> Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle azioni, deve essere inviata l'attestazione di conformità degli stessi al contenuto dello statuto.



## TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR E ALLE SICAV

### CAPITOLO I PARTECIPANTI IN SGR E AL CAPITALE DELLE SICAV

#### SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### 1. Premessa

Il TUF stabilisce che i partecipanti in SGR e in SICAV devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 14 del TUF nonché essere idonei ad assicurare una gestione sana e prudente e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza.

La Banca d'Italia valuta la qualità dei soggetti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nelle SGR o nelle SICAV sulla base dei medesimi criteri considerati in sede di autorizzazione della SGR o della SICAV.

#### 2. Fonti normative

La materia è disciplinata:

- dalle seguenti disposizioni del TUF:
  - art. 14, in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti;
  - art. 15, che disciplina, tra l'altro, le modalità di acquisizione di partecipazioni qualificate nelle SGR e nelle SICAV nonché il potere della Banca d'Italia di vietare l'acquisizione di partecipazioni qualificate quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza;
  - art. 16, che disciplina i casi di sospensione del diritto di voto inerenti alle partecipazioni qualificate e di obbligo di alienazione delle stesse;
- dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 469 (cfr. Allegato IV.1.1);
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

### **3. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

**SEZIONE II**  
**PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**

**1. Soggetti tenuti a effettuare la comunicazione**

*1.1 Partecipazioni qualificate in SGR*

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente Capitolo i soggetti - persone fisiche o giuridiche - che intendono:

- 1) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che tenuto conto di quelle già possedute danno luogo:
  - a) al superamento delle soglie del 5%, 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto delle SGR;
  - b) al controllo della SGR, indipendentemente dall'entità della partecipazione.
- 2) cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo (<sup>1</sup>).

Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale delle SGR (*warrant*). È invece soggetta alla comunicazione la sottoscrizione di azioni in occasione della conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti di opzione, qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie rilevanti.

Per il calcolo si adottano le seguenti modalità:

- al *numeratore* si considerano:
  - a) le azioni di proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di acquisto della nuda proprietà);
  - b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- al *denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SGR.

Ai fini del calcolo delle soglie partecipative indicate nel presente paragrafo si considerano anche gli accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

*1.2 Partecipazioni qualificate in SICAV*

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente Capitolo i soggetti - persone fisiche o giuridiche - che intendono:

- 1) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni nominative che tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al raggiungimento della minore delle seguenti soglie:

---

<sup>1</sup> Per il contenuto della comunicazione cfr. Sezione III, par. 7.

- a) una partecipazione superiore a n. 20.000 azioni nominative della SICAV;
  - b) una partecipazione superiore al 10% del capitale della SICAV rappresentato da azioni nominative;
- 2) cedere, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazione si riduca al di sotto delle soglie indicate al punto precedente.

Qualora nello statuto della SICAV siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative, l'obbligo di comunicazione preventiva riguarda i soggetti che intendono:

- 1) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni nominative che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
  - a) al superamento delle soglie del 5%, 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni nominative della SICAV;
  - b) al controllo della SICAV, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
- 2) cedere, a qualsiasi titolo, azioni nominative in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione si verifichi la perdita del controllo.

Ai fini del calcolo del limite delle 20.000 azioni nominative si tiene conto:

- delle azioni nominative in proprietà, di quelle che si intendono acquistare o cedere e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di nuda proprietà);
- delle azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.

Per il calcolo dei limiti percentuali si adottano le seguenti modalità:

- al *numeratore* si considerano:
  - a) le azioni nominative in proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di nuda proprietà);
  - b) le azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- al *denominatore* si considera il numero di azioni nominative emesse e in circolazione.

Ai fini del calcolo delle soglie partecipative indicate nel presente paragrafo si considerano anche gli accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

### 1.3 Disposizioni di comune applicazione

#### **Separazione tra proprietà e diritto di voto**

Per le operazioni che comportano la separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto, sono tenuti a effettuare la comunicazione sia il soggetto titolare delle azioni, sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio).

#### **Partecipazioni indirette**

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, ovvero di uno o più soggetti

interposti, la comunicazione va effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che detiene direttamente le azioni rappresentative del capitale dell'intermediario.

Nel caso di partecipazioni indirette, i soggetti interessati possono inviare un'unica comunicazione nella quale vanno comunque indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni dell'intermediario. La comunicazione può essere effettuata anche dal solo soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che la stessa sia sottoscritta dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni dell'intermediario, quando la partecipazione comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti.

La comunicazione è dovuta anche dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi <sup>(2)</sup> nonché dalle SGR con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei fondi gestiti.

**Modifiche della  
catena  
partecipativa**

Fermo restando quanto stabilito nei precedenti paragrafi, per le operazioni che comportano una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche determinino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Negli altri casi, va effettuata solo la comunicazione successiva prevista nel par. 8 della Sezione III del presente Capitolo.

**Soggetti esenti**

Non sono tenuti a effettuare le comunicazioni i Ministeri nazionali.

Non sono tenute ad effettuare le comunicazioni le società facenti parte di gruppi bancari o di SIM italiani quando la SGR, il cedente e il cessionario fanno parte del medesimo gruppo.

#### 1.4 Strumenti finanziari partecipativi

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano anche agli strumenti finanziari diversi dalle azioni, emessi da una SGR, che attribuiscono diritti che consentono di influire sulla gestione della società (es.: nomina di componenti degli organi aziendali, diritto di voto su scelte di carattere strategico per la società).

Le soglie rilevanti ai fini della sussistenza di una partecipazione qualificata secondo quanto previsto dal precedente par. 1.1 sono determinate come rapporto tra gli strumenti finanziari che si intendono acquistare e il complesso degli altri strumenti finanziari emessi dalla SGR aventi gli stessi diritti.

La presente disciplina si applica anche al possesso o all'acquisto congiunto di azioni e di altri strumenti finanziari, quando consente di esercitare un'influenza equivalente a quella che deriva dal possesso di una partecipazione qualificata in azioni o in strumenti finanziari.

Per la segnalazione preventiva e successiva alla Banca d'Italia sono utilizzati, per quanto compatibili, gli schemi di comunicazione previsti negli Allegati IV.1.2. e IV.1.5.

---

<sup>2</sup> La società fiduciaria intestataria di azioni per conto di terzi (fiducianti) è tenuta a effettuare le comunicazioni di cui al presente Capitolo nel caso in cui a uno o più fiducianti facciano capo partecipazioni qualificate; la società fiduciaria è altresì tenuta a comunicare il superamento delle soglie nel caso in cui, benché nessuno dei fiducianti detenga un'interessenza qualificata, la somma delle azioni intestate alla società superi le soglie previste nella presente Sezione.

**SEZIONE III**  
**MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE,**  
**DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO**

**1. Effettuazione della comunicazione**

Il soggetto che intende acquisire una partecipazione qualificata invia la comunicazione secondo lo schema indicato nell'Allegato IV.1.2 in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale l'intermediario cui si riferisce l'operazione. Nel caso in cui la sede legale non coincida con la direzione generale dell'intermediario, la comunicazione va presentata alla Filiale ove è insediata quest'ultima. La comunicazione deve essere corredata della documentazione prescritta, secondo quanto previsto nei parr. 2 e 3 della presente Sezione.

I soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia hanno la facoltà di non inviare la documentazione già prodotta ad altro titolo (da indicare nella comunicazione).

**2. Acquisizione di una partecipazione superiore al 20 per cento o del controllo**

*2.1 Persone fisiche*

Le persone fisiche che intendono acquisire una partecipazione superiore al 20% ovvero il controllo<sup>(3)</sup>, comprovano il possesso dei requisiti di onorabilità e la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza, secondo le modalità di seguito indicate.

*2.1.1 Onorabilità*

Il possesso del requisito è comprovato inviando alla Banca d'Italia la documentazione indicata nell'Allegato IV.1.3 ovvero rendendo le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato IV.1.4.

I partecipanti al capitale che successivamente vengono a trovarsi in una situazione che comporta la perdita del requisito di onorabilità o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità informano prontamente la Banca d'Italia.

**Soggetti esenti**

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in:

1. soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
2. società di gestione e SICAV armonizzate nonché banche, imprese d'investimento e IMEL comunitari;
3. banche e imprese d'investimento extracomunitarie, società di gestione e SICAV non armonizzate nei casi in cui:
  - a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero

---

<sup>3</sup> Sono tenuti al rispetto delle disposizioni anche coloro che intendono acquisire una partecipazione superiore a 20.000 azioni nominative di una SICAV (cfr. Sezione II, par. 1.2).

- b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;
4. enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);
5. soggetti che controllano società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero intermediari o enti di cui ai precedenti punti, purché tali soggetti controllanti siano sottoposti a loro volta a requisiti analoghi a quelli previsti nella presente Sezione;
6. enti pubblici anche economici.

### 2.1.2 Sana e prudente gestione

La Banca d'Italia valuta l'idoneità del potenziale partecipante ad assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario. In tale ottica assumono rilevanza:

1. la correttezza nelle relazioni di affari e la situazione finanziaria dei soggetti che presentano la comunicazione; in tale ambito vengono considerati i rapporti di indebitamento che il soggetto ha in essere con eventuali banche o altri intermediari del gruppo di appartenenza del soggetto di cui intenda acquisire la partecipazione;
2. i rapporti (partecipativi, finanziari, ecc.) che il soggetto richiedente ha con l'intermediario di cui intende assumere una partecipazione o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultimo;
3. gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari o associativi - tra il richiedente e altri soggetti in grado di compromettere le condizioni sopra indicate.

Qualora l'intermediario entri a far parte di un gruppo diverso da un gruppo bancario comunitario, la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo medesimo non risulti di ostacolo ai controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero ovvero qualora lo stesso abbia significative relazioni con società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in quei paesi siano tali da pregiudicare l'esercizio di un'azione efficace di vigilanza.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario.

#### Documentazione

Le persone fisiche inviano la seguente documentazione:

- a) nel caso in cui esercitino attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi con i soci o con i soggetti che ricoprono cariche nell'intermediario in cui intendono assumere la partecipazione;
- d) riferimenti circa le relazioni di affari (es.: servizi prestati e ricevuti) e altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'intermediario cui si riferisce la partecipazione e con i partecipanti al capitale

dell'intermediario medesimo, nonché i rapporti di debito con banche e altri intermediari del gruppo di appartenenza dell'intermediario;

- e) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per realizzare l'acquisto della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori.

## 2.2 Persone giuridiche

### 2.2.1 Onorabilità

Se il soggetto che intende acquisire una partecipazione superiore al 20% del capitale ovvero il controllo dell'intermediario è una persona giuridica, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

In tali casi, la verifica dei requisiti è effettuata dall'organo amministrativo della persona giuridica che intende assumere la partecipazione; esso è responsabile della verifica e della completezza probatoria della documentazione posta a supporto delle valutazioni effettuate<sup>(4)</sup>.

I soggetti interessati che successivamente vengono a trovarsi in una situazione che comporta la perdita del requisito di onorabilità o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità informano prontamente l'organo amministrativo affinché possa assumere le misure previste dal presente paragrafo.

#### **Sostituzione**

In caso di sostituzione di un membro dell'organo amministrativo o del direttore generale o di soggetti che svolgono cariche equivalenti, la verifica in capo al sostituto va condotta entro 30 giorni dalla nomina. L'accertamento del possesso dei requisiti va effettuato in capo a tutti gli interessati in occasione di ogni rinnovo degli organi sociali.

#### **Valutazione della documentazione**

La verifica va condotta partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione che deve risultare dal verbale dell'organo amministrativo. Copia del verbale è inviato dalla Banca d'Italia in allegato alla comunicazione. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

In particolare, dai verbali consiliari deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare l'insussistenza delle situazioni previste dalla legge. Nel verbale va comunque fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti degli interessati, attinenti a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

È rimessa al prudente apprezzamento della società la possibilità di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione e direzione in:

1. società di gestione e SICAV armonizzate, nonché banche, imprese

---

<sup>4</sup> In caso di amministratore unico, la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti.



- d'investimento e IMEL comunitari;
2. banche e imprese d'investimento extracomunitarie, società di gestione e SICAV non armonizzate nei casi in cui:
    - a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero
    - b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;
  3. enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);
  4. soggetti che controllano società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero intermediari o enti di cui ai precedenti punti, purché tali soggetti controllanti siano sottoposti a loro volta a requisiti analoghi a quelli previsti nella presente Sezione;
  5. enti pubblici anche economici.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito, l'organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi sopra descritti, prende gli opportuni provvedimenti e ne dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

**Documentazione minima**

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti (per l'individuazione dei documenti da acquisire, cfr. Allegati IV.1.3 e IV.1.4).

**2.2.2 Sana e prudente gestione**

Fermo restando quanto stabilito al precedente par. 2.1.2, per la valutazione della sana e prudente gestione, le persone giuridiche che intendono acquisire una partecipazione superiore al 20% ovvero il controllo, allegano alla comunicazione la documentazione di seguito indicata:

- a) bilancio dell'ultimo esercizio corredato della relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla relazione della società di revisione;
- b) il *curriculum vitae* dei membri degli organi amministrativi, del direttore generale o del legale rappresentante;
- c) riferimenti circa le relazioni di affari (es.: servizi prestati e ricevuti) e altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'intermediario a cui si riferisce la partecipazione e con i partecipanti al capitale dell'intermediario medesimo, nonché i rapporti di debito con banche e altri intermediari del gruppo di appartenenza dell'intermediario;
- d) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende utilizzare per realizzare l'acquisto della partecipazione, con l'indicazione degli eventuali soggetti finanziatori;

- e) elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nel soggetto che effettua la comunicazione.

Inoltre, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo devono essere inviati:

- f) la mappa del gruppo con l'indicazione territoriale delle sue componenti;
- g) il bilancio consolidato di gruppo relativo all'ultimo esercizio;
- h) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:
- l'intermediario in cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
  - gli enti finanziari del gruppo e le altre società ricomprese nel gruppo.

Ove si tratti di una società estera sottoposta a vigilanza dovranno inoltre essere inviate:

- i) una lettera di *good standing* o una attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine;
- l) una dichiarazione della società con la quale si attesta l'insussistenza di vincoli a fornire informazioni alla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

### Soggetti esenti

La documentazione non è richiesta se il soggetto che effettua la comunicazione è: a) una banca, un'impresa d'investimento o un IMEL comunitari, nonché una società di gestione armonizzata; b) una banca o un'impresa d'investimento extra comunitarie, nonché una società di gestione non armonizzata, sottoposte a forme di vigilanza analoghe a quelle previste per le banche e le imprese d'investimento comunitarie, ovvero per le società di gestione armonizzate. Non sono tenute a inviare la documentazione le società fiduciarie <sup>(5)</sup>.

### 2.3 Acquisizione del controllo o sostituzione del controllante

Nel caso in cui dall'operazione derivi l'acquisizione del controllo dell'intermediario o la sostituzione del soggetto che esercita il controllo sull'intermediario, il nuovo controllante deve presentare, oltre alla documentazione sopra indicata, il piano industriale relativo alla gestione dell'intermediario o del gruppo risultante dall'operazione.

Il progetto deve contenere precise indicazioni sulle modalità tecniche dell'operazione di acquisizione, sulle ipotesi su cui si basano i programmi di espansione, sulle sinergie che si intendono attivare e sui rendimenti attesi. In quest'ambito assumono rilievo le informazioni relative ai riflessi dell'operazione sul patrimonio e sul livello dei costi. Il progetto deve fornire indicazioni sugli assetti di *governance* che derivano dall'operazione al fine di individuare con chiarezza i soggetti chiamati ad assicurare gli indirizzi gestionali dell'intermediario o del gruppo <sup>(6)</sup>

---

<sup>5</sup> A tal fine si intendono le società fiduciarie soggette ai controlli del Ministero dell'Industria secondo quanto previsto dalla L. 1966/39 e dal decreto del Ministro dell'Industria del 16 gennaio 1995.

<sup>6</sup> Nel caso in cui l'acquisizione riguardi una SGR non operativa, andrà inviato un nuovo programma di attività ed una relazione sulla struttura organizzativa della SGR ove non vengano confermati quelli esaminati dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione iniziale.

### **3. Acquisizione di una partecipazione pari o inferiore al 20 per cento nel capitale di un intermediario**

Qualora sia già presente un soggetto di controllo, l'assunzione di una partecipazione pari o inferiore al 20 per cento, richiede la documentazione di seguito specificata.

#### *3.1 Persone fisiche*

##### *3.1.1 Onorabilità*

Si applicano le disposizioni contenute nel par. 2.1.1.

##### *3.1.2 Sana e prudente gestione*

Fermo restando quanto stabilito al precedente par. 2.1.2, ai fini della valutazione della sana e prudente gestione, è inviata la seguente documentazione:

- a) il *curriculum vitae*;
- b) riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, a situazioni di affinità e ai vincoli associativi con i soci o con i soggetti che ricoprono cariche nell'intermediario in cui intendono assumere la partecipazione;
- c) nel caso in cui esercitino attività d'impresa in via diretta, informazioni circa la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;
- d) l'indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per realizzare l'acquisto della partecipazione con l'indicazione dei soggetti finanziatori.

La Banca d'Italia si riserva la possibilità di richiedere informazioni ulteriori.

#### *3.2 Persone giuridiche*

##### *3.2.1 Onorabilità*

Si applicano le disposizioni contenute nel par. 2.2.1.

##### *3.2.2 Sana e prudente gestione*

Fermo restando quanto stabilito al precedente par. 2.1.2, ai fini della valutazione della sana e prudente gestione, alla comunicazione è allegata la documentazione indicata alle lett. a), b), d), f) e g) del precedente par. 2.2.2.

Le società estere sottoposte a forme di vigilanza inviano inoltre la documentazione di cui alle lett. i) e l) del precedente par. 2.2.2.

#### **Soggetti esenti**

La documentazione non è richiesta se il soggetto che effettua la comunicazione è: a) una banca, un'impresa d'investimento o un IMEL comunitari, nonché una società di gestione armonizzata; b) una banca, un'impresa d'investimento extra comunitaria, nonché una società di gestione non armonizzata, sottoposte a forme di vigilanza analoghe a quelle previste per le banche e le imprese d'investimento, ovvero per le società di gestione armonizzate. Non sono

tenute a inviare la documentazione le società fiduciarie <sup>(7)</sup>.

La Banca d'Italia si riserva la possibilità di richiedere informazioni ulteriori.

#### 4. Procedura e termini

La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza.

##### Interruzione e sospensione

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se il richiedente di propria iniziativa invia alla Banca d'Italia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa; in tali ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

Il termine è sospeso:

- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. Le nuove informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro 120 giorni; in caso contrario, la comunicazione si considera ritirata;
- qualora la Banca d'Italia debba interessare autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con soggetti esteri.

La Banca d'Italia comunica alla società interessata il momento in cui il termine è sospeso e quello in cui esso ricomincia a decorrere.

È opportuno che l'efficacia dei contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione qualificata ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d'Italia non vieti l'operazione.

Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto è sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste.

Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla società interessata.

Nel caso in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni acquistate oltre il termine prescritto è sospeso. Il diritto di voto è inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espresso divieto della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione.

Nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

---

<sup>7</sup> A tal fine si intendono le società fiduciarie soggette ai controlli del Ministero delle Attività produttive secondo quanto previsto dalla L. 1966/39 e dal decreto del Ministro dell'Industria del 16 gennaio 1995.

## 5. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

### 5.1 Presupposti

L'art. 15, comma 5, lett. b), del TUF stabilisce che la Banca d'Italia determina con regolamento i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto, determinando inoltre le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata, dal grado di vincolatività e stabilità.

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'intermediario, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'intermediario. Particolare attenzione viene riservata ai patti che - prevedendo la creazione di un'organizzazione stabile cui venga attribuita la competenza a esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali della società - possano alterare la funzionalità dei processi decisionali dell'intermediario.

### 5.2 Modalità e termini di invio delle comunicazioni

Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri partecipanti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'intermediario cui l'accordo si riferisce, entro 5 giorni dalla stipula. Quando l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

La comunicazione va presentata, in duplice copia, alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede legale l'intermediario cui si riferisce l'accordo di voto. Nel caso in cui la sede legale non coincida con quella della direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata quest'ultima.

La comunicazione illustra sinteticamente il contenuto, le finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa, inoltre, indica:

- il numero e le generalità dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta;
- la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta dai partecipanti all'accordo;
- l'esistenza di legami di tipo familiare o di affari tra i diversi partecipanti;
- le eventuali intese, tra uno o più aderenti all'accordo, relative a future operazioni della società partecipata o delle sue controllate. In particolare, vanno descritti gli obiettivi dell'intesa e indicati i nominativi delle parti.

Ogni variazione dei contenuti dell'accordo e nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia con le modalità indicate nel presente paragrafo.

## 6. Aumenti di capitale e offerte pubbliche di acquisto riguardanti SGR

### Aumenti di capitale

Nelle operazioni di aumento di capitale delle SGR o nelle altre operazioni sul capitale che comportano variazioni nelle partecipazioni azionarie, la comunicazione può essere effettuata anche al termine dell'operazione nel caso in

cui si venga a detenere, in conseguenza dell'esito complessivo dell'operazione medesima, una partecipazione superiore alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie è sospeso fino al decorso del suindicato termine di 90 giorni, previsto nel precedente par. 4.

**Offerte  
pubbliche di  
acquisto**

Nel caso di offerte pubbliche di acquisto riguardanti le azioni di SGR, i soggetti che intendono aderire all'offerta devono effettuare tempestivamente la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia al fine di consentirle, tenuto conto dei tempi di svolgimento dell'operazione, di rendere nota, anche prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dalla legge, l'assenza di condizioni ostative all'acquisizione della partecipazione.

Per l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di SGR che comportano l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, i soggetti interessati non possono promuovere l'offerta se non sia decorso il suindicato termine di 90 giorni. Analoga procedura va seguita per la partecipazione alle operazioni per le quali si fa ricorso a trattative plurime nella contrattazione (es.: nei sistemi d'asta).

**7. Cessione di partecipazioni**

I soggetti indicati alla precedente Sezione II che intendono cedere una partecipazione possono procedere al compimento dell'operazione solo dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

La comunicazione indica almeno i termini, le modalità e la presumibile data di conclusione dell'operazione, le possibili controparti dell'operazione e l'ammontare della partecipazione oggetto di cessione.

Tale informativa non fa venire meno l'obbligo per i soggetti acquirenti di presentare la comunicazione.

**8. Comunicazioni successive**

I soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dei precedenti paragrafi inviano alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società interessata entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'operazione ovvero dal rilascio dell'autorizzazione alla SGR o alla SICAV, il modello 19/M (cfr. Allegato IV.1.5), da compilare secondo le modalità indicate in dettaglio nelle istruzioni al modello stesso.

Sono tenuti a effettuare tale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob anche i soggetti che per effetto di operazioni sul capitale della SGR (es.: mancata sottoscrizione di un aumento di capitale) abbiano ridotto la propria partecipazione al di sotto delle soglie indicate alla precedente Sezione II.

Il modello è inviato in duplice copia alla Banca d'Italia.

I soggetti di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 1.3 della precedente Sezione II inviano alla Banca d'Italia le comunicazioni successive secondo le modalità previste dal presente paragrafo.

#### *SEZIONE IV*

##### *ADEMPIMENTI NELLE ASSEMBLEE DELLE SGR E DELLE SICAV*

L'art. 16 del TUF prevede che il diritto di voto inerente le azioni acquisite non può essere esercitato in caso di omissione delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della partecipazione in violazione del divieto della Banca d'Italia ovvero prima che sia decorso il termine entro cui la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo dalla stessa eventualmente fissato.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.

Dai verbali assembleari deve risultare:

- a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti dell'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;
- c) l'indicazione, per le singole delibere:
  - dei nominativi dei partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
  - dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta per le votazioni effettuate, ai sensi dello statuto, a scrutinio segreto.

Tali informazioni possono risultare anche da apposita comunicazione del presidente.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni; in relazione a ciò, le società conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

## **CAPITOLO II**

### **ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR E DELLE SICAV**

#### **1. Premessa**

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SGR e SICAV devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

La disciplina assegna un ruolo centrale all'organo con funzione di supervisione strategica della società ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti: esso assume la responsabilità per l'accertamento dei requisiti e la completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate e dichiara la decadenza dalla carica nel caso di difetto dei requisiti.

#### **2. Fonti normative**

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- art. 13 del TUF, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468 (cfr. Allegato IV.2.1);
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

#### **3. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

#### **4. Verifica dei requisiti**

La responsabilità della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali e della completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate è rimessa all'organo con funzione di supervisione strategica.

Per i membri supplenti del collegio sindacale l'accertamento va effettuato fin dal momento della loro nomina, atteso che - secondo la disciplina prevista dal codice civile - essi subentrano automaticamente ai membri cessati al verificarsi degli eventi previsti.



Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo con funzione di supervisione strategica affinché possa adottare le misure previste dal presente paragrafo.

**Sostituzione**

In caso di sostituzione di un membro dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione o del soggetto che svolge funzioni di direzione nella società, la verifica in capo al sostituto va condotta entro 30 giorni dal momento della nomina.

In caso di rinnovo degli organi sociali, va accertata la permanenza dei requisiti in capo agli esponenti riconfermati.

**Valutazione della documentazione**

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

**Requisito di professionalità**

Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle deliberazioni assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento. In particolare, dai verbali deve emergere la congruità dell'esperienza maturata dal soggetto interessato rispetto alla specifica attività della SGR o della SICAV.

**Requisito di onorabilità**

In ordine all'accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali consiliari deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

È rimessa al prudente apprezzamento della società la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in:

1. enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
2. società di gestione e SICAV armonizzate, nonché banche, imprese d'investimento, IMEL comunitari e istituti di pagamento comunitari;
3. banche e imprese d'investimento extracomunitarie, nonché società di gestione e SICAV non armonizzate nei casi in cui:
  - a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero
  - b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;
4. enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);
5. enti pubblici anche economici.

**Requisito di indipendenza**

L'organo con funzione di supervisione strategica verifica la sussistenza in capo agli esponenti aziendali dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti ed eventualmente dallo statuto della società.

L'organo con funzione di supervisione strategica delibera in ordine alla sussistenza dei requisiti. Copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata condotta la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza è trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

**Decadenza**

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'organo con funzione di supervisione strategica entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e comunicata alla Banca d'Italia.

In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della notizia. Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda ulteriori informazioni o valutazioni alla società, il termine è interrotto.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

**Sospensione**

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, n. 468 riportato nell'Allegato IV.2.1, l'organo con funzione di supervisione strategica dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunica alla Banca d'Italia la decisione assunta.

In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, l'organo con funzione di supervisione strategica provvede agli adempimenti di cui al richiamato decreto.

**5. Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive**

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo con funzione di supervisione strategica, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Nell'Allegato IV.2.2 è riportata la documentazione minimale acquisibile. In alternativa alla predetta documentazione, possono essere acquisite – ricorrendone i presupposti – le dichiarazioni sostitutive rese conformemente a quanto disposto nell'Allegato IV.2.3.

### **CAPITOLO III**

## **RELAZIONE TRA SGR/SICAV E BANCA DEPOSITARIA**

#### **1. Fonti normative**

La materia è regolata dall'articolo 36 del TUF.

#### **2. Rapporti con la banca depositaria**

La rilevanza dell'attività svolta dalla banca depositaria richiede alla SGR un'attenta valutazione nella scelta della stessa, anche in funzione della dimensione e complessità dei fondi per i quali conferisce l'incarico.

Per preservare l'indipendenza e l'autonomia della banca depositaria, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 4, del TUF, la SGR non può conferire l'incarico di depositaria qualora il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, i membri dell'organo con funzione di gestione, il direttore generale o i membri del comitato di gestione <sup>(1)</sup> della SGR svolgano una delle seguenti funzioni presso la banca che intende assumere l'incarico:

- i. presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, membro dell'organo con funzione di gestione, direttore generale;
- ii. dirigente responsabile - anche se appartenente a una struttura intermedia dell'organigramma aziendale - delle strutture organizzative della banca che svolgono funzioni di banca depositaria.

La convenzione di conferimento dell'incarico di banca depositaria disciplina tutti i rapporti reciproci tra il gestore e la banca. Se le funzioni di gestione e di promozione sono svolte da soggetti diversi, entrambi intervengono nella convenzione con la banca depositaria, anche al fine di definire le modalità organizzative e operative che assicurano il necessario coordinamento tra i tre soggetti interessati.

La convenzione indica, tra l'altro, le modalità con cui la banca depositaria viene interessata in occasione delle transazioni riguardanti i beni oggetto dell'investimento del fondo <sup>(2)</sup>.

Particolare cura deve aversi nella definizione delle modalità e dei tempi per lo scambio dei dati necessari relativi al calcolo del valore della quota e al rispetto dei limiti di investimento previsti dalle norme e dal regolamento di gestione.

Fermo restando quanto previsto in materia di esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi e attività dall'art. 21, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento congiunto, le SGR che intendono incaricare la banca depositaria di calcolare il valore della quota:

- valutano l'adeguatezza della banca depositaria a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo.

---

<sup>1</sup> Per comitato di gestione si intende la funzione della SGR o della SICAV – comunque denominata – con compiti di definizione delle specifiche scelte di investimento degli OICR.

<sup>2</sup> Es.: nel caso di transazioni aventi a oggetto beni immobili, la SGR fornisce alla banca depositaria i documenti e le informazioni necessari ai controlli di competenza; il giorno di stipula del contratto di compravendita la banca depositaria verifica che sia effettuato regolarmente il pagamento del prezzo pattuito.

Nella valutazione, la SGR tiene conto delle risorse umane e tecniche, delle procedure di valorizzazione e di controllo, delle metodologie di valutazione dei beni del fondo che la banca depositaria intende impiegare per lo svolgimento dell'incarico. La periodicità e l'estensione delle verifiche sull'idoneità della banca depositaria a effettuare il calcolo del valore della quota sono fissate con delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, ferma restando l'esigenza di valutare l'adeguatezza del processo di valorizzazione ogni qual volta se ne manifesti la necessità (rilevanti modifiche qualitative degli investimenti, verificarsi di ripetute disfunzioni nell'operatività della banca depositaria, ecc.);

- stipulano con la banca depositaria una convenzione nella quale:
  - sono definiti con precisione i compiti e le responsabilità relativi al calcolo del valore della quota e al procedimento di valorizzazione;
  - sono disciplinati le modalità, i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui: i) la SGR fornisce alla banca depositaria ogni elemento informativo e documentazione necessari ai fini del calcolo; ii) la banca depositaria informa la SGR circa le risultanze dell'attività di valorizzazione effettuata.

La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia all'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuità nel calcolo del valore della quota.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti della banca depositaria, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultima è disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che:

- a) l'incarico di banca depositaria, da conferire a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinuncia della banca occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;
- b) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:
  - un'altra banca in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
  - la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla Banca d'Italia;
  - i beni del fondo siano trasferiti presso la nuova banca depositaria.

## **CAPITOLO IV VIGILANZA INFORMATIVA**

### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

L'art. 8 del TUF attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti abilitati – per le materie di propria competenza – la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

L'acquisizione di elementi informativi sia di carattere periodico sia relativi a operazioni di specifico interesse per la sana e prudente gestione degli intermediari assume rilievo particolare. Attraverso di essa, infatti, la Banca d'Italia può verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli operatori, acquisire un complesso informativo necessario per la valutazione della situazione del soggetto abilitato nonché valutare i presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare o generale).

Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione dei soggetti abilitati sull'esigenza che venga assicurata la dovuta qualità e tempestività ai dati trasmessi alla Banca d'Italia. A tal fine i soggetti abilitati pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

Nel presente capitolo sono altresì esemplificate alcune delle operazioni rilevanti ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

In tale modo viene assicurata all'organo di vigilanza un'adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (a esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare).

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 8 del TUF, che prevede che la Banca d'Italia può chiedere, tra l'altro, alle SGR, alle SICAV e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. L'articolo prevede inoltre obblighi informativi per l'organo di controllo e per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- art. 17 del TUF, relativo alla possibilità per la Banca d'Italia di richiedere informazioni sui partecipanti al capitale di SGR e SICAV;

- art. 58 del TUB, relativo alla cessione di rapporti giuridici, che si applica anche ai soggetti non bancari inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 del TUB.

*SEZIONE II*  
*COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA* <sup>(1)</sup>

**1. Operazioni rilevanti**

Le SGR e le SICAV comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le operazioni che possono avere riflessi significativi sull'operatività complessiva dell'intermediario, sull'adeguatezza patrimoniale e/o sull'assetto organizzativo dello stesso.

Rientrano tra le operazioni da comunicare preventivamente alla Banca d'Italia, a titolo esemplificativo:

- l'acquisto o la cessione di rapporti giuridici <sup>(2)</sup> qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- la riduzione del capitale sociale;
- la distribuzione di riserve.

*1.1 Procedura*

Le comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia tempestivamente, almeno 30 giorni prima della realizzazione delle relative operazioni.

Le SGR o le SICAV indicano i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intendono perseguire nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla propria situazione tecnica e organizzativa.

Non devono essere comunicate le operazioni che rientrano nell'ambito di un'altra disciplina che prevede il rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ovvero una specifica informativa preventiva (es.: cessioni di rapporti giuridici nell'ambito di operazioni di fusione o scissione; progetti di ristrutturazione del gruppo bancario).

**2. Invio di documentazione amministrativa**

*2.1 SGR*

Le SGR inviano alla Banca d'Italia nel termine massimo di 30 giorni dall'adozione:

- copia dei verbali delle delibere assembleari concernenti modifiche statutarie e autorizzazioni all'acquisto e all'alienazione di titoli propri;
- copia dei verbali delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione o dell'assemblea relative all'emissione di strumenti di debito;

---

<sup>1</sup> Le SGR e le SICAV trasmettono la documentazione indicata nella presente Sezione alla struttura della Banca d'Italia incaricata della supervisione dell'intermediario.

<sup>2</sup> Nel caso di cessioni di rapporti giuridici, le SGR o le SICAV cessionarie, incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 del TUB, che intendano avvalersi dei benefici civilistici stabiliti dall'art. 58, commi 3 e 4, del medesimo TUB – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal citato art. 58, comma 2 – danno notizia della cessione ai singoli partecipanti al fondo comune ovvero ai singoli azionisti alla prima utile occasione (es.: invio di informazioni periodiche alla clientela).

- copia dello statuto modificato, completa degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
- nel caso di gestione di fondi pensione:
  - a) copia delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica concernenti l'assunzione dell'incarico o la costituzione del fondo e della convenzione stipulata con il fondo pensione;
  - b) accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, copia della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica concernente i criteri e le procedure per la determinazione degli impegni patrimoniali della SGR nei riguardi del fondo pensione, corredata del parere dell'organo di controllo.

## 2.2 SICAV

Le SICAV inviano alla Banca d'Italia, nel termine di 30 giorni dall'adozione, copia dei verbali delle sedute assembleari.

## 3. Modificazioni del modello di amministrazione e controllo di SGR e SICAV

Le SGR e le SICAV che intendono modificare il proprio modello di amministrazione e di controllo (cfr. artt. 2380 e seguenti del codice civile) predispongono un progetto concernente il nuovo assetto complessivo di governo societario, descrivendo analiticamente le scelte organizzative e statutarie che intendono adottare. Il progetto e copia delle connesse modifiche statutarie sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima dalla data fissata per la convocazione dell'assemblea.

## 4. Documentazione contabile

### 4.1 SGR

Le SGR inviano alla Banca d'Italia:

- a) entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio, copia del verbale dell'assemblea che lo ha approvato, copia del bilancio della società e, ove redatto, del bilancio consolidato, corredati della documentazione prevista dalla legge e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) per ciascun fondo/comparto gestito:
  - entro 60 giorni dalla fine del semestre, copia della relazione semestrale;
  - entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale il fondo/comparto procede alla distribuzione dei proventi, copia del rendiconto della gestione del fondo/comparto, corredato della relazione degli amministratori nonché della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

### 4.2 SICAV

Le SICAV inviano alla Banca d'Italia:

- entro 60 giorni dalla fine del semestre, copia della relazione semestrale;



- entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio, copia del verbale dell'assemblea che lo ha approvato e del bilancio, corredato della relazione degli amministratori e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

## **5. Esponenti aziendali di SGR e SICAV**

Ai fini delle segnalazioni sugli organi sociali, le SGR e le SICAV si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.

## **6. Gruppo di appartenenza**

Le SGR e le SICAV, non facenti parte di gruppi bancari o di SIM ovvero assicurativi italiani o comunitari, comunicano alla Banca d'Italia:

- a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, la mappa aggiornata del gruppo di appartenenza;
- b) tempestivamente, l'ingresso nel gruppo di appartenenza di intermediari che svolgono attività nel settore dei servizi di investimento o della gestione di patrimoni e aventi sede legale in uno Stato extracomunitario non ricompreso tra i paesi appartenenti al "Gruppo dei Dieci" (G-10);
- c) appena disponibile il bilancio consolidato del gruppo, ove esistente.

## **7. Compagine sociale**

Le SGR e le SICAV <sup>(3)</sup>, nell'inviare alla Banca d'Italia il bilancio di esercizio (cfr. par. 4), indicano la composizione della propria compagine sociale ovvero comunicano che non sono intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate in precedenza.

## **8. Relazioni delle funzioni di controllo**

Le SGR e le SICAV trasmettono alla Banca d'Italia:

- la relazione della funzione di controllo di conformità alle norme (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio. In caso di relazioni infrannuali, queste devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'esame delle relazioni da parte degli organi aziendali;
- la relazione della funzione di gestione del rischio (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall'esame della relazione da parte degli organi aziendali;
- la relazione della funzione di revisione interna (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall'esame della relazione da parte degli organi aziendali.

---

<sup>3</sup> Per le SICAV si deve fare riferimento alle sole azioni nominative.

## 9. Comunicazioni dell'organo di controllo

L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SGR e delle SICAV. La medesima previsione si applica nei confronti degli organi di controllo delle società che controllano SGR o SICAV o che sono da queste controllate.

I verbali delle riunioni e degli accertamenti dell'organo di controllo della SGR e della SICAV concernenti violazioni delle disposizioni vigenti devono essere trasmessi alla Banca d'Italia. È esclusa la trasmissione dei verbali contenenti semplici accertamenti e dichiarazioni di constatata regolarità della gestione o dai quali comunque non risultino anomalie ovvero non contengano proposte o contestazioni formulate dall'organo di controllo.

I verbali devono essere trasmessi in copia alla Banca d'Italia nel termine di 10 giorni dalla data dell'atto. L'inoltro è curato dal presidente dell'organo di controllo o, in caso di impedimento, dal membro più anziano in carica.

## 10. Adempimenti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle SGR e delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

La medesima previsione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono analogo compito presso le società che controllano la SGR o la SICAV o che sono da queste controllate.

La Banca d'Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

## 11. Relazione sulla struttura organizzativa

Le SGR e le SICAV inviano alla Banca d'Italia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati, secondo lo schema riportato nell'Allegato IV.4.1 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. Nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

---

<sup>4</sup> Le SGR e le SICAV inviano la prima relazione nell'ambito della documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.

<sup>5</sup> Una nuova relazione organizzativa viene inviata anche nei casi in cui una SGR che gestisce fondi aperti intende gestire anche fondi chiusi o viceversa.

**12. Violazione di limiti o divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV**

Qualora le SGR, le SICAV e le banche depositarie rilevino violazioni dei limiti o dei divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV previsti nel Titolo V, Cap. III, provvedono a comunicarle alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate nell'Allegato IV.4.2.

**13. Errata valorizzazione delle quote**

Le SGR, le SICAV o le banche depositarie - ove curino il calcolo del valore delle parti - comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia gli errori di calcolo che hanno avuto effetti sul valore della quota dei fondi o delle azioni delle SICAV e rendono noti alla Banca d'Italia gli interventi effettuati per la rimozione delle cause che hanno determinato le errate valorizzazioni.

**14. Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR**

Le SGR e le SICAV comunicano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di ammissione a quotazione, l'avvio della negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi gestiti o delle proprie azioni.

**15. Regolamenti non soggetti all'approvazione della Banca d'Italia**

Le SGR che istituiscono i fondi di cui agli artt. 15 e 16 del D.M., per i quali, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. b-bis), TUF, la Banca d'Italia non approva i regolamenti di gestione, inviano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dall'approvazione, i relativi regolamenti e comunicano, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un piano recante le tipologie di fondi che intendono istituire per l'anno successivo (cfr. Titolo V, Capitolo 2, Sezione II).

*SEZIONE III*  
*SEGNALAZIONI DI VIGILANZA*

**1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR**

Le SGR, le SICAV e le società di gestione armonizzate che gestiscono OICR italiani inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste nel "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR".

Per tutti gli aspetti concernenti le istruzioni di compilazione delle segnalazioni, si rinvia al Manuale medesimo.

**2. Segnalazioni degli OICR esteri**

Gli OICR esteri abilitati a commercializzare le proprie parti in Italia inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste nel "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR".

Per tutti gli aspetti concernenti le istruzioni di compilazione delle segnalazioni, si rinvia al Manuale medesimo.

## **CAPITOLO V VIGILANZA ISPETTIVA**

### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le SGR, le SICAV e, in armonia con le disposizioni comunitarie, le società di gestione armonizzate (soggetti abilitati).

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti abilitati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa degli stessi nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite alla Banca d'Italia.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dai soggetti abilitati ("*follow up*").

I soggetti abilitati ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 10 del TUF.

## SEZIONE II

### DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

#### 1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Possono partecipare anche dipendenti di altre autorità (italiane o estere) coordinate da personale della Banca d'Italia.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'intermediario.

Gli accertamenti sono, di norma, svolti presso la direzione generale del soggetto abilitato: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero.

#### 2. Consegna del rapporto ispettivo

Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel "Rapporto ispettivo" contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti e atti aziendali riscontrati non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività.

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei "rilievi e osservazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzioni di controllo e il responsabile dell'esecutivo (<sup>1</sup>).

Il termine di cui sopra può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Nel termine di 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo la società interessata deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

Entro il medesimo termine, sia il soggetto abilitato sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

Si rinvia al Titolo VII, Capitolo I, per la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell'accertamento ispettivo.

---

<sup>1</sup> Qualora non siano state accertate carenze della specie, la chiusura del procedimento ispettivo viene comunicata alla SGR o alla SICAV con apposita lettera.

## **CAPITOLO VI**

### **PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR**

#### **1. Premessa**

Il TUF e il D.M. indicano i documenti contabili che le SGR e le SICAV sono tenute a redigere periodicamente. Con riferimento a ciascun fondo comune, sono richiesti:

- a) il rendiconto della gestione del fondo, entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi. La SGR, nelle circostanze previste dal D.M., può prorogare di 30 giorni tale termine;
- b) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo entro 30 giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio. La relazione non è richiesta nel caso dei fondi per i quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del rendiconto con cadenza almeno semestrale. La SGR, nelle circostanze previste dal D.M., può prorogare di 30 giorni tale termine;
- c) nel caso dei fondi aperti, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

Le SICAV redigono:

- a) il bilancio di esercizio;
- b) una relazione semestrale relativa alla gestione entro 30 giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio. La relazione non è richiesta nel caso delle SICAV per le quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del bilancio con cadenza almeno semestrale;
- c) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle azioni e del valore complessivo della SICAV, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle azioni.

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. c), numero 3, del TUF, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il compito di disciplinare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili, nonché dal D.M.

#### **3. Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti**

Il rendiconto di gestione del fondo e il bilancio della SICAV si compongono di una situazione patrimoniale, di una sezione reddituale e di una nota integrativa. Essi sono inoltre accompagnati dalla relazione degli amministratori.

Nel caso degli OICR che – al fine di procedere alla distribuzione dei proventi – redigono con cadenza infrannuale il rendiconto o il bilancio, questi ultimi possono essere composti solamente dalla situazione patrimoniale e dalla sezione reddituale. Gli OICR che utilizzano tale facoltà procedono alla redazione di un rendiconto o di un bilancio completi (situazione patrimoniale, sezione reddituale, nota integrativa e relazione degli amministratori) riferiti a un esercizio di dodici mesi.

La relazione semestrale si compone di una situazione patrimoniale ed è accompagnata da una nota illustrativa.

Nel caso degli OICR ripartiti in comparti i prospetti contabili vanno redatti con riferimento a ciascun comparto.

Il rendiconto di gestione del fondo e il bilancio della SICAV sono redatti facendo riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione delle quote o azioni dell'esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi. La relazione semestrale è redatta con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione del semestre.

Negli Allegati IV.6.1, IV.6.2 e IV.6.3 del presente Capitolo sono riportati gli schemi-tipo e le relative istruzioni di redazione dei prospetti contabili, rispettivamente, dei fondi comuni aperti, dei fondi comuni chiusi e delle SICAV. Nell'Allegato IV.6.4 sono riportate le informazioni minimali da fornire nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto o il bilancio e nella nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale.

Nei prospetti e nella nota integrativa è talvolta richiesto il confronto con dati relativi a periodi precedenti. Se questi ultimi non sono disponibili o comparabili possono essere omessi o devono essere adattati. Tali casi sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Il contenuto degli schemi è minimale, essendo rimessa alle società la possibilità di ampliarne il contenuto informativo. Tale facoltà, peraltro, deve essere utilizzata con misura e discernimento in relazione al rischio che un eccessivo dettaglio determini una riduzione, anziché un accrescimento, della capacità informativa dei documenti di cui si tratta. È altresì consentita l'omissione delle voci che non presentino alcuna consistenza nei periodi posti a confronto o che non siano state interessate da alcuna movimentazione.

#### **4. Indicazione degli importi**

Il rendiconto, il bilancio e la relazione semestrale sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali, a eccezione del valore della quota, che viene calcolato in millesimi di euro.

Con riferimento ai prospetti redatti in unità di euro, nel procedere agli arrotondamenti delle voci e delle sottovoci sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci; la somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre" attività o passività per la situazione patrimoniale, tra gli "altri" ricavi od oneri per la sezione reddituale.

La nota integrativa può essere redatta in migliaia o in milioni di euro, purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in essa contenute. Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori, rispettivamente, a 500 o a 500.000 euro ed elevate al migliaio o al milione superiore le frazioni maggiori, rispettivamente, di 500 o 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale.



# TITOLO V

## ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

### CAPITOLO I

#### CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI

##### SEZIONE I

##### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### 1. Premessa

Il regolamento di gestione (di seguito “regolamento”) disciplina il rapporto di partecipazione al fondo comune. Esso definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la SGR, la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e i partecipanti al fondo.

Le presenti disposizioni definiscono, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 36, comma 3, del TUF, i criteri generali per la redazione e il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni diversi dai fondi indicati nell’art. 37, comma 2, lett. *b-bis* del TUF (<sup>1</sup>), a integrazione di quanto previsto dall’art. 39 del TUF.

Nel par. 3 della presente Sezione sono indicati i criteri generali relativi al regolamento dei fondi comuni mentre nella Sezione II ne è dettato il contenuto minimo. Il regolamento deve presentare una struttura e un contenuto idonei a rendere chiaramente comprensibile, anche a investitori non qualificati, le caratteristiche del fondo e ad agevolare la confrontabilità delle condizioni contrattuali dei prodotti.

#### 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall’art. 36, comma 3, del TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di determinare i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto nell’art. 39 del TUF;
- dall’art. 37 del TUF, che attribuisce al Ministro dell’Economia e delle finanze il compito di definire i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento, delineando le caratteristiche delle varie categorie di fondi con particolare riguardo agli aspetti indicati nel citato art. 37;

---

<sup>1</sup> L’art. 37, comma 2, lett. *b-bis* del TUF demanda al D.M. l’individuazione dei casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio. A tali fondi, individuati dagli artt. 15 (fondi riservati) e 16 (fondi speculativi) del D.M., e ai fondi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide di tali fondi (c.d. *side pocket*) la cui istituzione è prevista nei relativi regolamenti, non si applicano le disposizioni in materia di criteri generali e contenuto minimo del regolamento previste dal presente Capitolo né le disposizioni relative all’approvazione dei regolamenti di tali fondi e delle relative modificazioni.

- dall'art. 39, commi 1 e 2, del TUF, che indica il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni;
- dal D.M., che dà attuazione all'art. 37 del TUF.

### 3. Criteri generali per la redazione del regolamento

Al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti e di assicurare la parità di trattamento tra gli stessi, il regolamento dei fondi comuni è redatto nel rispetto dei criteri generali di seguito indicati:

1. *chiarezza*: il regolamento consente all'investitore la piena e agevole comprensione delle caratteristiche del fondo e delle condizioni contrattuali. A tal fine, esso va redatto in lingua italiana, in modo ordinato, chiaro e comprensibile; le singole clausole non devono dare adito ad ambiguità né frapporre ostacoli alla piena comprensione da parte dei partecipanti delle caratteristiche del prodotto finanziario e delle condizioni contrattuali. Contribuisce a rendere più leggibile il testo anche l'uso di idonei criteri grafico-tipografici e di opportuni accorgimenti redazionali;
2. *completezza*: il regolamento disciplina in modo completo il rapporto contrattuale.

A tal fine, contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle disposizioni amministrative. Tali elementi rappresentano il contenuto minimo del regolamento; è rimessa all'autonomia contrattuale delle SGR la facoltà di inserire nel regolamento ulteriori clausole contrattuali, a condizione che queste non risultino in conflitto con le norme citate. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di prevedere in altri documenti condizioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste nel regolamento;

3. *sintesi*: nell'ambito della propria autonomia contrattuale, le SGR si attengono a un canone fondamentale di sinteticità, evitando di appesantire il testo del regolamento con la riproduzione di disposizioni di legge o amministrative e/o con la duplicazione di informazioni.

La scelta di abbinare la sottoscrizione di fondi alla stipula di contratti per l'acquisto di prodotti/servizi differenti rientra nell'autonomia contrattuale della SGR. Trattandosi di contratti che, seppur collegati, conservano la propria autonomia, le disposizioni a essi relative non rientrano nel contenuto tipico regolamentare e pertanto non vanno in questo inserite;

4. *coerenza*: il testo regolamentare è redatto secondo un criterio di coerenza complessiva delle disposizioni e degli elementi caratterizzanti il fondo (oggetto, politica di investimento, natura degli investitori cui esso è rivolto, regime delle spese, ripartizione dei proventi e, in generale, tutte le modalità di funzionamento).

**SEZIONE II****CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE****1. Struttura del regolamento**

Il regolamento si compone di tre parti:

- (A) *Scheda identificativa*: contiene gli elementi essenziali di identificazione del fondo e fornisce al sottoscrittore i riferimenti principali in ordine al fondo, alla società che lo gestisce e alla banca depositaria;
- (B) *Caratteristiche del prodotto*: sono descritte le caratteristiche fondamentali del fondo, con particolare riferimento all'oggetto, alla politica di investimento e al regime dei proventi e delle spese;
- (C) *Modalità di funzionamento*: contiene le regole di funzionamento del fondo.

Ciascuna parte del regolamento è strutturata in articoli, numerati progressivamente, e riporta almeno gli argomenti indicati nei paragrafi successivi.

**Comparti**

Nei regolamenti dei fondi suddivisi in comparti, la *parte B* (caratteristiche del prodotto) è riprodotta per ciascun comparto.

**Regolamento unico**

La SGR che gestisce una pluralità di fondi comuni della stessa tipologia (cc.dd. "famiglie di fondi") può predisporre un regolamento unico, nel quale sono riportate una sola volta le previsioni comuni per tutti i fondi, con articoli dedicati a ciascun fondo per gli aspetti peculiari della regolamentazione di ognuno di essi.

**Regolamento semplificato**

Per la redazione dei regolamenti dei fondi aperti la SGR può adottare lo schema di regolamento semplificato indicato all'Allegato V.1.1.

**2. Parte A. Scheda identificativa**

La *parte A* del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati.

**2.1 Denominazione e tipologia del fondo**

Sono riportate:

- la denominazione del fondo e dei comparti, ove previsti;
- la tipologia del fondo, tra quelle previste dalla vigente disciplina (es.: aperto armonizzato; aperto non armonizzato; chiuso; immobiliare).

Tenuto conto che la denominazione del fondo ha la finalità di consentire un'agevole e univoca identificazione del fondo comune, vanno evitate formulazioni atte a ingenerare confusione sia con analoghi organismi presenti sul mercato sia con altri prodotti finanziari.

Ove sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, la denominazione del fondo deve risultare coerente con la politica stessa.

<b>Fondi a capitale protetto e fondi garantiti</b>	<p>Si avvalgono della denominazione “fondo a capitale protetto” esclusivamente i fondi che perseguono una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito.</p> <p>Utilizzano la denominazione “fondo garantito” solo i fondi in cui la garanzia della restituzione del capitale iniziale, eventualmente incrementato di un rendimento minimo, è assicurata mediante stipula di apposite convenzioni con un soggetto terzo abilitato.</p>
<b>Fondi indice</b>	Utilizzano la denominazione di “fondo indice” i fondi con una politica di investimento di tipo passivo, basata sulla riproduzione della composizione di un determinato indice.
<b>Fondi strutturati</b>	<p>Utilizzano la denominazione di “fondi strutturati” i fondi il cui rendimento è predeterminato attraverso l'applicazione di una formula di calcolo predefinita, che fa riferimento a strumenti o indici finanziari. Il rendimento finale dell'investimento dei fondi strutturati è determinabile utilizzando criteri prestabiliti, non modificabili e oggettivi, indicati nella formula di calcolo predefinita.</p> <p>Il soggetto che eventualmente assicura la realizzazione della formula è uno dei soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 15 del D.M., ad assicurare la restituzione del capitale iniziale dei fondi garantiti.</p>
<b>Fondo feeder</b>	Il regolamento indica se il fondo è un fondo feeder e, in questo caso, indica il relativo OICR master.
<b>Fondi di mercato monetario e fondi di mercato monetario a breve termine</b>	Si avvalgono della denominazione “fondi di mercato monetario” o “fondi di mercato monetario a breve termine”, o espressioni analoghe, esclusivamente i fondi che rispettano le previsioni del Titolo V, Capitolo III, Sezione IV (OICR di mercato monetario) e che perseguono una politica di investimento diretta a mantenere il valore dell'investimento e a ottenere un rendimento in linea con l'andamento del mercato monetario. Tali fondi calcolano il valore della quota ed emettono e rimborsano le quote con frequenza giornaliera.

## 2.2 *Durata del fondo*

La durata del fondo va definita entro i limiti previsti dall'art. 6 del D.M. e va esplicitato se sia prevista la possibilità di prorogare la durata iniziale.

## 2.3 *Società di gestione del risparmio e società di gestione armonizzata*

È indicata la denominazione completa della SGR e del gruppo di appartenenza, il numero di iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.

Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.

Nel caso in cui il fondo sia istituito da una società di gestione armonizzata sono riportate informazioni analoghe a quelle previste per la SGR.

## 2.4 *Soggetto garante*

Nel caso di fondi garantiti e di fondi strutturati, sono indicati la denominazione completa del soggetto garante o dell'eventuale soggetto che

assicura la realizzazione dell'investimento contenuto nella formula, gli estremi dell'iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.

#### 2.5 *Banca depositaria*

Con riferimento alla banca depositaria del fondo, sono indicati la denominazione completa, il numero di iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale sito Internet.

Sono inoltre indicate le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote del fondo, ove non siano dematerializzate, e quelle presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del fondo.

#### 2.6 *Calcolo del valore della quota*

È indicata la periodicità di calcolo del valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione, nonché le fonti dalle quali è possibile rilevare il valore della quota (quotidiani, sito Internet della SGR, ecc.).

È altresì indicata l'eventuale attribuzione alla banca depositaria dell'incarico di provvedere a tale calcolo.

#### 2.7 *Comparti/classi di quote*

Nel caso in cui il fondo sia ripartito in comparti o preveda l'emissione di differenti classi di quote, ne è indicata la denominazione.

#### 2.8 *Quotazione*

Nel caso in cui sia prevista la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo in uno o più mercati regolamentati, è indicato almeno uno di tali mercati.

### 3. **Parte B. Caratteristiche del prodotto**

La *parte B* del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati.

#### 3.1 *Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche*

##### 3.1.1 *Oggetto*

Dal regolamento risulta – in relazione alla tipologia del fondo – il tipo di beni in cui è possibile investire il patrimonio del fondo.

In particolare, sono indicate:

- a) la natura degli strumenti finanziari (es.: titoli rappresentativi del capitale di rischio, titoli di debito, titoli del mercato monetario, OICR <sup>2</sup>), il loro

---

<sup>2</sup> Il regolamento chiarisce la tipologia di OICR, in termini di politica di investimento, che il fondo può acquistare. La politica di investimento degli OICR acquistati deve essere compatibile con quella del fondo acquirente.

presumibile grado di liquidità nonché la loro eventuale negoziazione in mercati regolamentati <sup>(3)</sup>;

b) le tipologie e le caratteristiche degli altri beni in cui può essere investito il patrimonio del fondo.

#### **Fondi chiusi**

Il regolamento dei fondi chiusi che assumono partecipazioni in società (es.: fondi *di private equity* o *venture capital*) indica se è possibile – nel rispetto delle riserve di attività previste dall’ordinamento – concedere prestiti funzionali o complementari all’acquisto o alla detenzione di partecipazioni, prevedendone modalità e limiti (cfr. Titolo V, Capitolo III).

#### **Fondi immobiliari chiusi**

Il regolamento dei fondi immobiliari, istituiti ai sensi dell’articolo 12-*bis* del D.M., indica le caratteristiche e la destinazione dei beni immobili e se il fondo può investire anche in partecipazioni di società aventi a oggetto l’attività di costruzione.

### *3.1.2 Politica di investimento e altre caratteristiche*

La politica di investimento riguarda gli indirizzi e i limiti seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento.

Le indicazioni concernenti la politica di investimento devono formare un quadro coerente in modo da far emergere con chiarezza il profilo di rischio-rendimento atteso del fondo.

La SGR indica nel regolamento almeno:

- le aree geografiche/mercati, le categorie di emittenti, i settori merceologici, le tipologie di imprese e la valuta di denominazione degli strumenti finanziari o dei beni;
- la composizione del portafoglio in termini di pesi massimi delle singole componenti (titoli rappresentativi del capitale di rischio, di debito, depositi bancari, ecc.), indicando la percentuale massima rispetto all’attivo che dette componenti possono raggiungere. A tal fine, si fa riferimento a categorie omogenee di beni significative in relazione all’oggetto di investimento e alla complessiva politica di investimento del fondo;
- se e con quale finalità il fondo intende operare in strumenti finanziari derivati, l’incidenza di tali strumenti sui rischi del fondo, tenendo anche conto degli impegni impliciti nella componente derivativa dei titoli strutturati nonché l’intenzione di utilizzare strumenti finanziari derivati per assumere posizioni corte nette;
- lo stile di gestione e le tecniche di investimento (es.: metodi di tipo quantitativo, analisi fondamentale);
- ogni altro fattore rilevante nella definizione degli investimenti (es.: *duration*);
- gli eventuali vincoli di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici o di finanza sostenibile;
- nel caso di “fondi a capitale protetto” o di “fondi garantiti”, le caratteristiche del prodotto e i termini della “protezione del capitale” o della “garanzia”.

---

<sup>3</sup> La SGR può, in luogo dell’indicazione nel regolamento dei singoli mercati, fare riferimento a liste di “altri mercati regolamentati” definite in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portate a conoscenza della Banca d’Italia. Resta ferma la responsabilità della SGR sulla valutazione delle caratteristiche dei singoli mercati di negoziazione cui fa riferimento.

Il regolamento indica se il gestore può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

**Fondi mobiliari aperti**

I fondi mobiliari aperti che intendono investire sino al 100 per cento del loro patrimonio in diverse emissioni di strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo appartenente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE indicano nel regolamento gli Stati, gli enti locali o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono gli strumenti finanziari nei quali il fondo può investire più del 35 per cento del proprio patrimonio.

**Fondi mobiliari chiusi**

Il regolamento dei fondi mobiliari chiusi illustra le modalità organizzative che, tenuto conto delle caratteristiche degli investimenti previsti, si intendono adottare nella disciplina dei rapporti tra il fondo e l'impresa della quale il fondo detiene i titoli, in termini di controllo e di intervento sull'andamento della partecipata e di modalità di tutela dell'investimento anche per preservarne le aspettative di smobilizzo.

**Fondi immobiliari**

Il regolamento dei fondi immobiliari indica:

- se sia ammessa la sottoscrizione delle quote, sia in fase costitutiva che successivamente alla costituzione del fondo, mediante il conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
- se il fondo intende effettuare operazioni con i soci della società di gestione o con soggetti appartenenti al loro gruppo ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione;
- il livello massimo di indebitamento che il fondo può assumere in rapporto al valore complessivo netto;
- la possibilità per la SGR di stipulare accordi di esclusiva per lo svolgimento dell'attività di *property* e *facility management* con soggetti che conferiscano o vendano beni al fondo <sup>(4)</sup>.

**Fondi strutturati**

Il regolamento dei fondi strutturati indica dettagliatamente il meccanismo di funzionamento della formula finanziaria da cui dipende il risultato dell'investimento e come esso influenzi le politiche di investimento.

**Fondi feeder**

Il regolamento dei fondi feeder indica in sintesi la politica di investimento e le altre caratteristiche dell'OICR master e illustra le specificità della politica di investimento del fondo feeder rispetto a quella del fondo master.

**Altre caratteristiche del fondo**

Il regolamento indica:

- se i certificati di partecipazione sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- le caratteristiche delle classi di quote eventualmente previste e le condizioni, definite in modo oggettivo, per accedere alle varie classi di quote.

### 3.1.3 Limiti alle operazioni con parti correlate

In aggiunta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il regolamento indica gli eventuali ulteriori limiti volti a contenere i rischi derivanti da rapporti di

<sup>4</sup> Resta ferma la disciplina in materia di conflitti di interesse prevista nel Regolamento congiunto.

gruppo, di affari o dalla prestazione congiunta di servizi di gestione collettiva e individuale.

Il regolamento indica se il fondo può:

- acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima società o da società del gruppo di appartenenza e i criteri utilizzati per tali negoziazioni;
- investire in parti di altri OICR gestiti o istituiti dalla società promotrice, dal gestore, da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta;
- concedere in locazione beni del fondo a società del proprio gruppo di appartenenza o affidare a queste ultime servizi relativi alla gestione delle attività dei fondi.

### 3.2 *Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione*

Il regolamento indica se sia prevista l'accumulazione dei proventi nel patrimonio del fondo o la loro distribuzione ai partecipanti. In quest'ultimo caso, sono definiti i criteri e le modalità (procedure, tempi e pubblicità) di determinazione e di distribuzione agli aventi diritto.

### 3.3 *Regime delle spese*

Il regolamento indica:

- a) le spese a carico del fondo, di ciascun comparto o classe di quote;
- b) le spese a carico dei partecipanti;
- c) i criteri di ripartizione delle eventuali spese generali del fondo tra i diversi comparti.

#### 3.3.1 *Spese a carico del fondo*

Possono essere imputate al fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all'attività ordinaria del fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono imputabili le seguenti spese:

- il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo par. 3.3.1.1;
- il compenso da riconoscere alla banca depositaria. Deve essere esplicitata la misura massima di tale compenso;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli, spese notarili relative agli investimenti in beni immobili, costi relativi alle trattative preliminari per l'acquisizione degli immobili facenti parte del fondo. Tali oneri possono essere imputati al fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili);
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;



- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge, delle disposizioni di vigilanza ovvero deliberate dall'assemblea dei partecipanti al fondo (nel caso di fondi chiusi);
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il fondo.

**Fondi immobiliari**

Ai fondi immobiliari possono inoltre essere imputati:

- il compenso spettante agli esperti indipendenti e all'intermediario finanziario previsto dall'art. 12-bis, comma 3, lett. b), del D.M.;
- le spese di amministrazione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili del fondo;
- i premi per polizze assicurative sugli immobili del fondo.

**Fondi garantiti**

Nel caso di fondi garantiti, il regolamento indica il costo delle garanzie e il relativo criterio di determinazione.

**Commissioni di collocamento**

Ai fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a tre mesi), può essere imputata una commissione di collocamento calcolata come percentuale del capitale complessivamente raccolto, a condizione che la commissione:

- sia imputata al fondo in un'unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione; successivamente, la commissione è ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e comunque entro 5 anni) mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del fondo;
- sia alternativa alle commissioni di sottoscrizione di cui al paragrafo 3.3.2, lett. a);
- sia associata a una commissione di rimborso a carico dei singoli partecipanti, da applicarsi alla somma disinvestita, solo in caso di rimborsi richiesti prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata. La commissione di rimborso è accreditata al fondo. Essa è calcolata in modo che, se sommata alla commissione di collocamento maturata al momento del rimborso, essa risulta uguale alla commissione di collocamento che l'investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato<sup>(5)</sup>.

<sup>5</sup> Al fine di chiarire il funzionamento della commissione di rimborso, si consideri il seguente esempio. Un fondo, sottoscritto per un ammontare pari a 10.000 euro e suddiviso in 100 quote, prevede una commissione di collocamento a carico del fondo, da ammortizzare in cinque anni, pari all'1% dell'ammontare sottoscritto. Annualmente il valore di ciascuna quota subirà un addebito cumulato a titolo di commissione di collocamento pari a euro 0.20 =

Il regolamento precisa la cadenza <sup>(6)</sup> e il giorno del prelievo dalle disponibilità del fondo dei compensi da riconoscere alla SGR, alla banca depositaria e, per i fondi chiusi immobiliari, ai periti e all'intermediario finanziario.

Il regolamento indica se e con quali modalità sono imputati al fondo oneri connessi con le finalità etiche o di finanza sostenibile perseguite dal fondo.

### 3.3.1.1 *Compenso della SGR*

Il regolamento indica le modalità di determinazione del compenso della SGR, specificando i parametri di riferimento per il relativo calcolo, che devono essere facilmente verificabili.

#### **Fondi aperti**

Per il calcolo del compenso della SGR (c.d. provvigione di gestione) si fa riferimento al valore complessivo netto del fondo.

Il regolamento può inoltre prevedere forme di compenso legate al rendimento realizzato dalle quote del fondo (c.d. provvigione di incentivo), alle condizioni minimali di seguito indicate.

I) La provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore della quota del fondo (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore a un indice individuato nel regolamento.

L'indice deve caratterizzarsi per:

- oggettività delle basi di calcolo e verificabilità. Esso deve essere fornito da un soggetto terzo e indipendente rispetto al gruppo rilevante della SGR;
- adeguato grado di diffusione presso i risparmiatori;
- coerenza con la politica di investimento del fondo (cfr. par. 3.1.2) <sup>(7)</sup>.

II) Nel caso di fondi per i quali non è indicato un indice a cui fare riferimento, se il regolamento indica un obiettivo di rendimento – che deve essere coerente con la politica di investimento (cfr. par. 3.1.2) - la provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore della quota del fondo (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore all'obiettivo di rendimento.

Nei casi sub I) e II):

a) la comparazione tra la variazione della quota e l'indice di riferimento o l'obiettivo di rendimento preso come termine di riferimento, è effettuata sulla base di rilevazioni riguardanti lassi temporali omogenei;

---

(1%\*10.000/100)/5. La commissione di rimborso massima applicabile a un sottoscrittore titolare di una quota che decidesse di uscire dal fondo, a esempio, al termine del terzo anno sarà pari a euro 0,40 = 0,20\*5-0,20\*3, ossia ammonta alla commissione di collocamento che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il periodo di ammortamento (1=0,20\*5) meno la commissione di collocamento complessiva che gli è stata addebitata durante i tre anni di permanenza nel fondo (0,60=0,20\*3). In tal modo, la commissione di rimborso rende l'esborso complessivo del sottoscrittore che sceglie il rimborso anticipato pari a quello del sottoscrittore che resta nel fondo per tutta la durata del periodo di ammortamento.

<sup>6</sup> Se la cadenza del prelievo è infrannuale, l'espressione percentuale è integrata dall'indicazione del corrispondente tasso su base annuale.

<sup>7</sup> Si fa presente che tale valutazione rientra nella responsabilità della SGR, che tiene conto delle complessive caratteristiche del fondo (natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento, aree geografiche di riferimento, composizione del portafoglio, stile gestionale, ecc.). I documenti di offerta del fondo devono fornire una descrizione analitica delle caratteristiche dell'indice prescelto e attestare la sua coerenza con le politiche di investimento dell'OICR.

- b) il prelievo dalle disponibilità del fondo della provvigione di incentivo avviene con cadenza non inferiore a 12 mesi. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, nell'intervallo di tempo tra un prelievo e il successivo, le performance positive sono compensate con quelle negative e le provvigioni di incentivo sono imputate al fondo in occasione di ogni calcolo del valore della quota;
- c) sono riportate le condizioni per l'applicazione della provvigione (es.: un rendimento del valore unitario della quota del fondo superiore di n.... punti percentuali rispetto all'indice cui si intende fare riferimento) e l'entità percentuale della stessa;
- d) la provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance;
- e) è fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. “*fee cap*”).

Le disposizioni di cui alla lettera b) possono essere disapplicate nel caso in cui la provvigione di incentivo sia calcolata solo quando il valore della quota (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore al valore dell'indice cui si intende fare riferimento (o all'obiettivo di rendimento) e la differenza rispetto all'indice cui si intende fare riferimento (o all'obiettivo di rendimento) sia maggiore di quella mai realizzata in precedenza (c.d. *high watermark* “relativo”). Il regolamento indica il periodo di calcolo e quello di prelievo della provvigione di incentivo.

- III) Se il regolamento del fondo non indica un indice a cui fare riferimento né un obiettivo di rendimento (cfr. punti I e II), la provvigione di incentivo può essere calcolata solo se il valore della quota (eventualmente tenendo conto dei proventi distribuiti) sia aumentato e il valore raggiunto sia superiore a quello più elevato mai raggiunto in precedenza (c.d. *high watermark* “assoluto”). In tali casi:
  - a) sono indicati il periodo di calcolo e quello di prelievo della provvigione di incentivo;
  - b) sono riportate le condizioni per l'applicazione della provvigione e l'entità percentuale della stessa;
  - c) la provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance;
  - d) è fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. *fee cap*).
- IV) In alternativa ai punti I, II e III, il regolamento può prevedere che la provvigione di incentivo sia prelevata sulla posizione del singolo partecipante al momento del riscatto della quota a valere sul rendimento del proprio investimento.

**Fondi che investono in**

Nel caso di fondi che investono in parti di OICR “collegati” (<sup>8</sup>) i regolamenti di gestione – fermo restando il divieto di applicare spese di

<sup>8</sup> Sono considerati “collegati” gli OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza.

**OICR collegati** sottoscrizione e rimborso – possono prevedere un compenso per la SGR a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.)<sup>9</sup>.

**Fondi chiusi** Il regolamento dei fondi chiusi indica il parametro di riferimento per il calcolo del compenso che spetta alla SGR<sup>10</sup>. Non è consentito che il compenso annuo della SGR o della banca depositaria sia commisurato, per i beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ad un valore maggiore del loro costo storico. Pertanto, qualora il compenso in questione sia stabilito in misura proporzionale al valore complessivo netto o delle attività del fondo, nel computo di questi aggregati non si tiene conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate su detti beni.

Nel caso in cui la società di gestione intenda avvalersi della possibilità di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione ove lo stesso sia superiore ad un risultato-obiettivo, il testo regolamentare riporta quanto segue:

- le modalità di calcolo del risultato della gestione del fondo;
- il parametro di riferimento per l'individuazione del risultato minimo prefissato. Esso rappresenta un razionale termine di paragone per valutare la redditività del fondo e si caratterizza per oggettività delle basi di calcolo;
- la percentuale del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla SGR; tale percentuale è riportata anche nel rendiconto finale di liquidazione.

### 3.3.1.2 *Provvigione unica*

In alternativa a quanto indicato nei precedenti par. 3.3.1 e 3.3.1.1, il regolamento del fondo può stabilire una provvigione unica comprensiva di tutti i costi a carico del fondo. Il regolamento specifica il parametro di riferimento e le modalità di calcolo.

### 3.3.2 *Oneri a carico dei singoli partecipanti*

Il regolamento indica in dettaglio gli eventuali oneri a carico dei singoli investitori in relazione alla partecipazione al fondo; tali oneri si sostanziano in:

- a) commissioni di sottoscrizione prelevate sull'ammontare delle somme investite ed espresse in termini assoluti o in percentuale della somma investita.

La prassi, utilizzata nel caso dei piani pluriennali, di prelevare anticipatamente parte delle commissioni di sottoscrizione non deve tradursi di fatto in una

---

<sup>9</sup> Nel caso in cui la remunerazione della SGR sia articolata in diverse componenti (essenzialmente, la provvigione di gestione e quella di incentivo), ai fini dell'applicazione della citata disposizione, è necessario, coerentemente con la finalità della norma, trattare in modo autonomo le singole componenti del compenso. In particolare: i) le diverse componenti della remunerazione del gestore dei fondi collegati vanno dedotte dalle componenti del compenso della SGR del fondo acquirente aventi la stessa natura (ad es.: la provvigione di gestione percepita dal gestore del fondo collegato va dedotta dalla provvigione di gestione spettante al gestore del fondo acquirente; analogamente, la provvigione di incentivo percepita dal primo va dedotta dalla provvigione di incentivo spettante al gestore del fondo acquirente); ii) ciascuna componente della remunerazione del gestore del fondo collegato, non potendosi cumulare a quella percepita dal gestore del fondo acquirente, si deve dedurre per un importo massimo pari all'ammontare della componente avente la stessa natura del compenso della SGR dell'OICR acquirente (ad es.: se la provvigione di gestione del gestore del fondo collegato è pari a 110 e la provvigione di gestione del gestore del fondo acquirente è pari a 100, la deduzione è pari a 100).

<sup>10</sup> Nel calcolo dell'aggregato cui commisurare le provvigioni di gestione non sono computate le somme sottoscritte dai partecipanti e non ancora richiamate.

compressione del diritto al rimborso. A tal fine l'ammontare delle commissioni anticipate non deve superare né 1/3 del totale delle commissioni né 1/3 dell'ammontare del primo versamento;

- b) commissioni di rimborso, da applicare in alternativa alle commissioni di sottoscrizione, che possono essere espresse in termini assoluti, in percentuale della somma disinvestita o in funzione del periodo di permanenza nel fondo;
- c) commissioni di passaggio tra fondi e comparti (*switch* <sup>(11)</sup>) espresse in termini assoluti o percentuali della somma investita;
- d) diritti fissi: la loro misura è quantificata in sede regolamentare, ferma restando la possibilità di prevedere un aggiornamento periodico del loro importo sulla base di parametri obiettivi indicati nel regolamento;
- e) rimborsi delle spese vive sostenute dalla SGR, anche non connesse con le fasi di entrata e/o uscita dal fondo (costi di emissione dei certificati, di spedizione dei medesimi, ecc.). Qualora per detti rimborsi non sia possibile o opportuno indicare nel regolamento una somma in via forfetaria, è esplicitato che i medesimi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

Il regolamento stabilisce che i soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel regolamento.

#### **Fondi chiusi**

Per i fondi chiusi che prevedono il rimborso anticipato delle quote, gli oneri finanziari connessi a eventuali forme di indebitamento effettuate per tali rimborsi (cfr. Titolo V, Cap. III, Sezione V, par. 6.2.1 e 6.2.2) non sono posti a carico del fondo. Essi possono essere posti a carico dei partecipanti che ottengono il rimborso sotto forma di commissione di uscita.

#### *3.3.3 Spese a carico della SGR*

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del fondo o dei singoli partecipanti.

### **4. Parte C. Modalità di funzionamento**

In questa parte del regolamento sono contenuti almeno gli elementi di seguito indicati.

#### *4.1 Soggetti*

Il regolamento definisce la ripartizione dei compiti tra i soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di gestione collettiva (SGR, banca depositaria) e regola i rapporti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

Per quanto concerne l'attività di gestione svolta dalla SGR, devono essere indicati gli organi competenti per l'attuazione della politica di investimento.

#### *4.1.1 Società promotrice distinta dal gestore*

Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una SGR diversa da quella che lo ha promosso e istituito, il testo regolamentare individua le funzioni attribuite a ciascuno dei due soggetti.

---

<sup>11</sup> Con il termine *switch* si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

Inoltre specifica:

- il soggetto presso il quale vanno inoltrate le domande di sottoscrizione e rimborso delle quote;
- il soggetto che cura i rapporti con i partecipanti;
- il soggetto che provvede a tenere a disposizione del pubblico presso la propria sede il rendiconto del fondo e i prospetti periodici;
- il soggetto che esercita i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in cui è investito il fondo.

#### 4.1.2 *Sostituzione della società promotrice o del gestore*

Il regolamento definisce le ipotesi di sostituzione della società promotrice e del gestore e le procedure da seguire, in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti.

A tale fine, il testo regolamentare prevede che l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un'altra SGR non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita.

#### 4.1.3 *Banca depositaria*

La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo comune è affidata a una banca depositaria. Esigenze di certezza e garanzia dei partecipanti richiedono che la custodia dei beni di ciascun fondo comune o comparto sia affidata a un'unica banca depositaria.

Il regolamento indica che la sostituzione nell'incarico di banca depositaria non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tal fine il regolamento prevede che:

- a) l'incarico di banca depositaria, da conferire a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento mentre per la rinuncia della banca occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;
- b) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:
  - un'altra banca depositaria in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
  - sia stata approvata la conseguente modifica del regolamento;
  - i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Il regolamento può prevedere, in via generale, che la banca depositaria, per la custodia dei valori del fondo, può avvalersi – sotto la propria responsabilità – di subdepositari.

## 4.2 Partecipazione al fondo <sup>(12)</sup>

La partecipazione al fondo comune si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse.

Le SGR definiscono le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote in modo da evitare che singoli partecipanti possano avvantaggiarsi a danno del fondo o di altri partecipanti.

### 4.2.1 Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi aperti

#### Modalità di sottoscrizione delle quote

Il regolamento indica almeno:

- a) le modalità di sottoscrizione (operazioni in unica soluzione, piani di accumulo <sup>(13)</sup>, passaggi tra fondi o tra comparti, ecc.) e i canali utilizzati per il compimento di dette operazioni (soggetti, mercati, reti distributive, tecniche di comunicazione a distanza, ecc.);
- b) i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione e la relativa valuta applicabile per il riconoscimento degli importi ai conti del fondo <sup>(14)</sup>;
- c) la periodicità dell'emissione e del rimborso delle quote; essa ha una cadenza almeno settimanale e coerente con quella stabilita per il calcolo del valore della quota;
- d) il giorno cui si riferisce il valore della quota preso in considerazione per determinare il numero di quote da attribuire a ciascuna sottoscrizione (giorno di riferimento). Il giorno di riferimento è il giorno nel quale la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione, entro l'orario stabilito nel regolamento.  
  
Il giorno di riferimento non può essere anteriore al giorno di decorrenza della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
- e) che le sottoscrizioni vengono regolate entro il giorno successivo a quello di riferimento;
- f) che l'efficacia dei contratti di collocamento di quote di fondi conclusi fuori sede è subordinata al decorso dei 7 giorni previsti dall'art. 30, comma 6, del TUF;

<sup>12</sup> La partecipazione al fondo attraverso un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento (partecipante formale al fondo) che agisce, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del TUF, in nome proprio e per conto del proprio cliente (partecipante effettivo al fondo), è ammessa – ferma restando l'applicazione dell'art. 22 del TUF - purché sia stipulata tra la SGR e l'intermediario abilitato una convenzione che: i) prevede l'obbligo dell'intermediario abilitato di fornire al partecipante effettivo l'informativa che, ai sensi della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio, la SGR deve fornire ai propri partecipanti; ii) individua i meccanismi per permettere ai partecipanti effettivi l'esercizio agevole dei propri diritti connessi con la partecipazione al fondo, incluso l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei partecipanti. La stipula della convenzione non è necessaria nel caso in cui la partecipazione è detenuta da un intermediario abilitato al servizio di gestione di portafogli nell'ambito del contratto di gestione di portafogli stipulato con il partecipante effettivo.

<sup>13</sup> La procedura di partecipazione al fondo comune mediante la sottoscrizione di piani di accumulo comporta talune varianti rispetto allo schema ordinario, tenuto conto che l'acquisto di quote del fondo non è destinato a esaurirsi in una singola operazione ma si realizza periodicamente.

In tale contesto:

- 1) la domanda di sottoscrizione indica la tipologia e le caratteristiche del piano prescelto;
- 2) il sottoscrittore del piano deve poter sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

<sup>14</sup> Nel caso di "fondi indice" la sottoscrizione può avvenire anche attraverso il conferimento di strumenti finanziari quotati nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe.

- g) che l'importo della sottoscrizione viene attribuito al fondo con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore;
- h) l'obbligo di invio della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. In caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulo, le conferme possono essere anche periodiche (almeno semestrali).

Il regolamento prevede l'impegno e la responsabilità della SGR affinché i soggetti incaricati del collocamento delle quote:

- non pongano a carico dei clienti obblighi od oneri aggiuntivi <sup>(15)</sup> rispetto a quelli previsti dal regolamento;
- anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, inoltrino le domande di sottoscrizione <sup>(16)</sup> e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre l'orario indicato nel regolamento ai sensi della precedente lettera d) del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Nel caso di fondi strutturati, il regolamento prevede comunque la possibilità dei partecipanti di richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento.

**Contratti, servizi e prodotti abbinati alla sottoscrizione di quote del fondo**

L'eventuale offerta di quote del fondo in abbinamento ad altri contratti, servizi o prodotti finanziari (es.: polizze assicurative) non può comportare oneri o vincoli non previsti né effetti sulla disciplina del fondo, che resta integralmente assoggettata al regolamento. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, il regolamento non fa menzione di tali contratti e il contratto abbinato costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.

**Abbinamento con il c.d. "conto di liquidità"**

Con il c.d. "conto di liquidità" si realizza un collegamento funzionale tra un fondo ed un conto corrente bancario in virtù di un mandato – rilasciato dal sottoscrittore a un soggetto terzo (banca, società fiduciaria) – a investire le somme eccedenti le proprie esigenze di liquidità sul conto corrente (c.d. "giacenza media") in quote del fondo ovvero a chiedere il rimborso delle quote medesime al fine di ricostituire (sul conto corrente) la "giacenza media" prescelta.

Tale servizio deve rispettare le seguenti condizioni, finalizzate a contemperare l'automaticità delle procedure di rimborso con le caratteristiche istituzionali dell'investimento in quote di fondi comuni:

- a) la frequenza con cui il mandatario può richiedere i riscatti deve essere coerente con la politica di investimento del fondo;
- b) l'importo minimo dei rimborsi deve essere previamente quantificato secondo criteri di significatività;
- c) il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto;
- d) deve essere preservata la possibilità di richiedere il rimborso secondo le modalità ordinarie (ossia indipendentemente dal servizio abbinato).

<sup>15</sup> Es.: l'obbligo di tenere un conto di deposito delle quote di partecipazione.

<sup>16</sup> Le domande di sottoscrizione possono essere redatte secondo uno schema di carattere generale utilizzabile per tutti i fondi della medesima SGR.



Infine, il regolamento indica sia i tempi per l'investimento e il disinvestimento nel fondo delle somme provenienti dal conto corrente, sia la circostanza che la revoca dell'incarico (o chiusura del conto corrente) non produce effetti sul rapporto di partecipazione al fondo, fatta eccezione per i fondi in cui - giusta previsione del regolamento - l'abbinamento al conto corrente è condizione per l'adesione.

#### Rimborso di quote

La procedura di rimborso deve essere specificata nel regolamento evitando qualsiasi iter procedurale che possa configurare un ostacolo all'esercizio del diritto al rimborso o all'ottenimento del medesimo nei tempi prescritti (<sup>17</sup>). Ove la domanda di rimborso sia presentata tramite soggetti collocatori si richiama quanto previsto per le sottoscrizioni circa i tempi di trasmissione delle domande alla SGR e il divieto di porre a carico del partecipante oneri aggiuntivi.

Il rimborso avviene al valore unitario della quota del giorno di ricezione da parte della SGR della domanda di rimborso o, nel caso si tratti di un giorno in cui la quota non è valorizzata, al primo valore calcolato successivamente. Il regolamento definisce i criteri di individuazione del giorno di ricezione indicando anche l'orario entro il quale la domanda deve pervenire alla SGR (<sup>18</sup>).

Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (*switch*) (<sup>19</sup>), il regolamento di gestione indica i valori unitari presi a riferimento per l'operazione. In ogni caso, l'emissione delle quote del fondo sottoscritto non può avvenire prima che le somme siano disponibili.

Al partecipante deve essere riconosciuta la possibilità di:

- far pervenire direttamente alla SGR – ossia, senza il tramite dei soggetti incaricati del collocamento – la domanda di rimborso, redatta anche in forma libera;
- indicare, alternativamente, quale oggetto del disinvestimento, le quote ovvero l'importo da rimborsare;
- richiedere un rimborso parziale;
- scegliere un mezzo di pagamento tra quelli indicati nel regolamento.

Il regolamento prevede che, ove la richiesta di rimborso (anche nell'ambito di uno *switch*) sia di importo rilevante, anche in relazione alla dimensione del fondo, ovvero sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, il valore di rimborso sia determinato secondo modalità diverse da quelle ordinarie, nel caso in cui ciò sia necessario per tutelare gli altri partecipanti. In tale ipotesi, il regolamento deve in ogni caso definire:

- a) le soglie dimensionali al superamento delle quali si applicano tali modalità (es.: richiesta di rimborso superiore ad una percentuale del valore complessivo del fondo, a un importo definito, ecc.);
- b) il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e quella di rimborso entro il quale quest'ultima si considera ravvicinata;

<sup>17</sup> Nel caso di *Exchange Traded Funds* (ETF) il regolamento del fondo deve prevedere la possibilità per il sottoscrittore di richiedere il rimborso della quota, in alternativa alla possibilità di dismettere la stessa nel mercato presso il quale le quote sono ammesse a negoziazione.

<sup>18</sup> Nel caso di piani sistematici di rimborso, il rimborso verrà eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato nel giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero nel primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota. Al partecipante deve comunque essere riconosciuta la possibilità di chiedere in qualsiasi momento, in aggiunta ai rimborsi programmati, ulteriori rimborsi ovvero di revocare la disposizione di rimborso programmato.

<sup>19</sup> Con il termine *switch* si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

- c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di rimborso, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento ai partecipanti al fondo. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, dovrà essere rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.

Il regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso o l'emissione di quote può essere sospeso nell'interesse dei partecipanti. Nel caso dei rimborsi, tali eventi risultano riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all'interesse dei partecipanti.

#### 4.2.2 Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi chiusi

##### **Sottoscrizione di quote di fondi chiusi**

Il regolamento definisce le modalità di sottoscrizione delle quote e indica:

- la decorrenza e la durata del periodo di sottoscrizione della prima emissione e, ove possibile, di quelle successive nonché le modalità e i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte (richiamo degli impegni). Non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi a emissioni precedenti;
- l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione;
- che l'efficacia dei contratti di sottoscrizione conclusi fuori sede è sospesa – ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF – per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore;
- quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati per il versamento degli impegni;
- l'eventuale ammontare minimo che si intende raccogliere, al di sotto del quale il fondo non viene costituito, e le modalità di restituzione ai sottoscrittori dei versamenti eventualmente raccolti;
- l'obiettivo di raccolta e, nel caso in cui le sottoscrizioni siano rispettivamente inferiori o superiori a tale obiettivo, le modalità per il ridimensionamento o per l'aumento del patrimonio ovvero per procedere al riparto tra i sottoscrittori.

Va inoltre indicato l'obbligo dell'invio di una lettera di conferma della sottoscrizione (recante informazioni concernenti la somma investita, l'importo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e il numero delle quote attribuite) nonché di una lettera di conferma del versamento degli impegni richiamati.

Copia del regolamento è consegnata ai partecipanti. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo.

##### **Rimborso di quote di fondi chiusi**

Il regolamento indica i casi e le modalità con cui possono essere effettuati, prima del termine di durata del fondo:

- rimborsi parziali *pro quota* a fronte di disinvestimenti;
- rimborsi anticipati di quote a fronte di nuove emissioni di quote, specificando i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni.

##### **Fondi immobiliari**

Nel caso di fondi immobiliari il regolamento indica, ove del caso, le modalità con le quali:

- gli investitori sottoscrivono le quote mediante il conferimento di beni immobili,

diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

- i soci della SGR, o i soggetti appartenenti al loro gruppo, ovvero le società facenti parti del gruppo rilevante della SGR, si impegnano a rispettare l'obbligo di detenere (per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti.

#### 4.3 *Certificati di partecipazione*

Il regolamento indica se è prevista la dematerializzazione delle quote di partecipazione. In tal caso, va indicato il soggetto che svolge le funzioni di depositario accentrato e le modalità con le quali sono curati i rapporti con i partecipanti al fondo.

Qualora non sia prevista la dematerializzazione, il regolamento disciplina le modalità con cui vengono emessi i certificati rappresentativi delle quote di partecipazione e se esse siano nominative o al portatore. Il partecipante può ottenere in qualunque momento:

- il frazionamento o il raggruppamento dei certificati rappresentativi delle quote;
- l'immissione in un certificato cumulativo, rappresentativo delle quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, ovvero l'emissione del certificato singolo delle quote già immesse nel cumulativo <sup>(20)</sup>.

La banca depositaria può procedere – senza oneri per il partecipante e per il fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

#### 4.4 *Modifiche del regolamento*

##### **Fondi aperti**

Il regolamento prevede che il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando almeno le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota.

L'efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della SGR ovvero che riguardano le caratteristiche del fondo o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti è sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. In tali casi le modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente rese note ai partecipanti <sup>(21)</sup>, ai quali è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal regolamento.

Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento

---

<sup>20</sup> Può essere previsto che le quote presenti nel certificato cumulativo siano contrassegnate soltanto da un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per la depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

<sup>21</sup> La comunicazione è redatta in modo tale da assicurare una agevole comparazione delle disposizioni modificate con quelle preesistenti. Le informazioni possono essere comunicate con mezzi elettronici se previsto nel regolamento del fondo e vi è la prova che il partecipante ha accesso regolare a internet; la fornitura da parte del partecipante di un indirizzo e-mail ai fini della effettuazione di tali comunicazioni può essere considerata come un elemento di prova.

dell'entrata in vigore delle modifiche né per quelli ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

Il regolamento può prevedere:

- a) termini di efficacia ridotti:
  - a.1) qualora le modifiche realizzino un miglior funzionamento del fondo e siano realizzate nell'interesse dei partecipanti;
  - a.2) in casi eccezionali, indicati nel regolamento;
  - a.3) ove le modifiche vengano realizzate previo espletamento di una procedura, disciplinata nel regolamento, che preveda l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti delle modifiche proposte;
- b) termini di efficacia immediata, nel caso in cui le modifiche determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

#### **Fondi chiusi**

Fatti salvi i poteri dell'assemblea dei partecipanti (cfr. art. 37, comma 2-*bis*, del TUF), tenuto conto della particolare natura dei fondi chiusi – nei quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate – le modifiche regolamentari devono essere limitate ai casi strettamente necessari e comunque nell'interesse dei partecipanti.

Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota.

Nel regolamento del fondo sono disciplinati i compiti e il funzionamento della citata assemblea dei partecipanti.

#### **4.5 Liquidazione del fondo**

Con riferimento alla liquidazione del fondo, il regolamento prevede:

- a) le cause di liquidazione;
- b) gli organi della SGR competenti a deliberare la liquidazione del fondo;
- c) l'obbligo per la SGR di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia la decisione di procedere alla liquidazione;
- d) la pubblicazione, sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota, dell'avvenuta delibera di liquidazione. Dalla data della delibera di liquidazione è sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote;
- e) che l'attività di liquidazione si realizza attraverso le seguenti fasi:
  - *liquidazione dell'attivo del fondo*. Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dall'organo con funzione di supervisione strategica e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
  - *redazione del rendiconto finale di liquidazione*, accompagnato da una relazione degli amministratori;
  - *redazione del piano di riparto*, recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote;
  - *certificazione*, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del fondo, del rendiconto finale di liquidazione;

- *deposito e affissione del rendiconto finale e della relativa relazione* nella sede della SGR e della banca depositaria con l'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti nonché pubblicata sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota;
  - *esecuzione del riparto* da parte della banca depositaria; può essere prevista la possibilità di riparti proporzionali nel corso delle procedure di liquidazione;
  - *deposito delle somme non riscosse* da parte dei titolari delle quote entro un periodo prestabilito dall'inizio delle operazioni in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati;
- f) che la procedura di liquidazione del fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

**Fondi chiusi**

Per i fondi chiusi il regolamento indica inoltre:

- il termine massimo entro cui la SGR procede al rimborso delle quote alla scadenza del termine di durata del fondo, da definire in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto;
- (eventuale) i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti;
- l'eventuale possibilità di rimborso parziale, in misura proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione.

Infine deve essere previsto che, con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota, sia dato avviso, oltre che dell'avvio della procedura di liquidazione, anche:

- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.

**Procedura di liquidazione semplificata**

Il regolamento può prevedere e disciplinare le ipotesi (es.: in caso di ridotto numero dei partecipanti o dell'ammontare del fondo) in cui la SGR può seguire nella liquidazione del fondo una procedura semplificata.

#### 4.6 Valore della quota <sup>(22)</sup>

Il regolamento indica le modalità e la frequenza di calcolo del valore unitario della quota.

Va inoltre previsto l'impegno della SGR di provvedere alla pubblicazione del valore in un successivo momento qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, detta pubblicazione sia stata sospesa. Ove ricorrano tali casi la SGR informa la Banca d'Italia nonché, con le stesse modalità di cui sopra, gli investitori.

<sup>22</sup> Nell'ipotesi in cui il calcolo del valore della quota sia svolto dalla banca depositaria, nella relativa convenzione (cfr. Titolo IV, Capitolo III) sono definiti i compiti svolti dalla banca depositaria con riguardo alle diverse attività relative al calcolo del valore della quota.

**Fondi aperti**

Per i fondi armonizzati il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire, con cadenza almeno settimanale e nel giorno della settimana indicato nel regolamento; per i fondi non armonizzati il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno mensile e nel giorno del mese indicato nel regolamento.

Il regolamento deve altresì illustrare le possibili cause di sospensione del calcolo del valore della quota, le quali:

- si riferiscono a eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano di provvedere a tali incombenze, ivi compresa la chiusura di un mercato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente dei valori del fondo;
- rappresentano impedimenti meramente temporanei;
- sono portate prontamente a conoscenza della Banca d'Italia.

Cessate tali situazioni la SGR o la banca depositaria, ove essa curi il calcolo del valore della quota, provvede a calcolare, sia pure *a posteriori*, il valore unitario della quota; la SGR ne cura tempestivamente la comunicazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

Il regolamento prevede che, nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, una volta ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR proceda a:

- a) reintegrare i partecipanti danneggiati (che abbiano, cioè, sottoscritto a un prezzo superiore a quello corretto o, viceversa, disinvestito a un prezzo inferiore) e il patrimonio del fondo (nelle ipotesi in cui la sopravvalutazione della quota abbia determinato – per effetto dei rimborsi – un ingiustificato depauperamento dello stesso ovvero la sottovalutazione abbia fatto affluire al fondo importi inferiori al dovuto). Per la sistemazione delle posizioni dei partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, il regolamento può prevedere la facoltà per la SGR di non reintegrare il singolo partecipante ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia deve essere comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai singoli partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) fornire un'ideale informativa dell'accaduto in tutti i casi di errata valorizzazione delle quote. Il regolamento, fatta salva l'informativa che viene resa a ciascun partecipante in occasione del rimborso di quanto ad essi singolarmente dovuto, può prevedere che:
  - nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 giorni di calcolo se quest'ultimo è effettuato giornalmente, una valorizzazione ove il calcolo sia effettuato settimanalmente), la SGR – ferma restando l'esigenza di descrivere l'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dal fornire indicazione dell'accaduto mediante pubblicazione sui quotidiani indicati nel medesimo regolamento;
  - in tutti gli altri casi la SGR fornisce informazioni sull'evento attraverso apposito comunicato stampa diffuso con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati. Andranno comunque indicate le modalità per ottenere informazioni più dettagliate (es.: al recapito della SGR, sul sito Internet).

Il regolamento può prevedere che, nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non sia necessario porre in essere le attività indicate nelle precedenti lettere a) e b).

**Fondi chiusi**

Il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno semestrale.

Il regolamento indica i criteri e i processi di valutazione utilizzati per determinare il valore corrente delle quote dei fondi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui all'art. 14, comma 6-bis, del D.M. A tal fine le SGR tengono conto dei criteri di valutazione dei beni dei fondi previsti nel Capitolo IV del presente Titolo, avendo presente che la valutazione deve indicare il valore corrente dei beni del fondo, inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni potrebbero essere realizzati alla data cui la valutazione si riferisce.

Ai fondi chiusi che prevedono la possibilità di effettuare rimborsi anticipati delle quote a fronte di nuove emissioni si applica la disciplina prevista per i fondi aperti per i casi in cui il valore pubblicato della quota risulti errato.

**4.7 Prospetti contabili**

Il regolamento indica i luoghi in cui i prospetti contabili, secondo quanto previsto dal D.M., sono tenuti a disposizione del pubblico.

**4.8 Fondi chiusi: informativa al pubblico****Fondi immobiliari**

Il regolamento dei fondi immobiliari indica le forme di pubblicità, anche per estratto:

- delle relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o società facenti parte del gruppo rilevante cui la SGR appartiene;
- degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo;
- dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;
- del gruppo dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 3, lett. b), del D.M.

Per i fondi comuni immobiliari oggetto di operazioni di appello al pubblico risparmio, il regolamento prevede che le informazioni indicate al precedente capoverso siano diffuse in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità per le operazioni di appello al pubblico risparmio.

**Fondi chiusi diversi da quelli immobiliari**

Il regolamento dei fondi chiusi diversi da quelli immobiliari indica – secondo quanto previsto nel presente paragrafo – le forme di pubblicità, anche per estratto, dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

## **CAPITOLO II**

### **PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura di approvazione del regolamento da parte della Banca d'Italia. Essa è diversamente articolata a seconda della struttura dei testi regolamentari e della tipologia di fondo.

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 39, comma 3, del TUF, secondo cui la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni;
- art. 39, comma 3-bis, del TUF, in base al quale la Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

#### **3. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.



**SEZIONE II****APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI****1. Presentazione della domanda**

La domanda di approvazione del regolamento è presentata dalla SGR alla Banca d'Italia <sup>(1)</sup>. In caso di fondi promossi e gestiti da differenti SGR, la domanda va presentata all'unità organizzativa competente in relazione alla sede della SGR promotrice.

La domanda è corredata della seguente documentazione:

- testo del regolamento del fondo in formato cartaceo ed elettronico unitamente alla delibera di approvazione dei competenti organi aziendali; nel caso in cui il fondo sia promosso e gestito da due o più SGR distinte, vanno inviate le delibere assunte allo scopo dagli organi competenti delle due o più SGR;
- attestazione della banca depositaria di essere autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere l'incarico di depositaria di OICR ai sensi delle vigenti disposizioni <sup>(2)</sup> e attestazione della SGR di aver accertato che la banca depositaria rispetti i requisiti di autonomia previsti nel Titolo IV, Capitolo III;
- nel caso in cui la SGR intenda affidare alla banca depositaria l'incarico di calcolare il valore della quota, attestazione della banca depositaria di essere autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere l'incarico <sup>(3)</sup>;
- nel caso di regolamenti redatti secondo lo schema "semplificato" (cfr. il Capitolo I del presente Titolo), attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformità del regolamento con lo schema prescelto;
- nel caso di fondi che rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica <sup>(4)</sup>.

**2. Procedure e termini di approvazione**

La Banca d'Italia valuta la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la sua completezza e rispondenza ai criteri generali ed al contenuto minimo stabiliti dalla Banca d'Italia medesima. La valutazione non

---

<sup>1</sup> La SGR può preventivamente sottoporre all'esame della Banca d'Italia le disposizioni che intende inserire nel regolamento dei fondi e che, per il loro carattere innovativo, non siano riconducibili alle disposizioni in materia di criteri generali e di contenuto minimo del regolamento del fondo previste nel Capitolo I del presente Titolo.

<sup>2</sup> Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo V, Capitolo 6.

<sup>3</sup> Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo V, Capitolo 6.

<sup>4</sup> Ai fini della conduzione della politica monetaria dell'Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio". La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di "OICR di mercato monetario" di cui al Capitolo 3, Sezione IV del presente Titolo.

riguarda la misura delle spese previste, la cui fissazione rientra tra i compiti di esclusiva competenza degli organi aziendali della SGR.

Il regolamento si intende approvato decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

**Regolamenti  
approvati in via  
generale**

Sono approvati in via generale:

- I) i regolamenti dei fondi mobiliari aperti redatti secondo lo schema di regolamento semplificato (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 1);
- II) i regolamenti dei fondi comuni che differiscono dal regolamento di altri fondi già operativi istituiti dalla stessa SGR solo per gli aspetti relativi all'oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (cfr. Titolo V, capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3), nell'intesa che risultino osservati i criteri generali e le norme stabiliti per tali profili dalla Banca d'Italia.

Nella parte A “Scheda identificativa” di tutti i regolamenti che si avvalgono dell'approvazione in via generale è inserita la seguente frase: “Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.”

Le SGR che intendono avvalersi del procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi in via generale, comunicano alla Banca d'Italia nel mese di dicembre di ciascun anno le caratteristiche dei fondi che intendono istituire nell'anno successivo, e indicano gli eventuali impatti sulla struttura organizzativa. La SGR può approvare in via generale nel corso dell'anno fondi con caratteristiche diverse da quelle dei fondi oggetto della comunicazione annuale. In tal caso, informa preventivamente la Banca d'Italia, integrando la comunicazione già inviata.

La SGR entro 10 giorni dalla data della delibera di approvazione del regolamento del fondo, invia alla Banca d'Italia:

- il testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico;
- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica della SGR di approvazione del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo, con il parere dell'organo di controllo:
  - i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;
  - ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;
  - iii) circa la conformità del testo del regolamento approvato in via generale, a seconda dei casi, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi all'oggetto,

politica di investimento e altre caratteristiche nonché al regime delle spese);

- iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui preveda politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR).

Dalla stessa deve altresì risultare che la SGR ha accertato che la banca depositaria è autorizzata dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di banca depositaria (eventualmente anche quello di calcolo del valore delle quote) <sup>(5)</sup> e che sono rispettati i requisiti di autonomia previsti nel Titolo IV, Capitolo III.

La Banca d'Italia può vietare l'istituzione del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR.

### **3. Inizio operatività del fondo comune**

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia la data di inizio operatività dei fondi almeno 10 giorni prima dell'avvio delle sottoscrizioni.

#### **Fondi chiusi**

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dalla chiusura della prima sottoscrizione e delle eventuali ulteriori sottoscrizioni, l'esito delle stesse. Ove a queste ultime siano collegate operazioni di rimborso è comunicato anche l'importo dei rimborsi effettuati.

Se il fondo è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, l'operatività del fondo chiuso ha inizio alla data della chiusura della prima sottoscrizione che, in ogni caso, non può essere successiva al periodo massimo previsto dall'art. 14, comma 2, del D.M. per la prima emissione di quote.

### **4. Trasmissione documentazione**

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del regolamento - e comunque prima dell'inizio dell'operatività del fondo - la SGR invia alla Banca d'Italia:

- copia del regolamento approvato, anche in formato elettronico;
- attestazione di conformità dei moduli di sottoscrizione delle quote del fondo al contenuto del regolamento.

### **5. Decadenza**

Trascorsi 24 mesi dalla data di approvazione del regolamento senza che il fondo abbia avviato l'attività, l'approvazione del regolamento si intende decaduta.

---

<sup>5</sup> L'accertamento viene condotto dalla SGR acquisendo dalla banca depositaria l'attestazione di essere autorizzata a svolgere tali incarichi.

**SEZIONE III**  
**MODIFICHE REGOLAMENTARI**

**1. Avvio del procedimento**

La domanda di approvazione delle modifiche del regolamento è presentata dalla SGR all'unità organizzativa competente della Banca d'Italia. In caso di fondi promossi e gestiti da differenti SGR, la domanda va presentata presso l'unità organizzativa competente in relazione alla SGR promotrice.

**2. Istanza e documentazione**

La domanda di approvazione della modifica del regolamento è presentata corredata della seguente documentazione:

- a) copia del verbale dell'organo societario che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni sottese alla variazione e dei termini di efficacia delle modifiche;
- b) testo delle parti del regolamento modificate comparate con la formulazione del testo vigente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo regolamentare;
- c) nel caso di modifica della banca depositaria, attestazione della nuova banca depositaria di essere autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere l'incarico di depositaria di OICR ai sensi delle vigenti disposizioni <sup>(6)</sup> e attestazione della SGR di aver accertato che la banca depositaria rispetti i requisiti di autonomia previsti nel Titolo IV, Capitolo III;
- d) nel caso in cui la SGR intenda affidare alla banca depositaria l'incarico di calcolare il valore della quota, attestazione della banca depositaria di essere autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere l'incarico <sup>(7)</sup>;
- e) qualora le variazioni regolamentari richieste influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrate le richieste di variazione in questione;
- f) nel caso di fondi promossi e gestiti da due o più SGR distinte, delibere assunte allo scopo dagli organi competenti delle predette società;
- g) nel caso di fondi che in seguito alla modifica regolamentare rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica <sup>(8)</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo V, Capitolo 6.

<sup>7</sup> Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo V, Capitolo 6.

<sup>8</sup> Ai fini della conduzione della politica monetaria dell'Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio". La definizione di fondi di mercato

### 3. Istruttoria e termini

La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo stabiliti dalla stessa.

Le modifiche regolamentari si intendono approvate decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

Si intendono approvate in via generale le modifiche ai regolamenti dei fondi che riguardano:

**Modifiche regolamentari approvate in via generale**

- a) per tutte le tipologie di fondi, le modifiche della denominazione della SGR o del fondo o di altri dati anagrafici (es.: indirizzo della SGR) contenuti nella scheda identificativa, la modifica della banca depositaria, l'attribuzione o la revoca alla banca depositaria dell'incarico di calcolare il valore delle parti, nonché le modifiche richieste da mutamenti di legge;
- b) per i fondi aperti, l'entità delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
- c) per i fondi chiusi:
  - la riduzione delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
  - l'indicazione dell'effettivo ammontare del patrimonio raccolto al termine della sottoscrizione;
  - la proroga del termine di sottoscrizione delle quote, a condizione che tale proroga non ecceda comunque i termini massimi normativamente previsti e il fondo non abbia raccolto sottoscrizioni ovvero, ove siano state raccolte sottoscrizioni, la SGR conceda a quanti abbiano già sottoscritto il diritto di recesso.

Nel caso di fondi comuni i cui regolamenti possano essere approvati in via generale, le relative modifiche sono approvate dalla Banca d'Italia in via generale, se riguardano oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3). Nei restanti casi si applica il termine ordinario di 60 giorni.

Nel caso in cui, a seguito delle modifiche che la SGR intende apportare al regolamento, non siano più rispettate le condizioni per l'approvazione in via generale, le modifiche medesime devono essere oggetto di un provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. I tempi di approvazione di tali modifiche sono quelli ordinari di 60 giorni.

La Banca d'Italia può vietare la modifica al regolamento del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR.

### 4. Trasmissione documenti

A seguito dell'approvazione delle modifiche richieste, la SGR invia alla Banca d'Italia il testo aggiornato del regolamento anche in formato elettronico (nel

---

monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di "OICR di mercato monetario" di cui al Capitolo 3, Sezione IV del presente Titolo.

caso di regolamento semplificato, la parte “Modalità di funzionamento” del regolamento va trasmessa solo nell’ipotesi in cui sia stata modificata).

Tale invio, da effettuare entro 30 giorni dalla data di approvazione delle modifiche, è accompagnato dall’attestazione di conformità del testo trasmesso a quello risultante dalle modifiche stesse (<sup>9</sup>). Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell’Allegato V.2.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.

**Modifiche regolamentari approvate in via generale**

Nel caso di modifiche approvate in via generale, le SGR, entro 10 giorni dall’adozione, inviano alla Banca d’Italia:

- la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento, nella quale deve risultare l’attestazione dello stesso organo, con il parere dell’organo di controllo:
  - i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;
  - ii) della fattispecie per la quale ricorre l’approvazione in via generale;
  - iii) circa la conformità delle modifiche del testo del regolamento approvate in via generale, a seconda dei casi, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi all’oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché al regime delle spese);
  - iv) circa l’adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all’esigenza di assicurare l’efficiente gestione del fondo nel caso in cui le modifiche regolamentari prevedano politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR);
- le parti di regolamento interessate dalle variazioni, comparate con la formulazione del testo vigente;
- il nuovo testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico;
- nel caso di sostituzione della banca depositaria e/o di affidamento dell’incarico di calcolo del valore delle parti, la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica concernente l’accertamento che la banca depositaria è autorizzata a svolgere detti incarichi (<sup>10</sup>) e che sono rispettati i requisiti di autonomia previsti nel Titolo IV, Capitolo III.

La SGR comunica alla Banca d’Italia la data dalla quale le modifiche hanno efficacia.

<sup>9</sup> Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle quote del fondo deve essere inviata l’attestazione di conformità delle stesse al contenuto del regolamento.

<sup>10</sup> L’accertamento viene condotto dalla SGR acquisendo dalla banca depositaria l’attestazione di essere autorizzata a svolgere tali incarichi.

**CAPITOLO III**  
**ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:**  
**DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E**  
**FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO**

*SEZIONE I*

*DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

**1. Premessa**

Il TUF affida alla Banca d'Italia il compito di stabilire le regole applicabili agli OICR in materia di divieti all'attività di investimento e di contenimento e frazionamento del rischio.

La Sezione II disciplina i limiti di investimento dei fondi aperti armonizzati, dando attuazione alle disposizioni contenute nella Direttiva.

Nella Sezione III sono disciplinati i fondi aperti non armonizzati; ad essi sono riconosciuti maggiori spazi operativi rispetto a quelli armonizzati.

Le Sezioni II e III si applicano anche ai fondi strutturati.

La Sezione IV riguarda gli OICR monetari.

La Sezione V prevede i limiti di investimento dei fondi chiusi mobiliari e immobiliari.

Le Sezioni VI e VII, infine, riguardano rispettivamente i fondi riservati e i fondi speculativi.

Alle SICAV si applicano le Sezioni II e III a seconda che siano o meno armonizzate nonché la Sezione IV <sup>(1)</sup>.

Si rammenta inoltre che le SGR nell'attività di investimento dei fondi gestiti devono osservare le regole di comportamento e assicurare che la gestione avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento degli OICR, secondo quanto previsto dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2, del TUF e dal D.M. <sup>(2)</sup> e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente Capitolo il "totale delle attività" delle SICAV – cui si fa riferimento per la verifica del supero dei limiti di investimento – è determinato deducendo le immobilizzazioni materiali e immateriali.

<sup>2</sup> Ai fini della definizione della presente disciplina si è tenuto anche conto delle direttive 2009/65/UE (UCITS) e 2010/43/UE, contenente misure di esecuzione della UCITS, 2007/16/CE, di attuazione della UCITS con riguardo al chiarimento di alcune definizioni, nonché delle linee guida del CESR/ESMA (CESR's *Guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS* – CESR/07-044 e CESR/07-044b; CESR's *Guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices* – CESR/07-434; CESR's *Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS* – CESR/10-788; CESR's *Guidelines on a common definition of European money market funds* – CESR/10-049; ESMA's *Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS* – ESMA/11-112).

responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

### **3. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione della SGR o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

### **4. Rispetto dei limiti e dei divieti**

Il rispetto delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa.

I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte della SGR, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari in portafoglio. Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti del fondo. Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR.

Nel caso di fondi suddivisi in comparti le disposizioni in materia di limiti all'attività di investimento dei fondi indicate nel presente Capitolo trovano applicazione nei confronti di ciascun comparto.

Ove non sia diversamente specificato, le disposizioni concernenti i limiti e i divieti che fanno riferimento a rapporti di qualunque natura esistenti tra il fondo e la SGR si applicano sia alla SGR che lo ha istituito sia a quella, se diversa dalla prima, che lo gestisce.

### **5. Sistema di gestione dei rischi degli OICR**

I limiti e i divieti previsti nel presente Capitolo non esauriscono i compiti delle SGR con riguardo al controllo dei rischi a cui sono esposti gli OICR, ma si inquadrano nel sistema di gestione dei rischi degli OICR, approvato – secondo quanto previsto dal Regolamento congiunto - dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR.

Il sistema di gestione dei rischi degli OICR definisce le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la sorveglianza, l'attenuazione dei rischi a cui sono esposti o potrebbero essere esposti i patrimoni degli OICR (inclusi, tra l'altro, i rischi di mercato, di liquidità, di controparte e operativi). Con particolare riferimento al rischio di liquidità, il sistema di gestione del rischio deve essere appropriato alla frequenza dei rimborsi delle quote dell'OICR, come stabilita nel regolamento di gestione; qualora opportuno, la SGR conduce appositi stress test in ordine al rischio di liquidità.

La SGR definisce, applica e mantiene disposizioni interne, tecniche di misurazione e procedure per assicurare il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi degli OICR e per verificare il costante rispetto dei limiti e dei



divieti sia di natura regolamentare che interna. In particolare, la SGR, per ciascuno degli OICR gestiti:

- a) assicura che i rischi delle posizioni assunte e il loro contributo al profilo di rischio complessivo siano misurati accuratamente sulla base di dati robusti e attendibili;
- b) effettua periodicamente, laddove appropriato: i) verifiche a posteriori per valutare la validità delle tecniche di misurazione dei rischi adottate, che comprendano previsioni e stime basate su modelli; ii) effettua periodicamente test di stress e analisi di scenario per tenere conto dei rischi derivanti da possibili variazioni delle condizioni di mercato che potrebbero avere conseguenze negative per l'OICR;
- c) definisce, attua e mantiene un sistema documentato di limiti interni dei rischi ai quali è esposto ogni OICR e assicura che il livello di rischio dell'OICR sia conforme a tali limiti;
- d) definisce, attua e mantiene presidi adeguati che, in caso di violazione presente o prevista dei limiti di rischio, consentano l'adozione tempestiva di misure correttive nell'interesse dei partecipanti al fondo;
- e) definisce, attua e mantiene specifici processi per il controllo nel continuo della capacità del fondo di adempiere le proprie obbligazioni collegate all'operatività in derivati.

*SEZIONE II*  
*OICR ARMONIZZATI*

**1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio**

Gli OICR armonizzati investono il proprio patrimonio in attività: i) indicate nel presente paragrafo; ii) coerenti con la loro politica di investimento; iii) i cui rischi siano adeguatamente controllati nell'ambito del sistema di gestione dei rischi; iv) liquide, in modo da non compromettere l'obbligo dell'OICR di rimborsare le quote in qualunque momento secondo le modalità previste dal regolamento di gestione (<sup>3</sup>); v) rispetto alle quali la perdita potenziale massima che l'OICR può sostenere è limitata – a eccezione degli strumenti indicati nelle successive lett. c), d) ed e) - al corrispettivo pagato.

In particolare, l'OICR può investire in:

a) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) (<sup>4</sup>) del TUF quotati che rispettino le seguenti condizioni:

- sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone l'esistenza di prezzi accurati, affidabili e regolari che siano prezzi di mercato o, in alternativa, prezzi espressi da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;
- siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni regolari, complete e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo;
- siano negoziabili.

La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- i volumi, la frequenza e l'entità degli scambi;
- l'oggettività dei prezzi e l'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;
- l'andamento – all'interno di un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;
- la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili.

Le SGR possono considerare liquidi gli strumenti finanziari quotati a meno che non siano disponibili informazioni che inducano a una valutazione diversa;

---

<sup>3</sup> Il grado di liquidità va valutato con riguardo sia al singolo strumento finanziario – secondo quanto indicato nel presente paragrafo – sia alle caratteristiche del fondo in termini di concentrazione dei detentori delle quote, degli andamenti dei flussi di sottoscrizione e rimborso e, in generale, rivenienti dalle disposizioni del regolamento di gestione.

<sup>4</sup> Ai fini delle presenti disposizioni, gli strumenti finanziari del mercato monetario sono considerati normalmente negoziati sul mercato monetario quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- durata massima pari a 397 giorni alla data dell'emissione;
- durata residua massima pari a 397 giorni;
- il rendimento è sottoposto a rettifiche periodiche (e comunque almeno ogni 397 giorni) per tenere conto delle condizioni del mercato monetario;
- il profilo di rischio complessivo associato allo strumento è coerente con quello degli strumenti aventi le caratteristiche di cui ai precedenti alinea.

b) strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati che siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato del "Gruppo dei 10" (G-10) o classificato di qualità adeguata (*investment grade*) o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE;
- emessi da un'impresa i cui titoli sono quotati;
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale di uno Stato dello Spazio economico europeo o di un paese del "Gruppo dei 10" (G-10) o classificato di qualità adeguata (*investment grade*) da almeno una agenzia di rating o soggetto a norme prudenziali applicabili equivalenti a quelle stabilite per i soggetti nazionali <sup>(5)</sup>.

Tali strumenti devono rispettare le ulteriori seguenti condizioni:

- il valore dello strumento sia determinabile attraverso sistemi di valutazione affidabili e accurati che: i) consentano di determinare il valore al quale lo strumento può essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili a realizzare l'operazione a condizioni di mercato; ii) siano basati su dati di mercato o su modelli di valutazione ivi compresi i sistemi basati sui costi ammortizzati <sup>(6)</sup>;
- siano disponibili informazioni appropriate, incluse quelle necessarie per valutare il rischio di credito derivante dall'investimento nello strumento di mercato monetario <sup>(7)</sup>.

La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti del mercato monetario tenendo conto di fattori rilevanti quali:

---

<sup>5</sup> L'equivalenza delle norme prudenziali applicabili deve essere accertata attraverso un'apposita delibera dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR prima di procedere all'acquisto degli strumenti in questione.

<sup>6</sup> Il metodo dei costi ammortizzati, al fine di assicurare che non vi sia una significativa discrepanza tra il valore dello strumento e il valore calcolato secondo detto metodo, può essere utilizzato solo con riferimento a strumenti che abbiano una vita residua non superiore a tre mesi e siano emessi da soggetti con elevato merito di credito.

<sup>7</sup> Con riferimento agli strumenti del mercato monetario indicati:

- I. al primo alinea (qualora non garantiti da uno Stato membro ovvero, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione) e secondo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull'emissione o programma di emissione e sulla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario; b) l'aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) le informazioni di cui alla lettera a), verificate da parte di terzi adeguatamente qualificati non soggetti alle istruzioni dell'emittente; d) affidabili statistiche disponibili sull'emissione o sul programma di emissione;
- II. al primo alinea (qualora siano garantiti da uno Stato membro o, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione e non emessi dalla Banca centrale europea o dalla banca centrale di uno Stato membro) per informazioni appropriate si intendono le informazioni sull'emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario;
- III. al terzo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull'emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario; b) l'aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) affidabili statistiche disponibili sull'emissione o sul programma di emissione o di altri dati che consentano una valutazione appropriata dei rischi di credito connessi agli investimenti in tali strumenti.

- la frequenza degli scambi;
  - il numero dei soggetti disposti a trattare lo strumento in acquisto e vendita, la natura delle sedi di scambio;
  - l'entità della emissione o del programma di emissione;
  - la possibilità di riscattare o vendere lo strumento a breve termine e a costi limitati;
- c) strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICR può investire, indici finanziari <sup>(8)</sup>, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute e che rispettino le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- d) strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF ("derivati creditizi") quotati, a condizione che:
- consentano il trasferimento a terze parti ovvero l'assunzione del rischio di credito associato ad attività in cui l'OICR può investire;
  - non diano luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle in cui l'OICR può investire.

Tali strumenti devono inoltre rispettare le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

---

<sup>8</sup> Ai fini della presente disciplina gli indici finanziari sottostanti a strumenti finanziari derivati devono:

- a) essere adeguatamente diversificati. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) l'indice deve essere composto in modo tale che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una componente dell'indice medesimo non influenzino indebitamente il rendimento dell'intero indice;
  - ii) qualora l'indice sia composto da attività di cui al par. 1 della presente Sezione, la sua composizione deve essere diversificata conformemente a quanto previsto dal par. 3.5 della presente Sezione;
  - iii) qualora l'indice sia composto da attività diverse da quelle di cui al par. 1 della presente Sezione, la sua composizione deve essere diversificata in modo equivalente a quanto previsto dal par. 3.5 della presente Sezione. Tale previsione non si applica nel caso in cui i derivati su tali indici siano utilizzati allo scopo di diversificare il rischio del portafoglio del fondo; in tal caso, l'esposizione verso tali derivati deve rispettare i limiti indicati nel par. 3.1 e, nel caso in cui il fondo investa in più di un derivato su tali indici, le attività che compongono i diversi indici non devono avere un andamento tra loro positivamente correlato in modo significativo;
- b) rappresentare un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono. A tal fine, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) l'indice misura il rendimento di un gruppo rappresentativo di sottostanti in modo rilevante e appropriato;
  - ii) l'indice è rivisto o riequilibrato periodicamente, per assicurare che continui a riflettere i mercati ai quali si riferisce, in base a criteri che siano pubblicamente disponibili;
  - iii) i sottostanti sono sufficientemente liquidi, in modo che l'indice possa essere replicato;
- c) essere resi pubblici in modo adeguato. A tal fine, devono essere rispettati i seguenti criteri:
- i) la pubblicazione è basata su procedure efficaci per raccogliere i prezzi e per calcolare e pubblicare successivamente il valore dell'indice, inclusi i metodi di determinazione dei prezzi nel caso di componenti per i quali non siano disponibili prezzi di mercato;
  - ii) sono fornite informazioni ampie e tempestive circa le metodologie di calcolo, le metodologie di riequilibrio dell'indice, le variazioni dell'indice o eventuali difficoltà operative a fornire informazioni tempestive o accurate.

Nel caso di indici di *hedge funds* si applicano, inoltre, le linee guida fornite in materia dal CESR (cfr. CESR/07-434).

Quando la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli strumenti finanziari derivati su indici finanziari non soddisfa i criteri indicati alle lettere a), b) e c), tali strumenti finanziari derivati sono considerati strumenti finanziari derivati su una combinazione di attività in cui il fondo può investire.

- e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati (“strumenti derivati OTC”), a condizione che:
- le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato standing sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un paese del “Gruppo dei 10” (G-10);
  - siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili. È tale la valutazione che soddisfi le seguenti condizioni:
    - a) la base per la valutazione dello strumento sia un valore di mercato aggiornato e affidabile ovvero, qualora tale valore non sia disponibile, lo stesso sia determinato sulla base di un meccanismo di calcolo che utilizzi una metodologia riconosciuta dalla comunità finanziaria come adeguata;
    - b) la verifica della valutazione sia compiuta, in alternativa, da: i) un soggetto terzo che sia indipendente dalla controparte del derivato OTC, con frequenza adeguata e in modo tale che la SGR sia in grado di verificarla; ii) un’unità all’interno della SGR indipendente dalla struttura incaricata della gestione degli investimenti e dotata di adeguate risorse umane e tecniche;
  - possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente per iniziativa dell’OICR;
- f) strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), del TUF, diversi da quelli indicati nella precedente lett. a), nel limite stabilito nel par. 6.7 della presente Sezione, che rispettino le seguenti condizioni:
- siano negoziabili;
  - sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone una valutazione periodica basata sulle informazioni provenienti dall’emittente il valore mobiliare o su analisi specializzate in materia di investimenti;
  - siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni alla SGR regolari e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo.
- La SGR valuta il grado di liquidità di tali strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:
- i volumi, la frequenza e l’entità degli scambi;
  - l’oggettività dei prezzi e l’effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;
  - l’andamento – all’interno di un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;
  - la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili;
- g) parti di OICR armonizzati;
- h) parti di OICR non armonizzati aperti:
- il cui patrimonio può essere investito nelle attività di cui al presente paragrafo;

- assoggettati, ove di diritto estero, a un regime di vigilanza analogo a quello previsto dall'ordinamento italiano <sup>(9)</sup>;
  - la cui disciplina assicura un livello di protezione per l'investitore analogo a quello garantito dagli OICR armonizzati, avuto specifico riguardo alla disciplina in materia di deposito dei beni del fondo, di divieti di carattere generale e di limiti all'indebitamento <sup>(10)</sup>;
  - per i quali è prevista la redazione di un rendiconto annuale e di una relazione semestrale relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dello stesso OICR;
- i) quote di fondi chiusi, qualora siano previsti meccanismi di governance equivalenti a quelli stabiliti per le società di capitali <sup>(11)</sup> e la gestione sia svolta da un'entità soggetta a regolamentazione per la protezione degli investitori; a seconda che le quote siano quotate o non quotate si applicano, rispettivamente, le condizioni previste nelle precedenti lett. a) e f) <sup>(12)</sup>;
- l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dal presente paragrafo, se rispettano le condizioni di cui alla precedente lettera a);
- m) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che:
- non abbiano una scadenza superiore a 12 mesi;
  - siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni.

Gli OICR possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

## 2. Divieti di carattere generale

Nella gestione dell'OICR non è consentito:

- a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari (cfr. par. 6.6);
- b) vendere allo scoperto strumenti finanziari;
- c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR che ha istituito o che gestisce il fondo;
- d) acquistare metalli e pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi;
- e) investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o da una società del gruppo, né cedere tali beni direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi a

---

<sup>9</sup> L'equivalenza del regime di supervisione va accertata dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR facendo riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 26 del CESR/07-044).

<sup>10</sup> L'equivalenza del livello di protezione va accertata dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR facendo riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 26 del CESR/07-044).

<sup>11</sup> Per stabilire l'equivalenza dei meccanismi di governance la SGR può fare riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 17 del CESR/07-044).

<sup>12</sup> In ogni caso l'investimento in quote di fondi chiusi non deve consentire l'aggiramento delle previsioni contenute nel presente Capitolo.

oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.

Il divieto indicato alla lett. e) non trova applicazione con riferimento alle operazioni in titoli quotati e strumenti finanziari derivati.

### **3. Limiti alla concentrazione dei rischi**

#### *3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente*

Un OICR non può investire più del 5 per cento del totale delle attività negli strumenti finanziari di uno stesso emittente indicati nei punti a), b), f), i) e l) del par. 1 della presente Sezione.

Tale limite è elevato:

- a) al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari indicati nei punti a) e b) del par. 1 della presente Sezione e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento del totale delle attività non superi il 40 per cento del totale delle attività stesse. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lett. b) e c);
- b) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE;
- c) al 100 per cento, nel caso di strumenti finanziari di cui al precedente punto b), a condizione che:
  - l'OICR detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti;
  - il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attività;
  - tale facoltà di investimento sia prevista nel regolamento.

#### *3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari*

Un OICR non può investire in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso la propria banca depositaria. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso la banca depositaria.

Nel caso di depositi presso la banca depositaria o presso banche del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria.

#### *3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC*

L'OICR non può avere un'esposizione su strumenti finanziari derivati OTC <sup>(13)</sup> verso una controparte superiore:

---

<sup>13</sup> Per la definizione del valore dell'esposizione si rinvia all'Allegato V.3.2; dall'esposizione sono esclusi i margini iniziali, i margini di variazione giornalieri e quelli corrisposti nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri

- al 10 per cento del totale delle sue attività, se la controparte è una banca;
- al 5 per cento del totale delle sue attività, negli altri casi.

### 3.4 Limiti complessivi agli investimenti

Fermi restando i limiti di investimento stabiliti nei precedenti parr. 3.1, 3.2 e 3.3, il totale delle esposizioni di un OICR nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo<sup>14</sup>) rivenienti da:

- investimenti in strumenti finanziari indicati nei punti a), b), f) e l) del par. 1 della presente Sezione emessi dagli stessi;
- depositi bancari costituiti presso di essi;
- esposizioni su strumenti finanziari derivati OTC nei loro confronti;

non può essere superiore al 20 per cento del totale delle attività dell'OICR.

Attraverso l'investimento negli strumenti finanziari indicati nei punti b) e c) del par. 3.1., il citato limite complessivo agli investimenti può essere superato e portato, rispettivamente, al 35 e al 100 per cento delle attività dell'OICR.

### 3.5 Fondi indice

Un OICR la cui politica di investimento è di riprodurre la composizione di un determinato indice finanziario può derogare a quanto previsto nel par. 3.1, lett. a), della presente Sezione, a condizione che:

- 1) investa non più del 20 per cento del totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- 2) l'indice sia:
  - sufficientemente diversificato;
  - rappresentativo del mercato al quale si riferisce, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato *standing* e terzi rispetto alla SGR e sia costruito secondo metodologie che generalmente non escludono emittenti rilevanti del mercato di riferimento;
  - regolarmente pubblicato su una fonte di informazione facilmente accessibile al pubblico.

Ove l'indice sia riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti o gruppi di emittenti i limiti previsti nel punto 1) e nel par. 3.4 sono elevati al 35 per cento del totale delle attività.

---

(di seguito "margini") se sussistono tutte le seguenti condizioni: i) i suddetti margini sono versati presso un sistema di compensazione e garanzia previsto dall'art. 70 del TUF dagli aderenti diretti al sistema, ovvero a una controparte centrale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o del G-10 che assicuri condizioni equivalenti. Nel caso in cui la SGR operi come aderente indiretto a tale sistema, il margine non viene considerato se l'aderente diretto segrega, con opponibilità ai terzi, il margine ricevuto secondo quanto previsto da una disposizione legislativa; ii) il sistema di compensazione e garanzia opera con *mark-to-market* quotidiano e con costituzione giornaliera dei margini. Inoltre, sono esclusi i margini costituiti sotto forma di strumenti finanziari a condizione che essi siano, per previsione legislativa, separati da un punto di vista patrimoniale dalle attività della controparte e da quelle dell'eventuale depositario degli stessi. In tutti gli altri casi i margini sono ricompresi nell'esposizione. Nel caso in cui la controparte depositi i margini ricevuti presso una banca, il relativo rischio di controparte è rilevato nei confronti di detta banca.

<sup>14</sup> Per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo.



### 3.6 Deroghe per gli OICR neocostituiti

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, un OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di inizio operatività, può derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

### 3.7 Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati

Nel calcolo dei limiti di investimento:

- le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute <sup>(15)</sup> non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente;
- gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es.: *future* o *equity swap* relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sottostanti <sup>(16)</sup> e, pertanto, determinano, alternativamente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su tali titoli;
- nel caso di strumenti derivati aventi a oggetto indici finanziari con le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5, in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli, la SGR verifica che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli - tenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell'emittente detenuti dal fondo - sia coerente con i limiti indicati al par. 3.1 o al par. 3.5.  
Tale verifica va effettuata per tutti i titoli sottostanti l'indice qualora quest'ultimo non abbia le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5 e, in ogni caso, quando si tratta di indici costruiti appositamente per i fondi gestiti.

## 4. Investimenti in parti di OICR aperti <sup>(17)</sup>

Un OICR non può essere investito in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati aperti, quotati o non quotati, il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento delle attività, in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati.

Un OICR non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Un OICR non può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato aperto per un valore superiore al 10 per cento del totale delle attività.

Gli investimenti in parti di OICR non armonizzati aperti non possono complessivamente superare il 30 per cento del totale delle attività dell'OICR.

## 5. Strumenti finanziari derivati <sup>(18)</sup>

Le SGR valutano la complessità della gestione dei fondi, tenendo conto dei seguenti criteri:

---

<sup>15</sup> Sono assimilati ai derivati su tassi i *future* su titoli nazionali negoziati su mercati regolamentati.

<sup>16</sup> Nel caso di opzioni si fa riferimento al valore corrente del titolo sottostante moltiplicato per il fattore delta dell'opzione.

<sup>17</sup> La composizione del portafoglio degli OICR acquistati, quale risulta dalle previsioni regolamentari, deve essere compatibile con la politica di investimento del fondo.

<sup>18</sup> Ai fini del presente paragrafo, i *warrant* e i diritti di opzione connessi a operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.

- grado di incidenza non trascurabile degli strumenti finanziari derivati esotici sul totale del valore di mercato delle attività;
- incidenza non trascurabile dell'impiego di strategie o di tecniche di investimento complesse nella politica di investimento del fondo, i cui rischi non possono essere adeguatamente misurati e controllati attraverso il metodo degli impegni (es.: strategie di arbitraggio, strategie di tipo *long/short* o *market neutral* complesse).

Le SGR tengono conto di tale valutazione nella definizione del sistema di gestione dei rischi, con particolare riferimento alle metodologie di misurazione e monitoraggio dei rischi relativi agli strumenti finanziari derivati utilizzati, e nella scelta del metodo di calcolo dell'esposizione complessiva in derivati.

#### *Esposizione complessiva in derivati*

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo.

L'esposizione è calcolata e verificata, almeno una volta al giorno <sup>(19)</sup>, secondo uno dei due seguenti metodi:

a) metodo degli impegni

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è pari agli impegni assunti dal fondo in relazione a operazioni in strumenti finanziari derivati, determinati secondo quanto indicato nell'Allegato V.3.1 <sup>(20)</sup>. Nella Sezione III dello stesso allegato sono dettate norme specifiche per i fondi strutturati che calcolano l'esposizione complessiva attraverso il metodo degli impegni;

b) metodo dei modelli interni

Le SGR possono calcolare il limite prudenziale relativo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sulla base di propri modelli interni, purché questi soddisfino una serie di criteri qualitativi e quantitativi e siano considerati adeguati dalla Banca d'Italia.

I modelli interni si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio di mercato complessivo del portafoglio del fondo ("esposizione complessiva"), calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). La metodologia VaR deve essere integrata con altre forme di misurazione e controllo dei rischi.

È inoltre necessario che l'organo con funzione di supervisione strategica della SGR sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti del modello.

La SGR che intende utilizzare un proprio modello interno deve possedere un sistema di gestione dei rischi progettato in maniera corretta e coerente e applicato in maniera esaustiva.

---

<sup>19</sup> In relazione alle strategie di investimento poste in essere, la SGR deve, se necessario, calcolare l'esposizione complessiva anche più di una volta al giorno.

<sup>20</sup> Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo: i) le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti future, secondo quanto previsto nell'Allegato V.3.1; ii) le operazioni su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati, da regolare alla prima data utile di liquidazione, non sono considerate operazioni di compravendita a termine; iii) sono considerate le operazioni realizzate in base a tecniche di gestione efficiente del portafoglio che generano esposizione addizionale.

Ai fini dell'utilizzo e della valutazione di adeguatezza del modello interno si applicano le disposizioni di cui all'Allegato V.3.3.

A prescindere dal metodo impiegato nel calcolo dell'esposizione complessiva in strumenti derivati, la SGR tiene conto delle operazioni connesse alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, qualora tali tecniche generino un'esposizione addizionale attraverso l'impiego dei *collateral* delle operazioni.

In particolare, nel caso in cui il *collateral* riveniente da tali operazioni sia reinvestito in uno strumento finanziario con un rendimento superiore al tasso privo di rischio <sup>(21)</sup> la SGR determina l'esposizione complessiva, includendovi: i) l'ammontare ricevuto, nel caso in cui abbia ricevuto come *collateral* somme di denaro; ii) il valore di mercato dello strumento finanziario ricevuto come *collateral*.

Ulteriori utilizzi dei *collateral* ricevuti (es. altre operazioni di gestione efficiente del portafoglio) devono essere trattati conformemente a quanto previsto nei due capoversi precedenti.

#### *Limiti all'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati*

Fermi restando i limiti relativi all'esposizione complessiva in derivati e quanto previsto nel par. 5 della Sezione I in materia di processi di controllo relativi alla capacità del fondo di adempiere alle proprie obbligazioni, le SGR assumono posizioni corte in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei limiti di seguito indicati, rispettivamente, per: a) gli strumenti finanziari derivati che prevedono l'obbligo di consegna del sottostante a scadenza; b) strumenti finanziari derivati regolati in contanti.

##### a) Strumenti finanziari derivati con consegna del sottostante

L'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati che configurano per il fondo un obbligo di consegnare a scadenza le attività sottostanti il contratto derivato sono consentite a condizione che l'OICR detenga il sottostante per tutta la durata del contratto derivato <sup>(22)</sup>.

In deroga a tale previsione, è ammessa l'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati, con sottostante un titolo nozionale obbligazionario, non regolabile a scadenza in contanti, se il fondo detiene nel proprio portafoglio i titoli consegnabili o strumenti finanziari che abbiano con gli stessi una stretta correlazione positiva <sup>(23)</sup>.

Gli strumenti finanziari derivati, che prevedono la consegna dello strumento finanziario sottostante al momento della scadenza o dell'esercizio, possono

---

<sup>21</sup> A tali fini il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, di norma 3 mesi, emesso direttamente: i) da Amministrazioni Centrali di Stati Uniti (USA), Gran Bretagna, Giappone o Svizzera; ii) da una Amministrazione Centrale di un paese appartenente all'area euro che risulti essere tra le prime 2 per merito di credito (a tal fine si effettua un ordinamento decrescente per ammontare di debito lordo emesso; le prime 6 Amministrazioni Centrali così identificate sono ordinate in modo crescente per spread creditizio assegnato dal mercato al fine di identificare le prime 2 che sono considerate prive di rischio). Tale procedura è aggiornata con frequenza trimestrale.

<sup>22</sup> A titolo esemplificativo: non rientra tra le vendite allo scoperto l'acquisto di un'opzione call o put, mentre è da considerarsi equivalente a una vendita allo scoperto l'emissione di un'opzione call tranne il caso in cui i titoli sottostanti il contratto derivato siano presenti nel portafoglio dell'OICR per tutta la durata dell'operazione.

<sup>23</sup> I criteri in base ai quali la SGR determina la sussistenza della stretta correlazione positiva devono essere definiti in via generale dall'organo con funzione di supervisione strategica e documentati caso per caso. Nel caso di utilizzo di OICR, questi ultimi, oltre a essere positivamente strettamente correlati con il titolo consegnabile, devono soddisfare tutte le condizioni indicate al paragrafo b) ("Strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti").

essere assimilati agli strumenti finanziari derivati regolati in contanti a condizione che la consegna fisica del titolo sottostante non sia prassi comune nel mercato ove sono negoziati. A tal fine, la SGR: i) individua i mercati nei quali è prassi il regolamento in contanti; ii) definisce le procedure interne volte a verificare che gli strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati indicati nel punto i) siano effettivamente regolati in contanti. Se ricorrono tali condizioni si applica quanto previsto nel seguente punto b).

b) Strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti <sup>(24)</sup>

L'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati regolati in contanti automaticamente o a discrezione della SGR è ammessa, a condizione che l'OICR detenga attività sufficienti per la copertura delle obbligazioni di pagamento connesse con le posizioni corte assunte ("impegno").

Per la determinazione dell'impegno, le SGR, nell'ambito del processo di controllo della capacità del fondo di adempiere alle proprie obbligazioni connesse con l'operatività in derivati, definiscono e applicano specifiche metodologie di calcolo, che tengono conto di tutti i fattori di rischio connessi con la posizione corta.

L'ammontare delle attività a copertura dell'impegno non può essere in ogni caso inferiore a un importo pari al 50% del valore della posizione corta che risulta dall'applicazione delle metodologie indicate nell'Allegato V.3.1 (metodo degli impegni).

Le SGR che adottano il metodo dei modelli interni per la determinazione dell'esposizione complessiva in derivati, possono richiedere alla Banca d'Italia, nell'ambito della procedura prevista nell'Allegato V.3.3 (Metodologia dei modelli interni), la verifica delle caratteristiche delle metodologie per il calcolo dell'impegno; la Banca d'Italia, se verifica l'adeguatezza delle metodologie proposte, può consentire alla SGR di applicare un limite inferiore al 50%.

Per quanto riguarda le attività utilizzabili a copertura dell'impegno, le SGR possono impiegare esclusivamente le seguenti attività:

- disponibilità liquide;
- titoli che presentano un rendimento privo di rischio (cfr. nota 21) e OICR armonizzati di mercato monetario a breve termine (cfr. Sezione IV);
- strumenti di debito liquidi o strumenti finanziari liquidi <sup>(25)</sup> correlati positivamente con il sottostante degli strumenti finanziari derivati, il cui valore corrente sia ridotto di uno scarto di garanzia adeguato <sup>(26)</sup>.

La condizione di positiva correlazione si ritiene soddisfatta nelle strategie di copertura realizzate mediante una posizione corta sintetica su un indice che abbia le caratteristiche indicate nel par. 3.5, con la finalità di coprire un portafoglio diversificato di strumenti finanziari quotati nel mercato cui si riferisce l'indice oggetto di posizione corta.

---

<sup>24</sup> Le operazioni a termine in valuta si considerano operazioni in derivati regolate in contanti.

<sup>25</sup> Ai fini del presente paragrafo si considerano liquidi gli strumenti finanziari che possono essere convertiti in contante in non più di sette giorni lavorativi a un prezzo molto prossimo alla valutazione dello strumento finanziario nel mercato di riferimento.

<sup>26</sup> Lo scarto di garanzia è stabilito sulla base di rettifiche di volatilità, elaborate dalla funzione di gestione del rischio e approvate con apposita delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, individuate in funzione almeno di: a) tipologia dello strumento finanziario; b) categoria e merito di credito dell'emittente; c) durata residua; d) valuta di riferimento.

Ferme restando le altre condizioni previste nel sottoparagrafo (es. liquidità), si precisa che le SGR possono utilizzare gli OICR quali attività a copertura degli impegni a condizione, alternativamente, che:

- le SGR siano in grado di controllare quotidianamente l'effettiva composizione del portafoglio dell'OICR e di verificare, conseguentemente, che sia positivamente correlato con il sottostante degli strumenti derivati;
- si tratti di OICR armonizzati o OICR non armonizzati aperti (cfr. Sezione II, par. 1, lett. h) che replicano (principalmente attraverso l'investimento in titoli dell'indice) l'andamento di un indice liquido e di ampio utilizzo correlato positivamente con il sottostante degli strumenti derivati;
- sia applicato all'OICR armonizzato o all'OICR non armonizzato aperto (cfr. Sezione II, par. 1 lett. h) uno scarto di garanzia pari al 50% rispetto al valore della quota e la politica di investimento dell'OICR, come descritta nel regolamento o nello statuto dell'OICR, escluda una correlazione negativa dell'andamento del portafoglio dell'OICR con il sottostante degli strumenti derivati. Le SGR possono applicare uno scarto di garanzia inferiore al 50% nel caso di OICR armonizzati di mercato monetario a condizione che il diverso scarto di garanzia sia approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica sulla base di analisi sui profili di rischio di tali OICR effettuate dalla funzione di gestione del rischio.

## 6. Altre regole prudenziali

### 6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Una SGR non può detenere, attraverso l'insieme dei fondi comuni aperti o patrimoni di SICAV che essa gestisce, diritti di voto di una stessa società per un ammontare - rapportato al totale dei diritti di voto - pari o superiore al:

- 10 per cento se la società è quotata;
- 20 per cento se la società non è quotata.

In ogni caso una SGR non può, tramite i fondi aperti o patrimoni di SICAV che gestisce, esercitare - anche attraverso la partecipazione a sindacati di voto - il controllo o l'influenza notevole sulla società emittente.

Ai soli fini dei presenti limiti, non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto.

Ai fini dei limiti stabiliti nel presente paragrafo, ciascuna SGR deve computare i diritti di voto concernenti:

- 1) i fondi aperti e i patrimoni di SICAV che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti - ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TUF - alle SGR promotrici o alle SICAV stesse;
- 2) i fondi aperti che essa promuove, nel solo caso in cui l'esercizio dei diritti di voto non spetti al gestore, ai sensi del citato art. 40, comma 3, del TUF.

### 6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto

Un OICR non può detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:

- a) 10 per cento del totale delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;

- b) 10 per cento del totale delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- c) 25 per cento del totale delle parti di uno stesso OICR armonizzato o non armonizzato;
- d) 10 per cento del totale degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui al par. 3.1, lett. b) e c), della presente Sezione.

I limiti di cui alle lett. b), c) e d) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

### 6.3 Operazioni di collocamento del gruppo

Per ciascuna operazione di collocamento di strumenti finanziari operata da società del gruppo di appartenenza della SGR, quest'ultima non può acquistare, in fase di collocamento, strumenti finanziari in misura complessivamente superiore al 25 per cento dell'ammontare dell'impegno di collocamento assunto da ciascuna società in questione<sup>(27)</sup>.

### 6.4 Strumenti finanziari strutturati

Ai fini del presente paragrafo, gli strumenti finanziari di cui al par. 1, lett. a), b), f) e l), incorporano strumenti derivati qualora ricorrano le seguenti condizioni<sup>(28)</sup>:

- a) in virtù dell'elemento incorporato una parte o la totalità dei flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a un derivato a sé stante;
- b) le caratteristiche economiche e i rischi dell'elemento incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del titolo ospite;

---

<sup>27</sup> Nel caso in cui il collocamento degli strumenti finanziari sia svolto sia da società del gruppo di appartenenza della SGR sia da altre società, si fa presente che:

- nel caso in cui l'impegno di collocamento assunto dalle società del gruppo di appartenenza della SGR sia indipendente dagli impegni assunti - nell'ambito della medesima operazione di collocamento - da altri collocatori estranei al gruppo della SGR, il divieto in questione riguarda esclusivamente l'acquisto di titoli da società del gruppo di appartenenza della SGR. Il fondo può, invece, acquistare senza limitazioni detti titoli da società estranee al gruppo di appartenenza della SGR, in quanto tali acquisti non avrebbero alcun riflesso sull'impegno di collocamento assunto dalle società del gruppo della SGR (es., se l'ammontare dell'operazione di collocamento è di 100 e l'impegno di collocamento delle società del gruppo della SGR è 10, il fondo può acquistare titoli sino a un importo massimo di 2,5 da società del gruppo della SGR e senza limiti da società estranee al gruppo della SGR);
- nel caso in cui l'impegno di collocamento assunto dalle società del gruppo di appartenenza della SGR subisca variazioni in conseguenza del collocamento di titoli effettuato da soggetti estranei al gruppo (es.: l'impegno di collocamento delle società del gruppo della SGR è definito in relazione ai titoli collocati da collocatori terzi), il limite di acquisto di titoli da società del gruppo della SGR va calcolato tenendo conto anche degli acquisti effettuati presso collocatori non appartenenti al gruppo della SGR (es., se l'impegno di collocamento delle società del gruppo della SGR è pari a 10 rispetto a un collocamento complessivo di 100 e tale impegno varia in conseguenza del collocamento effettuato altri collocatori, il fondo può acquistare titoli sino a un importo massimo di 2,5, sommando sia gli acquisti effettuati presso i collocatori del gruppo sia quelli effettuati presso terzi).

<sup>28</sup> Al fine di determinare la sussistenza delle condizioni la SGR può fare riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. CESR/07-044, art. 10).

- c) l'elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
- d) l'elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal titolo ospite.

Nel caso in cui lo strumento finanziario acquistato dall'OICR presenti le caratteristiche di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, l'esposizione del fondo riveniente dalla componente derivata incorporata deve essere computata ai fini dei limiti stabiliti nelle presenti disposizioni per le operazioni in strumenti finanziari derivati.

Nell'ipotesi in cui la componente derivativa sia trasferibile separatamente dal titolo ospite, ai fini dell'applicazione dei limiti di investimento stabiliti nelle presenti disposizioni, si deve fare riferimento alle posizioni assunte sui predetti strumenti finanziari sottostanti.

#### 6.5 Assunzione di prestiti

Nell'esercizio dell'attività di gestione, l'OICR può - entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo - assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione a esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria.

La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi.

Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità.

Nei limiti di cui sopra non si computano i prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale (cc.dd. prestiti *back-to-back*).

#### 6.6 Tecniche di gestione efficiente del portafoglio

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, un OICR - coerentemente con la propria politica di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli e altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato *standing* e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

Tali operazioni devono essere:

- economicamente appropriate, in quanto realizzate in modo efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal fondo;
- poste in essere in relazione a uno dei seguenti fini:
  - a) riduzione del rischio del fondo;
  - b) riduzione del costo per il fondo;
  - c) generazione di capitale o di reddito aggiuntivi, con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del fondo e nel rispetto dei limiti prudenziali previsti nel presente Capitolo.

I rischi di dette operazioni devono essere costantemente controllati.

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine, la SGR tiene in considerazione anche il rischio di concentrazione <sup>(29)</sup>. In particolare:

- se il valore del *collateral* è pari o superiore all'esposizione garantita, la SGR rileva un'esposizione nei confronti dell'emittente del *collateral* (per un importo pari all'esposizione garantita);
- se il valore del *collateral* è inferiore al valore dell'esposizione garantita, la SGR rileva un'esposizione sia nei confronti della controparte del *collateral* pari al valore del *collateral*, sia nei confronti della controparte dell'esposizione garantita pari alla differenza tra il valore di quest'ultima e il valore del *collateral* <sup>(30)</sup> <sup>(31)</sup>;
- nelle operazioni di prestito titoli in cui il *collateral* sia costituito da titoli (c.d. operazioni titoli contro titoli), la SGR attribuisce l'intera esposizione derivante dal contratto all'emittente del titolo rilevante ai fini del calcolo del valore della parte dell'OICR;
- se il *collateral* è rappresentato da cassa, l'esposizione garantita va rilevata nei confronti del soggetto che detiene tali fondi, se diverso dalla banca depositaria.

#### 6.7 Strumenti finanziari non quotati

Un OICR può investire in strumenti finanziari indicati nelle lett. f), i) e l) non quotati del par. 1 della presente Sezione nel limite del 10 per cento del totale delle attività <sup>(32)</sup>.

---

<sup>29</sup> I limiti di concentrazione devono essere rispettati durante l'intero intervallo di tempo per cui i contratti sono posti in essere; nel caso di coincidenza temporale tra la scadenza del primo contratto e l'avvio di quello successivo di rinnovo (c.d. "roll over"), le SGR nella verifica dei richiamati limiti possono non computare i titoli o le disponibilità rivenienti dal "rinnovo", rispettivamente, di PCT attivi e PCT passivi - nel periodo intercorrente tra la stipula e il regolamento - ove sia accertata l'esistenza di tutte le seguenti condizioni: i contratti siano stipulati con la medesima controparte o siano regolati presso il medesimo organismo di compensazione; le procedure amministrative adottate dall'OICR o i termini contrattuali adottati consentano di verificare la corrispondenza tra il regolamento del nuovo contratto di PCT e la conclusione dell'operazione oggetto di rinnovo; le operazioni siano di pari ammontare (in caso contrario dovrà considerarsi solo l'esposizione di maggior importo).

<sup>30</sup> A titolo esemplificativo si consideri il caso di un PCT attivo stipulato dal fondo X con la controparte Y con sottostante titolo Z. Si ipotizzi che al tempo t=1 successivo alla data di stipula del contratto, il valore del titolo Z ricevuto dal fondo come *collateral* dell'operazione sia diminuito e risulti inferiore all'ammontare corrisposto alla stipula. In tal caso il fondo X deve rilevare un rischio di controparte nei confronti dell'emittente del titolo Z pari al valore del titolo e un rischio di controparte nei confronti della controparte Y del PCT pari alla differenza tra il cash corrisposto alla stipula e il valore del titolo Z.

<sup>31</sup> Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine attive, è ammesso il supero dei limiti di concentrazione (cfr. par. 3) nei soli casi in cui il supero sia determinato da ragioni operative connesse con le modalità di selezione del titolo posto a garanzia (supero tecnico). In ogni caso, la SGR è tenuta al rientro dall'esposizione nei limiti consentiti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni lavorativi. In tal caso, il supero del limite non deve essere comunicato alla Banca d'Italia ai sensi di quanto previsto nel Titolo IV, Capitolo IV, par. 12.

<sup>32</sup> In ogni caso un OICR non può essere investito in titoli di debito di società a responsabilità limitata od obbligazioni di società per azioni emesse ai sensi dell'art. 2412, comma 2, del codice civile.



**SEZIONE III**  
**OICR APERTI NON ARMONIZZATI**

**1. Disciplina dei fondi aperti non armonizzati**

Ai fondi aperti non armonizzati si applicano le disposizioni della Sezione II per gli OICR armonizzati, salvo quanto di seguito indicato.

Il limite previsto dal par. 3.1, lett. a), della Sezione II, relativo al limite di investimento in strumenti finanziari quotati, è elevato al 15 per cento.

Non si applica quanto previsto nel par. 3.1, lett. c), 1° alinea, nel par. 4, ultimo capoverso. I limiti di cui al par. 6.2 della Sezione II sono raddoppiati.

I fondi aperti non armonizzati possono investire, sino al limite complessivo massimo del 20 per cento del totale delle attività, in fondi speculativi italiani o esteri (ivi inclusi quelli che investono una quota superiore al 10 per cento delle proprie attività in altri organismi di investimento collettivo del risparmio) per i quali sussistano le condizioni previste nel Titolo VI, Capitolo V, per la commercializzazione di OICR non armonizzati in Italia <sup>(33)</sup>. L'investimento in fondi della specie è subordinato alle seguenti condizioni:

- il regolamento del fondo acquistato preveda che il valore della quota sia calcolato almeno una volta al mese facendo riferimento a valori delle attività riferiti a una data recente (es.: non più di un mese);
- siano previste adeguate forme per rendere conoscibili ai partecipanti le attività e le passività in cui è investito il fondo;
- siano previsti limiti di investimento volti a garantire un sufficiente frazionamento del portafoglio;
- il fondo investa in via prevalente in strumenti finanziari dotati di un adeguato grado di liquidità;
- in caso di fondi esteri, il depositario e l'*administrator* siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale da parte di un'autorità di uno Stato appartenente all'UE o del G10;
- sia fissata nel regolamento di gestione la leva finanziaria massima che il fondo speculativo potrà raggiungere computando ogni modalità tecnica (finanziamento, operazioni a termine, derivati ecc.);

L'investimento in un singolo fondo speculativo non può essere superiore al 5 per cento del totale delle attività; nel caso di fondi speculativi che investono esclusivamente in altri OICR, il limite è elevato al 20 per cento.

---

<sup>33</sup> La sussistenza delle condizioni va accertata dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR attraverso un'apposita delibera prima di procedere all'acquisto delle parti degli OICR. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce le procedure volte a verificare la permanenza delle condizioni; le verifiche effettuate devono risultare dalla documentazione interna della SGR.

**SEZIONE IV**  
**OICR DI MERCATO MONETARIO**

**1. Ambito di applicazione**

La presente Sezione (<sup>34</sup>) detta disposizioni specifiche per gli OICR che si qualificano o vengono commercializzati come OICR di mercato monetario od OICR di mercato monetario a breve termine. Rimane ferma l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste nelle Sezioni II e III.

**2. OICR di mercato monetario a breve termine**

Gli OICR di mercato monetario a breve termine investono negli strumenti finanziari di mercato monetario indicati nella Sezione II, par. 1, secondo cpv., lett. a) e b), di elevata qualità, e in depositi bancari (<sup>35</sup>) indicati nella lett. m) del citato paragrafo.

I criteri per determinare la qualità degli strumenti finanziari di mercato monetario sono approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR, tenuto conto, tra l'altro, dei seguenti fattori riferiti a detti strumenti finanziari:

- qualità creditizia. In particolare, allo strumento deve essere attribuito, da parte di ognuna delle agenzie di rating riconosciute che lo hanno valutato, un rating a breve termine pari ai migliori due livelli nella scala di rating assegnati da dette agenzie; rimane ferma la necessità che la SGR valuti internamente, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi dell'OICR, la qualità creditizia dello strumento. Nel caso in cui lo strumento sia privo di rating esterno, lo strumento deve possedere un livello equivalente di qualità creditizia determinato dalla società di gestione in base al proprio sistema di gestione dei rischi, che deve comprendere uno specifico processo di attribuzione di rating interni;
- classe di attività;
- nel caso di strumenti finanziari strutturati, i rischi operativi e di controparte delle transazioni aventi ad oggetto tali strumenti;
- liquidità.

I singoli strumenti finanziari in cui l'OICR investe non devono avere una durata residua contrattuale superiore a 397 giorni. Il portafoglio, nel suo complesso, non deve avere una durata residua media superiore a 60 giorni (<sup>36</sup>), né una durata residua contrattuale media superiore a 120 giorni (<sup>37</sup>). Nel calcolo della

---

<sup>34</sup> Cfr. Le linee guida del CESR del 19 maggio 2010: CESR's *Guidelines on a common definition of European money market funds* – CESR/10-049.

<sup>35</sup> La SGR, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi dell'OICR, valuta la qualità creditizia dei depositi bancari, prendendo in considerazione una serie di fattori tra i quali la situazione finanziaria dell'emittente.

<sup>36</sup> La durata residua media (*weighted average maturity*) è pari alla media delle durate residue di tutti gli strumenti in portafoglio pesate in funzione del peso dei singoli strumenti sul portafoglio complessivo; la durata residua dei titoli a tasso variabile è pari al tempo rimanente prima della prossima revisione del tasso di interesse.

<sup>37</sup> La durata residua contrattuale media (*weighted average life*) è pari alla media delle durate residue rispetto alla scadenza contrattuale di tutti gli strumenti in portafoglio pesate in funzione del peso dei singoli strumenti sul portafoglio complessivo; per i titoli a tasso variabile, la durata residua rispetto alla scadenza contrattuale è calcolata facendo riferimento al tempo rimanente per il rimborso dello strumento. Nel caso in cui uno strumento finanziario incorpori una opzione put, la durata residua contrattuale è pari al tempo rimanente per l'esercizio dell'opzione a condizione che: i) l'opzione possa essere esercitata liberamente dalla società di gestione alla data di esercizio prevista; ii) lo strike price

durata media e della durata residua la società di gestione tiene conto dell'impatto su tali misure degli strumenti finanziari derivati, dei depositi bancari e delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio utilizzate.

L'OICR non può investire direttamente o indirettamente, anche attraverso strumenti finanziari derivati, in azioni o merci. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati deve essere coerente con la politica di investimento dell'OICR. È ammissibile l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di copertura del rischio di cambio; l'investimento in strumenti finanziari di mercato monetario denominati in una valuta diversa da quella di riferimento dell'OICR è ammissibile a condizione che sia coperto interamente il rischio di cambio. L'investimento in altri OICR è ammesso a condizione che si tratti di OICR di mercato monetario a breve termine.

### 3. OICR di mercato monetario

Agli OICR di mercato monetario si applica quanto previsto nel paragrafo 2, con le seguenti eccezioni:

- l'OICR può investire anche in strumenti finanziari, indicati nel par. 2, considerati di qualità adeguata (*investment grade*) da un'agenzia di rating purché siano emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti;
- la durata residua contrattuale degli strumenti finanziari in portafoglio non può essere maggiore di 2 anni, a condizione che il tempo rimanente prima della successiva revisione del tasso di interesse non sia superiore a 397 giorni e il parametro per la revisione del tasso sia un tasso o indice del mercato monetario;
- il portafoglio, nel suo complesso, ha una durata residua media non superiore a 6 mesi e una durata residua contrattuale media non superiore a 12 mesi;
- è ammesso l'investimento in altri OICR a condizione che siano OICR di mercato monetario a breve termine od OICR del mercato monetario.

---

dell'opzione non si discosti dal valore atteso dello strumento finanziario alla data di esercizio dell'opzione; iii) la politica di investimento dell'OICR rende probabile l'esercizio dell'opzione da parte della società di gestione.

*SEZIONE V*  
*FONDI CHIUSI*

**1. Composizione complessiva del portafoglio**

Il fondo comune istituito in forma chiusa investe il proprio patrimonio in:

- a) strumenti finanziari diversi dalle quote di OICR;
- b) OICR:
  - chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste nel par. 1, 2° capoverso, lett. i), della Sezione II del presente capitolo;
  - armonizzati o non armonizzati aperti come definiti nella Sezione II, par. 1;
  - speculativi italiani ed esteri nei limiti e alle condizioni indicati nella Sezione III, par.1;
- c) beni immobili, diritti reali immobiliari (inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori), partecipazioni in società immobiliari e parti di altri fondi immobiliari;
- d) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
- e) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;
- f) depositi bancari.

I fondi chiusi possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

**2. Divieti di carattere generale**

Si applicano i divieti previsti nella Sezione II, par. 2, lett. b), c) ed e), salve le deroghe previste per i fondi immobiliari dal D.M.

Nella gestione del fondo chiuso non è consentito svolgere attività diretta di costruzione di beni immobili.

**3. Limiti alla concentrazione dei rischi <sup>(38)</sup>**

*3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari*

Il fondo chiuso non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Si applicano le disposizioni previste per gli OICR armonizzati nella Sezione II, parr. 3.1, 3.2, 3.3 nonché 3.4 <sup>(39)</sup>. Il limite del 10 per cento previsto dal par. 3.1, lett. a), è elevato al 15 per cento. Il limite complessivo previsto dal par. 3.4

---

<sup>38</sup> I limiti alla concentrazione dei rischi dei fondi chiusi vanno verificati tenendo conto delle sottoscrizioni iniziali e dei rimborsi parziali effettuati dal fondo a favore di tutti i partecipanti in misura proporzionale al valore delle quote dai medesimi detenute.

<sup>39</sup> Ai fini del rispetto del limite previsto nella Sezione II, par. 3.4, si tiene conto anche dei beni previsti nel par. 5, 2° capoverso, della presente Sezione.

(<sup>40</sup>), primo paragrafo, è elevato al 30 per cento del totale delle attività del fondo nel caso in cui il gruppo non sia quello di appartenenza della SGR.

### 3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari

Il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore a un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie.

### 3.3 Società immobiliari

L'investimento diretto o attraverso società controllate in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione è limitato - per i soli fondi immobiliari - al 10 per cento del totale delle attività del fondo.

### 3.4 Altri beni

Per l'investimento nei beni di cui al par. 1, lett. e), la SGR indica nel regolamento del fondo limiti di frazionamento che, tenuto conto della natura dei beni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, assicurino una ripartizione del rischio almeno equivalente a quella riveniente dall'applicazione delle limitazioni stabilite nelle presenti disposizioni.

## 4. Strumenti finanziari derivati

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 5.

## 5. Investimenti in crediti

Nel caso di fondi istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti.

Nel caso di fondi che investono in beni di cui al par. 1, lett. d), diversi da quelli istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 20 per cento del totale delle attività del fondo.

## 6. Altre regole prudenziali

### 6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 6.1, limitatamente ai diritti di voto in società quotate. Tali limiti possono essere superati solo nell'ambito di operazioni volte a valorizzare la partecipazione con l'obiettivo di cederla, nell'interesse dei partecipanti, in un orizzonte temporale coerente con la politica di investimento del fondo.

---

<sup>40</sup> Cfr. nota precedente.

## 6.2 Assunzione di prestiti

### 6.2.1 Fondi immobiliari

Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate, nel limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di altri fondi immobiliari, e del 20 per cento del valore degli altri beni. Entro tale limite complessivo, i fondi immobiliari possono assumere prestiti, fino al limite del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote.

Il valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, da utilizzare come riferimento per calcolare il limite di assunzione di prestiti dei fondi immobiliari, è pari alla media tra il costo storico<sup>(41)</sup> e il valore determinato in base ai criteri di valutazione del patrimonio del fondo, previsti nel Titolo V, Capitolo IV (valore attuale). Qualora il valore attuale degli immobili sia inferiore al costo storico degli stessi e resti tale per almeno un esercizio, il valore di riferimento per calcolare il limite di assunzione dei prestiti è il valore attuale.

### 6.2.2 Altri fondi chiusi

Gli OICR possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote, entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo.

I fondi possono concedere propri beni in garanzia a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del fondo.

## 6.3 Concessione di prestiti

Nella gestione del fondo - ferme restando le riserve di attività previste per le banche e per gli intermediari finanziari - è consentito concedere prestiti unicamente:

- attraverso operazioni a termine su strumenti finanziari (pronti contro termine, riporti, prestito titoli e operazioni assimilabili), secondo le disposizioni del par. 6.6, della Sezione II;
- funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del fondo di partecipazioni. Ai fini del calcolo del limite indicato al precedente par. 3.1 si tiene conto anche dei prestiti concessi.

Inoltre, i fondi chiusi che prevedono l'investimento in beni immobili possono concedere tali beni in locazione con facoltà di acquisto per il locatario (c.d. *leasing* immobiliare).

## 6.4 Operazioni di collocamento del gruppo

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 6.3.

---

<sup>41</sup> Per costo storico si intende il costo di acquisto maggiorato degli oneri capitalizzati.

**6.5** *Titoli strutturati*

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti alla Sezione II, par. 6.4.

**6.6** *Investimenti in OICR*

Il fondo chiuso non può acquistare OICR il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento del totale delle attività, in parti di altri OICR.

**7. Fondi immobiliari ex art. 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86**

Ai fondi immobiliari previsti dall'art. 14-bis della legge 25.1.1994, n. 86, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nella presente Sezione.

**8. Deroghe per gli OICR neocostituiti**

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, gli OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dall'inizio dell'operatività, possono derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

**SEZIONE VI**  
**FONDI RISERVATI**

**1. Disciplina applicabile**

Ai fondi riservati aperti e chiusi si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, nelle Sezioni II e V.

I fondi riservati possono investire in fondi speculativi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste dal Titolo VI, Capitolo V, entro il limite del 30 per cento del totale delle attività del fondo.

I fondi aperti riservati possono investire in fondi chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste nella Sezione II.

I fondi chiusi riservati possono investire in fondi chiusi esteri per i quali non sussistono le condizioni previste nella Sezione II.

**2. Deroghe ai limiti alla concentrazione dei rischi**

In deroga a quanto previsto dai parr. 3, 4, 5 e 6, a eccezione del par. 6.5, della Sezione II e dai parr. 3, 4, 5 e 6, a eccezione dei parr. 6.2.1 e 6.2.2<sup>(42)</sup>, della Sezione V, i fondi riservati aperti e chiusi possono adottare nel regolamento di gestione limiti diversi da quelli previsti nel presente regolamento.

---

<sup>42</sup> Limitate deroghe a quanto previsto nei parr. 6.5 della Sezione II e 6.2.2 della Sezione V del presente Capitolo in materia di assunzione di prestiti possono essere previste in relazione a particolari operazioni di investimento coerenti con la politica di gestione del fondo.



**SEZIONE VII**  
**FONDI SPECULATIVI**

**1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio**

I fondi speculativi investono il proprio patrimonio nei beni indicati nel regolamento del fondo (<sup>43</sup>).

Il regolamento dei fondi speculativi può stabilire limiti diversi da quelli previsti nel presente Capitolo, fermi restando il rispetto delle disposizioni in materia di attività riservate e l'esigenza di assicurare un frazionamento degli investimenti coerente con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio.

I fondi di fondi possono investire il patrimonio in OICR (fondi di primo livello) che a loro volta investano in altri OICR (fondi di secondo livello) solo ove questi ultimi siano direttamente investiti in strumenti finanziari diversi dagli OICR (<sup>44</sup>).

**2. Garanzie rilasciate**

Nel caso di garanzie rilasciate dal fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, le SGR si assicurano, attraverso opportuni meccanismi contrattuali:

- che il valore dei beni costituiti in garanzia - determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato - non superi, se non in misura limitata e tenuto conto degli ordinari scarti di garanzia, l'importo del finanziamento ricevuto;
- la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al fondo (c.d. clausola di *set off* del contratto).

---

<sup>43</sup> Tali beni possono essere anche diversi da quelli indicati nell'art. 4, comma 2, del D.M.

<sup>44</sup> Per le indicazioni da fornire nel rendiconto di gestione cfr. Allegati IV.6.1 e IV.6.2.

**CAPITOLO IV**  
**CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL**  
**VALORE DELLA QUOTA <sup>(1)</sup>**

*SEZIONE I*  
*DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

**1. Fonti normative**

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 4) e 5), del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire i criteri di valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio degli OICR.

---

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente Capitolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle SICAV.

**SEZIONE II**  
**CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI**  
**IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO**

**1. Principi generali**

*1.1 Adeguatezza del processo valutativo*

La valutazione dei beni del fondo è finalizzata a esprimere correttamente la situazione patrimoniale dell'OICR. A tal fine, la SGR o la banca depositaria - nell'ipotesi in cui la SGR le abbia conferito l'incarico di provvedere al calcolo del valore della quota – si dota di strumenti informativi, risorse tecniche e professionali e procedure, anche di controllo interno che - in relazione alla tipologia di beni nei quali è investito il patrimonio del fondo e alla complessità del contesto operativo – assicurino costantemente una rappresentazione fedele e corretta del patrimonio del fondo.

La valutazione del patrimonio di ciascun comparto in cui è eventualmente ripartito un fondo comune è autonoma e separata da quella relativa agli altri comparti del medesimo fondo.

Il processo di valutazione rappresenta uno dei momenti più delicati dell'attività di amministrazione dei fondi. I criteri di valutazione sono fissati, coerentemente con quanto stabilito dalle presenti disposizioni, dal soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota e concordati, a seconda che questo compito sia attribuito alla SGR o alla banca depositaria, con la banca depositaria o la SGR.

Particolare attenzione è posta nel valutare quando – anche in assenza di apposite disposizioni emanate in tal senso dalla Banca d'Italia – sia opportuno avvalersi di esperti indipendenti per definire procedure e tecniche di valutazione appropriate nonché per esprimere giudizi di congruità sulla valutazione di determinate tipologie di beni.

Nello svolgimento dei propri compiti l'organo di controllo e le competenti funzioni aziendali di controllo sono chiamati, tra l'altro, a verificare l'osservanza delle presenti disposizioni.

Il soggetto incaricato della revisione dei conti, nell'ambito dell'attività espletata, deve verificare il rispetto delle presenti disposizioni facendo riferimento ai principi di revisione legale dei conti.

*1.2 Valore complessivo netto del fondo*

Il valore complessivo netto del fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione – determinato in base ai criteri indicati nel successivo par. 2 – delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività<sup>(2)</sup>.

L'adozione di criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati in occasione dell'ultima valutazione (ove consentito dalle presenti disposizioni) deve trovare giustificazione in circostanze, debitamente documentate, oggettivamente rilevabili dai responsabili organi della SGR, attinenti – ad esempio – alla situazione

---

<sup>2</sup> Nella determinazione del valore complessivo netto dei fondi garantiti, alla garanzia a favore del fondo – in qualunque forma rilasciata – viene convenzionalmente attribuito un valore nullo fino alla data del suo possibile esercizio.

economico-finanziaria di imprese partecipate o a mutamenti delle caratteristiche di un bene.

Il valore complessivo netto a una determinata data deve tenere conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del fondo e degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate; a tal fine:

- con riferimento agli strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati, occorre fare riferimento alla posizione netta quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora eseguiti. L'effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l'importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del fondo;
- è necessario procedere alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata (assunzione di impegni, ecc.) e computarne gli effetti nella determinazione del valore del fondo.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento. Pertanto, nella valutazione del patrimonio netto del fondo va tenuto conto, tra l'altro, della quota parte di competenza delle componenti di reddito positive e negative di pertinenza del fondo.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale da indicare nel regolamento del fondo. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

### *1.3 Periodicità della valutazione*

La determinazione del valore complessivo netto del fondo è effettuata almeno con la periodicità prevista per il calcolo del valore unitario delle quote di partecipazione.

## **2. Criteri di valutazione**

### *2.1 Strumenti finanziari quotati*

Il valore degli strumenti finanziari quotati è determinato in base all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati, si fa riferimento al mercato dove si formano i prezzi più significativi, avendo presenti le quantità trattate presso lo stesso e l'operatività svolta dal fondo.

### *2.2 Strumenti finanziari non quotati*

I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, diversi dalle partecipazioni (per le quali valgono i criteri indicati nel successivo par. 2.4), sono valutati al costo di acquisto, rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di

informazione <sup>(3)</sup>, oggettivamente considerati, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza, sia quella del mercato.

### 2.2.1 Strumenti finanziari derivati “OTC”

Gli strumenti finanziari derivati trattati “*over the counter*” (OTC) sono valutati al valore corrente (costo di sostituzione) <sup>(4)</sup> secondo le pratiche prevalenti sul mercato. Tali pratiche devono essere basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute dalla comunità finanziaria, tenere conto di tutti gli elementi rilevanti di informazione disponibili ed essere applicate su base continuativa, mantenendo costantemente aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.

In ogni caso, le tecniche di valutazione adottate devono assicurare una corretta attribuzione degli effetti finanziari (positivi e negativi) dei contratti stipulati lungo tutto l'arco della loro durata, indipendentemente dal momento in cui vengono percepiti i profitti o subite le perdite.

Ove dalla valutazione del contratto emerga una passività a carico del fondo, della stessa si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del valore netto complessivo.

### 2.2.2 Titoli “strutturati”

Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata prendendo in considerazione il valore di tutte le singole componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.

## 2.3 Parti di OICR

Le parti di OICR vanno valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere conto:

- dei prezzi di mercato, nel caso in cui le parti in questione siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- nel caso di OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione dell'ultimo valore reso noto al pubblico.

I fondi speculativi, qualora lo prevedano nel regolamento, possono valutare gli OICR acquistati - per i quali l'ultimo valore della quota disponibile sia considerato dagli organi competenti, sulla base di criteri oggettivi preventivamente definiti, non più coerente con la situazione dell'OICR - facendo riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR (c.d. “valore complessivo netto previsionale”) che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o

---

<sup>3</sup> In particolare, la SGR o la banca depositaria assume tutte le iniziative per verificare l'attendibilità di eventuali notizie ad essa pervenute. Tuttavia l'adeguamento del valore dei titoli alle notizie tempo per tempo disponibili sulla situazione degli emittenti gli strumenti finanziari in portafoglio non richiede il ricalcolo del pregresso valore delle quote qualora si sia fatto ricorso a tutta la diligenza professionale per la valorizzazione delle quote e gli elementi informativi utilizzati si siano rivelati solo successivamente non attendibili.

<sup>4</sup> I fondi comuni chiusi possono derogare a tale criterio per gli strumenti finanziari derivati con finalità di copertura di passività del fondo valutate al valore nominale (contratti di finanziamento). Deve comunque essere assicurata la coerenza valutativa tra lo strumento di copertura e la passività coperta. La finalità di copertura deve risultare da una stretta correlazione (per importo, durata, ecc.), adeguatamente documentata, tra lo strumento derivato e la passività oggetto di copertura.

conoscibili con la dovuta diligenza professionale. Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota <sup>(5)</sup>.

## 2.4 Partecipazioni di fondi chiusi in società non quotate <sup>(6)</sup>

### 2.4.1 Principi generali

La valorizzazione delle partecipazioni in società non quotate, in mancanza di prezzi di riferimento espressi dal mercato, richiede procedimenti di stima legati a una molteplicità di elementi. Detti procedimenti influenzano in modo significativo la determinazione del valore del fondo.

Ne consegue che, nella valutazione delle attività in esame, è posta ogni attenzione affinché il valore di dette attività rifletta le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese partecipate, anche in chiave prospettica, tenuto conto che trattasi di investimenti effettuati in una logica di medio-lungo periodo.

Le presenti disposizioni non dettano rigidi criteri uniformi, ma delimitano, con l'indicazione di una serie di criteri operativi, un'area all'interno della quale è scelto, secondo autonoma valutazione, il metodo considerato più appropriato.

### 2.4.2 Criterio generale di valutazione

In generale, le partecipazioni in società non quotate sono valutate al costo di acquisto, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi successivi.

### 2.4.3 Partecipazioni in imprese non immobiliari <sup>(7)</sup>

Trascorso un periodo che, di norma, non può essere inferiore a un anno dalla data dell'investimento, i titoli di imprese non quotate possono essere rivalutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) valore risultante da una o più transazioni - ivi compresi gli aumenti di capitale - successive all'ultima valutazione, sul titolo dell'impresa partecipata, a condizione che:
  - l'acquisizione dei titoli sia effettuata da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata, né alla società di gestione del fondo;
  - la transazione riguardi una quantità di titoli che sia significativa del capitale dell'impresa partecipata (comunque non inferiore al 2 per cento del medesimo);
  - la transazione non interessi un pacchetto azionario tale da determinare una modifica degli equilibri proprietari dell'impresa partecipata;

---

<sup>5</sup> Tale disposizione si applica anche ai fondi aperti con riferimento alle quote di fondi speculativi detenute nel caso in cui esse siano valorizzate con frequenza inferiore a quella prevista per le quote dei fondi aperti armonizzati. Le SGR trattano la differenza tra il valore "previsionale" e quello definitivo come un "errore" di valorizzazione. Nel caso in cui il regolamento preveda una "soglia di irrilevanza dell'errore", tale differenza rileva solo se superiore alla citata soglia.

<sup>6</sup> Per partecipazione si intende la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un fondo comune chiuso, di titoli di capitale con diritto di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

<sup>7</sup> Sono comprese anche le partecipazioni in società immobiliari che svolgono prevalentemente attività di costruzione.

- b) valore derivante dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-patrimoniale. Tali metodi prevedono, di norma, la rilevazione di determinate grandezze dell'impresa da valutare (es.: risultato operativo, utili prima o dopo le imposte, *cash flow*) e il calcolo del valore della medesima attraverso l'attualizzazione di tali grandezze con un appropriato tasso di sconto. Le grandezze possono essere un dato storico ovvero la loro proiezione futura. L'applicazione di tali metodi è ammissibile, in generale, a condizione che:
- l'impresa valutata abbia chiuso per almeno tre esercizi consecutivi il bilancio in utile;
  - le grandezze reddituali utilizzate siano depurate di tutte le componenti straordinarie e, se basate su dati storici, tengano conto del valore medio assunto da tali grandezze negli ultimi tre esercizi;
  - il tasso di sconto o di attualizzazione utilizzato sia la risultante del rendimento delle attività finanziarie prive di rischio a medio-lungo termine e di una componente che esprima il maggior rischio connaturato agli investimenti della specie. Tale ultima componente va individuata tenendo conto del tipo di produzione dell'impresa, dell'andamento del settore economico di appartenenza e delle caratteristiche patrimoniali e finanziarie dell'impresa medesima;
- c) è inoltre possibile, in presenza di imprese che producono rilevanti flussi di reddito, ricorrere a metodologie del tipo *price/earnings*, ponendo però una particolare attenzione affinché il rapporto utilizzato sia desunto da un campione sufficientemente ampio di imprese simili a quella da valutare per tipo di produzione, caratteristiche economico-finanziarie, prospettive di sviluppo e posizionamento sul mercato.

#### 2.4.4 Partecipazioni non di controllo in società immobiliari

Trascorso un periodo che, di norma, non può essere inferiore a un anno dall'acquisizione da parte del fondo, alle partecipazioni non di controllo in società non quotate la cui attività prevalente consiste nell'investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo.

Al fine di tener conto nella valutazione della partecipata di ulteriori componenti economicamente rilevanti rivenienti, ad esempio, dalle caratteristiche della struttura organizzativa, da specifiche competenze professionali, ecc., il valore del patrimonio netto può essere rettificato, alla luce di un generale principio di prudenza, sulla base del valore risultante:

- a) da transazioni riguardanti quantità di titoli significative rispetto alla partecipazione detenuta dal fondo e a condizione che tale trasferimento sia effettuato da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata né alla società di gestione del fondo;
- b) dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-finanziario.

#### 2.4.5 Partecipazioni di controllo in società immobiliari

Alle partecipazioni di controllo in società non quotate la cui attività prevalente consiste nell'investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo.

Il patrimonio netto è determinato applicando ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari risultanti dall'ultimo bilancio approvato i criteri di valutazione descritti al successivo par. 2.5 "Beni immobili". Le altre poste attive e passive del bilancio della partecipata non sono di norma oggetto di nuova valutazione. Le eventuali rivalutazioni o svalutazioni dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari determinano, rispettivamente, un aumento o una diminuzione del patrimonio netto contabile della partecipata medesima, tenendo anche conto dei possibili effetti fiscali. Sono considerati anche gli eventi di rilievo intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e il momento della valutazione.

#### 2.4.6 Disposizioni comuni

In tutti i casi descritti nel presente par. 2.4, ad eccezione del par. 2.4.5, le caratteristiche degli elementi di tipo reddituale utilizzati ai fini dell'eventuale rivalutazione della partecipazione (grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, orizzonte temporale adottato, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa valutata, rapporto *price/earnings* utilizzato, ecc.) e la metodologia seguita sono sottoposte a verifica almeno semestralmente e illustrate in dettaglio per ciascun cespite nella relazione semestrale e nel rendiconto del fondo. Inoltre, ove attraverso l'adozione dei metodi in questione si pervenga a risultati che si discostano in maniera significativa dal valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della partecipata di pertinenza del fondo, tale differenza deve essere opportunamente motivata.

Per tenere conto delle caratteristiche di scarsa liquidità e di rischio degli investimenti in società non quotate, alle rivalutazioni risultanti dall'utilizzo dei metodi sopra descritti è, di norma, applicato un idoneo fattore di sconto almeno pari al 25 per cento.

Le partecipazioni in società non quotate devono essere oggetto di svalutazione in caso di deterioramento della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'impresa ovvero di eventi che del pari possano stabilmente influire sulle prospettive dell'impresa medesima e sul presumibile valore di realizzo dei relativi titoli (es.: difficoltà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati, problemi interni al *management* o alla proprietà). Si provvede alla svalutazione in presenza di riduzioni del patrimonio netto delle partecipate <sup>(8)</sup>.

#### 2.5 Beni immobili

Ciascun bene immobile detenuto dal fondo è oggetto di singola valutazione. Più beni immobili possono essere valutati in maniera congiunta ove gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è opportunamente illustrata dagli amministratori nella relazione semestrale e nel rendiconto di gestione del fondo.

Il valore corrente degli immobili è determinato in base alle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e tenendo conto della loro redditività.

Sono caratteristiche di tipo intrinseco quelle attinenti alla materialità del bene (qualità della costruzione, stato di conservazione, ubicazione, ecc.), di tipo estrinseco quelle rivenienti da fattori esterni rispetto al bene, quali ad esempio la

---

<sup>8</sup> La SGR, eccezionalmente, può evitare di procedere alla svalutazione, dietro delibera motivata dell'organo con funzione di supervisione strategica, qualora sussistano specifiche circostanze, quali la temporaneità o la irrilevanza della riduzione del patrimonio netto delle partecipate.



possibilità di destinazioni alternative rispetto a quella attuale <sup>(9)</sup>, vincoli di varia natura e altri fattori esterni di tipo giuridico ed economico, quali ad esempio l'andamento attuale e prospettico del mercato immobiliare nel luogo di ubicazione dell'immobile.

Il valore corrente di un immobile indica il prezzo al quale il cespite potrebbe essere ragionevolmente venduto alla data in cui è effettuata la valutazione, supponendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:

- il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;
- siano state espletate nel tempo ordinariamente richiesto le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative e definire le condizioni del contratto;
- i termini dell'operazione riflettano le condizioni esistenti nel mercato immobiliare del luogo in cui il cespite è ubicato al momento della valutazione;
- l'acquirente non abbia per l'operazione uno specifico interesse legato a fattori non economicamente rilevanti per il mercato.

Il valore corrente degli immobili può essere determinato:

1. ove siano disponibili informazioni attendibili sui prezzi di vendita praticati recentemente per immobili comparabili a quello da valutare (per tipologia, caratteristiche, destinazione, ubicazione, ecc.) sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali, tenendo conto dei suddetti prezzi di vendita e applicando le rettifiche ritenute adeguate, in relazione alla data della vendita, alle caratteristiche morfologiche del cespite, allo stato di manutenzione, alla redditività, alla qualità dell'eventuale conduttore e a ogni altro fattore ritenuto pertinente;
2. facendo ricorso a metodologie di tipo reddituale che tengano conto del reddito riveniente dai contratti di locazione e delle eventuali clausole di revisione del canone. Tali metodologie presuppongono, ad esempio, la determinazione dei redditi netti <sup>(10)</sup> futuri derivanti dalla locazione della proprietà, la definizione di un valore di mercato del cespite <sup>(11)</sup> e l'attualizzazione alla data di valutazione dei flussi di cassa.

Il tasso di attualizzazione va definito tenendo conto del rendimento reale delle attività finanziarie a basso rischio a medio-lungo termine a cui si applica una componente rettificativa in relazione alla struttura finanziaria dell'investimento e alle caratteristiche del cespite;

3. sulla base del costo che si dovrebbe sostenere per rimpiazzare l'immobile con un nuovo bene avente le medesime caratteristiche e utilità dell'immobile stesso. Tale costo dovrà essere rettificato in relazione a vari fattori che incidono sul valore del bene (deterioramento fisico, obsolescenza funzionale, ecc.) e aumentato del valore del terreno.

---

<sup>9</sup> Il riferimento a destinazioni del cespite diverse da quella attuale può essere effettuato solo ove le caratteristiche dell'immobile oggettivamente valutate lo consentano.

<sup>10</sup> Il reddito netto è dato dalla differenza su base annua tra il ricavo della locazione e i costi a carico della proprietà (amministrazione, assicurazione, imposte, ecc.).

<sup>11</sup> Attraverso la capitalizzazione diretta, ad un tasso dedotto dal mercato, del reddito netto alla fine del periodo di locazione.

Per gli immobili dati in locazione con facoltà di acquisto, il valore corrente è determinato, per la durata del contratto, attualizzando i canoni di locazione e il valore di riscatto dei cespiti, secondo il tasso del contratto eventualmente rettificato per tener conto del rischio di insolvenza della controparte. Alternativamente, il valore dei cespiti è determinato sulla base del valore corrente all'atto in cui gli stessi sono concessi in locazione, ridotto della differenza maturata tra il valore corrente di cui sopra e il valore di riscatto alla conclusione della locazione.

Per gli immobili in corso di costruzione, il valore corrente può essere determinato tenendo anche conto del valore corrente dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione ovvero del valore corrente dell'immobile finito al netto delle spese che si dovranno sostenere per il completamento della costruzione.

Il valore corrente dell'immobile è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene.

Il valore corrente dei diritti reali immobiliari è determinato applicando, per quanto compatibili, i criteri di cui al presente paragrafo.

Le operazioni di leasing immobiliare aventi natura finanziaria sono rilevate e valutate applicando il c.d. "metodo finanziario".

## 2.6 *Crediti*

I crediti acquistati sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo. Quest'ultimo è calcolato, tenendo anche conto:

- delle quotazioni di mercato, ove esistenti;
- delle caratteristiche dei crediti.

Nel calcolo del presumibile valore di realizzo può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi relativi a particolari settori di operatività nonché a determinate aree geografiche. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfetario.

## 2.7 *Altri beni*

I beni detenuti dal fondo, diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, sono valutati in base al prezzo più recente rilevato sul mercato di riferimento, eventualmente rettificato anche sulla base di altri elementi oggettivi di giudizio disponibili, compresa l'eventuale valutazione degli stessi effettuata da esperti indipendenti.

## 2.8 *Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli*

Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il portafoglio degli investimenti del fondo non subisce modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul mercato.

Per i prestiti di titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

### 2.9 Altre componenti patrimoniali

Sono valutati in base al loro valore nominale:

- le disponibilità liquide;
- le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.

I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del rendimento delle stesse.

### 3. Valutazione dei fondi chiusi in occasione di emissioni di quote successive alla prima

Qualora un fondo chiuso proceda a nuove emissioni o a rimborsi anticipati, la valutazione del fondo esprime il valore corrente dei beni del fondo (individuato con riferimento ai criteri di valutazione di cui alla presente Sezione), inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni possono essere realizzati alla data <sup>(12)</sup> cui la valutazione si riferisce.

### 4. Esperti indipendenti

Per la valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari in cui è investito il patrimonio del fondo nonché delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, la SGR si avvale di esperti indipendenti aventi i requisiti stabiliti dal D.M. <sup>(13)</sup>.

Gli esperti provvedono, entro 30 giorni dalla data di riferimento della valutazione del patrimonio del fondo, a presentare alla SGR una relazione di stima del valore dei suddetti cespiti, nella quale vanno indicati la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonché di quelli posseduti dalle società immobiliari controllate dal fondo.

Nell'indicazione della redditività gli esperti tengono conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unità immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonché dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, gli esperti indicano la redditività ordinariamente desumibile da quella di immobili simili per caratteristiche e destinazione.

La SGR, qualora intenda discostarsi dalle stime effettuate dagli esperti, ne comunica le ragioni agli esperti stessi.

La SGR inoltre richiede agli esperti indipendenti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il

---

<sup>12</sup> Di norma tale data si deve riferire a quella della relazione semestrale o del rendiconto annuale. I prospetti contabili utilizzati devono essere verificati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti del fondo.

<sup>13</sup> La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i nominativi degli esperti indipendenti designati nonché la revoca dell'incarico e la sostituzione degli stessi.

giudizio di congruità è corredato di una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dalle presenti disposizioni.

*SEZIONE III*  
*VALORE DELLA QUOTA*

**1. Valore unitario della quota**

Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data.

Nel caso dei fondi comuni suddivisi in comparti, il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione viene determinato con riferimento a ciascun comparto dividendo il valore complessivo netto del comparto, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, per il numero delle quote di partecipazione allo specifico comparto in circolazione alla medesima data.

## **CAPITOLO V FUSIONE E SCISSIONE DI OICR**

### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

Le fusioni e le scissioni di OICR consentono alle società di gestione di accrescere l'efficienza del servizio di gestione attraverso la razionalizzazione della gamma dei prodotti, anche nell'ambito di accordi commerciali o di processi di integrazione con altri gestori.

Le presenti disposizioni definiscono le procedure volte ad assicurare la legittimità delle operazioni di fusione e scissione tra OICR, la corretta e completa informativa ai partecipanti agli OICR e i potenziali impatti dell'operazione sui loro investimenti.

Nelle Sezioni II e III sono disciplinate, rispettivamente, le fusioni e le scissioni nazionali di fondi comuni nonché tra SICAV e SICAV e fondi comuni. Nella Sezione IV sono regolate le fusioni comunitarie di OICR.

#### **2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2009/65/UE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento in valori mobiliari (OICVM);
- dalla direttiva 2010/44/UE, che contiene misure di esecuzione della direttiva 2009/65/UE con riguardo, tra l'altro, alla fusione tra organismi di investimento in valori mobiliari;
- dalla Parte II, Titolo III, Capo III – *ter* (Fusione e scissione di Organismi di investimento collettivo del risparmio) del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le fusioni e le scissioni tra OICR e di dettare con regolamento, sentita la Consob, le disposizioni attuative della materia.
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

#### **3. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

**SEZIONE II****FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALE TRA FONDI COMUNI****1. Autorizzazione**

La SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di procedere a un'operazione di fusione o di scissione tra fondi comuni.

La comunicazione è corredata della seguente documentazione:

- a) copia del verbale dell'organo con funzione di supervisione strategica delle SGR dei fondi coinvolti nell'operazione di fusione o di scissione concernente l'operazione;
- b) progetto di fusione o di scissione approvato dalla SGR del fondo oggetto di fusione o scissione e dalla SGR del fondo ricevente;
- c) relazione delle banche depositarie dei fondi coinvolti nell'operazione, secondo quanto previsto nel par. 3, primo capoverso;
- d) documenti di informazione per i partecipanti del fondo oggetto di fusione o scissione e per i partecipanti del fondo ricevente, previsti nel par. 4.

La Banca d'Italia valuta:

- la rispondenza del progetto di fusione o scissione alle previsioni della presente Sezione e, in generale, alle disposizioni vigenti in materia di gestione collettiva del risparmio;
- la completezza, chiarezza e rispondenza alle vigenti disposizioni dei documenti di informazione ai partecipanti dei fondi coinvolti nell'operazione. In particolare, la Banca d'Italia valuta se le informazioni consentono ai partecipanti ai fondi di valutare l'impatto potenziale dell'operazione sul proprio investimento.

La Banca d'Italia autorizza il progetto di fusione o di scissione entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, corredata della documentazione richiesta. Entro lo stesso termine si intendono approvati, ove necessario, il testo del regolamento del nuovo fondo o le modifiche ai regolamenti dei fondi coinvolti nell'operazione.

Il termine è interrotto - oltre che nei casi previsti dal Provvedimento del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia) – quando la Banca d'Italia richiede alle SGR di chiarire l'informativa ai partecipanti, di cui al par. 4.

Ricevuta l'autorizzazione della Banca d'Italia, le SGR:

- forniscono ai partecipanti ai fondi il documento di informazione, secondo quanto previsto nel par. 4;
- se previsto dal regolamento del fondo, sottopongono all'assemblea dei partecipanti il progetto di fusione o di scissione <sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui il regolamento del fondo preveda l'approvazione delle operazioni di fusione o di scissione da parte dei partecipanti al fondo, il quorum per l'approvazione della fusione non può essere superiore al 75 per cento dei voti effettivamente espressi dai partecipanti presenti o rappresentati all'assemblea dei partecipanti.

L'operazione di fusione o di scissione è autorizzata in via generale al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i fondi coinvolti nell'operazione appartengono alle medesima categoria (es.: fondi aperti, fondi chiusi mobiliari, fondi immobiliari);
- le politiche di investimento dei fondi coinvolti nell'operazione sono tra loro compatibili;
- i documenti di informazione per i partecipanti ai fondi sono redatti secondo schemi riconosciuti dalla Banca d'Italia, sulla base di proposte delle associazioni di categoria;
- l'operazione non rientra tra le fusioni comunitarie di OICR (cfr. Sezione IV).

Entro 10 giorni dalla data delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica di approvazione dell'operazione di fusione o di scissione, la SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione invia alla Banca d'Italia i documenti indicati nei precedenti punti a), b), c) e d). Nelle delibere di approvazione deve, tra l'altro, risultare l'attestazione degli organi con funzione di supervisione strategica delle SGR, con il parere dei relativi organi di controllo, circa la sussistenza delle condizioni che consentono l'autorizzazione in via generale dell'operazione e la data dalla quale la stessa avrà efficacia.

## **2. Progetto di fusione e di scissione**

Le SGR del fondo oggetto di fusione o scissione e del fondo ricevente approvano il progetto di fusione o di scissione.

Il progetto contiene le seguenti informazioni:

- a) il tipo di operazione e i fondi interessati;
- b) il contesto e la motivazione dell'operazione;
- c) l'impatto prevedibile del progetto di fusione per i partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione;
- d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio delle quote del fondo oggetto della fusione o della scissione con le quote del fondo ricevente;
- e) il metodo di calcolo del rapporto di cambio e la data di calcolo del rapporto di cambio;
- f) la data di efficacia dell'operazione;
- g) le norme applicabili, rispettivamente, ai trasferimenti delle attività e delle passività dei fondi e allo scambio tra le quote del fondo oggetto della fusione o della scissione e le quote del fondo ricevente;
- h) nel caso in cui il fondo ricevente sia un fondo neo-costituito, il regolamento del fondo ricevente.

Le SGR possono inserire ulteriori dati e informazioni nel progetto (es: le modifiche che si intendono eventualmente apportate al testo del regolamento del fondo ricevente).

## **3. Controllo della legittimità dell'operazione da parte di soggetti terzi**

La banca depositaria del fondo oggetto di fusione o di scissione e la banca depositaria del fondo ricevente redigono, rispettivamente, una relazione nella



quale attestano che le informazioni contenute nel progetto di fusione o di scissione di cui al par. 2, secondo capoverso, punti a), f) e g) sono conformi alla normativa vigente in materia di gestione collettiva del risparmio e al regolamento dei fondi per i quali svolgono l'incarico di depositaria.

Le SGR interessate all'operazione incaricano una delle banche depositarie dei fondi oggetto dell'operazione o un revisore legale di redigere una relazione che attesti la correttezza:

- a) dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio delle quote del fondo oggetto della fusione o della scissione con le quote del fondo ricevente;
- b) dell'eventuale corresponsione, in parziale cambio delle quote del fondo oggetto della fusione, di una somma di denaro;
- c) del metodo di calcolo del rapporto di cambio e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

#### **4. Informativa ai partecipanti**

Le SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione e del fondo ricevente redigono, rispettivamente, un documento di informazione contenente le informazioni sull'operazione per i partecipanti al fondo oggetto di fusione o di scissione e al fondo ricevente.

Le informazioni devono essere adeguate e accurate per permettere ai partecipanti ai fondi oggetto dell'operazione di formulare un giudizio informato sull'impatto della fusione sui loro investimenti e di esercitare consapevolmente i diritti loro spettanti ai sensi del par. 5.

Le informazioni rivolte ai partecipanti ai fondi oggetto di fusione o scissione devono soddisfare le esigenze di investitori che non hanno conoscenza delle caratteristiche del fondo ricevente o delle sue modalità operative. Esse richiamano l'attenzione dei partecipanti sulle informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente e ne raccomandano la lettura.

Le informazioni rivolte ai partecipanti del fondo ricevente illustrano le caratteristiche dell'operazione di fusione e mettono in evidenza il suo impatto potenziale sul fondo ricevente.

Le informazioni sono redatte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico. Se all'inizio del documento di informazione viene fornita una sintesi dei punti principali della proposta di operazione, essa deve contenere rimandi alle parti del documento in cui sono fornite maggiori informazioni.

Il documento di informazione contiene le informazioni riguardanti:

- a) la motivazione del progetto di fusione o di scissione e il contesto in cui si colloca l'operazione;
- b) il possibile impatto della fusione o della scissione sui partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione. Sono, tra l'altro, illustrate le differenze sostanziali derivanti dall'operazione con riguardo: alle caratteristiche del fondo <sup>(2)</sup>, ai risultati attesi dell'investimento, ai rendiconti dei fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. Inoltre, se necessario, il documento fornisce una

---

<sup>2</sup> Cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 3.

- chiara avvertenza agli investitori che il loro regime fiscale può essere modificato a seguito della fusione <sup>(3)</sup>;
- c) i diritti che i partecipanti hanno in relazione all'operazione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione della banca depositaria o del revisore legale (cfr. par. 3) e il diritto di chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle loro quote secondo quanto previsto nel par. 5 nonché il periodo di esercizio di tale diritto <sup>(4)</sup>;
  - d) gli aspetti procedurali e la data prevista di efficacia dell'operazione <sup>(5)</sup>;
  - e) se applicabile, le informazioni chiave per gli investitori relative al fondo ricevente.

Le SGR forniscono il documento di informazione ai partecipanti ai fondi oggetto dell'operazione dopo che la Banca d'Italia ha autorizzato l'operazione di fusione o di scissione.

Il documento di informazione è fornito ai partecipanti ai fondi oggetto dell'operazione almeno 30 giorni prima del termine del periodo entro cui i partecipanti possono chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle proprie quote, secondo quanto previsto nel par. 5.

Le SGR, insieme al documento di informazione, forniscono ai partecipanti del fondo oggetto di fusione o di scissione la versione aggiornata delle informazioni chiave per l'investitore del fondo ricevente; nel caso in cui, in relazione all'operazione di fusione o di scissione, siano modificate le informazioni

---

<sup>3</sup> In particolare, le informazioni da fornire ai partecipanti del fondo oggetto di fusione o scissione indicano: i) dati dettagliati in merito alle differenze nei diritti dei partecipanti a seguito del perfezionamento dell'operazione; ii) un raffronto delle eventuali differenze tra le informazioni chiave per gli investitori del fondo oggetto di fusione o di scissione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente con riguardo alla categoria in cui gli indicatori sintetici di rischio e rendimento collocano il fondo e ai rischi indicati nella parte descrittiva di accompagnamento se sostanzialmente diversi; iii) un raffronto di tutte le spese a carico dei fondi coinvolti nell'operazione sulla base degli importi comunicati nelle rispettive informazioni chiave per gli investitori; se queste ultime non sono previste, sulla base del prospetto o del rendiconto del fondo; iv) se il fondo oggetto di fusione o scissione applica una provvigione di incentivo, la spiegazione di come sarà applicata fino al momento in cui l'operazione diviene efficace; v) se il fondo ricevente applica una provvigione di incentivo, la spiegazione di come verrà successivamente applicata per garantire un trattamento equo ai partecipanti che in precedenza detenevano quote del fondo oggetto di fusione o di scissione; vi) l'indicazione se la società di gestione del fondo oggetto di fusione o di scissione intenda procedere a un riequilibrio del portafoglio prima che l'operazione acquisti efficacia. Le informazioni da fornire ai partecipanti al fondo ricevente indicano anche se la società di gestione si aspetti che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio del fondo ricevente e se intenda procedere a un riequilibrio del portafoglio prima o dopo che l'operazione acquisti efficacia.

<sup>4</sup> In particolare, le informazioni includono: i) le modalità di trattamento di eventuali redditi maturati nel rispettivo fondo; ii) l'indicazione di come si possa ottenere la relazione della banca depositaria o del revisore; iii) dati dettagliati sull'eventuale pagamento in somme di denaro, compreso quando e come i partecipanti al fondo oggetto di fusione riceveranno il pagamento in contante; iv) la data a partire dalla quale i partecipanti che non si avvalgono della facoltà di chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle proprie quote possono esercitare i loro diritti in quanto partecipanti del fondo ricevente.

<sup>5</sup> In particolare, le informazioni includono: i) se rilevante, la procedura in base alla quale i partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione approvano la proposta di fusione o scissione e in che modo verranno informati del risultato; ii) informazioni dettagliate in merito alla previsione della sospensione dell'emissione o del rimborso delle quote del fondo volta a consentire l'efficiente svolgimento dell'operazione di fusione o di scissione; iii) la data di efficacia dell'operazione; iv) il periodo nel corso del quale i partecipanti hanno la facoltà di continuare a effettuare sottoscrizioni e chiedere rimborsi delle quote del fondo oggetto di fusione o di scissione. Nel caso in cui l'operazione di fusione o scissione debba essere approvata dai partecipanti ai fondi, le informazioni possono contenere le raccomandazioni sull'operazione formulate dalle società di gestione. Le informazioni, inoltre, precisano che, nei casi in cui l'operazione sia approvata a maggioranza dai partecipanti, i partecipanti dissenzienti, che non si avvalgono del diritto di chiedere il rimborso, il riacquisto o la conversione delle proprie quote, diventano partecipanti del fondo ricevente.

chiave per gli investitori del fondo ricevente, la versione aggiornata di tale documento è fornita anche ai partecipanti al fondo ricevente.

Le SGR forniscono il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente ai partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione su un supporto durevole. Quando le informazioni sono fornite utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la trasmissione delle informazioni è appropriata al contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra il partecipante, il fondo e la società di gestione <sup>(6)</sup>;
- b) il partecipante, al quale è offerta la possibilità di scegliere tra la carta o un altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.

Il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente sono fornite, nel periodo che intercorre tra la diffusione del documento di informazione e la data di efficacia dell'operazione, a ciascuna persona che acquista o sottoscrive quote del fondo oggetto di fusione o scissione o del fondo ricevente o che chiede di ricevere copia del regolamento, del prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori di uno dei fondi oggetto dell'operazione.

Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione o della scissione, la SGR comunica ai partecipanti il numero di quote del fondo risultante dalla fusione loro attribuite in base al valore di concambio.

## **5. Diritti dei partecipanti ai fondi**

I partecipanti al fondo aperto oggetto di fusione o di scissione e al fondo aperto ricevente hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o, laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro OICR con politiche di investimento analoghe e gestito dalla stessa SGR o da altra società di gestione del gruppo rilevante della SGR.

I partecipanti possono esercitare tale diritto dal momento in cui ricevono il documento di informazione, secondo quanto previsto nel par. 4, sino a 5 giorni lavorativi prima della data per il calcolo del rapporto di cambio prevista nel progetto di fusione o di scissione.

I partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione hanno diritto di ottenere, senza costi, la relazione della banca depositaria o del revisore legale prevista nel par. 3, secondo capoverso.

## **6. Data di efficacia e costi dell'operazione**

La data di efficacia dell'operazione di fusione o di scissione non può essere anteriore a 40 giorni, né successiva a un anno, a decorrere dalla data in cui il documento di informazione è fornito ai partecipanti, secondo le modalità individuate nel citato par. 4, o, nel caso sia prevista, dall'approvazione dell'operazione da parte dei partecipanti.

---

<sup>6</sup> La comunicazione delle informazioni con mezzi elettronici viene considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra il partecipante, il fondo e le società di gestione se vi è la prova che il partecipante ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del partecipante di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.

Una volta completata l'operazione, la SGR del fondo ricevente informa la banca depositaria del fondo che il trasferimento delle attività e delle passività del fondo oggetto della fusione o della scissione al fondo ricevente è concluso.

I costi dell'operazione di fusione o di scissione non possono essere imputati ai fondi coinvolti nell'operazione né ai loro partecipanti.

**7. Deroghe alla disciplina delle attività di investimento per il fondo ricevente**

Al fondo ricevente si applica quanto previsto dal Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 3.6 (Deroghe per gli OICR neocostituiti). La SGR, con delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, motiva la necessità di avvalersi di tale deroga.

**8. Pubblicità dell'operazione di fusione o di scissione**

La data di efficacia dell'operazione di fusione o di scissione è resa nota con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota dell'OICR. Ne è data inoltre notizia nel sito internet delle SGR coinvolte nell'operazione.

**9. Fusione tra fondi nell'ambito della fusione tra SGR**

Qualora la fusione tra fondi si iscriva nell'ambito di un progetto di fusione tra diverse SGR, la domanda di autorizzazione per la fusione tra i fondi è inviata contestualmente a quella di autorizzazione alla fusione delle SGR.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei fondi coinvolti, la fusione di questi ultimi non può avere effetto prima dell'efficacia della fusione tra le SGR.

**SEZIONE III****FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALI TRA SICAV E TRA SICAV E FONDI COMUNI****1. Disposizioni applicabili**

Alle fusioni e scissioni tra SICAV e tra SICAV e fondi comuni si applicano le disposizioni previste nella Sezione II e, in quanto compatibili con queste ultime, gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, relativi alla fusione e alla scissione di società <sup>(7)</sup>.

In assenza dell'autorizzazione della Banca d'Italia al progetto di fusione o di scissione non si può dar luogo alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile.

Nel caso in cui l'assemblea della SICAV deliberi modifiche del progetto di fusione o di scissione, tali modifiche sono sottoposte all'autorizzazione della Banca d'Italia, secondo la procedura prevista nella Sezione II; se le modifiche sono di entità rilevante, devono essere redatti nuovamente il documento di informazione e le relazioni previste nei par. 3 e 4 della Sezione II.

In deroga a quanto previsto dal par. 6 della Sezione II, le SICAV diverse da quelle che designano una SGR o una società di gestione armonizzata possono imputare alla SICAV i costi dell'operazione di fusione o di scissione. In tal caso, nel documento di informazione di cui al par. 4, Sezione II, la SICAV indica anche i costi derivanti dall'operazione addebitati alla medesima.

---

<sup>7</sup> La relazione degli amministratori, prevista dall'art. 2501-*quinquies* del codice civile, è sostituita dal progetto di fusione o di scissione. La relazione degli esperti, prevista dall'art. 2501-*sexies* del codice civile, è sostituita dalla relazione della banca depositaria o del revisore legale. Nel caso di fusione o scissione tra una SICAV e un fondo comune, le iscrizioni nel registro delle imprese hanno luogo solo presso il registro delle imprese della SICAV.

*SEZIONE IV*  
*FUSIONI COMUNITARIE DI OICR*

**1. Disposizioni applicabili alle fusioni comunitarie di OICR**

Alle fusioni comunitarie di OICR si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II e III, salvo quanto specificato nella presente Sezione.

L'istanza di autorizzazione e i documenti allegati sono redatti nelle lingue ufficiali degli Stati in cui sono insediati gli OICR coinvolti nell'operazione o nelle lingue ammesse dalle autorità competenti di tali Stati.

Nel caso in cui l'OICR oggetto di fusione o l'OICR ricevente sono autorizzati a commercializzare le proprie parti in altri Stati comunitari, l'informativa ai partecipanti, prevista nel par. 4 della Sezione II, è fornita anche nella lingua ufficiale di tali Stati o nella lingua ammessa dalle autorità competenti di tali Stati. Le società di gestione o le SICAV non eterogestite (di seguito, gestore) sono responsabili che i testi siano tradotti in modo completo e fedele agli originali.

Nel caso in cui un OICR coinvolto nell'operazione sia insediato in un altro Stato, l'informativa ai partecipanti di ciascun OICR spiega le differenze della disciplina della fusione di OICR vigente nello Stato dove è insediato l'altro OICR.

La relazione prevista nella Sezione II, par. 3, secondo capoverso, è redatta dal depositario di uno degli OICR coinvolti nell'operazione o da un revisore legale a seconda di quanto previsto nella disciplina dello Stato in cui è insediato l'OICR oggetto della fusione.

La data di efficacia della fusione, la data del calcolo del rapporto di cambio tra le quote degli OICR coinvolti nell'operazione e le modalità di pubblicità dell'operazione sono determinate dalle disposizioni dello Stato ove è insediato l'OICR ricevente.

**2. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR oggetto di fusione italiano**

L'istanza di autorizzazione è presentata dal gestore dell'OICR oggetto di fusione alla Banca d'Italia. All'istanza di autorizzazione è allegata anche una versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori dell'OICR ricevente, se insediato in un altro Stato comunitario.

Se l'istanza è completa, la Banca d'Italia trasmette tempestivamente la stessa all'autorità competente dello Stato in cui è insediato l'OICR ricevente.

La Banca d'Italia autorizza l'operazione se ricorrono, oltre a quelle indicate nella Sezione II, anche le seguenti condizioni:

- a) l'OICR ricevente è autorizzato a commercializzare le proprie parti in tutti gli Stati comunitari in cui l'OICR oggetto della fusione è autorizzato a commercializzare le proprie parti;
- b) l'autorità competente dell'OICR ricevente reputa adeguata l'informativa fornita ai partecipanti dell'OICR ricevente o non ha comunicato alla Banca d'Italia, nel termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, che ha richiesto al gestore dell'OICR ricevente di modificare detta informativa.

La Banca d'Italia comunica al gestore dell'OICR oggetto della fusione e all'autorità competente dell'OICR ricevente la propria decisione in merito

all'istanza di autorizzazione. Le SGR non possono ricorrere all'autorizzazione in via generale prevista nella Sezione II, par. 1.

**3. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR ricevente italiano**

L'istanza di autorizzazione è presentata dal gestore dell'OICR oggetto di fusione alla propria autorità competente. La Banca d'Italia è informata dell'operazione dall'autorità competente dell'OICR oggetto di fusione, che le trasmette l'istanza completa di tutti i documenti.

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza completa, la Banca d'Italia - se reputa che le informazioni contenute nel documento di informazione non siano adeguate o accurate - può richiedere al gestore dell'OICR ricevente di modificare il documento di informazione. La Banca d'Italia informa l'autorità competente dell'OICR oggetto della fusione di tale richiesta.

Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del gestore dell'OICR ricevente del documento di informazione modificato, la Banca d'Italia comunica all'autorità competente dell'OICR oggetto della fusione se il documento di informazione è adeguato.

L'autorizzazione all'operazione è rilasciata dall'autorità competente dell'OICR oggetto di fusione. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'esito dell'istanza di autorizzazione da parte dell'autorità competente dell'OICR oggetto di fusione, ne dà comunicazione al gestore dell'OICR ricevente.

## **CAPITOLO VI**

### **STRUTTURE MASTER-FEEDER**

#### *SEZIONE I*

##### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

### **1. Premessa**

Nelle strutture master-feeder le attività degli OICR feeder o di un loro comparto (di seguito, OICR feeder) sono investite, totalmente o in prevalenza, in un OICR master o in suo comparto (di seguito, OICR master).

La disciplina del presente capitolo riconosce il carattere integrato e unitario della gestione delle strutture master-feeder.

In tal senso, per assicurare l'efficienza della gestione e la tutela dei partecipanti, sono tra l'altro previsti l'autorizzazione della Banca d'Italia all'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master nonché obblighi di collaborazione e di scambi informativi tra i diversi soggetti che intervengono nelle attività di gestione e di controllo delle strutture master-feeder (gestori, depositari e revisori legali).

Nella Sezione II sono definite le caratteristiche degli OICR feeder e degli OICR master. Nelle Sezioni III e IV sono disciplinate, rispettivamente, le strutture master-feeder armonizzate e le strutture master-feeder non armonizzate.

### **2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2009/65/UE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento in valori mobiliari (OICVM);
- dalla direttiva 2010/44/UE, che contiene misure di esecuzione della direttiva 2009/65/UE con riguardo, tra l'altro, alle strutture master-feeder;
- dalla Parte II, Titolo III, Capo III – *bis* (Struttura master - feeder) del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le strutture master-feeder e di dettare con regolamento, sentita la Consob, le disposizioni attuative della materia.
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

### **3. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente, in



base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

**SEZIONE II**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**1. OICR feeder**

L'OICR feeder, in deroga alle regole di frazionamento degli investimenti previste nel Titolo V, Capitolo III, investe almeno l'85 per cento delle proprie attività, indicate nel citato Titolo V, Capitolo III, in un OICR master.

L'OICR feeder investe in OICR master che appartengano alla sua stessa categoria (OICR armonizzati, OICR aperti, fondi chiusi, fondi immobiliari). Un OICR feeder aperto non armonizzato può investire in un OICR master armonizzato.

L'OICR feeder può detenere sino al 15 per cento delle proprie attività (come sopra definite) in:

- liquidità;
- strumenti finanziari derivati per finalità di copertura <sup>(1)</sup>. Gli OICR feeder non armonizzati possono utilizzare gli strumenti finanziari derivati anche per finalità non di copertura, purché, tenendo conto delle attività proprie e della porzione di attività dell'OICR master riconducibili al medesimo OICR feeder, siano rispettate le previsioni del Titolo V, Capitolo III, relative alle attività di investimento dei fondi.
- immobili e beni mobili essenziali per lo svolgimento della propria attività, se l'OICR feeder è una SICAV.

Ai fini del rispetto dei limiti all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, previsti nel Titolo V, Capitolo III, l'OICR feeder calcola detta esposizione sommando alla propria esposizione diretta, alternativamente:

- la potenziale esposizione complessiva massima in strumenti finanziari derivati prevista nel regolamento o nello statuto dell'OICR master, in proporzione all'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master;
- l'effettiva esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati dell'OICR master in proporzione all'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master (metodo "*look through*"). L'utilizzo di tale metodo è deliberato dall'organo con funzione di supervisione strategica dell'OICR feeder ed è subordinato alla conclusione di un accordo tra i gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master che assicuri al primo la conoscenza dell'esposizione effettiva verso strumenti finanziari derivati dell'OICR master (cfr. Sezione II, par. 2).

**2. OICR master**

Per qualificarsi come OICR master un OICR:

- ha tra i suoi partecipanti almeno un OICR feeder;
- non è un OICR feeder;
- non detiene parti di un OICR feeder.

---

<sup>1</sup> Per finalità di copertura si intende quanto previsto nell'Allegato V.3.1. Sono altresì considerate svolte per finalità di copertura le operazioni in strumenti finanziari derivati utilizzate per gestire in modo efficiente le poste fiscali illiquide dell'attivo (c.d. "risparmio di imposta").

Agli OICR master che hanno tra i propri partecipanti OICR feeder armonizzati di altri Stati comunitari e che non commercializzano le proprie quote in altri Stati comunitari a soggetti diversi dagli OICR feeder, non si applica la disciplina prevista nel Titolo VI relativa all'offerta in altri Stati comunitari di OICR italiani (cfr. Titolo VI, Capitolo III, par. 1).

Agli OICR master comunitari armonizzati che hanno tra i propri partecipanti OICR feeder italiani e che non commercializzano le proprie quote in Italia a soggetti diversi dagli OICR feeder, non si applica la disciplina prevista dall'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati o di SICAV estere armonizzate (cfr. artt. 42 e 52 de TUF).

Gli OICR master esteri non armonizzati per poter avere tra i propri partecipanti OICR feeder italiani devono essere autorizzati a commercializzare le proprie parti in Italia, secondo quanto previsto nella disciplina relativa all'offerta in Italia di OICR non armonizzati (cfr. Titolo VI, Capitolo V).

**SEZIONE III****STRUTTURE MASTER – FEEDER ARMONIZZATE****1. Autorizzazione**

L'investimento di un OICR feeder in un OICR master è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia. Sino a quando l'OICR feeder non ha ricevuto l'autorizzazione non può investire nell'OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4.

La SGR del fondo feeder o della SICAV feeder eterogestita o la SICAV feeder (di seguito, gestore dell'OICR feeder) presentano alla Banca d'Italia l'istanza di autorizzazione a investire almeno l'85 per cento delle proprie attività in un OICR master.

L'istanza è corredata della seguente documentazione:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica del gestore dell'OICR feeder relativa all'intenzione di investire il patrimonio dell'OICR nell'OICR master;
- le versioni aggiornate del regolamento o dello statuto dell'OICR feeder e dell'OICR master;
- le versioni aggiornate del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori dell'OICR feeder e dell'OICR master;
- l'accordo tra i gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master <sup>(2)</sup> o, nel caso in cui il gestore sia lo stesso, le norme interne di comportamento, previsti nel par. 2.3;
- l'informativa da fornire ai partecipanti dell'OICR feeder, nei casi previsti dal par. 5;
- l'accordo tra i depositari dell'OICR feeder e dell'OICR master, se diversi, previsto nel par. 3.1;
- l'accordo tra i revisori dell'OICR feeder e dell'OICR master, se diversi, previsto nel par. 4.1;
- se l'OICR master è stabilito in un Stato comunitario diverso dall'Italia, un'attestazione, redatta in lingua italiana, delle autorità competenti dello Stato di origine dell'OICR master comprovante che quest'ultimo è un OICR armonizzato che possiede le caratteristiche degli OICR master previste dalla Direttiva.

La Banca d'Italia decide in ordine all'istanza di autorizzazione entro 15 giorni lavorativi dal suo ricevimento, valutando in particolare che tutti gli accordi previsti siano stati sottoscritti.

Il procedimento di autorizzazione dell'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master è coordinato con il procedimento di approvazione e di modifica del regolamento o dello statuto dell'OICR feeder, secondo i seguenti criteri:

- nel caso in cui l'OICR feeder sia un fondo comune il cui regolamento o le relative modifiche siano approvate in via generale, la SGR del fondo feeder allega all'istanza di autorizzazione la documentazione da inviare alla Banca

---

<sup>2</sup> Per gestore dell'OICR master si intende la SGR o la società di gestione armonizzata del fondo master e della SICAV master eterogestita o la SICAV master.

d'Italia prevista dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II, par. 2 e Sezione III, par. 6, relative all'approvazione e alle modifiche regolamentari <sup>(3)</sup>;

- nel caso in cui l'OICR feeder sia un fondo il cui regolamento o le relative modifiche non siano approvate in via generale, la SGR del fondo feeder presenta un'unica istanza per l'autorizzazione all'investimento nell'OICR master e per l'approvazione del regolamento del fondo o la sua modifica. All'istanza è allegata la documentazione prevista nel presente paragrafo e quella prevista nel Titolo V, Capitolo II, Sezioni II, par. 1 e III, par. 2. Si applica il termine del procedimento previsto dal presente paragrafo;
- nel caso l'OICR feeder sia una SICAV feeder da costituire, è presentata un'unica istanza per l'autorizzazione alla costituzione della nuova SICAV e per l'autorizzazione all'investimento nell'OICR master. All'istanza è allegata la documentazione prevista nel Titolo III, Capitolo I, Sezione II, par. 6 e nel presente paragrafo. Si applica la procedura di autorizzazione prevista per l'autorizzazione delle SICAV (cfr. Titolo III, Capitolo I, Sezione II, par. 6.2 e 6.3 e Sezione III);
- nel caso l'OICR feeder sia una SICAV che deve modificare il proprio statuto, è presentata un'unica istanza per l'autorizzazione alla modifica dello statuto della SICAV e l'autorizzazione all'investimento nell'OICR master. All'istanza è allegata la documentazione prevista nel Titolo III, Capitolo III e nel presente paragrafo. Si applica il termine del procedimento previsto dal presente paragrafo.

## **2. Disposizioni relative ai gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master**

### *2.1 Obblighi del gestore dell'OICR feeder*

Il gestore dell'OICR feeder:

- controlla con continuità l'attività dell'OICR master anche avvalendosi delle informazioni ricevute, ai sensi della presente Sezione, dal gestore e dal depositario dell'OICR master;
- comunica alla banca depositaria dell'OICR feeder le informazioni relative all'OICR master in suo possesso che risultino necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni della banca depositaria;
- accredita all'OICR feeder le provvigioni di distribuzione o gli altri compensi eventualmente ricevuti in relazione all'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master;
- invia alla Consob il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori e le loro modifiche nonché il rendiconto di gestione e la relazione semestrale dell'OICR master estero. Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale sono inviati anche alla Banca d'Italia;
- invia ai partecipanti all'OICR feeder, su loro richiesta e senza costi, copia cartacea del prospetto e del rendiconto di gestione e della relazione semestrale dell'OICR master.

---

<sup>3</sup> Le modifiche funzionali all'autorizzazione all'investimento del fondo feeder nel fondo master sono oggetto di autorizzazione specifica.

## 2.2 Obblighi del gestore dell'OICR master

Il gestore dell'OICR master:

- informa tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob in merito agli OICR feeder che sottoscrivono parti dell'OICR master. Se l'OICR feeder è insediato in un altro Stato comunitario, la Banca d'Italia comunica tale informazione all'autorità competente dell'OICR feeder;
- non addebita all'OICR feeder le spese di sottoscrizione o di rimborso per la sottoscrizione o il rimborso delle parti dell'OICR master;
- assicura la tempestiva disponibilità delle informazioni previste dalla presente Sezione al gestore, al depositario e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR feeder nonché alle autorità competenti per la vigilanza su quest'ultimo.

## 2.3 Scambio di informazioni tra i gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master

I gestori dell'OICR master e dell'OICR feeder, se diversi, stipulano un accordo che individua i documenti e le informazioni che il gestore dell'OICR master deve fornire al gestore dell'OICR feeder per consentire a quest'ultimo di verificare il corretto funzionamento dell'OICR feeder nonché la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni.

L'accordo previsto nel primo capoverso riguarda (cfr. Allegato V.6):

- a) le informazioni sulle caratteristiche e il funzionamento dell'OICR master;
- b) le modalità di investimento e di disinvestimento dell'OICR feeder nell'OICR master;
- c) il coordinamento delle procedure di emissione e rimborso delle parti dell'OICR feeder e dell'OICR master;
- d) le vicende che interessano le procedure di emissione e rimborso delle parti dell'OICR master;
- e) il coordinamento delle relazioni di revisione degli OICR feeder e master;
- f) le modalità di revisione dell'assetto della struttura master-feeder.

Nel caso l'OICR master e l'OICR feeder siano gestiti dallo stesso gestore, l'organo con funzione di supervisione strategica del gestore approva norme interne di comportamento dirette ad assicurare alle strutture incaricate della gestione dell'OICR feeder la disponibilità dei documenti e delle informazioni contenute nell'accordo indicato nel precedente capoverso (a eccezione dei punti a) e f). Inoltre, le norme interne di comportamento prevedono specifiche misure per mitigare i conflitti di interesse che possono sorgere tra gli OICR feeder e gli OICR master, se non sono sufficienti le misure adottate nell'ambito della disciplina in materia di conflitti di interesse prevista nel Regolamento congiunto.

Sino a quando l'accordo o le norme interne di comportamento previste nel presente paragrafo non diventano efficaci, l'OICR feeder non può investire nell'OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4.

Nel caso in cui gli OICR siano italiani, l'accordo è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione italiana. Nel caso in cui gli OICR feeder e master siano insediati in Stati membri diversi, l'accordo indica se lo stesso è

regolato dalla legge del paese dell'OICR feeder o da quella dell'OICR master; la giurisdizione competente allo Stato la cui legge regola l'accordo.

I gestori degli OICR master e feeder mettono a disposizione l'accordo, senza costi, ai partecipanti che ne facciano richiesta.

### **3. Disposizioni relative ai depositari dell'OICR feeder e dell'OICR master**

#### *3.1 Scambio di informazioni*

I depositari dell'OICR feeder e dell'OICR master, se diversi, stipulano un accordo per lo scambio di informazioni necessarie a svolgere le funzioni loro attribuite (cfr. Allegato V.6).

Sino a quando tale accordo non diviene efficace, l'OICR feeder non può investire nell'OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4.

L'accordo tra i depositari è regolato dalla legge e soggetto alla giurisdizione del paese che regola l'accordo tra i gestori degli OICR (cfr. par. 2.3). Se l'accordo tra i gestori è sostituito da norme interne di comportamento, l'accordo tra i depositari indica se si applica la legge del paese in cui è stabilito l'OICR feeder o l'OICR master; l'accordo è soggetto alla giurisdizione del paese che regola lo stesso accordo.

#### *3.2 Obblighi informativi*

La banca depositaria dell'OICR master informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob, il gestore e il depositario dell'OICR feeder di ogni irregolarità riscontrata in relazione all'OICR master che si possa riflettere negativamente sull'OICR feeder.

In particolare, la banca depositaria comunica almeno le seguenti irregolarità che rileva nello svolgimento delle proprie funzioni:

- errori di calcolo del valore della parti dell'OICR master;
- errori nelle operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle parti dell'OICR master realizzati dal gestore dell'OICR feeder nonché nel regolamento di tali operazioni;
- errori relativi al pagamento o alla capitalizzazione dei redditi, o nel calcolo di eventuali ritenute fiscali, in capo all'OICR master;
- violazioni dello scopo, dell'oggetto o della politica di investimento dell'OICR master individuati nel suo regolamento o atto costitutivo e statuto, nel prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori;
- violazioni dei limiti alle attività di investimento stabiliti nella disciplina vigente o nel regolamento o nell'atto costitutivo e nello statuto, nel prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori.

#### **4. Disposizioni relative ai revisori soggetti incaricati della revisione legale dei conti dell'OICR feeder e dell'OICR master**

##### *4.1 Scambio di informazioni*

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dell'OICR feeder e dell'OICR master, se diversi, stipulano un accordo per lo scambio di informazioni necessarie a svolgere le funzioni loro attribuite (cfr. Allegato V.6).

Sino a quando tale accordo non diviene efficace, l'OICR feeder non può investire nell'OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4.

L'accordo tra i soggetti incaricati della revisione legale dei conti è regolato dalla legge e soggetto alla giurisdizione del paese che regola l'accordo tra i gestori degli OICR (cfr. par. 2.3). Se l'accordo tra i gestori è sostituito da norme interne di comportamento, l'accordo tra i soggetti incaricati della revisione legale dei conti indica se si applica la legge del paese in cui è stabilito l'OICR feeder o l'OICR master; l'accordo è soggetto alla giurisdizione del paese che regola lo stesso accordo.

##### *4.2 Obblighi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti*

Nella relazione di revisione, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR feeder tiene conto della relazione di revisione dell'OICR master.

Nel caso in cui gli OICR chiudano l'esercizio in date non coincidenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR master redige un rapporto specifico riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'OICR feeder.

Nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR feeder sono tra l'altro indicate le eventuali irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'OICR master e il loro impatto sull'OICR feeder.

#### **5. Disposizioni specifiche per gli OICR operativi che chiedono l'autorizzazione a divenire OICR feeder o a investire in un altro OICR master**

Nel caso in cui un OICR operativo richieda l'autorizzazione a investire in un OICR master o un OICR feeder richieda l'autorizzazione a investire in un altro OICR master, il gestore dell'OICR feeder, ottenuta l'autorizzazione e almeno 30 giorni dalla data in cui l'OICR inizia a investire nell'OICR master, trasmette ai partecipanti all'OICR un'informativa, che include:

- l'attestazione del gestore di essere stato autorizzato dalla Banca d'Italia a investire nell'OICR master;
- le informazioni chiave per gli investitori dell'OICR feeder e dell'OICR master;
- l'indicazione della data in cui l'OICR feeder inizierà a investire nell'OICR master oppure, se vi ha già investito, investirà in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4;
- la menzione del diritto dei partecipanti di chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'informativa, il rimborso delle loro parti senza altre spese se non quelle strettamente necessarie a coprire i costi di disinvestimento.



Nel caso in cui l'OICR commercializzi le proprie parti in altri Stati comunitari, l'informativa del precedente capoverso è fornita anche nelle lingue ufficiali degli Stati ove l'OICR commercializza le proprie parti o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tali Stati. Della conformità della traduzione all'originale è responsabile il gestore dell'OICR feeder.

## **6. Sospensione dell'emissione e del rimborso delle parti, fusione o scissione e liquidazione dell'OICR master**

### *6.1 Sospensione dell'emissione o del rimborso delle parti dell'OICR master*

Nel caso in cui l'emissione o il rimborso delle parti dell'OICR master siano temporaneamente sospese, il gestore dell'OICR feeder può sospendere, per lo stesso periodo di tempo, l'emissione e il rimborso delle parti dell'OICR feeder.

### *6.2 Liquidazione dell'OICR master*

Nel caso in cui ricorra una causa di liquidazione dell'OICR master non obbligatoria secondo la disciplina vigente, la liquidazione non può essere avviata prima che siano trascorsi tre mesi da quando il gestore dell'OICR master ha informato della propria decisione di liquidare l'OICR tutti i partecipanti all'OICR master e le autorità competenti degli Stati comunitari, diversi dall'Italia, dove sono insediati gli OICR feeder.

La liquidazione dell'OICR master costituisce una causa di liquidazione dell'OICR feeder, a meno che, seguendo le procedure previste dalla disciplina del presente Regolamento, il gestore dell'OICR feeder:

- sia autorizzato a investire il proprio patrimonio nelle parti di un altro OICR master (cfr. par. 1) ;
- ovvero, modifichi il regolamento o l'atto costitutivo e lo statuto convertendosi in un OICR non feeder <sup>(4)</sup>. In tal caso, l'OICR feeder è informato, entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione rilevante, della decisione della Banca d'Italia in ordine all'autorizzazione alla conversione in OICR non feeder.

Nel caso in cui il pagamento dei proventi della liquidazione avvenga prima della data in cui l'OICR feeder può investire nell'OICR master o secondo la politica di investimento prevista nelle modifiche del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto, l'OICR feeder può impiegare tali proventi solo ai fini della loro gestione efficiente.

### *6.3 Fusione o scissione dell'OICR master*

Nel caso in cui l'OICR master sia coinvolto in un'operazione di fusione o di scissione, l'operazione non può acquistare efficacia prima di 60 giorni dalla data in cui i partecipanti all'OICR master e le autorità competenti degli Stati comunitari, diversi dall'Italia, dove sono insediati gli OICR feeder abbiano ricevuto il documento di informazione previsto dalla disciplina in materia di fusione e scissione di OICR (cfr. Titolo V, Capitolo V).

---

<sup>4</sup> Tali istanze sono presentate alla Banca d'Italia entro due mesi da quando il gestore dell'OICR master ha informato il gestore dell'OICR feeder della propria decisione. All'istanza è allegata la versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per l'investitore.

La fusione o la scissione dell'OICR master costituisce una causa di liquidazione dell'OICR feeder, a meno che, seguendo le procedure previste dal presente Regolamento, il gestore dell'OICR feeder:

- sia autorizzato a continuare a partecipare all'OICR master coinvolto nell'operazione di fusione o di scissione o all'OICR master ricevente (cfr. par. 1);
- sia autorizzato a investire il proprio patrimonio nelle parti di un altro OICR master (cfr. par. 1) ovvero modifichi il regolamento o l'atto costitutivo e lo statuto convertendosi in un OICR non feeder. In questo caso l'OICR master consente all'OICR feeder di ottenere il rimborso delle proprie parti nell'OICR master prima che l'operazione di fusione o di scissione in cui è coinvolto l'OICR master divenga efficace <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>. L'OICR feeder è informato, entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione rilevante, della decisione della Banca d'Italia in ordine all'autorizzazione alla conversione in OICR non feeder.

---

<sup>5</sup> Il gestore dell'OICR feeder esercita il diritto di chiedere il rimborso delle parti dell'OICR master, se non ha ottenuto le autorizzazioni previste nel presente paragrafo, entro il giorno lavorativo precedente l'ultimo giorno in cui l'OICR feeder può esercitare detto diritto. Prima di esercitare tale diritto, il gestore dell'OICR feeder considera le soluzioni alternative disponibili che potrebbero consentire di evitare o ridurre i costi delle operazioni o altri effetti negativi per i detentori delle sue parti.

<sup>6</sup> Tali istanze sono presentate alla Banca d'Italia entro un mese da quando il gestore dell'OICR master ha informato il gestore dell'OICR feeder della propria decisione. All'istanza è allegata la versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per l'investitore.

#### SEZIONE IV

##### STRUTTURE MASTER - FEEDER NON ARMONIZZATE

Alle strutture master-feeder non armonizzate si applica, *mutatis mutandis*, la disciplina prevista nella Sezione III.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione all'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master è pari al termine più lungo tra quello previsto dalla Sezione III, par. 1 e quello previsto dalla vigente disciplina per l'approvazione del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto dell'OICR feeder o delle relative modifiche.

Ai fondi feeder chiusi la disciplina della Sezione III si applica tenendo conto della disciplina specifica di tale tipologia di fondi e, in particolare, del regime relativo all'emissione e al rimborso delle relative quote nonché alle modalità di funzionamento.

## **CAPITOLO VII**

### **CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI**

#### **1. Fonti normative e disposizioni di carattere generale**

La presente materia è regolata dall'art. 36, comma 8, del TUF, che prevede che la Banca d'Italia può stabilire in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario delle quote, tenuto conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilità delle quote.

Le presenti disposizioni non si applicano nel caso in cui le quote dei fondi siano dematerializzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **2. Certificati nominativi e al portatore**

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta del partecipante.

I certificati al portatore recano una serie numerica diversa da quelli nominativi. I certificati dei fondi per i quali è prevista la distribuzione dei proventi realizzati ai partecipanti recano inoltre il foglio delle cedole.

La firma della società di gestione è apposta da un amministratore e può essere riprodotta meccanicamente, purché autenticata.

#### **3. Certificati cumulativi**

In alternativa all'emissione di singoli certificati può essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote.

Il certificato cumulativo va tenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria, con rubriche distinte per singoli partecipanti eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate anche soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della banca depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

L'immissione di quote nel certificato cumulativo deve inoltre garantire la possibilità per:

- il partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo;
- la banca depositaria di procedere, senza oneri per il partecipante e per il fondo, al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

#### **4. Fondi distinti in diverse "classi" di quote**

Nel caso in cui il fondo sia distinto in diverse classi di quote, i certificati di partecipazione al fondo, compresi i certificati cumulativi, recano l'indicazione della classe di appartenenza (es.: classe "A", classe "B").

**CAPITOLO VIII**  
**MODALITÀ DI SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR**

*SEZIONE I*

*DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

**1. Fonti normative**

La presente materia è regolata dall'art. 38, comma 3, del TUF, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina, tra l'altro, le modalità di subdeposito dei beni del fondo.

**SEZIONE II****SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR****1. Soggetti che possono svolgere funzioni di subdepositario**

La banca depositaria può subdepositare in tutto o in parte gli strumenti finanziari di pertinenza dell'OICR presso:

- a) organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari e sottoposti a forme di vigilanza che assicurino la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori;
- b) banche italiane o estere;
- c) SIM e imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela;
- d) organismi, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere, abilitati a prestare servizi di custodia di strumenti finanziari, qualora assoggettati a forme di vigilanza prudenziale su base individuale o consolidata, analoghe a quelle cui sono sottoposti i soggetti di cui alle precedenti lett. b) e c) e purché gli impegni assunti nell'ambito dell'attività di subdeposito siano garantiti da un soggetto di cui alla precedente lett. b) appartenente al medesimo gruppo dell'organismo in questione.

**2. Modalità di subdeposito**

La banca depositaria può procedere al subdeposito previo consenso della SGR o della SICAV interessata. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra banca depositaria e SGR o SICAV sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come subdepositari.

In caso di subdeposito, la banca depositaria indica nei conti intestati all'OICR o al comparto per il quale è effettuato il subdeposito, gli strumenti finanziari oggetto di subdeposito e il nome del subdepositario. Presso quest'ultimo, gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun OICR o di ciascun comparto sono rubricati in conti intestati alla banca depositaria - con indicazione che si tratta di beni di terzi - tenuti separati da quelli relativi agli strumenti finanziari di proprietà della banca medesima.

**3. Operazioni su strumenti finanziari derivati**

Ove necessario per consentire agli OICR di effettuare operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati in mercati che richiedono la costituzione di margini di garanzia, la banca depositaria può:

- a) effettuare subdepositi di strumenti finanziari e/o depositi di liquidità presso gli intermediari di cui la SGR o la SICAV si avvale per operare su tali mercati;
- b) trasferire strumenti finanziari e/o liquidità in conti aperti presso i predetti intermediari e intestati alla SGR o alla SICAV (con indicazione del fondo o comparto cui detti beni appartengono) separati da quelli relativi ai beni di proprietà della SGR o della SICAV. L'apertura dei conti è in ogni caso subordinata alla conclusione di un accordo tra la SGR o la SICAV, la banca depositaria e l'intermediario interessato che preveda:

- l'obbligo della SGR o della SICAV di impartire istruzioni su tale conto esclusivamente per il tramite della banca depositaria, che pertanto ha la piena ed esclusiva disponibilità dello stesso;
- il divieto di modificare il contenuto dell'accordo stesso senza l'assenso della banca depositaria.

Resta fermo l'obbligo della banca depositaria di riportare nei conti intestati alla SGR o alla SICAV gli strumenti finanziari e la liquidità oggetto di subdeposito/deposito e il nome del subdepositario/depositario. Per la liquidità la rilevazione può essere di tipo extra-contabile.

#### 4. Altre operazioni

Nel caso di acquisto da parte degli OICR di strumenti finanziari per i quali non sia possibile adottare le modalità di subdeposito indicate nel par. 2 possono essere utilizzati schemi diversi, che dovranno in ogni caso prevedere appositi accordi tra la SGR o la SICAV, la banca depositaria e i soggetti presso i quali avviene il subdeposito e/o la rilevazione della titolarità degli strumenti, che prevedano l'obbligo per la SGR o la SICAV di impartire disposizioni sui beni dell'OICR solo attraverso la banca depositaria o documentando l'assenso della banca depositaria; per la modifica di tali accordi dovrà essere comunque previsto il consenso della banca depositaria (<sup>1</sup>).

Tali modalità non dovranno in alcun modo limitare la conoscenza da parte della banca depositaria della composizione e del valore del patrimonio degli OICR, né pregiudicare il corretto espletamento dei compiti della banca medesima.

#### 5. Responsabilità

##### 5.1 *Responsabilità della banca depositaria in caso di subdeposito*

La responsabilità della banca depositaria nei confronti della SGR e della SICAV nonché dei singoli partecipanti per i pregiudizi da questi subiti in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione, permane anche nei casi disciplinati nella presente Sezione.

##### 5.2 *Responsabilità della banca depositaria di fondi speculativi in relazione a compiti affidati al "prime broker"*

Le funzioni attribuite alla banca depositaria e le relative responsabilità non mutano anche nel caso di ricorso, nell'ambito della gestione di fondi speculativi, a soggetti specializzati (c.d. *prime broker*) per un complesso di servizi integrati (finanziamenti, prestito titoli, servizi di custodia, supporto informatico, calcolo del valore delle parti dell'OICR, monitoraggio del rischio assunto, *clearing* delle operazioni, ecc.).

La banca depositaria deve pertanto essere in grado di monitorare costantemente la consistenza del patrimonio del fondo e di verificare i vincoli gravanti sui beni del fondo stesso, in particolare nei casi in cui i beni di pertinenza

---

<sup>1</sup> Tale previsione può trovare applicazione – se, sulla base di un'attenta valutazione effettuata dalla SGR e dalla banca depositaria, risulti funzionale alla migliore gestione del fondo e a realizzare l'interesse dei partecipanti - anche nei casi in cui una banca depositaria di un fondo immobiliare apra e utilizzi un conto di liquidità presso una banca estera per l'incasso dei canoni di locazione e la gestione delle spese relative a immobili posseduti dal fondo all'estero. In tali casi, l'apertura del conto è subordinata a un accordo tra la SGR, la banca depositaria e la banca estera. Le disposizioni su tale conto dovranno essere impartite attraverso la banca depositaria o con l'assenso della stessa.

del fondo siano concessi in garanzia al *prime broker* a fronte di operazioni di finanziamento.



**SEZIONE III**

**INVESTIMENTI IN DEPOSITI BANCARI**

**1. Banca depositaria**

Nel caso in cui le attività dell'OICR siano investite in depositi bancari l'apertura dei conti di deposito è in ogni caso subordinata alla conclusione di un accordo tra la SGR o la SICAV, la banca depositaria e la banca presso la quale avviene il deposito, che preveda:

- l'obbligo della SGR o della SICAV di impartire istruzioni su tale conto esclusivamente per il tramite della banca depositaria, che pertanto ha la piena ed esclusiva disponibilità dello stesso;
- il divieto di modificare il contenuto dell'accordo senza l'assenso della banca depositaria.

La banca depositaria rileva l'importo di ciascun deposito, i movimenti e i riferimenti della banca presso la quale è stato effettuato.

**2. Banca presso la quale è stato effettuato il deposito**

Presso la banca ove sono effettuati i depositi, essi sono rubricati per ciascun OICR (o ciascun comparto).

## TITOLO VI OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### 1. Premessa

Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l'operatività all'estero delle SGR e in Italia delle società di gestione armonizzate. Nel Capitolo II sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione di servizi (armonizzati e non), con o senza stabilimento di succursali, in Stati esteri (comunitari ed extracomunitari) da parte delle SGR italiane.

Nel Capitolo III è disciplinata l'offerta all'estero di parti di OICR italiani.

Nel Capitolo IV è stabilita la procedura per la prestazione di servizi in Italia da parte delle società di gestione armonizzate.

Nel Capitolo V, infine, sono stabilite le condizioni e le procedure per l'offerta in Italia di OICR non armonizzati esteri.

#### 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2009/65/UE del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- dal regolamento UE del 1° luglio 2010 n. 584/2010 recante la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato dell'OICR, l'utilizzo di mezzi elettronici per la comunicazione tra le autorità competenti ai fini della notifica nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti;
- dalle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE del 1° luglio 2010 recanti modalità di attuazione della direttiva 2009/65/UE;
- dalle seguenti disposizioni del TUF:
  - art. 41, concernente l'operatività all'estero delle SGR;
  - art. 41-*bis*, concernente l'operatività in Italia delle società di gestione armonizzate;
  - art. 42, relativo all'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari ed extracomunitari;
  - art. 43-*bis*, che prevede, tra l'altro la stipula di un accordo tra la società di gestione armonizzata e la banca depositaria della SICAV che ha designato la società di gestione armonizzata;
  - art. 50, che rende applicabili alle SICAV, tra le altre, le disposizioni contenute negli artt. 41 e 42;

- art. 52, relativo ai provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari;
  - artt. 59 e 60, in materia di sistemi di indennizzo.
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

### **3. Responsabile del procedimento**

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Titolo sono:

- per quanto riguarda l'operatività all'estero di SGR e l'offerta all'estero di OICR, il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per quanto riguarda l'istituzione in Italia di fondi comuni armonizzati da parte di società di gestione armonizzate, il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati;
- per quanto riguarda l'autorizzazione a offrire in Italia OICR non armonizzati, il Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali.

## CAPITOLO II

### OPERATIVITÀ ALL'ESTERO DELLE SGR ITALIANE

#### 1. Stabilimento di succursali in Stati dell'UE

##### 1.1 Primo insediamento di una succursale

La SGR che intende insediare una succursale in un paese comunitario invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato dell'UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
- 2) il programma di attività, nel quale sono indicati, tra l'altro, i servizi e le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante, i sistemi di gestione dei rischi, le procedure per il trattamento dei reclami e per l'adempimento alle richieste di informazioni da parte degli investitori e delle autorità competenti dei paesi ospitanti;
- 3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa e finanziaria della SGR;
- 4) il recapito della succursale nello Stato ospitante ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);
- 5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale;
- 6) se intende istituire o gestire OICR armonizzati nel paese ospitante. In tal caso, richiede alla Banca d'Italia un attestato in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la SGR può gestire.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante, fornendo indicazioni anche sull'adesione della SGR a sistemi di indennizzo per la tutela degli investitori. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SGR <sup>(1)</sup> e, conseguentemente, rifiutare la notifica all'autorità competente del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che la SGR può incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

---

<sup>1</sup> Ove la SGR appartenga a un gruppo sottoposto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

La SGR può stabilire la succursale e iniziare l'attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale.

La SGR dà tempestiva notizia alla Banca d'Italia dell'effettivo inizio e della cessazione dell'attività della succursale.

### *1.2 Modifica delle informazioni comunicate*

La SGR comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all'autorità competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel precedente par. 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante.

La Banca d'Italia comunica all'autorità competente del paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al par. 1.1, primo capoverso, n. 6).

Nel caso in cui la SGR gestisca fondi nel paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR.

### *1.3 Disposizioni nazionali applicabili*

Le SGR che operano in un altro paese comunitario rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso le succursali estere, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF (art. 6), incluse le relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob:

- art. 6, comma 1, lett. a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili;
- art. 6, comma 1, lett. c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR istituiti o gestiti nel paese ospitante;
- art. 6, comma 2-bis, relativo all'organizzazione e ai controlli delle SGR.

La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR istituisca un fondo nel paese ospitante controlla l'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del fondo previste nel paese ospitante.

## **2. Libera prestazione di servizi in Stati dell'UE**

### *2.1 Comunicazione preventiva*

La SGR che intende operare per la prima volta in un altro paese comunitario senza stabilimento di succursali invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui la SGR intende esercitare la propria attività;
- 2) un programma di attività nel quale sono indicati le attività e i servizi che la SGR intende prestare nel paese ospitante, i sistemi di gestione dei rischi, le procedure per il trattamento dei reclami e per l'adempimento alle richieste di informazioni da parte degli investitori e delle Autorità competenti dei paesi ospitanti;
- 3) le modalità con le quali la SGR intende operare;
- 4) se intende istituire o gestire OICR armonizzati nel paese ospitante. In tal caso, richiede alla Banca d'Italia un attestato in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la SGR può gestire.

La predetta comunicazione è inviata alla Banca d'Italia almeno un mese prima dell'inizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante, fornendo indicazioni anche sull'eventuale adesione della SGR a sistemi di indennizzo per la tutela degli investitori. Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata. Ricevuta la suddetta comunicazione, la SGR può avviare l'operatività nel paese ospitante.

### *2.2 Modifica delle informazioni comunicate*

La SGR comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 2.1, punti 2) e 3), prima di procedere alle modifiche.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante.

La Banca d'Italia comunica all'autorità competente del paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al par. 2.1, primo capoverso, n. 4).

Nel caso in cui la SGR gestisca fondi nel paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR.

### 2.3 Disposizioni nazionali applicabili

Le SGR che operano in un altro paese comunitario rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva in regime di libera prestazione di servizi, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF, incluse le relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob:

- art. 6, comma 1, lett. a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili;
- art. 6, comma 1, lett. c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR istituiti e gestiti nel paese ospitante;
- art. 6, comma 2, lett. a) e b) e 40, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti;
- art. 6, comma 2-bis, relativo all'organizzazione e ai controlli delle SGR.

La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR istituisca o gestisca un fondo nel paese ospitante controlla l'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del fondo previste nel paese ospitante.

## 3. Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari

### 3.1 Richiesta di autorizzazione

La SGR può stabilire succursali in paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

La SGR presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato estero nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
- 3) l'attività che la SGR intende effettuare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) nonché l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR;
- 4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero la sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;
- 5) i nominativi e i *curriculum* dei dirigenti responsabili della succursale;
- 6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- 2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e/o la Consob e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia e della Consob, anche attraverso l'espletamento di controlli *in loco*;
- 3) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;
- 4) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR <sup>(2)</sup>. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SGR possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

Le SGR comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

### 3.2 *Modifica delle informazioni comunicate*

La SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni comunicate ai sensi del precedente par. 3.1, secondo capoverso, punti 3), 4) e 5).

La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

## 4. **Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari** <sup>(3)</sup>

### 4.1 *Richiesta di autorizzazione*

La SGR può operare in un paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La SGR presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato estero nel cui territorio la SGR intende operare;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
- 3) un programma nel quale sono indicate le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante;
- 4) le modalità con cui la SGR intende operare.

<sup>2</sup> Ove la SGR appartenga a un gruppo sottoposto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

<sup>3</sup> Non rientra nella disciplina del presente paragrafo l'offerta in paesi extracomunitari di parti di OICR italiani prevista nel Capitolo III, par. 2.



La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) esistenza, nel paese in cui la SGR intende operare, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche con riferimento alla prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
- 2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato estero.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando non ricorrano le condizioni indicate e per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR.

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

#### *4.2 Modifica delle informazioni comunicate*

La SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 4.1, secondo capoverso, punti 3) e 4).

La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

### **5. Svolgimento in uno Stato dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla Direttiva**

#### *5.1 Comunicazione*

La SGR può svolgere in uno Stato comunitario attività diverse da quelle previste dalla Direttiva, con o senza stabilimento di succursali. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni di cui ai paragrafi 1.1 e 2.1 – a seconda che le attività in questione siano svolte con o senza stabilimento di una succursale – nonché le date di avvio e di cessazione delle attività. Sono altresì trasmesse le modifiche delle informazioni comunicate, secondo le modalità previste nei paragrafi 1.2 e 2.2.

### **6. Uffici di rappresentanza all'estero**

La SGR può aprire in altri Stati dell'UE e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione dell'attività dell'ufficio di rappresentanza.



## CAPITOLO III

### OFFERTA ALL'ESTERO DI OICR ITALIANI

#### 1. Offerta di OICR in Stati dell'UE

##### 1.1 OICR armonizzati

Le SGR e le SICAV possono offrire rispettivamente quote di fondi comuni e di comparti di fondi comuni o proprie azioni in altri Stati UE.

L'offerta è subordinata all'invio alla Banca d'Italia di una lettera di notifica (<sup>1</sup>), contenente:

- a) il regolamento del fondo o l'atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto e, ove prevista, la relazione annuale e quella semestrale successiva. Tali documenti sono anche tradotti, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua consentita dall'autorità del paese ospitante oppure in inglese;
- b) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento è anche tradotto, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua approvata dall'autorità del paese ospitante;
- c) le informazioni relative agli accordi di commercializzazione nel paese ospitante delle quote e delle azioni (incluse le relative classi), precisando se è lo stesso gestore che cura la commercializzazione (<sup>2</sup>).

La Banca d'Italia, se la documentazione prodotta è completa, trasmette la lettera di notifica e la relativa documentazione all'autorità competente del paese ospitante entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione, allegando un'attestazione in cui si certifica che l'OICR soddisfa le condizioni richieste dalla normativa comunitaria vigente.

La Banca d'Italia dà tempestivamente comunicazione della trasmissione alla SGR e alla SICAV, che può iniziare a operare a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione.

La procedura di notifica all'autorità competente del paese ospitante della lettera di notifica e della relativa documentazione è disciplinata dal Regolamento della Commissione n. 584/2010.

La SGR e la SICAV comunicano all'autorità competente del paese ospitante:

- le modifiche alla documentazione indicata nel secondo capoverso, lett. a) e b);
- prima di renderle effettive, le modifiche alle informazioni di cui al secondo capoverso lett. c) o alle classi di azioni indicate nella lettera di notifica iniziale (<sup>3</sup>).

---

<sup>1</sup> La lettera di notifica è redatta in italiano e in inglese, secondo quanto previsto nel Regolamento della Commissione UE n. 584/2010, recante, tra l'altro, la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato dell'OICR (cfr. Allegato VI.5.1).

<sup>2</sup> Detti documenti sono resi facilmente accessibili all'autorità competente del paese ospitante. I documenti di cui ai punti a) e b) devono essere tenuti aggiornati e pubblicati secondo quanto previsto dalla disciplina Consob in materia di offerta.

### 1.2 OICR non armonizzati

Previa comunicazione alla Banca d'Italia, le SGR possono offrire in un altro Stato dell'UE quote di fondi comuni non rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva. La comunicazione contiene l'indicazione del fondo o del comparto di cui si intende offrire le quote e dello Stato in cui si intende effettuare l'offerta.

Le SICAV non rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva possono offrire le proprie azioni in un altro Stato dell'UE previa comunicazione alla Banca d'Italia, contenente l'indicazione dello Stato dove si intende effettuare l'offerta e dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le azioni.

L'offerta può essere avviata trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia, a meno che la stessa non abbia avviato un procedimento d'ufficio di divieto, che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data, comunicando alla SGR o alla SICAV le motivazioni del rifiuto.

L'offerta è soggetta alle disposizioni vigenti nello Stato membro ospitante.

## 2. Offerta di parti di OICR in paesi extracomunitari

Le SGR e le SICAV possono offrire quote di fondi o proprie azioni in paesi extracomunitari previa comunicazione alla Banca d'Italia e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La comunicazione è inviata alla Banca d'Italia e contiene le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui si intende effettuare l'offerta delle quote o azioni;
- 2) il fondo o la SICAV ovvero i relativi comparti oggetto di offerta;
- 3) le modalità che si intende utilizzare nell'offerta delle quote o azioni.

L'offerta può essere avviata trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

---

<sup>3</sup> Le SGR e le SICAV indicano le fonti in cui è possibile il reperimento in formato elettronico di tali documenti.

## CAPITOLO IV

### OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ARMONIZZATE

#### 1. Stabilimento di succursali

##### 1.1 *Primo insediamento*

La società di gestione armonizzata che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.

L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata dall'autorità competente del paese d'origine della società di gestione armonizzata.

La succursale può stabilirsi e iniziare l'operatività in Italia dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione completa dall'autorità del paese d'origine.

La società segnala alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale <sup>(1)</sup>.

La Banca d'Italia iscrive le società di gestione armonizzate in un apposito elenco allegato all'albo delle SGR.

##### 1.2 *Modifica delle informazioni comunicate*

La società di gestione armonizzata informa la Banca d'Italia delle modifiche apportate alle informazioni contenute nella comunicazione prevista dal precedente par. 1.1.

Nel caso in cui l'autorità competente del paese d'origine esprima parere sfavorevole sulle modifiche in questione, la società ne dà prontamente notizia alla Banca d'Italia.

##### 1.3 *Attività esercitabili e disposizioni applicabili*

La succursale, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, può esercitare le attività previste dalla Direttiva per le quali la società di gestione armonizzata è autorizzata nel paese d'origine.

Le succursali di SGR armonizzate rispettano gli artt. 6, comma 2, lett. b), e 40 del TUF, in materia di correttezza dei comportamenti, incluse le relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob.

##### 1.4 *Controlli della Banca d'Italia*

La Banca d'Italia esercita i controlli di competenza sulle succursali in Italia delle società di gestione armonizzate, con facoltà di effettuare ispezioni e chiedere le medesime informazioni che possono essere richieste alle SGR.

---

<sup>1</sup> La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Servizio Rapporti esterni e affari generali – Roma. La società di gestione armonizzata presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata a intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.

## 2. Prestazione di servizi senza stabilimento

### 2.1 Comunicazione preventiva

La società di gestione armonizzata che intende esercitare in Italia per la prima volta le attività previste dalla Direttiva in regime di libera prestazione di servizi può iniziare l'attività dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la notifica da parte dell'autorità competente del paese d'origine <sup>(2)</sup>.

## 3. Istituzione e gestione in Italia di fondi comuni armonizzati

### 3.1 Istanza

La società di gestione armonizzata che intende istituire o gestire - con o senza stabilimento di succursali - un fondo in Italia ne fa richiesta alla Banca d'Italia fornendo, oltre a quanto previsto nel Titolo V, Capitolo II in materia di approvazione dei regolamenti dei fondi:

- 1) l'accordo stipulato con il depositario, previsto nel par. 3.2;
- 2) informazioni sulle eventuali deleghe in materia di gestione;
- 3) un attestato della propria autorità competente in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la società di gestione armonizzata può gestire.

Se questi elementi sono già stati trasmessi con riferimento alla gestione di un altro fondo, la società può farvi rinvio dandone comunicazione alla Banca d'Italia. In ogni caso la società comunica alla Banca d'Italia le eventuali modifiche alla documentazione prodotta.

La Banca d'Italia può chiedere all'autorità competente del paese di origine chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta dalla società di gestione armonizzata.

La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza completa, salvo le cause di interruzione e di sospensione del termine. Il regolamento del fondo è redatto nel rispetto del Titolo V, Capitolo I, Sezioni I e II. Le modifiche del regolamento del fondo sono approvate entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza completa; si applica la fattispecie dell'approvazione in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del presente regolamento.

La Banca d'Italia rigetta la richiesta, previa consultazione con l'autorità competente del paese ospitante, se la società:

- non rispetta le norme di cui al presente paragrafo e al par. 3.3;
- non è autorizzata nel proprio paese di origine a gestire la medesima tipologia di fondi;
- la documentazione dell'istanza è incompleta.

La presente disciplina si applica anche in caso di SICAV autorizzata, ai sensi dell'art. 43-*bis*, a designare per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione armonizzata.

I regolamenti dei fondi successivi al primo sono approvati in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II. Le società di gestione

---

<sup>2</sup> La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Servizio Rapporti esterni e affari generali – Roma.

armonizzata, successivamente alla delibera di approvazione del regolamento del fondo, inviano, oltre a quanto previsto nel citato dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II, la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo.

### 3.2 *Accordo con la banca depositaria*

La società di gestione armonizzata stipula con la banca depositaria dell'OICR che intende istituire e gestire in Italia un accordo che assicuri a quest'ultima la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

L'accordo regola e contiene una descrizione almeno dei seguenti aspetti:

- a) le procedure, ivi comprese quelle di custodia, che saranno adottate per ciascun tipo di bene per il quale la banca depositaria svolge l'incarico;
- b) le procedure da seguire nel caso in cui la società di gestione armonizzata intenda modificare il regolamento del fondo o il relativo prospetto, precisando quando la banca depositaria deve essere informata o se la modifica richiede un accordo preliminare con quest'ultima;
- c) i mezzi e le procedure utilizzati dalla banca depositaria per la trasmissione delle informazioni di cui la società di gestione armonizzata abbia bisogno per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari e le procedure adottate per consentire alla società stessa e all'OICR di accedere in tempo utile alle informazioni contabili relative all'OICR;
- d) i mezzi e le procedure attraverso cui la banca depositaria ha accesso a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni;
- e) le procedure attraverso cui la depositaria può informarsi sull'attività della società e valutare la qualità delle informazioni ottenute, anche con accessi diretti;
- f) le procedure di valutazione da parte della società delle prestazioni della depositaria per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
- g) le informazioni che devono essere scambiate tra l'OICR, la società di gestione armonizzata e la depositaria in relazione all'emissione e al rimborso delle quote dell'OICR;
- h) gli obblighi di riservatezza applicabili alle parti dell'accordo. Tali obblighi non possono pregiudicare l'esercizio dei compiti delle autorità di vigilanza;
- i) se applicabile, i compiti e le responsabilità delle parti dell'accordo in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo;
- j) gli obblighi reciproci sugli incarichi affidati a terzi da parte della società o della depositaria;
- k) i soggetti a cui sono stati affidati compiti della società di gestione armonizzata o della banca depositaria nonché l'impegno a fornire, su richiesta della controparte contrattuale, le informazioni sui criteri utilizzati per la selezione dei terzi cui attribuire gli incarichi e le misure dirette alla valutazione della loro attività;
- l) una dichiarazione della banca depositaria che stabilisca la permanenza della responsabilità della stessa anche in caso di affidamento a terzi dell'incarico;



- m) il periodo di validità dell'accordo, le condizioni alle quali può essere modificato o risolto, nonché le procedure per facilitare l'eventuale cambiamento della banca depositaria, incluse le modalità di scambio di informazioni tra le due banche depositarie;
- n) compiti e responsabilità delle parti in caso di affidamento alla banca depositaria dell'incarico di effettuare il calcolo del valore della quota dei fondi gestiti;
- o) la precisazione che la legge applicabile è quella italiana.

### 3.3 Disposizioni nazionali applicabili

Nella gestione di OICR italiani la società di gestione armonizzata rispetta:

- l'art. 6, comma 1, lett. c), del TUF, relativo alle regole applicabili agli OICR e le relative misure attuative;
- la Parte IV, Titolo II, Sezione II e III, del TUF, relativa all'offerta al pubblico di OICR aperti, e le relative misure attuative.

La Banca d'Italia e la Consob, nel rispetto delle relative competenze, vigilano sul rispetto di tali disposizioni. È rimessa all'autorità del paese di origine la verifica dell'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla società di gestione armonizzata per rispettare dette norme.

## 4. Uffici di rappresentanza

Le società di gestione armonizzate possono stabilire uffici di rappresentanza in Italia.

Le stesse comunicano alla Banca d'Italia l'inizio dell'operatività degli uffici di rappresentanza, l'indirizzo degli stessi e i nominativi dei responsabili dell'ufficio<sup>(3)</sup>.

---

<sup>3</sup> La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati - Roma.

## **CAPITOLO V**

### **OFFERTA IN ITALIA DI PARTI DI OICR ESTERI <sup>(1)</sup>**

#### **1. Offerta in Italia di OICR non armonizzati**

##### *1.1 Ambito di applicazione*

Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'offerta in Italia delle quote o azioni di OICR non armonizzati <sup>(2)</sup>.

Le presenti disposizioni trovano applicazione anche qualora l'offerta delle quote o azioni sia rivolta unicamente a investitori istituzionali.

##### *1.2 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*

###### *1.2.1 OICR non armonizzati insediati in paesi dell'UE*

L'offerta in Italia di azioni o quote di OICR non armonizzati comunitari è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.

L'autorizzazione è concessa se l'OICR:

- 1) ha uno schema di funzionamento compatibile con quelli previsti per gli organismi italiani;
- 2) è sottoposto nel paese di origine ad adeguate forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica che eserciti sull'attività svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani;
- 3) commercializza le proprie quote o azioni nel paese di origine;
- 4) cura la diffusione di informazioni al pubblico e si avvale di un modulo organizzativo volto ad assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia secondo quanto previsto, rispettivamente, dai successivi parr. 1.6 e 1.7;
- 5) ha responsabili aziendali in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso SGR e SICAV.

###### *1.2.2 OICR non armonizzati insediati in Paesi extra UE*

Per gli OICR insediati in paesi non facenti parte dell'UE <sup>(3)</sup>, oltre alla valutazione dei requisiti riportati al par. 1.2.1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione rilevano:

---

<sup>1</sup> Le presenti disposizioni si applicano anche alle offerte limitate a investitori istituzionali e alle offerte attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

<sup>2</sup> L'offerta al pubblico di parti di OICR non armonizzati è soggetta anche alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del TUF in materia di appello al pubblico risparmio.

<sup>3</sup> Gli OICR insediati in paesi facenti parte dello SEE (Spazio Economico Europeo) sono equiparati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, agli OICR aventi sede nell'UE.

- a) la sussistenza di accordi di collaborazione tra le autorità di vigilanza nazionali e quelle del paese di origine dell'OICR, finalizzati ad agevolare la vigilanza dell'organismo medesimo;
- b) il rispetto nel paese di origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

### 1.3 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

#### 1.3.1 Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al successivo par. 1.3.2 sono presentate in duplice copia alla Banca d'Italia.

La domanda indica:

- 1) la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società istante;
- 2) la denominazione del fondo o del comparto le cui quote o azioni si intendono offrire in Italia;
- 3) la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti, dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e del soggetto, ove diverso dal soggetto incaricato dei pagamenti, che cura l'offerta in Italia;
- 4) le complete generalità e la veste legale della persona che la sottoscrive;
- 5) l'elenco dei documenti allegati.

#### 1.3.2 Documentazione da produrre

La domanda di autorizzazione è corredata dei documenti di seguito elencati.

- I) Documentazione relativa al modulo di vigilanza nel paese di origine:
  - a) un attestato dell'autorità di vigilanza del paese di origine comprovante che:
    - l'OICR è assoggettato a vigilanza e che la società di gestione ovvero la società di investimento dispone di un'adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile; andranno, in particolare, illustrati i controlli svolti nei confronti della società di gestione o della società di investimento e quelli attinenti ai prodotti gestiti;
    - l'OICR commercializza effettivamente nel paese di origine le proprie quote o azioni e che nei confronti del medesimo non risultano procedimenti di revoca dell'autorizzazione o equivalenti ovvero altri provvedimenti di rigore;
    - l'OICR ha adempiuto alle formalità eventualmente richieste nel paese di origine per l'insediamento di una sede secondaria in Italia, ove sia prevista tale struttura;
  - b) un attestato dell'autorità di vigilanza del paese d'origine ovvero, ove l'autorità in questione non rilasci questo tipo di attestazioni, una dichiarazione a cura del legale rappresentante dell'OICR che indichi i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i responsabili aziendali dell'OICR e le altre condizioni per l'accesso al mercato dell'organismo previste dalla normativa vigente nel paese di origine.
- II) Documenti relativi all'informativa da fornire al pubblico:

- c) copia del regolamento di gestione del fondo o altro documento equivalente ovvero copia dello statuto della società di investimento e di eventuali ulteriori documenti costitutivi, muniti dell'attestazione di vigenza rilasciata dall'autorità competente del paese di origine;
  - d) l'ultimo prospetto informativo ovvero l'ulteriore documentazione di offerta trasmesso all'autorità competente del paese di origine, munito di un attestato di tale autorità in cui si certifica che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo sia oggetto di approvazione o controllo preventivo;
  - e) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;
  - f) informazioni dettagliate sulle modalità adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o azioni.
- III) Documentazione relativa al modulo organizzativo:
- g) una nota analitica sul modulo organizzativo che l'OICR intende adottare per l'offerta in Italia delle quote o azioni e per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;
  - h) copia della convenzione stipulata con il soggetto incaricato dei pagamenti, con il soggetto che cura l'offerta in Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia;
  - i) nelle ipotesi in cui i rapporti con la clientela vengano tenuti dalla sede secondaria in Italia dell'OICR, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
  - j) qualora l'organismo abbia conferito l'incarico di curare i rapporti con la clientela a un intermediario di cui al successivo par. 1.7, copia della convenzione stipulata;
  - k) elenco nominativo dei responsabili della sede secondaria in Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela, corredato della documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza conferiti;
  - l) ai fini della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei responsabili dell'eventuale sede secondaria in Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela, i medesimi documenti previsti per l'accertamento della sussistenza dei requisiti in esame da parte degli esponenti di società di gestione del risparmio e SICAV italiane.
- IV) Altra documentazione:
- m) una nota illustrativa dello schema di funzionamento dell'OICR contenente le informazioni indicate nel successivo par. 1.4;
  - n) un documento contenente una sintetica descrizione del programma dell'attività che l'OICR intende svolgere in Italia (con riferimento all'attività iniziale, alle sue linee di sviluppo nonché alle strategie imprenditoriali relative alla tipologia dei prodotti offerti, alle caratteristiche della clientela e all'espansione territoriale).

Tutti i documenti sopra indicati, ove redatti in lingua straniera, dovranno essere corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'OICR.

### 1.3.3 Rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione, sentita la Consob, entro quattro mesi dalla data della ricezione della domanda di autorizzazione, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata ovvero è pervenuta alla Banca d'Italia per lettera raccomandata a.r.

L'offerta al pubblico delle quote o azioni è comunque subordinata agli adempimenti connessi con l'approvazione e la pubblicazione del prospetto informativo.

### 1.3.4 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade:

- per effetto del venir meno anche di uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima;
- nel caso in cui l'OICR sia destinatario, nel paese d'origine, di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione o di altro provvedimento equivalente.

La decadenza è dichiarata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. Della decadenza viene data comunicazione all'OICR interessato.

Fatti salvi i poteri della Banca d'Italia e della Consob previsti dagli artt. 54 e 99 del TUF, in caso di gravi irregolarità che abbiano riflessi sulle attività svolte nel territorio dello Stato, l'autorizzazione è revocata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

## 1.4 Schema di funzionamento dell'OICR non armonizzato

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia - sentita la Consob - valuta la compatibilità dello schema di funzionamento dell'OICR istante rispetto a quelli previsti per gli organismi italiani.

Detta valutazione di compatibilità riguarda la conformità dello schema di funzionamento dell'OICR alla disciplina nazionale, con particolare riferimento ai criteri generali definiti dal Ministro dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 37 del TUF.

Per consentire tale valutazione, l'OICR invia alla Banca d'Italia una nota illustrativa, redatta in lingua italiana, nella quale vengono illustrati in modo analitico almeno gli aspetti di seguito indicati, ove non disponibili in altra documentazione allegata alla domanda (in tal caso va indicato il punto del documento dove si trova l'informazione):

- A) le caratteristiche del prodotto offerto:
- gli investimenti consentiti all'OICR e il grado di rischio connesso con la sottoscrizione delle quote o azioni;
  - le categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni, sia nel paese di origine che in Italia;
  - le modalità di partecipazione all'OICR, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote o azioni nonché all'ammontare minimo della sottoscrizione;
  - la forma (es.: aperta o chiusa) dell'OICR;

- la struttura giuridica (es.: contrattuale o statutaria) dell'OICR;
  - le regole prudenziali di investimento e frazionamento del rischio cui è soggetta l'attività di investimento;
  - l'informativa resa ai partecipanti;
- B) il depositario:
- l'esistenza di un depositario cui sia affidata la custodia dei beni dell'OICR, in grado di assicurare lo stesso livello di protezione degli investitori previsto dalle disposizioni italiane vigenti.

#### 1.5 *Modifiche alla documentazione inviata dall'OICR non armonizzato*

L'OICR comunica alla Banca d'Italia, prima della loro realizzazione, le modifiche relative:

- 1) allo schema di funzionamento dell'OICR (par. 1.4);
- 2) al modulo organizzativo (par. 1.7);
- 3) alla documentazione inviata ai sensi del precedente par. 1.3.2, punto II), lett. c), d) ed f).

La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le modifiche in questione entro quattro mesi dalla data della ricezione della comunicazione e della relativa documentazione.

L'OICR provvede, inoltre, a segnalare con la massima sollecitudine alla Banca d'Italia il verificarsi per i rappresentanti della propria sede secondaria in Italia di situazioni che incidono sul requisito di onorabilità e che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica.

#### 1.6 *Documenti e informazioni a disposizione del pubblico*

L'OICR mette a disposizione del pubblico sia presso il soggetto che cura l'offerta in Italia sia presso il soggetto incaricato dei pagamenti nonché presso tutte le dipendenze di quest'ultimo abilitate a regolare le sottoscrizioni e i rimborsi:

- 1) l'indicazione del valore unitario delle quote o azioni dell'OICR;
- 2) le informazioni di cui è prescritta la diffusione secondo la normativa vigente nel paese di origine, tradotte in lingua italiana;
- 3) un'informativa contabile integrativa - redatta in lingua italiana - analoga a quella prevista per gli OICR italiani dalle disposizioni nazionali vigenti per i casi in cui l'obbligo non risulti già adempiuto, in tutto o in parte, con la predisposizione della documentazione di cui al punto 2;
- 4) nel caso di OICR aventi forma statutaria, l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate.

I documenti di cui al punto 2 sono messi a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel paese di origine. Quelli di cui al punto 3 entro 30 giorni dalla loro redazione. Le informazioni di cui al punto 1 sono messe a disposizione entro 3 giorni dalla loro pubblicazione nel paese d'origine.

I partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente una copia della documentazione di cui ai punti 2 e 3, anche a domicilio.

Gli OICR pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, da comunicare alla Banca d'Italia:

- 1) con periodicità almeno pari a quella di calcolo, il valore unitario delle quote o azioni. Nella pubblicazione andrà indicata la data cui si riferisce il valore delle quote o delle azioni;
- 2) l'avviso di convocazione delle eventuali assemblee dei titolari delle quote o azioni dell'OICR;
- 3) l'avviso di pagamento dei proventi in distribuzione.

## 1.7 Modulo organizzativo in Italia

### 1.7.1 Intermediazione nei pagamenti

Al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia e la diffusione delle informazioni di cui al precedente par. 1.6, l'OICR e il depositario stipulano apposita convenzione con una o più banche insediate in Italia (c.d. soggetto/i incaricato/i dei pagamenti) avente a oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nell'OICR (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi).

L'OICR (eventualmente per il tramite del soggetto designato a curare i rapporti con la clientela) e il depositario predispongono con il soggetto incaricato dei pagamenti tutti i mezzi necessari per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle rispettive funzioni. A tal fine e con l'ausilio di adeguate strutture di supporto vengono realizzati i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di riacquisto o rimborso delle quote o azioni e al pagamento dei proventi alla data prestabilita dall'OICR.

Per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni sono accesi presso il soggetto incaricato dei pagamenti conti intestati all'OICR, con rubriche distinte per ciascun fondo comune o comparto.

### 1.7.2 Rapporti con gli investitori

I rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa dell'OICR all'estero sono curati da un soggetto all'uopo designato (il soggetto incaricato dei pagamenti, la sede secondaria in Italia dell'OICR, una SGR, una succursale di una società di gestione armonizzata, un'impresa di investimento o una banca insediata in Italia).

I responsabili della sede secondaria in Italia dell'OICR devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso SGR.

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate unicamente mediante Internet, i rapporti con la clientela potranno essere intrattenuti avvalendosi esclusivamente della rete Internet (sito e posta elettronica), a condizione che tali modalità assicurino agli investitori italiani i medesimi servizi prestati dal soggetto incaricato di curare i rapporti con la clientela.

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori istituzionali, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di valutare

moduli organizzativi alternativi, tenendo conto delle esigenze di efficienza e di tutela degli investitori.

Il soggetto designato provvede a:

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento di cui al successivo par. 1.7.3;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione;
- c) effettuare l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;
- d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto;
- e) intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compreso l'esame dei relativi reclami;
- f) curare la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale delle informazioni previste al precedente par. 1.6.

### 1.7.3 Offerta degli OICR

L'OICR stipula apposita convenzione con i soggetti incaricati del collocamento in Italia, nella quale questi ultimi si impegnano a:

- trasmettere all'OICR, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione;
- depositare presso il soggetto incaricato dei pagamenti, entro il medesimo termine, i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni.



## **TITOLO VII SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### **CAPITOLO I PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Per le procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative alle SGR e alle SICAV, si rinvia al Provvedimento del 27 giugno 2011 – Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262) e alle Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **CAPITOLO I DISPOSIZIONI ABROGATE**

Sono abrogati i seguenti provvedimenti della Banca d'Italia:

- Comunicazione in materia di Fondi di mercato monetario. Statistiche, Bollettino di Vigilanza n. 2 del 2002, pag. 4;
- Provvedimento del 14 aprile 2005, recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e successive modifiche e integrazioni contenute nei Provvedimenti del 21 giugno 2007, 27 febbraio 2008 e 16 dicembre 2008;
- Comunicazione del 30 dicembre 2005, in materia di chiarimenti al Regolamento del 14 aprile 2005;
- Comunicazione del 15 settembre 2006, in materia di chiarimenti al Regolamento del 14 aprile 2005;
- Comunicazione del 22 giugno 2007, in materia di offerta in Italia di parti di fondi comuni esteri armonizzati;
- Comunicazione del 3 luglio 2007, in materia di errori di valorizzazione delle quote;
- Regolamento del 16 dicembre 2008 recante norme attuative delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;
- Comunicazione del 30 dicembre 2011, in materia di modifiche alla definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE n. 883/2011.

Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, regolamenti o altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.



## **CAPITOLO II**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Sino al recepimento della direttiva 2007/44/CE del 5 settembre 2007, recante “regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario”, applicabile alle società di gestione in virtù del richiamo agli artt. 10, 10-*bis* e 10-*ter* della direttiva 2004/39/UE (c.d. direttiva MiFID) da parte dell’art. 11 della Direttiva, le disposizioni del Titolo IV, Capitolo I (Partecipanti in SGR e al Capitale delle SICAV) sono modificate e/o integrate dalla disciplina della comunicazione del 12 maggio 2009 “Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento – Comunicazione al mercato”, pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n. 5 del 2009. In particolare, alle SGR si applica, *mutatis mutandis*, l’allegato 2 della predetta comunicazione recante le “Disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle SIM”.

Le SGR si adeguano entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento alle disposizioni in materia di: i) limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC (cfr. Titolo V, Capitolo 3, Sezione II, par. 3.3); ii) limiti al calcolo dell’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati (cfr. Titolo V, Capitolo 3, Sezione II, par. 5); iii) tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cfr. Titolo V, Capitolo 3, Sezione II, par. 6.6); iv) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 5). Nel frattempo, continuano ad applicare le disposizioni previgenti contenute nel Provvedimento del 14 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, i gestori degli OICR la cui denominazione contiene espressioni analoghe a “fondi di mercato monetario” o “fondi di mercato monetario a breve termine” adeguano l’operatività di tali OICR alle disposizioni in materia di fondi del mercato monetario (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione IV) o eliminano tali espressioni dalla denominazione di tali OICR.

**ALLEGATO I.1.1**

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 24 MAGGIO 1999, N. 228**

D.M. 24 MAGGIO 1999, N. 228

(come modificato dal D.M. 31 gennaio 2003, n. 47 e dal D.M. 5 ottobre 2010, n. 197)

**Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto in particolare l'articolo 37 il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Visto altresì l'articolo 50 il quale dispone che il suddetto regolamento si applica anche alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);

Visto l'articolo 14-bis, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che stabilisce che il Ministro del tesoro determina la misura dell'investimento minimo obbligatorio da parte della società di gestione del risparmio (SGR) nel fondo nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo;

Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi, in data 26 aprile 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 7 maggio 1999;

Adotta il seguente regolamento:

**Titolo I**  
**(Disposizioni generali)**

**Art.1**  
**(Definizioni)**

1. Nel presente regolamento s'intendono per:

- a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) "Testo Unico Bancario": il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- c) "fondo": il fondo comune di investimento come definito dall'articolo 1 comma 1, lettera j) del Testo Unico;

d) "fondi armonizzati": i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento;

d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;

d-ter) "fondi riservati": fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regolamento di gestione, è riservata a investitori qualificati.

e) "mercato regolamentato": il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63 comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67 comma 1 del Testo Unico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;

f) "fondi pensione": le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni;

g) "fondazioni bancarie": le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni;

g-bis) "partecipazioni in società immobiliari": le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;

h) "investitori qualificati":

–le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario;

–i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;

–le fondazioni bancarie;

–le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

h-bis) "gruppo rilevante": il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico.

2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel Testo Unico.

## Art. 2

### (Documenti contabili)

1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, e con le stesse modalità, la SGR deve redigere:

a) il libro giornale del fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al fondo;

b) il rendiconto della gestione del fondo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;

c) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro trenta giorni dalla fine del semestre;

d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei fondi aperti con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

1 bis. La SGR, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del fondo può prorogare di 30 giorni il termine per le rendicontazioni di cui alle lettere b) e c), esponendo le motivazioni di tale proroga in un'apposita relazione allegata al rendiconto o alla relazione semestrale.

## Art.3

### (Pubblicità)

1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) devono essere tenuti a disposizioni del pubblico nella sede della SGR.

2 I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera d) dello stesso comma e' messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo.

3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.

4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilità dei risultati.

5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo.

5-bis) Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita' per operazioni di offerta al pubblico, le forme di pubblicita', anche per estratto:

a) delle relazioni di stima;

b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;

c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8;

d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b).

## **Titolo II** **(Disposizioni comuni)**

### **Art. 4**

*(Oggetto dell'investimento)*

1. Le SGR possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio è investito in una o più delle categorie di beni indicati nel comma 2. Il patrimonio del fondo è investito nel rispetto dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del Testo Unico.

2. Il patrimonio del fondo è investito in:

a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;

b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;

c) depositi bancari di denaro;

d) beni immobili, diritti reali immobiliari, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;

e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;

f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.

### **Art. 5**

*(Quotazione dei certificati)*

1. Il regolamento del fondo indica se per i certificati rappresentativi delle quote del fondo medesimo sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato.

2. La richiesta di quotazione è obbligatoria per i fondi chiusi i quali prevedono che l'ammontare minimo della sottoscrizione sia inferiore a venticinquemila euro.

3. In caso di quotazione di fondi chiusi, la relativa richiesta di ammissione delle quote alla negoziazione deve essere effettuata dalla SGR entro ventiquattro mesi dalla chiusura dell'offerta.

### **Art. 6**

*(Durata)*

1. Il termine di durata dei fondi deve essere coerente con la natura degli investimenti. Esso non può in ogni caso essere superiore al termine di durata della SGR che li ha promossi e istituiti.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata dei fondi chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all'articolo 14, comma 6.

#### **Art. 7**

*(Valore iniziale di sottoscrizione)*

1. In tutti i casi in cui è previsto dal presente regolamento un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna quota o azione non può essere a esso inferiore. Le quote non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato.

### **Titolo III (Tipologie e caratteristiche dei fondi)**

#### **Capo I (Fondi aperti)**

#### **Art. 8**

*(Fondi armonizzati aperti)*

1. Il patrimonio dei fondi armonizzati è investito nei beni previsti dalle direttive comunitarie in materia nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal presente articolo e dalla Banca d'Italia in attuazione delle direttive comunitarie medesime.
2. Il patrimonio del fondo armonizzato non può essere utilizzato per:
  - a) acquistare metalli o pietre preziose o certificati rappresentativi dei medesimi;
  - b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma;
  - c) effettuare operazioni allo scoperto su strumenti finanziari, salvo quanto eventualmente stabilito dalla Banca d'Italia;
  - d) investire in azioni emesse dalla SGR che gestisce il fondo e dalla società promotrice, se diversa dal gestore.
3. I fondi armonizzati possono essere istituiti solamente nella forma del fondo comune di investimento aperto.

#### **Art. 9**

*(Fondi non armonizzati aperti)*

1. Il patrimonio dei fondi non armonizzati aperti è investito nei beni previsti dall'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c) nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. Abrogato.
3. Si applica l'articolo 12, comma 3.

#### **Art. 10**

*(Modalità di partecipazione ai fondi aperti)*

1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe.
2. La SGR provvede a calcolare il valore delle quote, anche ai fini dell'emissione e del rimborso delle stesse, con periodicità almeno settimanale per i fondi armonizzati aperti e almeno mensile per i fondi non armonizzati aperti.
3. I partecipanti al fondo hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento del fondo, il diritto al rimborso può essere sospeso dalla SGR per un periodo non superiore ad un mese. Della sospensione la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la CONSOB.



4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un fondo armonizzato che commercializza dette quote in altri Paesi aderenti all'Unione Europea, la società dovrà informare della sospensione anche le Autorità di vigilanza di tali Paesi.

#### **Art. 11**

*(Applicabilità della normativa)*

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti i fondi aperti si applicano alle SICAV.
2. I criteri stabiliti dal presente regolamento si applicano a ciascuno dei comparti di uno stesso fondo o di una stessa SICAV.

#### **Capo II**

*(Fondi chiusi)*

#### **Art. 12**

*(Fondi chiusi)*

1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei beni indicati dall'articolo 4, comma 2, lett. *d)*, *e)*, e *f)* nonché nei beni indicati alla lett. *b)* dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%.
2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. *b)* e *f)*, nonché in crediti di cui alla lett. *e)*, non può essere inferiore a cinquantamila euro.
- 2-bis. I fondi chiusi, fermo restando quanto previsto nel comma 2-ter, possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi, eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti. Il regolamento del fondo, al fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti, specifica i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni.
- 2-ter. I fondi chiusi per i cui certificati rappresentativi delle quote sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato, non possono assumere prestiti per effettuare rimborsi anticipati delle quote.
3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo

#### **Art. 12 - bis**

*(Fondi immobiliari)*

1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *c)*, numeri 1 e 5, del Testo unico, è investito nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale è ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari, o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operatività.
- 2-bis. Per i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale il termine dei ventiquattro mesi di cui al comma 2 è innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le attività in cui è investito il patrimonio del fondo siano costituite esclusivamente dai beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)* e da liquidità o strumenti finanziari di elevato merito creditizio e liquidità, destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR, nell'ambito di un

programma volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio dell'operatività.

3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso può essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).

Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve:

a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'articolo 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento;

b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione può essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel caso in cui questi posseda i necessari requisiti professionali.

4. Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della società di gestione dei fondi immobiliari o delle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:

a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non può superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione non può superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 60 per cento del valore del fondo;

b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua;

c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;

d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalità con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;

e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;

f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo.

5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.

7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di fondi immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui è investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.

7 -bis. I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento.

8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2-ter.

**Art. 13***(Fondi immobiliari con apporto pubblico)*

1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, è riservato ai soggetti di cui al medesimo articolo 14 bis secondo le modalità ivi indicate.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali stabilite dal suddetto articolo 14 bis, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato, ai fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti dal Testo Unico con riferimento ai fondi chiusi che sono investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12 - bis.

**Art. 14***(Modalità di partecipazione ai fondi chiusi)*

1. I soggetti interessati a partecipare a un fondo chiuso possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
  2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del Testo Unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima.
  3. Decorso tale termine, se il fondo è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, la SGR può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
  4. Nel caso in cui un fondo sia sottoscritto in misura superiore all'offerta, la SGR può aumentarne il patrimonio, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
  5. I versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati previsti dall'articolo 15 i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo.
  6. Le quote di partecipazione, secondo le modalità indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. Il regolamento del fondo può prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. Le SGR danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob dell'effettuazione della proroga, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.
- 6 – bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni.  
Alla stessa data e' prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo.

**Capo III****(Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi)****Art. 15***(Fondi riservati)*

1. Le SGR possono istituire fondi aperti e chiusi la cui partecipazione è riservata a investitori qualificati specificando le categorie di investitori alle quali il fondo è riservato.
2. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento tra quelli previsti dall'art. 4, comma 2, nonché le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

3. Nel regolamento possono essere fissati limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d'Italia.
4. Le quote dei fondi riservati a investitori qualificati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lett. d) del Testo Unico, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.

#### **Art. 15 - bis**

##### *(Fondi garantiti)*

1. Le SGR, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.
2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso.
3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalità per la prestazione della garanzia di cui al comma 1.

#### **Art. 16**

##### *(Fondi speculativi)*

1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del Testo Unico.
2. Abrogato.
3. L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.
4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di offerta al pubblico.
5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.
6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.
7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.

#### **Titolo IV**

##### **(Valutazione di beni)**

#### **Art. 17**

##### *(Esperti indipendenti)*

1. Gli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5) del Testo Unico possono essere persone fisiche o giuridiche scelte dalla SGR.
  2. Il Consiglio di amministrazione della SGR nell'affidamento degli incarichi agli esperti indipendenti verifica il possesso dei requisiti indicati nei commi 4, 5 e 6. La SGR può affidare incarichi anche per la valutazione di singoli beni ad esperti aventi tali requisiti.
  3. Le valutazioni devono risultare da apposita relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti incaricati.
- Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, la relazione deve essere sottoscritta da almeno uno degli amministratori comunque in possesso dei requisiti indicati nel comma 4.

4. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l' idoneità ad effettuare valutazioni tecniche od economiche dei beni in cui è investito il fondo.

Devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle SGR ai sensi dell' articolo 13 del Testo Unico.

5. Nell' ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, esse non possono fare parte del gruppo della SGR, come definito ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lett. a) del Testo Unico.

6. Gli esperti indipendenti persone giuridiche devono possedere i seguenti requisiti :

a) nell' oggetto sociale deve essere espressamente prevista la valutazione dei beni oggetto dell' investimento del fondo;

b) una struttura organizzativa adeguata all' incarico che intendono assumere.

7. L' esperto si astiene dalla valutazione in caso di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare, dandone tempestiva comunicazione alla SGR.

8. L' incarico di esperto indipendente non può essere conferito a soggetti che:

a) siano soci, amministratori o sindaci della SGR che conferisce l' incarico o di altre società od enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell' incarico;

b) siano legati alla SGR che conferisce l' incarico o ad altre società o enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell' incarico;

c) siano parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della SGR che conferisce l' incarico o di altre società od enti che la controllino o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR;

d) si trovino in una situazione che può compromettere comunque l' indipendenza nei confronti della SGR che conferisce l' incarico .

9. Nel caso si sopravvenienza di una di tali situazioni nel corso dell' incarico l' interessato è tenuto a darne immediata comunicazione

alla SGR, che provvede entro trenta giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell' incarico e alla sostituzione dell' esperto, dandone contestuale comunicazione alla Banca d' Italia e alla CONSOB.

10. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dei fondi previsti dall' articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è effettuata da un collegio di almeno tre esperti, nel caso in cui la SGR non si avvalga di una società. L' incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

11. L' incarico di valutazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore ad un triennio ed è rinnovabile una sola volta.

## **Art. 18**

### *(Compensi)*

1. Il costo complessivo dei compensi dovuti per le attività di valutazione di cui all' articolo 17 è a carico del fondo e deve essere commisurato all' impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell' incarico, avendo presente la natura, l' entità e l' ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e dell' eventuale esistenza di un mercato attivo. Tenuto conto delle caratteristiche dell' incarico, i compensi possono derogare ai limiti minimi stabiliti dalle tariffe professionali degli esperti indipendenti.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per le valutazioni iniziali dei beni immobili apportati ai fondi previsti dall' articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n.86, il costo dei compensi non può superare lo 0,6 per mille del minor valore tra quello attribuito dal conferente e quello risultante dalla valutazione.

## **Titolo V**

### **(L'assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi)**

**Art. 18-bis**  
(Assemblea)

1. L'assemblea dei partecipanti delibera:
  - a) sulla modifica delle politiche di gestione;
  - b) sulla richiesta di ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo in un mercato regolamentato;
  - c) sulla sostituzione della SGR.
2. L'assemblea dei partecipanti dei fondi riservati delibera, oltre che sulle materie indicate nel comma 1, sugli altri oggetti attribuiti alla competenza dell'assemblea dal regolamento del fondo. L'assemblea non può deliberare sulle scelte di investimento del fondo.

**Art. 18-ter**  
(Formalità per la convocazione)

1. L'assemblea è convocata dalla SGR mediante avviso che deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle relative materie da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato con le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione previste nel regolamento del fondo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
3. Il regolamento dei fondi riservati può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai partecipanti con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.
4. L'assemblea deve essere convocata senza ritardo dalla SGR quando ne è fatta domanda da tanti partecipanti che rappresentino almeno un decimo del valore delle quote in circolazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
5. Se la SGR non provvede, il tribunale, sentita la SGR, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

**Art. 18-quater**  
(Validità delle deliberazioni)

1. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta e con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresentino almeno il 30 per cento del valore delle quote in circolazione.
2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dal regolamento del fondo. In tale caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tale modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione.

**ALLEGATO III.3.1**

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE  
DELLE SICAV**

MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA SICAV

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE

DATA DI EFFICACIA DELLE MODIFICHE

DISPOSIZIONI AVENTI EVENTUALMENTE EFFICACIA DIFFERITA RISPETTO  
ALLA DATA DI CUI SOPRA

ARTICOLI DELLO STATUTO	DATA DI EFFICACIA





ALLEGATO IV.1.1

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 469**

D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 469

**Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti.**

*(In G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999 - Serie generale)*

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare, delle società di gestione del risparmio e delle società di investimento a capitale variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO altresì l'articolo 14, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale lo stesso regolamento stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 facendo riferimento per le SICAV alle sole azioni nominative e stabilendo le ipotesi in cui tali azioni sono considerate come azioni al portatore;

SENTITE la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

VISTA la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

**Art.1**

(Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV)

**1.** Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), o in una società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

**2.** Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") in misura superiore:

- a) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;
- b) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.

**3.** Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

**4.** Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

**5.** Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato nell'art. 3, comma 2, lett. a), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c).

## **Art. 2**

(Modalità di calcolo della quota di capitale)

**1.** Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'art. 1, commi 1 e 2 si tiene conto:

- a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;
- b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
- c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della SIM, della SGR o della SICAV singolarmente posseduta.

2. Le partecipazioni che, tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al superamento dei limiti stabiliti dall'art.1, comma 2, attribuiscono il diritto di voto a decorrere dalla data della comunicazione alla Banca d'Italia.

### **Articolo 3**

(Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto)

1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata:

- a) dalla Consob in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SIM;
- b) dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SGR e SICAV;
- c) dalla Banca d'Italia nell'ambito della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in SIM, SGR e SICAV.

### **Articolo 4**

(Norma transitoria)

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11.11.1998

IL MINISTRO: CIAMPI



## ALLEGATO IV.1.2

## SCHEMA DI COMUNICAZIONE

Alla  
Banca d'Italia  
Filiale di

\_\_\_\_\_

Oggetto: Comunicazione preventiva di acquisizione di partecipazione.

DICHIARANTE	
<i>Se persona fisica:</i>	<i>Se persona giuridica:</i>
Cognome _____	Denominazione sociale _____
Nome _____	Eventuale sigla sociale _____
Luogo di nascita _____	Codice fiscale _____
Data di nascita _____	Comune sede legale _____
Codice fiscale _____	Indirizzo _____
Comune di residenza _____	Stato _____
Indirizzo _____	
Stato _____	

SOCIETÀ DI CUI SI INTENDE ACQUISIRE UNA PARTECIPAZIONE	
Denominazione della società di cui si intende assumere la partecipazione _____	
Tipo di società (SGR o SICAV)..... _____	
Numero di azioni nominative di SICAV che si intende acquisire..... _____	
di cui:	
- direttamente.....	_____
- indirettamente .....	_____
Percentuale di azioni con diritto di voto di SGR o nominative di SICAV che si intende acquisire (specificando, in caso di SGR o di SICAV nel cui statuto siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative, se si tratta di partecipazioni di controllo) .....	
	_____ %
di cui:	
- direttamente.....	_____ %
- indirettamente .....	_____ %
(indicare la denominazione e la sede sociale del soggetto che intende acquisire direttamente la partecipazione nella società nonché dei soggetti	

interposti):	
_____	
_____	
_____	
Azioni già possedute nella società:	
- percentuale di azioni di SGR.....	_____ %
- numero o percentuale di azioni di SICAV .....	_____
di cui:	
- direttamente .....	_____
- indirettamente.....	_____

Si trasmette allegata la seguente documentazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_

(firma del dichiarante)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(nell'ipotesi di partecipazione indiretta, firma degli eventuali soggetti che verrebbero a detenere direttamente partecipazioni superiori alle soglie rilevanti)

## ALLEGATO IV.1.3

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI  
PARTECIPANTI AL CAPITALE****A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE**

1. Certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

**B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia**

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 469/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 469/98.

**C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia**

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.





## ALLEGATO IV.1.4

**REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV:****DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

**Cittadini italiani e di Stati comunitari**

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

**Cittadini di Stati extracomunitari**

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani <sup>(1)</sup>.

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV.1.3, parte B.

**Persone fisiche**

Le persone fisiche che intendano acquisire una partecipazione qualificata in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato.

**Persone giuridiche**

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

**Accordi con le amministrazioni competenti**

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

**Attestazione dell'interessato**

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali delle società o degli enti che detengono una partecipazione qualificata in un intermediario o lo controllano rivestono ai fini della sana e prudente gestione dello stesso, è necessario che gli organi amministrativi si

<sup>1</sup> Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

attengano nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti in SGR e SICAV.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_  
 a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
 consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di autorizzazione alla costituzione / all'esercizio dei servizi di gestione della \_\_\_\_\_ (1) ovvero all'acquisizione di una partecipazione qualificata nella \_\_\_\_\_ (1), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 469,

**DICHIARA:**

- di non essere stat\_ sottopost\_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

---



---



---

---

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt\_ \_\_\_\_\_, in qualità di dipendente addetto all'unità \_\_\_\_\_ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante \_\_\_\_\_, la cui identità mi risulta da \_\_\_\_\_, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di \_\_\_\_\_, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_ a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente.

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal

citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili*. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione). I Responsabili del trattamento dei dati sono: il Capo pro-tempore del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali / il Capo pro-tempore del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati / il Direttore pro-tempore della competente Filiale, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza. Dei dati possono altresì venire a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti addetti alle competenti Unità della Banca d'Italia.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare la SGR o SICAV.
- 2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

ALLEGATO IV.1.5

MODELLO 19/M

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E DI SICAV  
Comunicazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 58/98

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di \_\_\_\_\_  
Alla Società \_\_\_\_\_

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data	Numero
_____	G G M M A A	_____

Mod. 19/M  
Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE		quadro A
Se persona fisica		
cognome	_____	
nome	_____	
luogo di nascita	_____	
data di nascita	G G M M A A	
codice fiscale	_____	
Se persona giuridica o società di persone o ente		
denominazione sociale	_____	
eventuale sigla sociale	_____	
specie	_____	eventuale codice _____
codice fiscale	_____	

comune sede legale o residenza	_____	Via	_____	sigla provincia	_____	stato	_____
causale della dichiarazione	<input type="checkbox"/>	data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione	G G M M A A				

SOCIETÀ PARTECIPATA		quadro B
denominazione	_____	codice fiscale _____
capitale sociale in azioni con diritto di voto o nominative	_____	n. iscrizione albo _____
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	_____	valore nominale unitario delle azioni _____

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE			quadro C
N. azioni possedute			
titolo del possesso	1 _____	2 _____	
proprietà	2 _____	3 _____	
riportato	3 _____	4 _____	
riportatore	4 _____	5 _____	
pegno	5 _____	6 _____	
usufrutto	6 _____		
deposito o altro			

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA			quadro D
N. azioni possedute			
titolo del possesso	1 _____	2 _____	
Proprietà	2 _____	3 _____	
Riportato	3 _____	4 _____	
Riportatore	4 _____	5 _____	
Pegno	5 _____	6 _____	
Usufrutto	6 _____		
deposito o altro			

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO			quadro E
N. azioni possedute			
N. fiduciari	1 _____	2 _____	
%	1 _____	2 _____	

RIEPILOGO			
N. azioni totali possedute	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni nominative
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni con diritto di voto possedute	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni nominative
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni nominative
N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni nominative
N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione	_____	_____	
N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione	_____	_____	

data della dichiarazione \_\_\_\_\_ firma del dichiarante \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

N. fogli complessivi \_\_\_\_\_ N. tel. \_\_\_\_\_

Eventuali osservazioni \_\_\_\_\_

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA											
Filiale				Data				Numero			
G G M M A A											

Mod. 19/M

Quadro F

Foglio n.

SOCIETA' CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p>Se persona fisica</p> <p>cognome <input type="text"/></p> <p>nome <input type="text"/></p> <p>luogo di nascita <input type="text"/></p> <p>data di nascita <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p>	<p>Se persona giuridica o società di persone o ente</p> <p>denominazione sociale <input type="text"/></p> <p>eventuale sigla sociale <input type="text"/></p> <p>specie <input type="text"/> eventuale codice <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p> <p>Firma del legale rappresentante <input type="text"/></p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>comune sede legale <input type="text"/></p> <p>o residenza <input type="text"/></p> <p>via <input type="text"/></p> <p>sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>fiduciario <input type="checkbox"/> A</p> <p>rapporto con il soggetto dichiarante di controllo</p> <p><input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> . <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> . <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato di voto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>N. azioni possedute</p> <table border="1"> <tr><td>titolo del possesso</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>proprietà</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>riportato</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>riportatore</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>pegno</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>usufrutto</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>deposito o altro</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	titolo del possesso	1																				proprietà	2																				riportato	3																				riportatore	4																				pegno	5																				usufrutto	6																				deposito o altro																					<p>N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto.</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1																					2																					3																					<p>N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto Dichiarante</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1																					2																					3																																									
titolo del possesso	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
proprietà	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
riportato	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
riportatore	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
pegno	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
usufrutto	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
deposito o altro																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p><b>SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE E IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO</b></p> <p><b>Avvertenza: da riempire solo nel caso in cui tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti</b></p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p>denominazione sociale <input type="text"/></p> <p>eventuale sigla sociale <input type="text"/></p> <p>specie <input type="text"/> Eventuale codice <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p> <p>comune sede legale <input type="text"/></p> <p>o residenza <input type="text"/></p> <p>via <input type="text"/></p> <p>sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>fiduciario <input type="checkbox"/> A</p> <p>rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente) di controllo</p> <p><input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> . <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> . <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato di voto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p> <p>Quadro F1</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>denominazione sociale <input type="text"/></p> <p>eventuale sigla sociale <input type="text"/></p> <p>specie <input type="text"/> Eventuale codice <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p> <p>comune sede legale <input type="text"/></p> <p>o residenza <input type="text"/></p> <p>via <input type="text"/></p> <p>sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>fiduciario <input type="checkbox"/> A</p> <p>rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro di controllo</p> <p><input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> . <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> . <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato di voto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p> <p>Quadro F2</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>denominazione sociale <input type="text"/></p> <p>eventuale sigla sociale <input type="text"/></p> <p>specie <input type="text"/> Eventuale codice <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p> <p>comune sede legale <input type="text"/></p> <p>o residenza <input type="text"/></p> <p>via <input type="text"/></p> <p>sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>fiduciario <input type="checkbox"/> A</p> <p>rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro di controllo</p> <p><input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> . <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> . <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato di voto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p> <p>Quadro F3</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>denominazione sociale <input type="text"/></p> <p>eventuale sigla sociale <input type="text"/></p> <p>specie <input type="text"/> Eventuale codice <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p> <p>comune sede legale <input type="text"/></p> <p>o residenza <input type="text"/></p> <p>via <input type="text"/></p> <p>sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>fiduciario <input type="checkbox"/> A</p> <p>rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro di controllo</p> <p><input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> . <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> . <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato di voto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p> <p>Quadro F4</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



**PARTECIPANTI AL CAPITALE DI  
SGR E SICAV****Istruzioni per la compilazione del modello 19/M**

## AMBITO DI APPLICAZIONE

**1. Soggetti tenuti all'invio del modello 19/M***1.1 Partecipazioni detenute in SGR*

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/M alla Banca d'Italia, alla Consob e alla SGR partecipata i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
  - a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SGR o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
  - al controllo della SGR, indipendentemente dall'entità della partecipazione <sup>(1)</sup>;
2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

*1.2 Partecipazioni detenute in SICAV nel cui statuto non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative*

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/M alla Banca d'Italia, alla Consob e alla SICAV partecipata i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, azioni nominative che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo alla minore delle seguenti soglie:
  - a) a una partecipazione superiore a 20.000 azioni nominative della SICAV;
  - b) a una partecipazione superiore al 10% del capitale della SICAV rappresentato da azioni nominative;
2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto della soglia indicata al punto precedente.

*1.3 Partecipazioni detenute in SICAV nel cui statuto siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative*

Qualora nello statuto della SICAV siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative, l'obbligo di invio del modello 19/M alla Banca d'Italia, alla Consob e alla SICAV partecipata riguarda i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative che danno luogo:
  - a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative della SICAV o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
  - al controllo della SICAV, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

*1.4 Disposizioni comuni*

L'inoltro del modello è dovuto anche, ove si verifichino i presupposti, dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché dalle SGR con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con i patrimoni gestiti.

---

<sup>1</sup> Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, l'obbligo di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fa capo sia al riportato sia al riportatore.

La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione al capitale è acquisita o ceduta in via diretta, sia quando essa è acquisita o ceduta in via indiretta. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che il modello sia sottoscritto anche da chi ha acquisito o ceduto direttamente le azioni (cfr. parte superiore del quadro F), quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti <sup>(2)</sup>.

Non sono tenuti a effettuare la comunicazione il Ministero dell'Economia e delle finanze e gli altri Ministeri nazionali.

## 2. Modalità di calcolo della percentuale

### 2.1 Partecipazioni detenute in SGR

Nel calcolo della percentuale si adottano le seguenti modalità:

- *al numeratore* si considerano: a) le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di nuda proprietà); b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);
- *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SGR.

Nel caso di aumenti di capitale, dovrà farsi riferimento: *al numeratore*, al numero di azioni sottoscritte, cumulate con quelle già eventualmente possedute; *al denominatore*, all'ammontare complessivo delle azioni con diritto di voto che rappresentano il capitale della SGR al termine dell'operazione di aumento.

### 2.2 Partecipazioni detenute in SICAV

Ai fini del calcolo del limite delle 20.000 azioni nominative si tiene conto:

- delle azioni nominative in proprietà e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto, (es: nuda proprietà);
- delle azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.).

Per il calcolo dei limiti percentuali previsti nei precedenti punti 1.2 e 1.3, si adottano le seguenti modalità:

- *al numeratore* si considerano: a) le azioni nominative in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto, (es.: nuda proprietà); b) le azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);
- *al denominatore* si considerano il numero di azioni nominative emesse e in circolazione.

### 2.3 Accordi di voto

Ai fini del calcolo delle soglie partecipative indicate nei precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3, si considerano anche gli accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

### 2.4 Disposizioni comuni

Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

Si precisa che l'obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 19/M.

---

<sup>2</sup> Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE <sup>(3)</sup>**Quadro A:** DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura, la ragione o denominazione sociale, nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia una banca, un IMEL o una SIM andrà indicato anche il relativo codice.

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

SPECIE

- 08 Società semplice
- 41 Società in accomandita per azioni
- 42 Società in accomandita semplice
- 43 Società in nome collettivo
- 51 Società per azioni
- 52 Società a responsabilità limitata
- 61 Società cooperativa a responsabilità limitata
- 62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
- 14 Enti vari
- 74 Enti e Società non residenti

– *Causale della dichiarazione*: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento a una delle ipotesi seguenti:

- PARTECIPAZIONI IN SGR:

1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento del limite del 5%, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.
2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.
3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (es.: cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre a effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SGR.
5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata nessuna delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel titolo del possesso (es.: cessione della nuda proprietà delle azioni

---

<sup>3</sup> Nella compilazione del modello, per le partecipazioni in SICAV deve essere sempre fatto riferimento solo alle azioni nominative.

con riserva di usufrutto) in capo al soggetto dichiarante (quadro C) o modifiche nel contenuto informativo del quadro F.

• PARTECIPAZIONI IN SICAV:

6. Dichiarazione da effettuare nei casi di:

- superamento dei limiti indicati al precedente punto 1.2.1;
- superamento del limite del 5% previsto al precedente punto 1.3.1, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 9.

7. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33% previste al precedente punto 1.3.1, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 8 e 9.

8. Dichiarazione da effettuare nei casi di riduzione della partecipazione:

- al di sotto dei limiti indicati al precedente punto 1.2.1;
- al di sotto del limite del 5% previsto al precedente punto 1.3.1.

Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (es.: cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre a effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 6 o 7), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 8.

9. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SICAV.

10. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata nessuna delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel titolo del possesso (es.: cessione della nuda proprietà delle azioni con riserva di usufrutto) in capo al soggetto dichiarante (quadro C) o modifiche nel contenuto informativo del quadro F.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione*: andrà indicata la data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione. Da tale data decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere effettuata la comunicazione.

**Quadro B:** SOCIETÀ PARTECIPATA

In aggiunta all'indicazione, nei corrispondenti spazi, della denominazione della SGR o della SICAV partecipata, del codice fiscale e del numero di iscrizione all'albo, andranno fornite esclusivamente le informazioni che seguono.

Per le partecipazioni detenute in SGR:

- nello spazio *capitale sociale in azioni con diritto di voto o nominative*: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto della SGR, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni;
- nello spazio *di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto della SGR nell'assemblea ordinaria.

Per le comunicazioni dovute nel caso di superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV:

- nello spazio *capitale sociale in azioni con diritto di voto o nominative*: il numero di azioni nominative della SICAV emesse e in circolazione;

- nell'apposito spazio, il valore nominale unitario delle azioni.

Per le comunicazioni dovute nel caso di superamento della soglia di 20.000 azioni nominative in SICAV:

- nell'apposito spazio, il valore nominale unitario delle azioni.

**Quadro C:** AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *N. azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
- *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* in questo riquadro – che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni oggetto di contratto di riporto – va indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
- *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.

**N.B.** Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (es.: azioni in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto a una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

**Quadro D:** AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *N. azioni possedute:* andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso. Per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie o interposte persone), le stesse andranno indicate secondo il titolo di possesso.

- *N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.
- *N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.

**N.B.** Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (es.: azioni in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto

in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

**Quadro E:** AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SGR

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle SGR con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei patrimoni gestiti <sup>(4)</sup>.

- *N. azioni possedute*: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla SGR dichiarante per conto di altri soggetti.
- *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla SGR.
- *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la SGR sia privata del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.
- *N. dei fiducianti*: ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue.

In caso di partecipazioni detenute in SGR e di comunicazioni dovute per il superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV andrà indicato:

- nelle *caselle contrassegnate dal numero 1*: il fiduciante con azioni in misura superiore al 50% del capitale di SGR o SICAV, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto.
- nelle *caselle contrassegnate dal numero 2*: il numero dei fiducianti con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50% del capitale di SGR o SICAV, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

In caso di partecipazioni dovute per il superamento della soglia di 20.000 azioni nominative in SICAV, andranno esclusivamente compilate le *caselle contrassegnate dal numero 2*, indicando il numero dei fiducianti con un numero di azioni nominative superiore a 20.000 e specificando nella seconda casella l'ammontare complessivo di azioni possedute da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle SGR che posseggano azioni per conto di terzi.

## RIEPILOGO

Nel caso di partecipazioni in SGR andranno compilati solo i riquadri che seguono:

- *N. azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

**Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.**

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il

---

<sup>4</sup> In ogni caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le SGR con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.

rapporto percentuale tra tali azioni e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- *N. azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- *N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
- *N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.
- *N. fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

In caso di comunicazioni dovute per il superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV, andranno compilati i riquadri che seguono:

- *N. azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale sociale rappresentato da azioni nominative di cui al quadro B.

**Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.**

- *N. azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale rappresentato da azioni nominative di cui al quadro B.
- *N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante e il capitale sociale rappresentato da azioni nominative.
- *N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni nominative per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale sociale rappresentato da azioni nominative.
- *N. fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

In caso di comunicazioni dovute per il superamento della soglia di 20.000 azioni nominative di SICAV andranno compilati solo i riquadri che seguono:

- *N. azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.
- *N. azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare di diritti di voto.

- *N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante alla data della precedente comunicazione.
- *N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il numero delle azioni nominative, calcolato effettuando la somma dei quadri C, D ed E della precedente comunicazione, per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto.
- *N. fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), e il numero telefonico.

**Quadro F:** DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in SGR e SICAV.

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

- *società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto*: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza;
- *rapporto con il soggetto dichiarante*: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

- la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;
- la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del D. Lgs. 385/93.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.

- *Soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto*: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante e il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica



catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.

Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.



## ALLEGATO IV.2.1

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468**

D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 468

**Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.**

*(In G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999 - Serie generale)*

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO in particolare l'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO altresì l'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

SENTITE la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

VISTA la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

**Articolo 1**

(Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV)

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), delle società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV;

- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

## **Articolo 2**

(Situazioni impeditive)

...*omissis*...(1)

## **Articolo 3**

(Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di

---

<sup>1</sup> Con sentenza del 7.4.2000 il TAR del Lazio ha annullato l'art. 2 del D.M. 468/98 relativo alle situazioni "impeditive" all'assunzione di cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM, SGR e SICAV.

equivalenza sostanziale a cura della Consob per le SIM e a cura della Banca d'Italia per le SGR e SICAV.

#### **Articolo 4**

(Sospensione dalle cariche)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

#### **Articolo 5**

(Norma transitoria)

1. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

2. Per gli esponenti di SGR e SICAV, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

IL MINISTRO: CIAMPI



## ALLEGATO IV.2.2

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ  
DEGLI ESPONENTI AZIENDALI****Membri degli organi amministrativo e di controllo e direttore generale****A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE**

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri;

**B) soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia**

1. certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 468/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 468/98;

**C) soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia**

1. la documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

## **DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI**

### **A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale**

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

### **B) Membri dell'organo di controllo**

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.



## ALLEGATO IV.2.3

**REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV:  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

**Cittadini italiani  
e di Stati  
comunitari**

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

**Cittadini di Stati  
extracomunitari**

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani <sup>(1)</sup>.

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV.2.2, parte B.

Le SGR e le SICAV che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

**Accordi con le  
amministrazioni  
competenti**

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

**Attestazione  
dell'interessato**

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali rivestono ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti di SGR e SICAV.

---

<sup>1</sup> Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

## ALLEGATO IV.2.3/1

## REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR E SICAV

Spett. le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (1)

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di \_\_\_\_\_ (2) di codesta \_\_\_\_\_ (3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

## DICHIARA

## (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:
  - a) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - b) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - c) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - d) attività di \_\_\_\_\_ (5)  
presso \_\_\_\_\_ (6)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7)

## (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat\_ sottopost\_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

---

---

---

---

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva:
  - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva a

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- di non essere assoggettat\_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat\_ alle seguenti misure:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- di non essere assoggettat\_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat\_ alle seguenti misure:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI  
SOSTITUTIVE

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dichiara:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da \_\_\_\_\_ sottoscritt\_.
- di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso \_\_\_\_\_, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e alle relative disposizioni attuative, e salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento

( \_\_\_\_\_ ) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento ( \_\_\_\_\_ ). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

- 1) Indicare la SGR o la SICAV.
- 2) Indicare la carica sociale.
- 3) Indicare la SGR o la SICAV.
- 4) Cancellare la voce che non interessa.
- 5) Indicare:
  - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese  
e/o
  - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SGR o della SICAV  
e/o
  - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento  
e/o
  - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 6) Indicare:
  - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività di SGR o SICAV  
e/o;
  - l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento  
e/o;
  - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.
- 8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

## ALLEGATO IV.2.3/2

**REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SICAV DA DOCUMENTARE  
IN SEDE DI COSTITUZIONE**

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/Lasottoscritt \_\_\_\_\_  
nat a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ,  
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la  
falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del  
codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica  
di \_\_\_\_\_ (1) di codesta \_\_\_\_\_ (2), visto il  
Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11  
novembre 1998, n. 468,

## DICHIARA:

## (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (3) attraverso l'esercizio di:
  - a) attività di \_\_\_\_\_ (4)  
presso \_\_\_\_\_ (5)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - b) attività di \_\_\_\_\_ (4)  
presso \_\_\_\_\_ (5)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - c) attività di \_\_\_\_\_ (4)  
presso \_\_\_\_\_ (5)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - d) attività di \_\_\_\_\_ (4)  
presso \_\_\_\_\_ (5)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (6);

## (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat\_ sottopost\_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:



- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (7):

---

---

---

---

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva:
  - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva a

---

---

---

---

- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a una anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

---

---

---

---

- di non essere assoggettat\_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat\_ alle seguenti misure:

---

---

---

---

- di non essere assoggettat\_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat\_ alle seguenti misure:

---

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE (8) - Io sottoscritt \_\_\_\_\_, in qualità di dipendente addetto all'unità \_\_\_\_\_ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante \_\_\_\_\_, la cui identità mi risulta da \_\_\_\_\_, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di \_\_\_\_\_, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_ a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente.

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili e*

dalla normativa disciplinante l'attività di vigilanza della Banca d'Italia. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione); il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo pro-tempore del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali. Dei dati possono altresì venire a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti addetti alle competenti Unità della Banca d'Italia.

## NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare la carica sociale.
- 2) Indicare la SICAV.
- 3) Cancellare la voce che non interessa.
- 4) Indicare:
  - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese; e/o
  - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SICAV; e/o
  - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento; e/o
  - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 5) Indicare:
  - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività di SICAV; e/o
  - l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento; e/o
  - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 6) Per i soggetti competenti al controllo dei conti; in caso contrario cancellare la voce.
- 7) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.
- 8) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. 445/2000).



## ALLEGATO IV.4.1

## RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Oltre alle informazioni di seguito indicate, fornire un organigramma aziendale, specificando i compiti attribuiti alle singole unità aziendali e indicando i responsabili delle medesime. La SGR indica, inoltre, dove sono situate la sede legale, la direzione generale e, qualora disponga di sedi periferiche, ne indica il numero, la localizzazione e i compiti.

## SCHEDA DI SINTESI

<b>Denominazione</b>				
<b>Sede Amministrativa</b>				
<b>Recapiti</b>	<b>Tel.</b>		<b>Fax</b>	
	<b>Pec</b>		<b>Sito internet</b>	
<b>Attività autorizzate</b>	..... ..... ..... .....			
<b><u>Sistema dei controlli</u></b>	<b>Struttura istituita (Si/No)</b>	<b>Responsabile Interno</b>	<b>Outsourcer (in alternativa)</b>	
Internal Audit				
Risk Management				
Compliance	=====			
Antiriciclaggio	=====			
<b><u>Sistemi informativi</u></b>	<b>Front Office</b>		<b>Back Office</b>	
	<b>Sistema Informativo utilizzato</b>	<b>Outsourcer</b>	<b>Sistema informativo utilizzato</b>	<b>Outsourcer</b>
Gestioni Collettive				
Gestioni Individuali				

A. GOVERNANCE

Sono indicati:

- i soggetti cui è ricondotto il controllo della società;
- l'eventuale ruolo della società all'interno del gruppo d'appartenenza;

- il ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica nella determinazione delle politiche aziendali, con riferimento specialmente alle strategie di gestione;
- il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di *management*, precisando l'esistenza di comitati esecutivi o consultivi;
- la presenza di amministratori indipendenti;
- frequenza e contenuto dell'informativa fornita all'organo con funzione di supervisione strategica, all'organo con funzione di gestione, al direttore generale e al *senior management* per l'attività di controllo dell'andamento della società;
- l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai servizi prestati;
- gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati;
- i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti.

## **B. STRATEGIE AZIENDALI**

Fornire una breve descrizione dell'offerta di gestioni collettive proprie e in delega, degli altri servizi d'investimento, dei servizi delegati a terzi e dell'attività di commercializzazione di OICR di terzi.

Indicare se esiste un documento strategico pluriennale (da allegare alla Relazione sulla struttura organizzativa in caso di nuova approvazione, unitamente al budget aziendale per l'anno in corso).

Descrivere l'articolazione del processo di pianificazione strategica, specificando le unità organizzative coinvolte e l'eventuale utilizzo di risorse esterne.

Illustrare gli eventuali programmi di ampliamento dell'offerta di prodotti nell'esercizio in corso, riportando in sintesi le analisi propedeutiche effettuate.

Indicare, con riferimento al processo di pianificazione strategica, le procedure di monitoraggio, l'analisi degli scostamenti e gli eventuali interventi correttivi.

Descrivere i principali elementi del sistema di retribuzione e di incentivazione del *management* e della rete distributiva.

Descrivere il processo di elaborazione delle politiche di prezzo.

## **C. IL PROCESSO D'INVESTIMENTO**

Descrivere in generale l'articolazione del processo di investimento per ciascuna tipologia di fondo gestito illustrando, anche mediante *flow chart*, le singole fasi del processo con indicazione, per ognuna di esse, delle unità organizzative coinvolte; in tale ambito, evidenziare gli obiettivi sottostanti al processo di investimento precisando, in particolare, le modalità di allineamento delle politiche di gestione con gli obiettivi perseguiti in termini di rischio/rendimento, nonché i criteri per la definizione del profilo di rischio/rendimento prescelto.

Illustrare l'articolazione organizzativa delle strutture operative, specificando:

- la ripartizione delle strutture di *front office* (es.: per tipologia di prodotto gestito o classe di strumento finanziario trattato) e le modalità di coordinamento tra le medesime;
- i responsabili di ciascuna struttura di *front office* e le loro esperienze professionali;



- il numero di addetti operanti nelle diverse strutture e le caratteristiche ed esperienze tecnico-professionali degli stessi;
- le procedure relative alle operazioni svolte;
- le informazioni di cui dispongono i *trader* circa la composizione e la rischiosità del portafoglio e la frequenza di aggiornamento delle stesse;
- i criteri e le procedure seguite per la determinazione dei poteri delegati e dei limiti d'investimento;
- i sistemi adottati per la misurazione delle performance e per il controllo dei rischi finanziari;
- la tipologia di sistemi informativi e gli *information provider* utilizzati per ciascuna unità di negoziazione;
- le modalità di ricostruzione delle caratteristiche principali delle operazioni eseguite (es.: condizioni praticate per le operazioni "fuori mercato").

Nel caso di investimento in fondi *target* e in strumenti finanziari complessi, descrivere l'articolazione del processo di *due diligence*, le unità organizzative coinvolte, l'eventuale utilizzo di *advisor*, nonché il processo di monitoraggio dei fondi selezionati. Nel caso di fondi di fondi speculativi, descrivere i presidi adottati in conformità con le indicazioni della Comunicazione Consob 9079688 del 4-9-2009.

Descrivere per i fondi chiusi mobiliari l'articolazione del *deal flow*, l'utilizzo di *originator* e la *policy* eventualmente adottata in materia. Specificare le risorse coinvolte nell'analisi dei possibili *deal*, anche con riferimento a quelli non perfezionati.

#### D. PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Descrivere le procedure e le unità coinvolte nel processo di valorizzazione della quota, specificando:

- le funzioni svolte dalle strutture di *back office* e/o *middle office* (anche di gruppo) e le modalità con cui queste strutture interagiscono con il *front office*;
- i responsabili delle strutture di *back office* e *middle office* e le loro esperienze professionali;
- i sistemi informatici utilizzati dalle unità di *back office* e *middle office* e le aree di manualità che caratterizzano l'operato di queste strutture;
- i processi di controllo, validazione e contabilizzazione delle singole transazioni;
- le modalità di trasmissione e i responsabili delle strutture deputate a inviare i flussi informativi alla banca depositaria per la valorizzazione della quota;
- le modalità di controllo dell'allineamento dei dati anagrafici della SGR con quelli in possesso della depositaria;
- le fasi e i tempi del processo di calcolo del valore della quota (specificando le caratteristiche dei sistemi informatici utilizzati);
- le procedure che la SGR avvia nel caso di errore nella valorizzazione della quota;
- i report inviati all'unità di revisione interna sulle attività svolte.

Qualora la SGR abbia affidato alla banca depositaria il compito di calcolare il valore della quota, allegare la convenzione in cui vengono definiti il procedimento concordato per la valorizzazione della quota e i flussi informativi reciproci tra SGR e banca depositaria.

Descrivere i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del patrimonio dei fondi chiusi mobiliari e immobiliari nonché le unità organizzative coinvolte. Illustrare l'eventuale applicazione di principi internazionali nella valutazione degli asset.

Descrivere i principali contenuti dell'accordo tra SGR e esperti indipendenti impegnati nella valutazione dei beni immobili (cfr. Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob del 29 luglio 2010).

Illustrare le eventuali variazioni intervenute in materia di processo di valutazione dei beni immobili rispetto all'informativa fornita a seguito dell'emanazione della Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob del 29 luglio 2010.

## E. GESTIONE DEL RISCHIO, CONTROLLO DI CONFORMITA' E REVISIONE INTERNA

### E.1 FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT

Indicare se la SGR dispone di una funzione di *risk management*, specificandone la collocazione organizzativa ed i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile della funzione di *risk management* e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*. Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di *risk management* presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali. In caso di affidamento in *outsourcing* della funzione, indicare l'impegno in termini di giorni/uomo richiesto al fornitore.

Nel caso di mancata istituzione della funzione di gestione del rischio sulla base del principio di proporzionalità, descrivere i presidi posti in essere per garantire la costante efficacia del sistema di gestione del rischio.

Allegare la mappa delle diverse fattispecie di rischio cui la SGR è esposta in relazione alle attività svolte, indicando anche i punti di controllo.

Descrivere le caratteristiche in termini di rischio finanziario dei diversi prodotti gestiti (raggruppati per "famiglie", in caso di numerosità dei prodotti stessi) e di strategie implementate (con riferimento ai fondi speculativi). Illustrare i principali indicatori utilizzati dalla funzione di *risk management* per il controllo del profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti, indicandone anche la finalità dell'utilizzo e il contenuto dell'informativa per l'alta direzione e/o per le strutture operative.

Illustrare le procedure definite per controllare e valutare costantemente il rischio delle posizioni in derivati e il contributo di tali posizioni al profilo di rischio generale del portafoglio nonché per controllare e valutare costantemente la rischiosità connessa con l'utilizzo della leva finanziaria. Le metodologie per la misura e il controllo dei rischi derivanti dall'operatività in prodotti derivati devono essere definite in relazione al grado di operatività in tali strumenti; le SGR forniscono informazioni circa il ricorso a strumenti derivati con l'indicazione delle finalità della gestione, della misura massima degli impegni e/o del rischio assumibile a fronte di dette operazioni.

Nel caso di utilizzo di un modello di *risk management* indicare le fonti di dati utilizzati (e i controlli svolti per verificarne l'attendibilità), le verifiche di *backtesting* e le prove di *stress* condotte, illustrando i risultati di tale attività e le eventuali conseguenti azioni.

Indicare le caratteristiche del sistema di gestione di rischi operativi (modalità di raccolta e conservazione dei dati, sistema di reporting, unità coinvolte).

Illustrare il ruolo svolto dalla funzione di *risk management* nell'ambito del processo di valutazione delle attività illiquide del portafoglio, con riferimento sia ai fondi aperti sia ai fondi chiusi mobiliari e immobiliari.

Specificare gli strumenti informativi disponibili per simulare l'impatto delle operazioni disposte dai gestori sul rispetto dei limiti operativi (di natura regolamentare o interna) e sul profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti.

## E.2 FUNZIONE DI COMPLIANCE

Descrivere la collocazione della funzione di controllo di conformità e i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile della funzione di *compliance* e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*.

Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di *compliance* presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

In caso di affidamento in *outsourcing* della funzione, indicare l'impegno in termini di giorni/uomo richiesto al fornitore.

Illustrare l'articolazione dei flussi informativi tra la funzione di *compliance* e la funzione di *internal audit*.

Indicare la frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, almeno, alle disposizioni in materia, in particolare al Regolamento congiunto e alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011. Illustrare le metodologie utilizzate dalla funzione di *compliance* per gestire il rischio di non conformità alla normativa in relazione allo svolgimento dei servizi e delle attività prestate dall'intermediario.

## E.3 REVISIONE INTERNA

Descrivere la collocazione della funzione di revisione interna e i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile dell'unità di revisione interna e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*.

Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di revisione interna presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

In caso di affidamento in *outsourcing* della funzione, indicare l'impegno in termini di giorni-uomo richiesto al fornitore.

Nel caso di mancata istituzione della funzione di audit, sulla base del criterio di proporzionalità, descrivere le soluzioni organizzative adottate per assicurare l'efficacia dell'attività di revisione interna.

Indicare la frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, almeno, alle verifiche:

- richieste dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare dal Regolamento congiunto e dalla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011;
- concernenti la complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, anche in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo e tenendo conto delle caratteristiche e dello scopo di ciascun prodotto o servizio offerto (fondi comuni e/o gestioni individuali in titoli, in fondi, ecc.);

- attinenti alla valutazione e gestione dei rischi assunti dalla SGR (tempistica dei controlli svolti e contenuto dei *reports* relativi agli indicatori di rischiosità e di *performance* dei prodotti).

Descrivere la ripartizione dei compiti in materia di verifiche *ex post* tra le funzioni di *compliance* e la revisione interna.

Descrivere le caratteristiche degli strumenti di cui la SGR si avvale per finalità di controllo. Ove la società collochi i propri prodotti fuori sede mediante promotori finanziari, specificare i controlli svolti sull'operato della rete.

Indicare l'eventuale istituzione dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, la composizione e brevi note sull'attività svolta nell'esercizio.

#### F. ANTIRICICLAGGIO

Indicare il responsabile della funzione antiriciclaggio prevista dal Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011.

In caso di esternalizzazione, descrivere i principali contenuti dell'accordo e indicare il responsabile interno chiamato a monitorare lo svolgimento della prestazione.

Indicare, se diverso, il responsabile della procedura di segnalazione di operazioni sospette.

Illustrare l'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio riciclaggio (procedure per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, per la segnalazione delle operazioni sospette, per la conservazione della documentazione).

Descrivere gli strumenti informatici utilizzati per lo svolgimento degli adempimenti richiesti dalla normativa.

Descrivere l'attività di formazione svolta in materia.

#### G. SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati.

Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili per avere informazioni riferite a ciascun servizio esercitato (volume di attività sviluppato, costi e ricavi specifici di pertinenza).

Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con riferimento ai criteri di protezione degli accessi (principalmente nel caso di collocamento via Internet) e alle procedure di *back up* e di *recovery* previste.

#### H. RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO E DISTRIBUTIVO DEL RISPARMIO GESTITO

Descrivere:

- i flussi informativi previsti tra società gestore e società promotrice (se esistente);
- l'ampiezza delle deleghe eventualmente attribuite e i sistemi adottati dalla SGR per controllare l'operato del delegato;
- le procedure e i flussi informativi instaurati con la banca depositaria al fine di consentire il corretto e tempestivo espletamento dei rispettivi compiti;

- l'organizzazione della struttura di contatto con la clientela, fornendo riferimenti sull'articolazione della rete di vendita;
- le procedure e gli accordi con gli enti collocatori e la banca depositaria per il tempestivo e corretto svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote degli OICR gestiti;
- gli accordi con *prime broker*;
- eventuali accordi che prevedano la ricezione da parte della SGR di utilità (es.: *soft commission*) a fronte di accordi con gestori o altri soggetti. Specificare, in particolare, la sussistenza di accordi aventi ad oggetto la ricezione di attività di ricerca fornita dai negozianti e i presidi adottati in conformità con la Comunicazione Consob n. 9003258 del 14 gennaio 2009.

#### I. ACCORDI DI OUTSOURCING

Descrivere:

- le eventuali funzioni aziendali affidate a soggetti esterni, specificando se questi appartengono al gruppo della SGR;
- indicare le finalità perseguite e le ragioni oggettive alla base della scelta di esternalizzare le funzioni aziendali;
- i criteri che in concreto hanno guidato alla selezione degli outsourcer;
- le risorse utilizzate dagli outsourcer e dalla SGR per il loro controllo;
- i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio (ivi compresa la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti tempestivamente e senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi) e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti;
- i presidi adottati al fine di assicurare le condizioni per l'esternalizzazione previste dal Regolamento congiunto.

Indicare le misure (*Level Service Agreements*, sistema di penali, clausole risolutive espresse, ecc.) previste in caso di eventi che possano compromettere la capacità dell'outsourcer di fornire il servizio, ovvero al mancato rispetto dei livelli di servizio concordati. Con riferimento ai servizi informatici, indicare se vi sono previsioni specifiche atte ad assicurare la continuità del servizio, la conservazione, la sicurezza e l'integrità dei dati.



## ALLEGATO IV.4.2

**SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA  
VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO**

In caso di violazione delle norme prudenziali dettate dalla Banca d'Italia oppure, nel caso di strutture master-feeder, di violazioni dei limiti alle attività di investimento stabiliti nel regolamento, le SGR/SICAV e le relative banche depositarie trasmettono alla Filiale della Banca d'Italia competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla SGR/SICAV che ha promosso l'OICR una comunicazione cumulativa mensile, a firma congiunta, redatta secondo quanto indicato nella scheda di seguito riportata.

In proposito, si fa presente che il superamento dei limiti posti all'investimento dei fondi determinato esclusivamente da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento o dall'esercizio di diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio deve formare oggetto di comunicazione solo se esistente nell'ultimo giorno del mese di riferimento. Ciò al fine di raccordare le informazioni fornite dagli intermediari con i dati delle segnalazioni di vigilanza relative alla composizione del patrimonio dei fondi a fine mese.

Le segnalazioni sono trasmesse - contestualmente all'invio delle segnalazioni di vigilanza - entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'irregolarità e sono sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto a ciò delegato della SGR promotrice del fondo, della banca depositaria e, se diversa dalla società promotrice, della SGR che gestisce il fondo. A tal fine gli intermediari in questione predispongono idonee procedure di comunicazione e di coordinamento.

Nella lettera di trasmissione la SGR specifica il mese e l'anno di riferimento nonché il numero di schede segnaletiche allegate.

Le SGR forniscono una descrizione degli interventi necessari per rimuovere la causa delle irregolarità maggiormente rilevanti in relazione a entità e frequenza degli episodi (punto 8 della scheda segnaletica). Ove la definizione di tali interventi richieda tempi non compatibili con i termini di invio della segnalazione, le SGR forniscono successive comunicazioni in proposito. Le SGR comunicano inoltre periodicamente lo stato di attuazione degli interventi medesimi.

In caso di discordanze tra gli intermediari sulle informazioni da rendere all'Organo di vigilanza, tale circostanza deve essere adeguatamente evidenziata nella comunicazione.

**SCHEDA SEGNALETICA**

MESE.....

ANNO.....

SCHEDA N.....

DENOM./CODICE SGR-PROMOTORE: .....

DENOM./CODICE SGR-GESTORE (DEL FONDO/DELLA SICAV): .....

DENOM./CODICE DEL FONDO/SICAV: .....

DENOM./CODICE DEL COMPARTO (EVENTUALE): .....

DENOM./CODICE BANCA DEPOSITARIA: .....

1. ENTE EMITTENTE/STRUMENTO FINANZIARIO: .....

2. LIMITE/DIVIETO VIOLATO: .....

3. DATA INIZIO VIOLAZIONE: .....

4. DATA FINE VIOLAZIONE: .....

5. AMMONTARE DELLA VIOLAZIONE: .....

6. CAUSA DELLA VIOLAZIONE: .....

7. MODALITÀ DI RIENTRO:

8. DESCRIZIONE DEI PRESIDI ESISTENTI O IN VIA DI PREDISPOSIZIONE PER IMPEDIRE IL VERIFICARSI DELLA CAUSA CHE HA ORIGINATO L'IRREGOLARITÀ SEGNALATA:

.....  
.....

9. EVENTUALI OSSERVAZIONI DELLA SGR-PROMOTORE, DELLA SGR-GESTORE O DELLA BANCA DEPOSITARIA: .....

.....

10. VIOLAZIONE ESISTENTE ALLA DATA DI FINE MESE [SI] [NO]

Data .../.../.....

Firma  
SGR/SICAV  
.....

Firma  
SGR gestore  
.....

Firma  
Banca depositaria  
.....

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA D'ITALIA



## MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SEGNALETICA

Deve essere predisposta una scheda per ciascuna violazione segnalata e per ciascun fondo o SICAV (con l'indicazione dell'eventuale comparto). Vanno indicate le violazioni delle norme prudenziali e di contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia iniziate e terminate nel mese di riferimento nonché quelle:

- esistenti alla data di fine mese, indipendentemente da quando sono iniziate; in tal caso, la data di inizio da indicare al punto 3 della scheda è quella in cui l'irregolarità si è inizialmente verificata;
- iniziate nel mese precedente e terminate nel mese di riferimento con le stesse avvertenze di cui al precedente alinea.

Al punto 5. va indicato, per le violazioni di limiti "quantitativi", l'ammontare complessivo dell'investimento, espresso nella stessa forma con cui è indicato il limite (es.: violazione del limite previsto per gli investimenti in strumenti finanziari non quotati per i fondi aperti. Se, ad esempio, il fondo ha attività per 200 milioni di euro e investimenti in strumenti finanziari non quotati pari a 22 milioni di euro, al punto 5. deve essere indicato 11%).

Se la violazione si è prolungata per più giorni, indicare l'ammontare massimo del supero.

Per le violazioni di divieti, sono fornite le indicazioni che consentono la valutazione dell'entità dell'irregolarità commessa.



## ALLEGATO IV.6.1

**PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI****A1. Schema di prospetto del valore della quota dei fondi aperti****FONDO .....****PROSPETTO DEL VALORE DELLA QUOTA AL .../.../.....**

ATTIVITÀ	IMPORTO
A. Strumenti finanziari quotati	
B. Strumenti finanziari non quotati	
C. Strumenti finanziari derivati	
D. Depositi bancari	
E. Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate	
F. Posizione netta di liquidità	
G. Altre attività	
<b>Totale attività</b>	
<b>PASSIVITÀ E NETTO</b>	
H. Finanziamenti ricevuti	
I. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
L. Strumenti finanziari derivati	
M. Debiti verso i partecipanti	
N. Altre passività (1)	
<b>Totale passività</b>	
<b>Valore complessivo netto del fondo (2)</b>	
Numero delle quote in circolazione (2)	
<b>Valore unitario delle quote (2)</b>	

Il prospetto del valore della quota dei fondi comuni aperti deve essere compilato secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del rendiconto, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse nella voce N. "Altre passività", riportando tale importo anche in calce al prospetto.
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

**A2. Schema di relazione semestrale dei fondi aperti****RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ..... AL .../.../.....****SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
<b>A1.</b> Titoli di debito				
<b>A1.1</b> titoli di Stato				
<b>A1.2</b> altri				
<b>A2.</b> Titoli di capitale				
<b>A3.</b> Parti di OICR				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
<b>B1.</b> Titoli di debito				
<b>B2.</b> Titoli di capitale				
<b>B3.</b> Parti di OICR				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1.</b> Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
<b>C2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
<b>C3.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
<b>D1.</b> A vista				
<b>D2.</b> Altri				
<b>E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b>				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b>				
<b>F1.</b> Liquidità disponibile				
<b>F2.</b> Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
<b>F3.</b> Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
<b>G1.</b> Ratei attivi				
<b>G2.</b> Risparmio di imposta				
<b>G3.</b> Altre				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
	Valore complessivo	Valore complessivo
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b> <b>I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b> <b>L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> <b>L1.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati <b>L2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati <b>M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> <b>M1.</b> Rimborsi richiesti e non regolati <b>M2.</b> Proventi da distribuire <b>M3.</b> Altri <b>N. ALTRE PASSIVITÀ (1)</b> <b>N1.</b> Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati <b>N2.</b> Debiti di imposta <b>N3.</b> Altre <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)</b>		
<b>Numero delle quote in circolazione (2)</b>		
<b>Valore unitario delle quote (2)</b>		

Movimenti delle quote nel semestre (2)	
<b>Quote emesse</b>	
<b>Quote rimborsate</b>	

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del rendiconto, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce N. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

**A3. Schema di rendiconto dei fondi aperti****RENDICONTO DEL FONDO ..... AL .../.../.....****SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
<b>A1.</b> Titoli di debito				
<b>A1.1</b> titoli di Stato				
<b>A1.2</b> altri				
<b>A2.</b> Titoli di capitale				
<b>A3.</b> Parti di OICR				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
<b>B1.</b> Titoli di debito				
<b>B2.</b> Titoli di capitale				
<b>B3.</b> Parti di OICR				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1.</b> Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
<b>C2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
<b>C3.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
<b>D1.</b> A vista				
<b>D2.</b> Altri				
<b>E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b>				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b>				
<b>F1.</b> Liquidità disponibile				
<b>F2.</b> Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
<b>F3.</b> Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
<b>G1.</b> Ratei attivi				
<b>G2.</b> Risparmio di imposta				
<b>G3.</b> Altre				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
	Valore complessivo	Valore complessivo
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b> <b>I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b> <b>L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> <b>L1.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati <b>L2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati <b>M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> <b>M1.</b> Rimborsi richiesti e non regolati <b>M2.</b> Proventi da distribuire <b>M3.</b> Altri <b>N. ALTRE PASSIVITÀ (1)</b> <b>N1.</b> Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati <b>N2.</b> Debiti di imposta <b>N3.</b> Altre  <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)</b>		
<b>Numero delle quote in circolazione (2)</b>		
<b>Valore unitario delle quote (2)</b>		

Movimenti delle quote nell'esercizio (2)	
Quote emesse	
Quote rimborsate	

(1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce N. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".

(2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

**RENDICONTO DEL FONDO .....**  
**SEZIONE REDDITUALE**

	Rendiconto al.....		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
A1.3 Proventi su parti di OICR				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1 Titoli di debito				
A2.2 Titoli di capitale				
A2.3 Parti di OICR				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1 Titoli di debito				
A3.2 Titoli di capitale				
A3.3 Parti di OICR				
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari quotati</b>				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
B1.3 proventi su parti di OICR				
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
B2.1 Titoli di debito				
B2.2 Titoli di capitale				
B2.3 Parti di OICR				
B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
B3.1 Titoli di debito				
B3.2 Titoli di capitale				
B3.3 Parti di OICR				
B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari non quotati</b>				
<b>C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA</b>				
C1. RISULTATI REALIZZATI				
C1.1 Su strumenti quotati				
C1.2 Su strumenti non quotati				
C2. RISULTATI NON REALIZZATI				
C2.1 Su strumenti quotati				
C2.2 Su strumenti non quotati				



	Rendiconto al .....		Rendiconto esercizio precedente	
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
<b>E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
E1.1 Risultati realizzati				
E1.2 Risultati non realizzati				
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
E2.1 Risultati realizzati				
E2.2 Risultati non realizzati				
E3. LIQUIDITA'				
E 3.1 Risultati realizzati				
E3..2 Risultati non realizzati				
<b>F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>				
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>				
<b>G. ONERI FINANZIARI</b>				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>				
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>				
H1. PROVVISORIE DI GESTIONE SGR (1)				
H2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA				
H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO				
H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE				
<b>I. ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
I2. ALTRI RICAVI				
I3. ALTRI ONERI				
<b>Risultato della gestione prima delle imposte</b>				
<b>L. IMPOSTE (1)</b>				
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO				
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA				
L3. ALTRE IMPOSTE				
<b>Utile/perdita dell'esercizio (1)</b>				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

## **ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEL RENDICONTO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI**

### *Situazione patrimoniale*

Ai fini della compilazione della situazione patrimoniale del rendiconto dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Gli strumenti finanziari sono ripartiti tra quotati e non quotati sulla base dei medesimi criteri adottati ai fini della disciplina in materia di regole prudenziali. Fanno eccezione le parti di OICR aperti armonizzati che vanno convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti finanziari quotati.

2. La sottovoce A1.1 Titoli di Stato include i titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o da altri Stati aderenti all'OCSE.

3. I titoli di debito che prevedono una cedola di interessi periodica sono indicati al "corso secco"; i ratei di interesse maturati su tali titoli devono essere riportati nella sottovoce G1. Ratei attivi.

4. Le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini influenzano il valore netto del fondo attraverso la corresponsione o l'incasso dei margini di variazione; negli altri casi, il valore corrente degli strumenti finanziari derivati – determinato ai sensi della disciplina sui criteri di valutazione – confluisce tra le attività o tra le passività del fondo nelle voci C. dell'attivo e L. del passivo. In particolare, vanno indicati:

- nella sottovoce C1 i margini depositati in contanti presso organismi di compensazione e garanzia. Il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio acquistati nonché la posizione creditoria a fronte di contratti derivati di altra natura vanno indicati nelle sottovoci C2 o C3, a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC;
- nelle sottovoci L1 o L2 (a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC) vanno indicati il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio emessi o venduti nonché la posizione debitoria a fronte di contratti derivati di altra natura.

5. La voce F. "Posizione netta di liquidità" riporta la somma algebrica delle relative sottovoci F1, F2 e F3 concernenti, rispettivamente, il saldo creditorio liquido delle disponibilità depositate presso la banca depositaria, la liquidità da ricevere per vendite da regolare (con segno positivo) e la liquidità impegnata per acquisti da regolare (con segno negativo).

6. Gli importi netti relativi alle nuove sottoscrizioni non devono confluire nella "liquidità disponibile", se non dal giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse. Inoltre, a partire dal giorno di regolamento, vanno riportati nella sottovoce G1. "Ratei attivi" gli interessi maturati su tali importi dal giorno in cui il mezzo di pagamento si è reso liquido per valuta presso la banca depositaria.

7. Ove la SGR utilizzi gli importi relativi a sottoscrizioni di quote prima del giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse, il relativo controvalore deve essere rilevato nella voce H. "Finanziamenti ricevuti" del passivo.

8. Il controvalore dei rimborsi richiesti e non ancora regolati nonché dei proventi da distribuire e non ancora incassati dagli aventi diritto deve figurare tra le passività del fondo nelle relative sottovoci della voce M. "Debiti verso i partecipanti".

9. Nelle voci E. "Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate" e I. "Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate" sono indicati rispettivamente i crediti e i debiti relativi alle operazioni della specie, per un ammontare pari all'importo regolato o da regolare a pronti. Ad esempio, ove l'operazione a pronti non sia ancora stata regolata, la relativa posizione creditoria (ovvero debitoria) andrà rilevata nella sottovoce F2. "Liquidità da ricevere per vendite da regolare"

(ovvero F3. “Liquidità impegnata per acquisti da regolare”). La contropartita patrimoniale delle componenti reddituali maturate è rilevata nelle sottovoci G1. “Ratei attivi” o N3. “Altre passività”.

10. Nella sottovoce D1 relativa ai depositi bancari “a vista” vanno inclusi anche quelli rimborsabili con preavviso inferiore a 15 giorni.

11. Gli eventuali depositi in valuta nazionale presso il mutuante e il corrispondente debito in valuta estera, nell’ambito dell’assunzione di prestiti c.d. “back to back”, devono confluire nelle “altre” attività e passività alle sottovoci rispettivamente G3 e N3.

### *Sezione reddituale*

Con riguardo alla sezione reddituale del rendiconto dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Le voci relative a componenti negative di reddito devono essere precedute dal segno negativo.

2. Nelle sottovoci A4 e B4 va indicato il risultato netto (saldo tra proventi e oneri complessivi) delle operazioni a termine o in strumenti finanziari derivati poste in essere con finalità di copertura dei rischi, diversi dal rischio di cambio, relative rispettivamente agli strumenti finanziari quotati e non quotati.

Le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute aventi finalità di copertura confluiscono nelle sottovoci E1.1 ed E1.2 “Risultato della gestione cambi”.

Sono considerate “di copertura” le operazioni – effettuate con lo scopo di proteggere il patrimonio del fondo dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato – per le quali:

- a) vi sia l’intento del gestore di porre in essere tale “copertura”;
- b) l’idoneità a conseguire tale finalità sia comprovata sulla base delle caratteristiche tecnico finanziarie (valuta, scadenza, tasso di interesse, ecc.) del contratto “di copertura” in relazione a quelle delle attività/passività coperte;
- c) le condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b) risultino documentate dalle evidenze interne del gestore.

3. I risultati delle operazioni non di copertura su strumenti finanziari derivati e su valute vanno indicati rispettivamente nelle sottovoci C1, C2, E2.1 ed E2.2, distinguendo i risultati realizzati entro la chiusura dell’esercizio da quelli rivenienti dalle valutazioni effettuate alla conclusione dell’esercizio stesso. In particolare:

- nelle sottovoci C1 e C2, relative al “Risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura”, va indicato il saldo tra i profitti e le perdite riveniente dalle operazioni in strumenti derivati non aventi finalità di copertura, ivi compreso lo sbilancio dei differenziali positivi e negativi rilevati a fronte della valutazione delle operazioni non ancora scadute o per le quali non sia ancora decorso il termine di esercizio alla data di riferimento del rendiconto;
- nelle sottovoci E2.1 ed E2.2 “Risultato della gestione cambi per operazioni non di copertura” confluiscono le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute non aventi finalità di copertura.

4. I proventi e gli oneri relativi ai contratti derivati corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della differenza fra prezzo o tasso contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell’esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi.

Ove i diritti connessi con i contratti di opzione siano stati esercitati nel corso dell’esercizio, i premi incassati o pagati vanno ad aumentare o a ridurre i ricavi per vendite e i costi per acquisti dei titoli cui si riferiscono.

Per le operazioni che prevedono il regolamento giornaliero di margini, va riportato il risultato della somma algebrica dei margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dai medesimi.

5. Nella sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari vanno indicati i proventi conseguiti sugli investimenti della specie, con esclusione degli interessi relativi alla liquidità disponibile detenuta per esigenze di tesoreria e depositata presso la banca depositaria (da indicare nell’apposita sottovoce I1).

6. Nella sottovoce E3 confluiscono le differenze di cambio derivanti dalla gestione della liquidità in valuta del fondo.7. Nella sottovoce F1 (G2) vanno indicati i proventi (gli oneri) relativi alle operazioni pronti contro termine attive e assimilate, calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (es.: interessi) prodotti nel periodo di durata dell’operazione dalle attività oggetto del contratto.

8. La sottovoce F2 si riferisce ai proventi conseguiti in qualunque forma (commissioni, interessi, ecc.) sulle operazioni di prestito titoli.

9. Nella sottovoce G1 “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti” vanno ricompresi anche gli eventuali interessi passivi su importi ricevuti in garanzia.

10. Nella sottovoce G2 vanno indicati, tra l’altro, anche gli oneri relativi alle operazioni di prestito titoli.

## **RENDICONTO DEL FONDO NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

### **INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA**

#### **PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA**

#### **PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO**

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Sezione V – Altri dati patrimoniali

#### **PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO**

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

Sezione II – Depositi bancari

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione IV – Oneri di gestione

Sezione V – Altri ricavi ed oneri

Sezione VI – Imposte

#### **PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI**

## NOTA INTEGRATIVA

### Parte A – Andamento del valore della quota <sup>(1)</sup>

In tale parte occorre almeno:

- 1) evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del *benchmark* (ove applicabile), nel corso dell'ultimo anno;
- 2) illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti per i fondi armonizzati. Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore e dal 1° luglio 2011 la tassazione a carico dell'investitore;
- 3) fornire riferimenti sull'andamento del valore della quota durante l'esercizio (con l'indicazione di valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore della quota;
- 4) fornire riferimenti in ordine ai fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote, nel caso dei fondi suddivisi in classi di quote;
- 5) fornire informazioni sugli errori rilevanti di valutazione della quota;
- 6) fornire informazioni circa la volatilità della differenza di rendimento del fondo rispetto al benchmark di riferimento negli ultimi tre anni. A tal fine per ciascun anno andrà indicato almeno il valore della "*Tracking Error Volatility*" (TEV) <sup>(2)</sup>;
- 7) ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;
- 8) se il fondo distribuisce proventi, indicare l'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
- 9) fornire informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
  - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, ecc.);
  - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR; nel caso di utilizzo, per il calcolo dell'esposizione complessiva, di metodologie basate sul VaR (cfr. Allegato V.3.3), la SGR fornisce: i) la misura di VaR massima, minima e media registrata nell'esercizio; ii) informazioni sul portafoglio di riferimento nel caso di utilizzo del VaR relativo; iii) l'indice di leva massimo e medio dell'esercizio calcolato come somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati in portafoglio.
  - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

---

<sup>1</sup> Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

<sup>2</sup> Andrà precisato se la *Tracking Error Volatility* è calcolata come deviazione standard giornaliera o settimanale annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella del *benchmark*.

**Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto***Sezione I – Criteri di valutazione*

In tale sezione occorre indicare almeno:

- 1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
- 2) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

*Sezione II – Le attività*

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- b) ai settori economici di impiego delle risorse del fondo;
- c) ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti del fondo.

È inoltre fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dal fondo, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività del fondo. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Analogo elenco analitico è fornito anche con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto di titoli da parte dei fondi che possono porle in essere.

I fondi speculativi, ove siano fondi di fondi, forniscono indicazioni circa la composizione del portafoglio dei fondi acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri fondi (principio del *look through*).

## II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di OICR (*): – aperti armonizzati – aperti non armonizzati – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(\*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

## Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito – titoli di Stato – altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
<b>Totale</b>		



## II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell'emittente

	Paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– aperti non armonizzati				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

## Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
- titoli di Stato		
- altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
<b>Totale</b>		

## II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l'ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli strutturati detenuti nel portafoglio del fondo.

Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (duration) modificata <sup>(3)</sup>, prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per il fondo.

<sup>3</sup> La duration modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$\text{duration modificata} = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove:} \quad D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

$C_t$  = capitale o flusso di cassa dovuto al momento  $t$

m = scadenza finale

**TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE**

Valuta	Duration in anni		
	minore o pari a 1	Compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

**II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (voci C1, C2 e C3 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			

## II.5 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

## Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

## Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 - versamenti - prelevamenti					
Banca 2 - versamenti - prelevamenti					
Banca 3 - versamenti - prelevamenti					
Banca 4 - versamenti - prelevamenti					
Banca 5 - versamenti - prelevamenti					
Altre banche - versamenti - prelevamenti					
Totali - versamenti - prelevamenti					

## II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività acquistate a pronti: ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività acquistate a pronti (*): ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altre attività					

(\*) Le attività sono valorizzate al prezzo pagato a pronti.

## II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI DATI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività ricevute in garanzia: ▪ titoli ▪ liquidità – valore corrente dei titoli prestati: ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli prestati (*): ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altri					

(\*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito

**II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ**

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

**II.9 ALTRE ATTIVITÀ**

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2 e G3 della situazione patrimoniale.

*Sezione III – Le passività***III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI**

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

**III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE**

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio:					
– valore corrente delle attività cedute a pronti:					
. titoli di Stato					
. altri titoli di debito					
. titoli di capitale					
. altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):					
– attività cedute a pronti (*):					
. titoli di Stato					
. altri titoli di debito					
. titoli di capitale					
. altre attività					

(\*) Le attività sono valorizzate al prezzo incassato a pronti.

## III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – Valore corrente delle attività date in garanzia: . titoli . liquidità – valore corrente dei titoli ricevuti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli ricevuti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

(\*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

### III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico del fondo (voci L1 e L2 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati		
	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>		

### III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

### III.6 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci N1, N2, e N3 della situazione patrimoniale e, ove poste in essere, devono essere illustrate le operazioni di vendita allo scoperto indicate nell'apposita sottovoce.

## Sezione IV – Il valore complessivo netto

In tale sezione occorre:

- 1) indicare le quote del fondo detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare le quote del fondo detenute da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

<b>Variazioni del patrimonio netto</b>				
		Anno .... (ultimo esercizio)	Anno .... (penultimo esercizio)	Anno .... (terzultimo esercizio)
Patrimonio netto a inizio periodo				
Incrementi:	a) sottoscrizioni: - sottoscrizioni singole - piani di accumulo - <i>switch</i> in entrata b) risultato positivo della gestione			
Decrementi:	a) rimborsi: - riscatti - piani di rimborso - <i>switch</i> in uscita b) proventi distribuiti c) risultato negativo della gestione			
Patrimonio netto a fine periodo				



## Sezione V – Altri dati patrimoniali

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine, secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR (e del gruppo di appartenenza dell'eventuale gestore) ripartite tra:
- strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
  - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
  - depositi bancari;
  - altre attività;

- e) finanziamenti ricevuti;
- f) altre passività;
- g) garanzie e impegni;
- 3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

### Parte C – Il risultato economico dell'esercizio

#### Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

##### I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del rendiconto relativo agli utili/perdite da realizzati e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzati	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
<b>A. Strumenti finanziari quotati</b>				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
1. Parti di OICR				
- aperti armonizzati				
- non armonizzati				
<b>B. Strumenti finanziari non quotati</b>				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

## I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale del rendiconto va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

<b>Risultato degli strumenti finanziari derivati</b>				
	<b>Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)</b>		<b>Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)</b>	
	<b>Risultati realizzati</b>	<b>Risultati non realizzati</b>	<b>Risultati realizzati</b>	<b>Risultati non realizzati</b>
Operazioni su tassi di interesse:  - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili  - opzioni su tassi e altri contratti simili  - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale:  - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili  - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili  - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni  - <i>future</i>  - opzioni  - <i>swap</i>				

*Sezione II – Depositi bancari*

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

*Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari*

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

<b>Operazioni</b>	<b>Proventi</b>	<b>Oneri</b>
Pronti contro termine e operazioni assimilate: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		
Prestito di titoli: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		

- 2) l'illustrazione del "Risultato della gestione cambi" di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

<b>Risultato della gestione cambi</b>		
<b>OPERAZIONI DI COPERTURA</b>	<b>Risultati realizzati</b>	<b>Risultati non realizzati</b>
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
<b>OPERAZIONI NON DI COPERTURA</b>		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
<b>LIQUIDITÀ</b>		

- 3) la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce "Altri oneri finanziari".

## Sezione IV – Oneri di gestione

## IV.1 Costi sostenuti nel periodo

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR			
	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione (**) provvigioni di base provvigioni di incentivo								
2) TER degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
3) Compenso della banca depositaria - di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota								
4) Spese di revisione del fondo								
5) Spese legali e giudiziarie								
6) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
7) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
<b>TOTAL EXPENSE RATIO (TER)</b> (SOMMA DA 1 A 7)								
8) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
9) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
10) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								
<b>TOTALE SPESE</b> (SOMMA DA 1 A 10)	(***** *)							

(\*) Calcolato come media del periodo.

(\*\*) Nel caso in cui parte della provvigione di gestione sia trasferita alla banca depositaria per il calcolo del valore della quota, sottrarre tale importo dalla provvigione di gestione e indicarlo nella voce 3) “Compenso della banca depositaria: di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota”.

(\*\*\*) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe almeno il 10 per cento dell’attivo in OICR, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.

(\*\*\*\*) Tale importo è calcolato sulla base dell’ultimo TER pubblicato da ciascun OICR in cui il fondo è investito, moltiplicato per l’importo mediamente investito nel periodo nei medesimi OICR. Ove il TER di uno o più OICR in cui il fondo è investito non sia disponibile, la SGR può stimare tale importo utilizzando, per tali OICR, la relativa provvigione di gestione. Di tale circostanza è data indicazione.

(\*\*\*\*\*) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori.

(\*\*\*\*\*) I fondi feeder indicano anche il totale delle spese comprensivo degli oneri di gestione dell’OICR master.

#### IV.2 Provvigione di incentivo

Ove la “Provvigione di incentivo” sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest’ultimo.

#### Sezione V – Altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “interessi attivi su disponibilità liquide”, “altri ricavi” ed “altri oneri”.

#### Sezione VI – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio”, “Risparmio di imposta” e “Altre imposte”. In questa sezione andrà descritto l’eventuale esercizio della facoltà, prevista dall’art. 9, comma 2-*bis*, della L. 77/83, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti dello stesso fondo o di altri fondi gestiti dalla medesima SGR, nonché il trasferimento ad altri fondi dei risultati negativi dell’esercizio. Andranno inoltre indicati, nel caso di trasferimento di risultati negativi tra fondi della stessa SGR, i criteri seguiti per la ripartizione.

### Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

- 1) l’operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell’esercizio ed i connessi impegni a carico del fondo);
- 2) informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell’esercizio a intermediari negozianti, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti;
- 3) le utilità ricevute dalla SGR in relazione all’attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell’OICR (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;
- 4) le motivazioni che hanno indotto il fondo ad avvalersi della facoltà – ove previsto dal regolamento di gestione – di effettuare investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento e le scelte di gestione conseguentemente adottate;
- 5) il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. *turnover*) nell’esercizio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio del fondo nel periodo.

I fondi speculativi, dovranno inoltre fornire indicazioni circa:

- l’utilizzo del *Prime Broker* indicandone denominazione e caratteristiche;
- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell’anno tra l’importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra questi ultimi e il totale delle attività;

- il livello massimo e medio di leva finanziaria che il fondo ha raggiunto nel periodo, calcolato come rapporto tra la somma delle posizioni lunghe e corte (comprensive dei prodotti derivati) e il valore complessivo netto del fondo, indicando le operazioni poste in essere con finalità di copertura;
- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc..) di cui la SGR si è avvalsa per l'attività di investimento.

I fondi feeder indicano le modalità per ottenere copie del rendiconto e della relazione semestrale dell'OICR master.





## ALLEGATO IV.6.2

## PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

## B1. Schema di relazione semestrale dei fondi chiusi

**RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ..... AL .../.../.....**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
<b>Strumenti finanziari quotati</b>				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. A vista				
D2. Altri				
<b>E. ALTRI BENI</b> (da specificare)				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b>				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b> H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri (da specificare) <b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati <b>L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti <b>M. ALTRE PASSIVITÀ (1)</b> M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)</b>		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del rendiconto, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce M. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle quote da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi effettuati e il valore unitario delle quote rimborsate;
- per i fondi che effettuano più emissioni in tempi successivi, l'ammontare delle sottoscrizioni ricevute e il valore unitario delle quote sottoscritte.

**B2. Schema di rendiconto dei fondi chiusi****RENDICONTO DEL FONDO ..... AL .../.../.....  
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
<b>Strumenti finanziari quotati</b>				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. A vista				
D2. Altri				
<b>E. ALTRI BENI</b> (da specificare)				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b>				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b> H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri (da specificare) <b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati <b>L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti <b>M. ALTRE PASSIVITÀ (1)</b> M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)</b>		
<b>Numero delle quote in circolazione (2)</b>		
<b>Valore unitario delle quote (2)</b>		
<b>Rimborsi o proventi distribuiti per quota (2)</b>		

(1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce M. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".

(2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle quote da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi effettuati e il valore unitario delle quote rimborsate;
- per i fondi che effettuano più emissioni in tempi successivi, l'ammontare delle sottoscrizioni ricevute e il valore unitario delle quote sottoscritte.

Ai fini del calcolo del valore delle quote dei fondi chiusi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui all'art. 14, comma 6-bis, del D.M., potrà essere utilizzato lo schema della situazione patrimoniale del rendiconto. Possono non essere indicati i dati relativi alla fine dell'esercizio precedente.

**RENDICONTO DEL FONDO ..... AL .../.../.....**  
**SEZIONE REDDITUALE**

	Rendiconto al.....		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
<b>Strumenti finanziari quotati</b>				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>				
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI				
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI				
B5. AMMORTAMENTI				
<b>Risultato gestione beni immobili</b>				
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
<b>Risultato gestione crediti</b>				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
<b>E. ALTRI BENI (da specificare)</b>				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
<b>Risultato gestione investimenti</b>				

<b>F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITÀ				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
<b>G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
<b>Risultato lordo della gestione caratteristica</b>				
<b>H. ONERI FINANZIARI</b>				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti (da specificare)				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
<b>Risultato netto della gestione caratteristica</b>				
<b>I. ONERI DI GESTIONE</b>				
I1. Provvigione di gestione SGR (1)				
I2. Commissioni banca depositaria				
I3. Oneri per esperti indipendenti				
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico				
I5. Altri oneri di gestione				
<b>L. ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi				
L3. Altri oneri				
<b>Risultato della gestione prima delle imposte</b>				
<b>M. IMPOSTE (1)</b>				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
<b>Utile/perdita dell'esercizio (1)</b>				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

## ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti del rendiconto della gestione e della relazione semestrale dei fondi comuni chiusi, si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione del rendiconto dei fondi aperti, con le seguenti integrazioni.

### *Situazione patrimoniale*

1. Ai fini della compilazione delle voci A1 e A2 per “partecipazioni” si intende la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un fondo comune chiuso, di titoli di capitale con diritti di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. Per la nozione di controllo si fa riferimento al rapporto indicato nell’art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

2. I beni immobili e i diritti reali immobiliari sono indicati al loro valore corrente nelle pertinenti sottovoci della voce B. (quindi al lordo degli importi degli eventuali finanziamenti ipotecari ricevuti). Il debito residuo in linea capitale relativo ai finanziamenti ipotecari ricevuti è rilevato nella voce H1. ed il valore dell’ipoteca iscritta sui beni immobili è indicato nella nota integrativa.

3. Nella sottovoce B1. “Immobili dati in locazione” vanno indicati gli immobili concessi in locazione sulla base di un contratto diverso dalla locazione finanziaria; questi ultimi vanno indicati nell’apposita sottovoce B2.

4. Nella sottovoce B3. “Altri immobili” vanno fatti confluire anche gli importi versati a titolo di acconto.

5. I crediti per canoni di locazione scaduti confluiscono nella sottovoce G4. “Altre attività”.

6. Le imposte del periodo non ancora liquidate sono iscritte nella sottovoce M2.

7. Sono iscritti in apposite sottovoci (da specificare) della voce M. “Altre passività”:

- gli accantonamenti effettuati a fronte dei futuri oneri fiscali per plusvalenze patrimoniali per le quali vige il regime di sospensione dall’imposta ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 86 del 1994;
- i debiti per cauzioni ricevute, in danaro o altri beni fungibili.

### *Sezione reddituale*

1. Sono rilevate nella sottovoce “B4. Oneri per la gestione di beni immobili”:

- le spese relative ad immobili dati in locazione per le quali vi sia un diritto di rivalsa nei confronti dei conduttori. Il recupero delle spese sostenute per conto dei conduttori dei cespiti è rilevato nella sottovoce B1;
- le spese non incrementative del valore degli immobili, che sono costi a carico del fondo dell’esercizio in cui sono sostenute.

2. Le imposte di pertinenza specifica degli immobili di proprietà del fondo ovvero che gravano sul fondo in quanto titolare di un diritto reale immobiliare (es.: imposta comunale sugli immobili e altre similari) vanno indicate in un’apposita sottovoce (da specificare) della voce B.

3. Le imposte sospese di cui all’art. 15, comma 2 della L. 86/1994 sulle plusvalenze non realizzate o distribuite sono indicate in un’apposita sottovoce (da specificare) della voce “M. Imposte”.

## **RENDICONTO DEL FONDO NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

### **INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA**

#### **PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA**

#### **PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO**

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Sezione V – Altri dati patrimoniali

#### **PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO**

Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari

Sezione II – Beni immobili

Sezione III – Crediti

Sezione IV – Depositi bancari

Sezione V – Altri beni

Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione VII – Oneri di gestione

Sezione VIII – Altri ricavi e oneri

Sezione IX – Imposte

#### **PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI**



## NOTA INTEGRATIVA

### Parte A – Andamento del valore della quota <sup>(1)</sup>

In tale parte occorre fornire almeno:

- 1) il valore della quota alla fine di ciascun esercizio a partire dalla data di istituzione del fondo;
- 2) riferimenti sui principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'arco dell'esercizio;
- 3) indicazioni circa i fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote, nel caso dei fondi suddivisi in classi;
- 4) il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento dell'eventuale parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) nel corso dell'esercizio;
- 5) ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio e il volume medio degli scambi registrato nel corso dell'esercizio medesimo; 6) se il fondo distribuisce proventi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
- 7) nel caso in cui la SGR abbia esercitato nel corso dell'esercizio la facoltà – ove prevista dal regolamento del fondo – di procedere a emissioni o rimborsi di quote, l'indicazione dell'ammontare, complessivo e unitario, delle emissioni o rimborsi effettuati;
- 8) informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
  - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, ecc.);
  - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR;
  - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

### Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto

#### *Sezione I – Criteri di valutazione*

In tale sezione occorre fornire:

- (1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività, illustrando con particolare accuratezza quelli relativi alla valutazione degli “altri beni”. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
- (2) riferimenti in ordine ai criteri di valutazione adottati dagli esperti indipendenti nella valutazione dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle società immobiliari controllate dal fondo;
- (3) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi;

---

<sup>1</sup> Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quota.

- (4) i criteri di valutazione utilizzati, ove il fondo abbia effettuato nuove emissioni di quote o rimborsi nel periodo.

### Sezione II – Le attività

In tale sezione occorre fornire indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (nazioni, aree regionali, zone territoriali, ...);
- ai settori economici di impiego delle risorse del fondo, indicando gli investimenti effettuati sia in via diretta che indiretta, attraverso l'acquisizione di partecipazioni (con particolare riferimento al settore immobiliare);
- a ogni altro elemento rilevante per illustrare la composizione delle attività del fondo.

Deve inoltre essere fornito l'elenco analitico nonché il relativo ammontare (in valore assoluto e in percentuale del totale delle attività del fondo) degli strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni, che determinano il superamento delle seguenti soglie:

- 5 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- 10 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo.

I fondi speculativi indicano l'elenco analitico almeno dei primi cinquanta strumenti finanziari detenuti o, e comunque di tutti quelli che rappresentano più dello 0,5 per cento delle attività del fondo con riferimento sia alle posizioni lunghe sia alle posizioni corte connesse con operazioni di vendita allo scoperto di titoli. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Ove siano fondi di fondi forniscono inoltre indicazioni circa la composizione del portafoglio dei fondi acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri fondi (principio del *look through*).

Laddove il fondo abbia costituito delle società veicolo (cc.dd. "NewCo") al fine di acquisire in via indiretta partecipazioni in società-target, le informazioni dovranno riguardare sia la NewCo sia la società-target.

#### II.1 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Con riferimento alle partecipazioni in società non quotate occorre fornire:

- una scheda per ciascuna partecipazione detenuta, redatta secondo lo schema riportato sub Tavola A;
- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita del fondo, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola B.

Con riferimento agli altri strumenti finanziari non quotati occorre fornirne la ripartizione in base al paese di residenza dell'emittente, secondo la tabella seguente:

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di capitale (diversi dalle partecipazioni)				
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				

Parti di OICR (*):				
– aperti non armonizzati				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR

#### Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Partecipazioni di controllo		
Partecipazioni non di controllo		
Altri titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
Totale		

**TAVOLA A****SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA A CIASCUNA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ NON QUOTATE**

Denominazione e sede della società:

Attività esercitata dalla società:

**A) Titoli nel portafoglio del fondo**

Titoli nel portafoglio del fondo	Quantità	% del totale titoli emessi	Costo di acquisto	Valore alla data del rendiconto	Valore alla data del rend. prec.
1) titoli di capitale con diritto di voto					
2) titoli di capitale senza diritto di voto					
3) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente					
4) obbligazioni <i>cum warrant</i> su azioni dello stesso emittente					
5) altri strumenti finanziari (da specificare)					

**B) Dati di bilancio dell'emittente**

Dati patrimoniali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) totale attività			
2) partecipazioni			
3) immobili			
4) indebitamento a breve termine			
5) indebitamento a medio/lungo termine			
6) patrimonio netto			
Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari:			
– capitale circolante lordo			
– capitale circolante netto			
– capitale fisso netto			
– posizione finanziaria netta			

Dati reddituali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) fatturato			
2) margine operativo lordo			
3) risultato operativo			
4) saldo proventi/oneri finanziari			
5) saldo proventi/oneri straordinari			
6) risultato prima delle imposte			
7) utile (perdita) netto			
8) ammortamenti dell'esercizio			

C) Criteri e parametri utilizzati per la valutazione

- 1) criteri di valutazione utilizzati
- 2) elementi di calcolo

D) Elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dalle società immobiliari controllate

E) Descrizione delle operazioni

Illustrare sinteticamente la natura e le finalità di intervento nella società-target (es.: *leverage buy-out, management buy-in, start up*, ecc.) e fornire indicazioni circa la composizione della struttura finanziaria adottata (capitale di rischio e di debito).

F) Altre informazioni

### ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA A

Con riferimento alla Sezione B “Dati di bilancio dell'emittente” si precisa che:

- per “capitale fisso netto” si intendono le immobilizzazioni materiali e immateriali funzionali all'attività dell'impresa;
- nelle voci relative all'indebitamento vanno indicati i debiti esigibili entro l'esercizio successivo come “indebitamento a breve termine” e i rimanenti come “indebitamento a medio/lungo termine”;
- per “posizione finanziaria netta” si intende la differenza tra tutte le posizioni creditorie e debitorie a breve termine (vita residua entro 12 mesi);
- la voce “fatturato” comprende, per le società immobiliari, anche i lavori in corso di esecuzione;
- per “margine operativo lordo” si intende la differenza tra il fatturato e il costo del venduto;
- il risultato operativo è pari al margine operativo lordo al netto dei costi del personale e degli altri costi di gestione.

Nell'ambito della Sezione C vanno illustrati i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del valore delle partecipazioni, fornendo in particolare informazioni dettagliate circa i

parametri cui si è fatto riferimento per il calcolo (es.: grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa valutata, rapporto di P/E utilizzato, ecc.) nonché il raccordo tra il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata con il valore corrente attribuito alla partecipazione. Se la valutazione alla data della relazione dei titoli indicati nella scheda differisce da quella effettuata in sede di rendiconto precedente ovvero di successiva relazione semestrale, occorre indicare l'ammontare della rivalutazione/svalutazione effettuata nonché le relative motivazioni.

Nell'ambito della Sezione F "Altre informazioni":

- sono indicati gli investimenti effettuati dal fondo in strumenti finanziari di società appartenenti al medesimo gruppo della partecipata;
- è indicato il periodo di conversione e di esercizio dell'opzione, rispettivamente, per le obbligazioni convertibili e cum warrant;
- la SGR può fornire, ove ritenuti utili:
  - 1) riferimenti circa il valore dei titoli calcolati sulla base di altre metodologie di valutazione da specificare;
  - 2) ogni altra informazione di interesse per il partecipante, ivi comprese quelle relative alle prospettive dell'impresa emittente (es.: il posizionamento dell'impresa sul mercato, l'andamento del settore, operazioni societarie in corso, ecc.).

**TAVOLA B****PROSPETTO DEI CESPITI (1) DISINVESTITI DAL FONDO  
(dall'avvio operativo alla data del rendiconto)**

Cespiti disinvestiti (2)	Quantità	Acquisto		Ultima valutazione	Realizzo		Proventi generati	Oneri sostenuti	Risultato dell'investimento
		Data	Costo acquisto		Data	Ricavo di vendita			

(1) Beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate.

(2) I beni immobili riscattati dal locatario a fine contratto mediante esercizio della facoltà di acquisto, nelle locazioni che la prevedono, sono contrassegnati con un asterisco.

**ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA B**

Per la compilazione del prospetto, nel quale sono riportate tutte le operazioni di disinvestimento, anche parziale, di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate, si precisa che:

- a) la colonna "quantità" riporta:
  - per le partecipazioni, il numero delle azioni o quote alienate e la relativa percentuale sul capitale delle società;
  - per gli immobili, l'ammontare alienato espresso sulla base dell'unità di misura appropriata (da specificare; es.: metri quadrati, metri cubi, ecc.);
- b) il costo di acquisto comprende anche eventuali oneri e spese incrementative patrimonializzati;
- c) nella colonna "ultima valutazione" è indicato l'ultimo valore corrente attribuito al cespite in sede di relazione semestrale;
- d) nella colonna "proventi generati" sono inclusi tutti i proventi netti generati dalle attività disinvestite nel corso del periodo di detenzione del fondo;
- e) tra gli oneri di gestione dei cespiti alienati sono ricompresi le imposte, le spese di manutenzione ordinaria, i premi assicurativi e le altre spese di pertinenza diretta dei cespiti (con esclusione delle spese patrimonializzate incrementative del valore degli immobili);

- f) il risultato dell'investimento è determinato come somma algebrica del ricavo di vendita, del costo di acquisto, dei proventi generati e degli oneri attribuibili all'attività disinvestita. In caso di disinvestimenti relativi a partecipazioni acquistate in momenti diversi deve essere indicato il criterio seguito per la determinazione del costo dei titoli alienati.

## II.2 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Con riferimento agli strumenti finanziari quotati occorre fornirne la ripartizione in base al paese di residenza dell'emittente e al mercato di quotazione, secondo le tabelle seguenti:

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– aperti armonizzati				
– aperti non armonizzati				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo



## Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
Totale		

## II.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (sottovoci A9, A10 e A11 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			

## II.4 BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Con riferimento ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari detenuti dal fondo occorre fornire:

- l'elenco dei beni e dei diritti in questione, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola C;
- l'importo degli acconti versati, fatto confluire nella sottovoce B3. "Altri immobili", e il numero dei beni immobili cui tali acconti si riferiscono;
- informazioni sulla redditività dei beni, secondo lo schema seguente:

Fasce di scadenza dei contratti di locazione o data di revisione dei canoni	Valore dei beni immobili	Importo dei canoni			
		Locazione non finanziaria a	Locazione finanziaria b	Importo totale c=a+b	% (1)
Fino a 1 anno					
Da oltre 1 a 3 anni					
Da oltre 3 a 5 anni					
Da oltre 5 a 7 anni					
Da oltre 7 a 9 anni					
Oltre 9 anni					
A) Totale beni immobili locati					100
B) Totale beni immobili non locati					

(1) Percentuale sull'importo totale dei canoni.

- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita del fondo, redatto secondo il medesimo schema relativo alle partecipazioni in società non quotate (riportato nel par II.1 sub Tavola B).

## TAVOLA C

## ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FONDO

N.	Descrizione e ubicazione	Destinazione d'uso prevalente	Anno di costruzione	Superficie lorda	Redditività dei beni locati				Costo storico	Ipotecche	Ulteriori informazioni  (es.: prescrizioni urbanistiche dell'area)
					Canone per m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Tipo contratto	Scadenza contratto	Locatario			
Totali											

## ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA C

Per la compilazione del prospetto relativo all'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal fondo si precisa che:

- nella colonna “descrizione e ubicazione” vanno riportati tutti i dati utili per la descrizione e per la conoscenza della ubicazione e dello stato dei beni immobili nonché la descrizione dei diritti reali immobiliari acquisiti. I beni immobili situati in Italia vanno raggruppati per regioni e, nell'ambito di ciascun gruppo regionale, occorre indicare in distinti sottogruppi i beni situati nelle diverse province. I beni immobili situati all'estero vanno raggruppati per paese;
- nella colonna “destinazione d'uso prevalente” va indicato l'utilizzo corrente prevalente dei beni immobili nonché le altre eventuali possibili destinazioni alternative;
- nella colonna “canone per m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>” è riportato l'importo per metro quadrato o metro cubo del canone annuo dei beni immobili dati in affitto ovvero in locazione con facoltà di acquisto;
- nella colonna “tipo contratto” vanno indicate le caratteristiche economico - giuridiche del contratto di locazione (es.: affitto, locazione con facoltà di acquisto, ecc.);

- la colonna “scadenza contratto” deve essere compilata solo nel caso di contratti di affitto e riporta la scadenza dei contratti medesimi;
- nella colonna “locatario” è indicato se trattasi di famiglie, imprese industriali, commerciali o finanziarie;
- nel caso di beni immobili gravati da ipoteca, nella relativa colonna deve essere indicato l’importo del debito residuo in linea capitale sul finanziamento contratto;
- nella colonna “ulteriori informazioni” possono essere riportate altre notizie riguardanti le clausole di revisione dei canoni di affitto o le prescrizioni urbanistiche dell’area, secondo le disposizioni vigenti, che possono influire sulla destinazione attuale e futura del bene.

## II.5 CREDITI

Per i crediti devono essere fornite informazioni in ordine alla tipologia di crediti acquisiti (natura del cedente, garanzie ricevute, debitore finale, ecc.), indicando se rivenienti da operazioni di cartolarizzazione.

Per tutti i crediti in essere deve essere compilato il seguente schema:

	Durata residua			
	Fino a 12 mesi	12-24 mesi	24-36 mesi	Oltre 36 mesi o indeterminata
Crediti acquistati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione				
Altri crediti (da specificare)				

## II.6 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell’esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

## Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					

## II.7 ALTRI BENI

Indicare la composizione delle sottovoci della voce “Altri beni”, specificando almeno la tipologia dei beni, le quantità detenute e i mercati sui quali sono stati rilevati i relativi prezzi.

Ove gli investimenti in “altri beni” siano significativi rispetto al totale delle attività del fondo, occorre fornire in questa sezione i riferimenti normalmente utilizzati nel settore per la negoziazione di tali beni e per la valutazione della rischiosità degli stessi.

## II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

## II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Indicare, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2, G3 e G4 della situazione patrimoniale.

*Sezione III – Le passività*

Nella presente sezione occorre fornire informazioni riguardanti almeno:

- 1) i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata (sottovoci H1 e H3);

- 2) le operazioni di pronti contro termine e assimilate e quelle di prestito titoli (sottovoce H2);
- 3) le passività connesse con operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati (voce I), con riferimento alle quali andrà predisposto lo schema di cui alla tabella seguente:

	<b>Strumenti finanziari quotati</b>	<b>Strumenti finanziari non quotati</b>
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e contratti simili - opzioni su tassi di cambio e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 4) i debiti nei confronti dei partecipanti, con l'indicazione dei termini di scadenza degli stessi;
- 5) la composizione delle sottovoci della voce M. "altre passività".

*Sezione IV – Il valore complessivo netto*

In tale sezione occorre:

- indicare le quote del fondo detenute da investitori qualificati. Tale informazione non deve essere fornita nel caso in cui le quote siano negoziate in un mercato regolamentato ovvero il fondo sia riservato esclusivamente a investitori qualificati;
- indicare le quote del fondo detenute da soggetti non residenti, ove non siano negoziate in un mercato regolamentato;
- illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del valore complessivo netto tra l'avvio dell'operatività e la data del rendiconto, secondo lo schema della tabella seguente:

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL VALORE DEL FONDO DALL'AVVIO  
DELL'OPERATIVITÀ ..../.... (data di avvio)  
FINO AL ..../.... (data del rendiconto)**

	Importo	In percentuale dei versamenti effettuati
IMPORTO INIZIALE DEL FONDO (quote emesse x prezzo di emissione) (1)		
TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI		
A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni		
A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari		
B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili		
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti		
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari		
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni		
F. Risultato complessivo della gestione cambi		
G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione		
H. Oneri finanziari complessivi		
I. Oneri di gestione complessivi		
L. Altri ricavi e oneri complessivi		
M. Imposte complessive		
RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI		
PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI		
VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE		
VALORE COMPLESSIVO NETTO AL ..../..		
TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE		
TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DEL RENDICONTO (2)		

(1) Deve essere indicato il controvalore delle quote al valore nominale.

(2) Calcolato in base al valore del fondo alla data del rendiconto, a quello iniziale e ai flussi (versamenti, proventi distribuiti, rimborsi) intervenuti fino alla data del rendiconto.

## Sezione V – Altri dati patrimoniali

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse: - <i>Future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - Opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>Future</i> su valute e altri contratti simili - Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>Future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>Future</i> e contratti simili - Opzioni e contratti simili - <i>Swap</i> e contratti simili		



- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR (e del gruppo di appartenenza dell'eventuale gestore) ripartite tra:
- strumenti finanziari in portafoglio, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale del portafoglio;
  - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
  - depositi bancari;
  - crediti;
  - altre attività;
  - finanziamenti ricevuti;
  - altre passività;
  - garanzie e impegni;
- 3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro o beni immobili situati in paesi diversi da quelli dell'U.E.M., un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	..... (1)	..... (1)	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

(1) Indicare le categorie di attività maggiormente significative per il fondo

- l'importo complessivo delle plusvalenze in regime di sospensione di imposta ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L. 86/1994;
- l'ammontare e la specifica delle garanzie ricevute;
- le ipoteche che gravano sui beni immobili.

**Parte C – Il risultato economico dell’esercizio***Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari*

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del rendiconto relative agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci da A1.2/A1.3, A2.2/A2.3 e A3.2/A3.3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

<b>Risultato complessivo delle operazioni su:</b>	<b>Utile/perdita da realizzi</b>	<b>di cui: per variazioni dei tassi di cambio</b>	<b>Plus/minusvalenze</b>	<b>di cui: per variazioni dei tassi di cambio</b>
<b>A. Partecipazioni in società non quotate</b>				
1. di controllo				
2. non di controllo				
<b>B. Strumenti finanziari non quotati</b>				
1. Altri titoli di capitale				
2. Titoli di debito				
3. Parti di OICR				
<b>C. Strumenti finanziari quotati</b>				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

Il risultato delle sottovoci A4.1 e A4.2 della sezione reddituale del rendiconto va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell’esercizio.

<b>Risultato degli strumenti finanziari derivati</b>				
	<b>Con finalità di copertura (sottovoce A4.1)</b>		<b>Senza finalità di copertura (sottovoce A4.2)</b>	
	<b>Risultati realizzati</b>	<b>Risultati non realizzati</b>	<b>Risultati realizzati</b>	<b>Risultati non realizzati</b>
Operazioni su tassi di interesse:  - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili  - opzioni su tassi e altri contratti simili  - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale:  - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili  - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili  - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni  - <i>future</i>  - opzioni  - <i>swap</i>				

### *Sezione II – Beni immobili*

In tale sezione occorre fornire la composizione delle sottovoci relative al risultato economico delle operazioni su beni immobili.

Inoltre, tale risultato va scomposto in funzione della tipologia dei beni stessi (sulla base della prevalenza nella destinazione d'uso), secondo la seguente tabella.

<b>Risultato economico dell'esercizio su beni immobili</b>					
	<b>Immobili residenziali</b>	<b>Immobili commerciali</b>	<b>Immobili industriali</b>	<b>Terreni</b>	<b>Altri</b>
1. PROVENTI					
1.1 canoni di locazione non finanziaria					
1.2 canoni di locazione finanziaria					
1.3 altri proventi					
2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI					
2.1 beni immobili					
2.2 diritti reali immobiliari					
3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE					
3.1 beni immobili					
3.2 diritti reali immobiliari					
4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI					
5. AMMORTAMENTI					

### *Sezione III – Crediti*

Occorre indicare la composizione delle sottovoci C1 e C2, distinguendo almeno i risultati relativi a operazioni di cartolarizzazione e ad altri crediti.

### *Sezione IV – Depositi bancari*

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

### *Sezione V – Altri beni*

Indicare la composizione delle sottovoci della voce E. “Altri beni”. Nel caso in cui l'importo della voce sia significativo andranno forniti ulteriori dettagli in funzione della tipologia dei beni e degli indicatori di rendimento degli stessi in uso nei mercati di riferimento.

### *Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari*

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce F, secondo la tabella seguente:

<b>Risultato della gestione cambi</b>		
<b>OPERAZIONI DI COPERTURA</b>	<b>Risultati realizzati</b>	<b>Risultati non realizzati</b>
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
<b>OPERAZIONI NON DI COPERTURA</b>		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
<b>LIQUIDITÀ</b>		

- 2) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine, di prestito titoli e assimilate, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e assimilate: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		
Prestito di titoli: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		

- 3) la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce "Altri oneri finanziari", se di importo apprezzabile.

## Sezione VII – Oneri di gestione

VII.1 Costi sostenuti nel periodo <sup>(2)</sup>

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR			
	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione (**) provvigioni di base provvigioni di incentivo								
2) TER degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
3) Compenso della banca depositaria - di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota								
4) Spese di revisione del fondo								
5) Oneri per la valutazione delle partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari facenti parte del fondo								
6) Compenso spettante agli esperti indipendenti								
7) Oneri di gestione degli immobili								
8) Spese legali e giudiziarie								
9) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
10) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
<b>TOTAL EXPENSE RATIO (TER)</b> (SOMMA DA 1 A 10)								
11) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								
<b>TOTALE SPESE</b> (SOMMA DA 1 A 13)	(*****) (*)							

(\*) Calcolato come media del periodo.

<sup>2</sup> I fondi chiusi destinati esclusivamente ad investitori qualificati possono, in luogo della presente tavola, fornire indicazioni in merito alle singole voci di costo ricomprese nella tavola medesima.

- (\*\*) Nel caso in cui parte della provvigione di gestione sia trasferita alla banca depositaria per il calcolo del valore della quota, sottrarre tale importo dalla provvigione di gestione e indicarlo nella voce 3) “Compenso della banca depositaria: di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota”.
- (\*\*\*) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe almeno il 10 per cento dell’attivo in OICR, specificando che si tratta di un dato extracontabile.
- (\*\*\*\*) Tale importo è calcolato sulla base dell’ultimo TER pubblicato da ciascun OICR in cui il fondo è investito, moltiplicato per l’importo mediamente investito nel periodo nei medesimi OICR. Ove il TER di uno o più OICR in cui il fondo è investito non sia disponibile, la SGR può stimare tale importo utilizzando, per tali OICR, la relativa provvigione di gestione. Di tale circostanza è data indicazione.
- (\*\*\*\*\*) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di negoziazione corrisposti ai negoziatori.
- (\*\*\*\*\*) I fondi feeder indicano anche il totale delle spese comprensivo degli oneri di gestione dell’OICR master.

## VII.2 Provvigione di incentivo

Ove la “Provvigione di incentivo” sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest’ultimo.

## Sezione VIII – Altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “altri ricavi” ed “altri oneri”.

## Sezione IX – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio”, “Risparmio d’imposta” e “Altre imposte”. In questa sezione andrà descritto l’eventuale esercizio della facoltà, prevista dall’art. 11 della L. 344/1993, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti dello stesso fondo o di altri fondi gestiti dalla medesima SGR, nonché il trasferimento ad altri fondi dei risultati negativi dell’esercizio. Andranno inoltre indicati, nel caso di trasferimento di risultati negativi tra fondi della stessa SGR, i criteri seguiti per la ripartizione.

## Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

- l’operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell’esercizio ed i connessi impegni a carico del fondo);
- le utilità ricevute dalla SGR in relazione all’attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell’OICR (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negoziatori), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;
- i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

I fondi immobiliari dovranno inoltre:

- fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della SGR;

- fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;
- indicare il gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-*bis*, comma 3, lett. b), del D.M.;
- fornire una completa informativa (soggetto incaricato, contenuto delle convenzioni, condizioni economiche pattuite, durata dell'esclusiva, ecc.) degli accordi di esclusiva per lo svolgimento dell'attività di property e di facility management stipulati con soggetti che abbiamo conferito o venduto beni al fondo.

I fondi speculativi, dovranno inoltre fornire indicazioni circa:

- l'utilizzo del *Prime Broker* indicandone denominazione e caratteristiche;
- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra queste ultime e il totale delle attività;
- il livello massimo e medio di leva finanziaria che il fondo ha raggiunto nel periodo, calcolato come rapporto tra la somma delle posizioni lunghe e corte (comprensive dei prodotti derivati) e il valore complessivo netto del fondo, indicando le operazioni poste in essere con finalità di copertura;
- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc..) di cui la SGR si è avvalsa per l'attività di investimento.

I fondi feeder indicano le modalità per ottenere copie del rendiconto e della relazione semestrale dell'OICR master.



## ALLEGATO IV.6.3

**PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO  
A CAPITALE VARIABILE (SICAV)**

**C1. Schema di prospetto del valore dell'azione di SICAV**

**DENOMINAZIONE DELLA SICAV: .....**

**PROSPETTO DEL VALORE DELL'AZIONE AL .../.../.....**

ATTIVITÀ		IMPORTO
A.	Strumenti finanziari quotati	
B.	Strumenti finanziari non quotati	
C.	Strumenti finanziari derivati	
D.	Depositi bancari	
E.	Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate	
F.	Posizione netta di liquidità	
G.	Immobili	
H.	Altre immobilizzazioni materiali	
I.	Immobilizzazioni immateriali	
L.	Altre attività	
<b>Totale attività</b>		
PASSIVITÀ		
M.	Finanziamenti ricevuti	
N.	Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
O.	Strumenti finanziari derivati	
P.	Debiti verso i partecipanti	
Q.	Trattamento di fine rapporto	
R.	Altre passività	
<b>Totale passività</b>		
<b>Capitale sociale (1)</b>		
Numero delle azioni in circolazione (1)		
<b>Valore unitario delle azioni (1)</b>		

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

**C2. Schema di relazione semestrale delle SICAV****RELAZIONE SEMESTRALE DELLA SICAV..... AL .../.../.....  
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. A vista				
D2. Altri				
<b>E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b>				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b>				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. IMMOBILI</b>				
<b>H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
<b>L. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
L1. Ratei attivi				
L2. Risparmio di imposta				
L3. Altre				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100

<b>PASSIVITÀ E CAPITALE</b>	<b>Situazione al xx/xx/xxxx</b>	<b>Situazione a fine esercizio precedente</b>
<b>M. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b> <b>N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b> <b>O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> <b>O1.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati <b>O2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati <b>P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> <b>P1.</b> Rimborsi richiesti e non regolati <b>P2.</b> Proventi da distribuire <b>P3.</b> Altri <b>Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b> <b>R. ALTRE PASSIVITÀ</b> <b>R1.</b> Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati <b>R2.</b> Debiti di imposta <b>R3.</b> Altre  <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>CAPITALE SOCIALE (1)</b>		
<b>Numero delle azioni in circolazione (1)</b>		
<b>Valore unitario delle azioni (1)</b>		

<b>Movimenti delle azioni nel semestre (1)</b>	
<b>Azioni emesse</b>	
<b>Azioni rimborsate</b>	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

**C3. Schema di bilancio delle SICAV****BILANCIO DELLA SICAV ..... AL .../.../.....  
STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Situazione al xx/xx/xxxx</b>		<b>Situazione a fine esercizio precedente</b>	
	<b>Valore complessivo</b>	<b>In percentuale del totale attività</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>In percentuale Del totale attività</b>
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
<b>A1. Titoli di debito</b>				
<b>A1.1</b> titoli di Stato				
<b>A1.2</b> altri				
<b>A2.</b> Titoli di capitale				
<b>A3.</b> Parti di OICR				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
<b>B1.</b> Titoli di debito				
<b>B2.</b> Titoli di capitale				
<b>B3.</b> Parti di OICR				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1.</b> Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
<b>C2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
<b>C3.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
<b>D1.</b> A vista				
<b>D2.</b> Altri				
<b>E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b>				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ</b>				
<b>F1.</b> Liquidità disponibile				
<b>F2.</b> Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
<b>F3.</b> Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. IMMOBILI</b>				
<b>H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
<b>L. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
<b>L1.</b> Ratei attivi				
<b>L2.</b> Risparmio di imposta				
<b>L3.</b> Altre				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		100		100

<b>PASSIVITÀ E CAPITALE</b>	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
<b>M. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>  <b>N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE</b>  <b>O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b> <b>O1.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati <b>O2.</b> Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati  <b>P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b> <b>P1.</b> Rimborsi richiesti e non regolati <b>P2.</b> Proventi da distribuire <b>P3.</b> Altri  <b>Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  <b>R. ALTRE PASSIVITÀ</b> <b>R1.</b> Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati <b>R2.</b> Debiti di imposta <b>R3.</b> Altre  <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		
<b>CAPITALE SOCIALE (1)</b>		
<b>Numero delle azioni in circolazione (1)</b>		
<b>Valore unitario delle azioni (1)</b>		

<b>Movimenti delle azioni nell'esercizio (1)</b>	
<b>Azioni emesse</b>	
<b>Azioni rimborsate</b>	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

**BILANCIO DELLA SICAV ..... AL .....**  
**CONTO ECONOMICO**

	Conto economico al.....		Conto economico esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
A1.3 Proventi su parti di OICR				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1 Titoli di debito				
A2.2 Titoli di capitale				
A2.3 Parti di OICR				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1 Titoli di debito				
A3.2 Titoli di capitale				
A3.3 Parti di OICR				
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari quotati</b>				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
B1.1 interessi e altri proventi su titoli di debito				
B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
B1.3 proventi su parti di OICR				
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
B2.1 Titoli di debito				
B2.2 Titoli di capitale				
B2.3 Parti di OICR				
B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
B3.1 Titoli di debito				
B3.2 Titoli di capitale				
B3.3 Parti di OICR				
B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari non quotati</b>				
<b>C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA</b>				
C1. RISULTATI REALIZZATI				
C1.1 Su strumenti quotati				
C1.2 Su strumenti non quotati				
C2. RISULTATI NON REALIZZATI				
C2.1 Su strumenti quotati				
C2.2 Su strumenti non quotati				

	Conto economico al .....		Conto economico esercizio precedente	
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
<b>E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
E1.1 Risultati realizzati				
E1.2 Risultati non realizzati				
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
E2.1 Risultati realizzati				
E2.2 Risultati non realizzati				
E3. LIQUIDITÀ				
E3.1 Risultati realizzati				
E3.2 Risultati non realizzati				
<b>F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>				
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>				
<b>G. ONERI FINANZIARI</b>				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>				
<b>H. COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO</b>				
<b>I. ONERI DI GESTIONE</b>				
I1. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA				
I2. PROVVISORIE DI GESTIONE SGR				
I3. PROVVISORIE PASSIVE A SOGGETTI COLLOCATORI				
I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO				
I5. SPESE PER CONSULENZA E PUBBLICITÀ				
I6. SPESE PER IL PERSONALE				
I6.1 salari e stipendi				
I6.2 oneri sociali				
I6.3 trattamento di fine rapporto				
I7. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI				
I8. COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI				
I9. CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI				
I10. INTERESSI PASSIVI SU DEBITI PER ACQUISTO DI IMMOBILI				
I11. ALTRI ONERI DI GESTIONE				
<b>Risultato operativo</b>				

<b>L. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI</b>				
<b>M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>				
<b>N. ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
N1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
N2. Altri ricavi				
N3. Altri oneri				
<b>Risultato della gestione prima delle imposte</b>				
<b>O. IMPOSTE (1)</b>				
O1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
O2. Risparmio di imposta				
O3. Altre imposte				
<b>Utile/perdita dell'esercizio (1)</b>				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

### ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti contabili delle SICAV (prospetto del valore dell'azione, relazione semestrale e bilancio di esercizio), si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione del rendiconto dei fondi comuni di investimento aperti.



## **NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa forma parte integrante del bilancio di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dalla SICAV; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà della SICAV ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

## **INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA**

### **PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELL’AZIONE**

### **PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL CAPITALE SOCIALE**

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il capitale sociale

Sezione V – Altri dati patrimoniali

### **PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO**

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

Sezione II – Depositi bancari

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione IV – Commissioni di sottoscrizione/rimborso

Sezione V – Oneri di gestione

Sezione VI – Rettifiche, accantonamenti e altri ricavi ed oneri

Sezione VII – Imposte

### **PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI**

## NOTA INTEGRATIVA

### Parte A – Andamento del valore dell'azione <sup>(1)</sup>

In tale parte occorre almeno:

- 1) evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore dell'azione e del *benchmark* (ove applicabile), nel corso dell'ultimo anno;
- 2) illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti per gli OICR armonizzati. Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e dal 1° luglio 2011 la tassazione a carico dell'investitore;
- 3) fornire riferimenti sull'andamento del valore dell'azione durante l'esercizio (con l'indicazione dei valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore dell'azione;
- 4) fornire informazioni sugli errori rilevanti di valutazione dell'azione;
- 5) fornire informazioni circa la volatilità della differenza di rendimento della SICAV rispetto al *benchmark* di riferimento negli ultimi tre anni. A tal fine per ciascun anno andrà indicato almeno il valore della "Tracking Error Volatility" <sup>(2)</sup>;
- 6) ove le azioni della SICAV siano trattate in un mercato regolamentato, l'illustrazione dell'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;
- 7) se la SICAV distribuisce dividendi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
- 8) informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
  - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, ecc.);
  - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SICAV; nel caso di utilizzo, per il calcolo dell'esposizione complessiva, di metodologie basate sul VaR (cfr. Allegato V.3.3), la SICAV fornisce: i) la misura di VaR massima, minima e media registrata nell'esercizio; ii) informazioni sul portafoglio di riferimento nel caso di utilizzo del VaR relativo; iii) l'indice di leva massimo e medio dell'esercizio calcolato come somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati in portafoglio;
  - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

### Parte B – Le attività, le passività e il capitale sociale

#### Sezione I – Criteri di valutazione

In tale sezione occorre indicare almeno:

---

<sup>1</sup> Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

<sup>2</sup> Andrà precisato se la *Tracking Error Volatility* è calcolata come deviazione standard giornaliera o settimanale annualizzata della differenza tra la *performance* della SICAV e quella del *benchmark*.

- 1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
- 2) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti per ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

### Sezione II – Le attività

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti della SICAV, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- b) ai settori economici di impiego delle risorse della società;
- c) ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti della SICAV.

Deve inoltre essere fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dalla SICAV, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività della SICAV. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività.

È infine necessario illustrare le altre componenti del patrimonio della SICAV, diverse dal portafoglio, con particolare riferimento ai beni immobili e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

#### II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– aperti armonizzati				
– aperti non armonizzati				
– altri (da specificare)				

Totali:				
- in valore assoluto				
- in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
– titoli di Stato		
– altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

## II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– aperti non armonizzati				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(\*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

## Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
- titoli di Stato		
- altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

### II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l'ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli "strutturati" detenuti nel portafoglio della SICAV.

Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (*duration*) modificata <sup>(3)</sup>, prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per la SICAV.

#### TITOLI DI DEBITO: *DURATION* MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE

Valuta	<i>Duration</i> in anni		
	minore o pari a 1	compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

<sup>3</sup> La *duration* modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$duration\ modificata = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove:} \quad D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C<sub>t</sub> = capitale o flusso di cassa dovuto al momento *t*

m = scadenza finale

## II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore della SICAV (voci C1, C2 e C3 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

<b>Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati</b>			
	<b>Margini</b>	<b>Strumenti finanziari quotati</b>	<b>Strumenti finanziari non quotati</b>
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			



## II.5 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio della SICAV alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

## Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

## Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 - versamenti - prelevamenti					
Banca 2 - versamenti - prelevamenti					
Banca 3 - versamenti - prelevamenti					
Banca 4 - versamenti - prelevamenti					
Banca 5 - versamenti - prelevamenti					
Altre banche - versamenti - prelevamenti					
Totali - versamenti - prelevamenti					

## II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività acquistate a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività acquistate a pronti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					

(\*) Le attività sono valorizzate al prezzo pagato a pronti.

## II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI DATI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
<b>Contratti in essere alla fine dell'esercizio:</b> – <b>valore corrente delle attività ricevute in garanzia:</b> . titoli . liquidità – <b>valore corrente dei titoli prestati:</b> . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
<b>Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):</b> – <b>valore dei titoli prestati (*):</b> . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

(\*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

## II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 dello stato patrimoniale.

## II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci L1, L2, e L3 dello stato patrimoniale.

### *Sezione III – Le passività*

#### III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività della SICAV a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

## III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
<b>Contratti in essere alla fine dell'esercizio:</b> – <b>valore corrente delle attività cedute a pronti:</b> . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					
<b>Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):</b> – <b>attività cedute a pronti (*):</b> . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					

(\*) Le attività sono valorizzate al prezzo incassato a pronti

## III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
<b>Contratti in essere alla fine dell'esercizio:</b> – valore corrente delle attività date in garanzia: . titoli . liquidità – valore dei titoli ricevuti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
<b>Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):</b> – valore dei titoli ricevuti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

(\*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

### III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico della SICAV (voci O1 e O2 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati		
	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>		

### III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

### III.6 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Vanno indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza della voce "trattamento di fine rapporto", indicando separatamente accantonamenti e utilizzi, ove apprezzabili.

### III.7 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci R1, R2 e R3 dello stato patrimoniale.

#### *Sezione IV – Capitale sociale*

In tale sezione occorre:

- 1) indicare le azioni della SICAV detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare le azioni della SICAV detenute da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del capitale sociale tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

<b>Variazioni del capitale sociale</b>				
		Anno .... (ultimo esercizio)	Anno .... (penultimo esercizio)	Anno .... (terzultimo esercizio)
Capitale sociale a inizio periodo				
Incrementi:	a) sottoscrizioni: - sottoscrizioni singole - piani di accumulo - <i>switch</i> in entrata b) risultato positivo della gestione			
Decrementi:	a) rimborsi: - riscatti - piani di rimborso - <i>switch</i> in uscita b) dividendi distribuiti c) risultato negativo della gestione			
Capitale sociale a fine periodo				

#### *Sezione V – Altri dati patrimoniali*

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dalla SICAV a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Capitale
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo della SICAV (e del gruppo di appartenenza dell'eventuale gestore) ripartite tra:
- strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
  - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
  - depositi bancari;
  - altre attività;
  - finanziamenti ricevuti;
  - altre passività;
  - garanzie e impegni;



- 3) nel caso la SICAV detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali della SICAV, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

### Parte C – Il risultato economico dell'esercizio

#### Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

##### I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del bilancio relativo agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzi	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
<b>A. Strumenti finanziari quotati</b>				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
1. Parti di OICR				
- aperti armonizzati				
- non armonizzati				
<b>B. Strumenti finanziari non quotati</b>				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

## I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale del bilancio va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

<b>Risultato degli strumenti finanziari derivati</b>				
	<b>Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)</b>		<b>Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)</b>	
	<b>Risultati realizzati</b>	<b>Risultati non realizzati</b>	<b>Risultati realizzati</b>	<b>Risultati non realizzati</b>
Operazioni su tassi di interesse:				
- <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili				
- opzioni su tassi e altri contratti simili				
- <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale:				
- <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili				
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili				
- <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni				
- <i>future</i>				
- opzioni				
- <i>swap</i>				

*Sezione II – Depositi bancari*

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1. “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

## Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

<b>Operazioni</b>	<b>Proventi</b>	<b>Oneri</b>
Pronti contro termine e operazioni assimilate: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		
Prestito di titoli: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		

- 2) l'illustrazione del "Risultato della gestione cambi" di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

<b>Risultato della gestione cambi</b>		
<b>OPERAZIONI DI COPERTURA</b>	<b>Risultati realizzati</b>	<b>Risultati non realizzati</b>
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
<b>OPERAZIONI NON DI COPERTURA</b>		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
<b>LIQUIDITÀ</b>		

- 3) la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce "Altri oneri finanziari".

## Sezione IV – Commissioni di sottoscrizione/rimborso

In tale sezione deve essere descritta almeno la composizione della voce “Commissioni di sottoscrizione e rimborso”.

## Sezione V - Oneri di gestione

## V.I Costi sostenuti nel periodo

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SICAV			
	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione (**) provvigioni di base provvigioni di incentivo								
2) TER degli OICR in cui la SICAV investe (***)	(****)							
3) Compenso della banca depositaria - di cui eventuale compenso per il calcolo del valore delle azioni								
4) Provvigioni passive a soggetti collocatori								
5) Spese di revisione della SICAV								
6) Spese legali e giudiziarie								
7) Spese di pubblicazione del valore delle azioni ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
8) Altri oneri gravanti sulla SICAV (specificare)								
<b>TOTAL EXPENSE RATIO (TER)</b> (SOMMA DA 1 A 8)								
9) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
10) Oneri finanziari per i debiti assunti dalla SICAV								
11) Oneri fiscali di pertinenza della SICAV								
<b>TOTALE SPESE</b> (SOMMA DA 1 A 11)	(*****) (*)							

(\*) Calcolato come media del periodo.

(\*\*) Nel caso in cui parte della provvigione di gestione sia trasferita alla banca depositaria per il calcolo del valore delle azioni, sottrarre tale importo dalla provvigione di gestione e indicarlo nella voce 3) “Compenso della banca depositaria: di cui eventuale compenso per il calcolo del valore delle azioni”.

(\*\*\*) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui la SICAV investe almeno il 10 per cento dell’attivo in OICR, specificando che si tratta di un dato extracontabile.

- (\*\*\*\*) Tale importo è calcolato sulla base dell'ultimo TER pubblicato da ciascun OICR in cui la SICAV investe, moltiplicato per l'importo mediamente investito nel periodo nei medesimi OICR. Ove il TER di uno o più OICR in cui la SICAV investe non sia disponibile, la SICAV può stimare tale importo utilizzando, per tali OICR, la relativa provvigione di gestione. Di tale circostanza è data indicazione.
- (\*\*\*\*\*) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori.
- (\*\*\*\*\*) Le Sicav feeder indicano anche il totale delle spese comprensivo degli oneri di gestione dell'OICR master.

### V.2 Provvigione di incentivo

Ove la "Provvigione di incentivo" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

### Sezione VI – Rettifiche, accantonamenti ed altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci, se di importo apprezzabile, "rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali", "accantonamenti per rischi e oneri", "interessi attivi su disponibilità liquide", "altri ricavi" ed "altri oneri".

### Sezione VII – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci "Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio", "Risparmio di imposta" e "Altre imposte". In questa sezione andrà descritto l'eventuale esercizio della facoltà, prevista dall'art. 9, comma 2-bis, della L. 77/1983, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti. Andranno inoltre indicati, nel caso di trasferimento di risultati negativi tra comparti della SICAV, i criteri seguiti per la ripartizione.

## Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

- 1) l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connessi impegni a carico della SICAV);
- 2) informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell'esercizio a intermediari negoziatori, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti;
- 3) le utilità ricevute dalla SICAV in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negoziatori), indicando quelle ricevute da soggetti appartenenti al gruppo;
- 4) le motivazioni che hanno indotto la SICAV ad avvalersi della facoltà – ove previsto dallo statuto – di effettuare investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento e le scelte di gestione conseguentemente effettuate;
- 5) il tasso di movimentazione del portafoglio della SICAV (c.d. *turnover*) nell'esercizio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni, e il patrimonio netto medio su base giornaliera.

Le Sicav feeder indicano le modalità per ottenere copie del rendiconto e della relazione semestrale dell'OICR master.

## ALLEGATO IV.6.4

**NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE  
E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI****1. Nota illustrativa della relazione semestrale**

La nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale fornisce, anche attraverso il commento dei dati contenuti nei prospetti contabili, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella gestione del patrimonio nel semestre, sia sulle prospettive di investimento, in relazione all'evoluzione dei mercati nei settori di interesse per l'OICR.

In particolare, dalla nota illustrativa devono risultare gli elementi significativi che hanno determinato la variazione verificatasi nel semestre del valore sia del patrimonio in gestione sia delle quote o azioni dell'OICR in cui è ripartito.

I fondi aperti e le SICAV forniscono l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Analogo elenco analitico è fornito anche con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto di titoli da parte dei fondi che possono porle in essere.

I fondi chiusi forniscono:

- l'elenco delle partecipazioni detenute;
- indicazioni circa i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

I fondi immobiliari dovranno inoltre:

- fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi ovvero soggetti facenti parte del gruppo rilevante della SGR;
- fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;
- indicare il gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-*bis*, comma 3, lett. b), del D.M;
- fornire il prospetto dei cespiti disinvestiti (tav. B dell'Allegato IV.6.2) e l'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal fondo (tav. C dell'Allegato IV.6.2).

**2. Relazione degli amministratori al rendiconto dei fondi e al bilancio delle SICAV**

Il rendiconto dei fondi e il bilancio delle SICAV sono accompagnati da una relazione degli amministratori, che illustra l'andamento della gestione dell'OICR nel suo complesso, nonché le direttrici seguite nell'attuazione delle politiche di investimento.

In particolare, la relazione contiene almeno le seguenti informazioni:

- 1) l'illustrazione dell'attività di gestione e delle direttrici seguite nell'attuazione della politica di investimento;

- 2) la descrizione di eventi di particolare importanza per l'OICR verificatisi nell'esercizio (es.: modifiche del regolamento del fondo o dello statuto della SICAV) e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico dell'esercizio;
- 3) le linee strategiche che si intendono adottare per il futuro;
- 4) l'illustrazione dei rapporti intrattenuti nell'arco dell'esercizio con altre società del gruppo di appartenenza della SGR (nonché del gruppo dell'eventuale gestore) o della SICAV, indicando in particolare l'eventuale adesione a operazioni di collocamento effettuate da soggetti del gruppo, con il relativo ammontare;
- 5) l'illustrazione dell'attività di collocamento delle quote o azioni, indicando i canali distributivi utilizzati;
- 6) in caso di performance negativa realizzata dal fondo o dalla SICAV, i motivi che hanno determinato tale risultato;
- 7) eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che possono avere effetti sulla gestione;
- 8) l'operatività posta in essere su strumenti finanziari derivati e le strategie seguite dal gestore in tale comparto.



## ALLEGATO V.1.1

**SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO****Istruzioni per la compilazione**

Il regolamento semplificato si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

Gli aspetti disciplinati nella parte b) (“Caratteristiche del prodotto”) costituiscono normalmente elementi variabili da fondo a fondo e rappresentano i profili caratterizzanti il prodotto. Nella definizione di tali profili si esprimono la libertà contrattuale degli operatori e le scelte delle società di gestione. Lo schema proposto si limita a suggerire la denominazione, il numero e il contenuto minimo degli articoli.

La parte c) (“Modalità di funzionamento”) contiene previsioni che fanno parte integrante del contratto sottoscritto dall’investitore e che disciplinano aspetti del rapporto contrattuale che tendono ad assumere caratteristiche stabili per tutti i fondi, a prescindere dalle specifiche tipologie. Per le caratteristiche intrinseche di stabilità delle previsioni contenute in questa sezione del regolamento, le formulazioni suggerite costituiscono un tutto unico che andrà riprodotto integralmente.

È prevista poi la possibilità, in limitate, eccezionali ipotesi, di introdurre deroghe alle disposizioni contenute nella parte c) (“Modalità di funzionamento”), espungendo la previsione modificata e riportandola in apposito articolo nella parte b) (“Caratteristiche del prodotto”) <sup>(1)</sup>.

Per esigenze di chiarezza nei confronti degli investitori è necessario che ciascuna parte sia preceduta dalla seguente avvertenza: “Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

---

<sup>1</sup> A fini istruttori, nel trasmettere il testo alla Banca d’Italia, dovrà essere fornita evidenza delle parti eventualmente espunte dalla parte c) e inserite nella parte b).

## SCHEMA DI REGOLAMENTO

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

### A) SCHEDE IDENTIFICATIVE

<b>Denominazione tipologia e durata del/i fondo/i</b>	Fondo/i comune/i aperto/i armonizzato/i o non armonizzato/i denominato/i ... [ <i>inserire denominazione</i> ]  La durata del/i fondo/i è fissata al ... salvo proroga
<b>Società di gestione del risparmio</b>	<i>Indicare la denominazione della società, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il gruppo di appartenenza, ove esistente, il numero di iscrizione all'albo e l'eventuale indirizzo Internet.</i>
<b>Eventuale società promotrice</b>	<i>Indicare la denominazione della società, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il gruppo di appartenenza, ove esistente, il numero di iscrizione all'albo e l'eventuale indirizzo Internet.</i>
<b>Banca depositaria</b>	<i>Indicare la denominazione, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il numero di iscrizione all'albo e le eventuali dipendenze presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del/i fondo/i e sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati; indicare anche l'eventuale indirizzo Internet.</i>
<b>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b>	<i>Indicare le fonti dove è possibile rilevare il valore della quota (es.: quotidiano, sito Internet della SGR, ecc.); indicare la periodicità con la quale viene calcolato il valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione. È indicata l'eventuale attribuzione alla banca depositaria del compito di provvedere al calcolo del valore della quota.</i>
<b>Eventuale soggetto garante</b>	<i>Nel caso di fondi garantiti sono indicati la denominazione completa del soggetto garante, gli estremi della iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.</i>

## **B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

### **Disposizioni necessarie**

#### **1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche <sup>(2)</sup>**

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.

#### **2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione**

I fondi a capitalizzazione dei proventi inseriscono la seguente locuzione: “il fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.”

I fondi a distribuzione dei proventi inseriscono quanto segue:

“1. Il fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità:

1.1 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da ... [indicare le componenti della voce “proventi”].

La SGR distribuisce [indicare la periodicità di distribuzione: anno, semestre, ecc.] ai partecipanti almeno il [indicare la percentuale] dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del punto 1.2.

1.2 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 1.1 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

1.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il [indicare il giorno preciso] di ogni [indicare il periodo. Es.: anno, semestre] spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento del rendiconto redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni [inserire la formulazione opportuna in relazione alla periodicità di distribuzione] dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al [indicare il giorno] successivo alla chiusura [indicare il periodo coerente con la periodicità di distribuzione. Es.: anno, semestre] [in alternativa] successivo alla data di approvazione [del rendiconto di gestione o della relazione semestrale].

1.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della banca depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla banca depositaria delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.

Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

---

<sup>2</sup> Rientrano tra le altre caratteristiche anche le disposizioni in materia di “Limiti alle operazioni con parti correlate”.

1.5 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.”

**3. *Regime delle spese***

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.

## **C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

### **I. Partecipazione al Fondo**

#### **I.1 Previsioni generali**

**1.** La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

**2.** La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

**3.** La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.

**4.** La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

**5.** Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro [*indicare l’orario*] notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

**6.** Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.

**7.** Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

**8.** Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

**9.** In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

**10.** A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

**11.** L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

**12.** Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

**13.** La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

## I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante [indicare solo le modalità di sottoscrizione rilevanti]:

- versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a [indicare l'ammontare] euro;
- partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
- abbinamento al Servizio [indicare la denominazione], disciplinato nella successiva sezione I.4;
- adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.5.

2. La sottoscrizione può essere effettuata [indicare solo le modalità rilevanti]:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. [Da inserire solo se rilevante] La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante [indicare solo i mezzi di pagamento rilevanti ai fini della sottoscrizione]:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- carta di credito bancaria e carta di credito di società convenzionata;

- vaglia postale;
- autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo;
- [per i soli fondi indice] conferimento di strumenti finanziari quotati nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il Fondo investe.

6. [Da inserire solo se rilevante] La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza [indicare la cadenza. Esempio: giornaliera, settimanale], coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.

8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

### **I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo.**

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo [indicare l'eventuale denominazione del Piano] che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:

- il valore complessivo dell'investimento;
- il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo corrispondente a n. [indicare il numero] versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di [indicare il numero] versamenti ed un massimo di [indicare il numero] versamenti.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di [indicare l'importo] euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza [*indicare la periodicità*, trimestrale/semestrale] solo nei [trimestri/semestri] in cui sono effettuati versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

- della durata residua del Piano;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. [*Ove rilevante, inserire*] La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

[*La seguente sezione va inserita solo se rilevante*]

#### **I.4 Sottoscrizione delle quote mediante abbinamento al Servizio [*indicare denominazione*].**

1. La sottoscrizione delle quote del fondo può essere realizzata anche mediante abbinamento al Servizio [*indicare denominazione*].

2. Con l'abbinamento al Servizio [*indicare denominazione*] si realizza un collegamento funzionale tra il fondo e un conto corrente bancario aperto dal sottoscrittore presso la Banca Convenzionata.

3. Tale servizio prevede il conferimento da parte dell'investitore alla Banca Convenzionata di un mandato con rappresentanza, in forza del quale, la Banca stessa è tenuta a richiedere alla SGR, secondo le modalità di seguito specificate, l'assegnazione o il rimborso delle quote del Fondo contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente del mandante (o dei mandanti).

All'atto del conferimento del mandato, l'investitore indica la giacenza di conto corrente prescelta (c.d. giacenza media) e successivamente può richiederne alla Banca convenzionata la modifica nei limiti prefissati dalla stessa.

4. In esecuzione al mandato ricevuto la Banca convenzionata provvede a:

- richiedere, con cadenza [*indicare la cadenza*] alla SGR l'investimento in quote del Fondo per un importo pari alla differenza tra il saldo di conto corrente e la giacenza media prescelta. L'ammontare da investire non può comunque essere inferiore a [*indicare l'importo*] euro. La sottoscrizione viene effettuata sulla base del valore unitario della quota relativo al giorno di valuta riconosciuta dalla Banca Convenzionata all'addebito del conto corrente intestato al sottoscrittore, coincidente con la valuta dell'accredito sul conto corrente rubricato al Fondo;

- richiedere, con cadenza [*indicare la cadenza*], alla SGR il rimborso di quote di pertinenza del mandante per un importo che ripristini la giacenza media prescelta. Tale rimborso viene richiesto a condizione che, secondo le scritture contabili della Banca, la giacenza del conto risulti inferiore o pari al [*indicare la percentuale o l'importo in valore assoluto*] della giacenza media prescelta. Qualora il valore delle quote di pertinenza del mandante risulti inferiore all'importo necessario per ripristinare la giacenza prescelta, la SGR provvede ugualmente al rimborso nei limiti dell'importo corrispondente al predetto valore. L'importo minimo del rimborso non può essere comunque inferiore a [*indicare l'importo*] euro. Il controvalore del rimborso viene stabilito dalla SGR sulla base del valore unitario



delle quote relativo al giorno in cui è pervenuta la richiesta di rimborso alla SGR stessa. Il rimborso totale delle quote non determina la cessazione del Servizio.

5. Il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto.

6. Le quote sottoscritte tramite il servizio di abbinamento al conto corrente sono immesse in apposita rubrica intestata alla Banca convenzionata nel certificato cumulativo di cui alla sezione "II Quote e certificati di partecipazione".

7. La SGR impegna contrattualmente la Banca Convenzionata circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati.

8. Il sottoscrittore ha comunque la facoltà di chiedere in qualunque momento, secondo le modalità previste nella sezione "VI Rimborso delle quote", il rimborso totale o parziale delle proprie quote del fondo.

9. Il sottoscrittore può revocare in ogni momento il mandato alla Banca Convenzionata dandone comunicazione nei modi d'uso senza che ciò comporti alcun effetto sul rapporto di partecipazione al Fondo.

10. L'adesione al conto corrente di liquidità costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote e non comporta, relativamente alla partecipazione al Fondo, oneri o vincoli a carico del sottoscrittore né altri effetti sulla disciplina del fondo che restano integralmente assoggettati alle previsioni del presente Regolamento.

[La seguente sezione va inserita solo se rilevante]

#### **I.5 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch <sup>3</sup>).**

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR.

2. L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta [inserire la frase seguente solo se rilevante] o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore [indicare l'ora];

- il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro [indicare un giorno non oltre il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso].

## **II. Quote e certificati di partecipazione**

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.

---

<sup>3</sup> Con il termine switch si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

### **III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

### **IV. Spese a carico della SGR**

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

### **V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione**

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi [*inserire il numero di giorni*] giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a [*indicare l’importo*] euro.

2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. *[Da inserire solo se rilevante]* Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo *[inserire l'importo avendo presente che il limite massimo è pari allo 0,1 per cento]* per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

## **VI. Rimborso delle quote**

### **VI.1 Previsioni generali**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro [*indicare l’orario*].

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al [*indicare la percentuale*] del valore complessivo del Fondo e/o a [*indicare l’importo*] euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono [*indicare il numero di giorni*] giorni, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi: [*indicare alternativamente una delle tre seguenti formulazioni*]:

Formulazione n. 1): il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al [*indicare un numero di giorni non superiore a 15*] giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Formulazione n. 2): il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del [*indicare un numero di giorni compatibile con l’obbligo di effettuare il rimborso entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso*] giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Formulazione n. 3) il valore di rimborso è determinato sulla base di criteri oggettivi preventivamente individuati in via generale dall’organo amministrativo della SGR. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- contante;
- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
- [indicare eventuali altri mezzi di pagamento].

2. [Da inserire solo se rilevante] Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
- l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a [indicare l'importo] euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
- l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte [in alternativa] verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il [indicare il giorno] giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di

rimborso programmato [*in alternativa*] eseguirà il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.

6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

## VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

[Da inserire solo se rilevante]

## **IX. Società promotrice distinta dal gestore.**

### **I. Società promotrice distinta dal gestore**

La [indicare la denominazione] SGR S.p.A. è la Società promotrice del fondo, come indicato nella scheda identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Società assolve alle funzioni di:

- studio e progettazione dei prodotti del risparmio gestito;
- espletamento di tutte le procedure organizzative relative al fondo e direzione del procedimento di liquidazione dello stesso;
- scelta delle modalità di commercializzazione del fondo, tenuto conto della specifica destinazione dello stesso;
- cura dei rapporti con i partecipanti;
- gestione dei rapporti con la banca depositaria, i soggetti collocatori e la Società gestore;
- ricezione delle domande di sottoscrizione e rimborso delle quote (direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori);
- messa a disposizione del pubblico, presso la propria sede (indicata nella Scheda Identificativa di cui al presente Regolamento), del rendiconto del fondo e dei prospetti periodici dello stesso;
- adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti e del mercato, [la frase che segue va inserita se rilevante] ad eccezione della pubblicazione relativa al valore unitario delle quote di partecipazione al Fondo;

- esecuzione dei pagamenti relativi agli oneri posti a carico del Fondo;
- tenuta delle registrazioni contabili riferite ai partecipanti;
- nomina della società incaricata della certificazione del rendiconto di gestione e di liquidazione del Fondo;
- [inserire eventuali altri compiti].

Per ottenere informazioni e chiedere chiarimenti connessi alla partecipazione al fondo, i partecipanti possono rivolgersi alla Società promotrice, direttamente o tramite i soggetti incaricati del collocamento.

La [inserire denominazione] SGR S.p.A. è la Società gestore del fondo, come indicato nella Scheda Identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Società assolve alle funzioni di:

- studio e analisi dei mercati e degli emittenti;
- definizione delle strategie gestionali;
- gestione delle attività sui mercati di investimento per la realizzazione della politica di investimento del fondo;
- gestione dei rapporti con la banca depositaria e la Società promotrice;
- esercizio, nell'interesse dei partecipanti, dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in cui è investito il Fondo, sempreché tale facoltà non sia espressamente attribuita alla Società promotrice;
- esercizio dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione;
- verifica del rispetto degli obiettivi di investimento del fondo come definiti ai sensi del presente Regolamento e dei limiti posti dalle vigenti disposizioni normative;
- [inserire solo se rilevante] back office e tenuta della contabilità del fondo;
- [inserire solo se rilevante] calcolo del valore complessivo netto del fondo;
- [inserire solo se rilevante] calcolo del valore unitario delle quote del fondo e relativa pubblicazione;
- [inserire solo se rilevante] produzione e invio delle segnalazioni di vigilanza;
- [inserire solo se rilevante] redazione del rendiconto di gestione del fondo e degli altri prospetti periodici.
- [inserire eventuali altri compiti].

Indipendentemente dalla ripartizione dei compiti, la Società promotrice e la Società gestore sono responsabili in solido nei confronti dei partecipanti.



**ALLEGATO V.2.1**

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE AI  
REGOLAMENTI**

MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DEL FONDO....

SGR

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE

DATA DI EFFICACIA DELLE MODIFICHE

DISPOSIZIONI AVENTI EVENTUALMENTE EFFICACIA DIFFERITA RISPETTO ALLA  
DATA DI CUI SOPRA

ARTICOLI DEL REGOLAMENTO	DATA DI EFFICACIA



**ALLEGATO V.3.1**

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA  
GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI  
FINANZIARI DERIVATI**

*SEZIONE I*  
*PREMESSA <sup>(1)</sup>*

Per il calcolo dell'esposizione complessiva secondo il metodo degli impegni i fondi utilizzano le regole di cui alla Sezione II.

I fondi strutturati che soddisfano i requisiti di cui alla Sezione III possono utilizzare il metodo di calcolo alternativo dell'esposizione complessiva descritto in detta Sezione.

---

<sup>1</sup> Le presenti disposizioni danno attuazione alle linee guida pubblicate dal CESR il 28 luglio 2010 CESR's *Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS* – CESR/10-788 e dall'ESMA il 14 aprile 2011 ESMA's *Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS* – ESMA/11-112.

## SEZIONE II METODO DEGLI IMPEGNI

### 1. Metodo degli impegni assunti

In base al presente metodo l'impegno assunto con uno strumento derivato corrisponde al valore di mercato della posizione equivalente per cassa nell'attività sottostante al derivato stesso (cfr. par. 2 "Metodologie di conversione degli strumenti derivati in posizioni per cassa"). Tale valore di mercato può essere sostituito dal valore nominale del contratto derivato o dal prezzo del contratto future sul medesimo sottostante, a condizione che ciò dia luogo a un valore più conservativo.

Limitatamente agli strumenti derivati "esotici", nel caso in cui non sia possibile considerare il valore di mercato oppure il valore nozionale della sottostante posizione equivalente per cassa, le SGR possono utilizzare un approccio alternativo alla "metodologia di conversione", a condizione che tale approccio misuri correttamente il rischio del derivato e che la complessiva esposizione di tali derivati non superi lo 0,5% del totale del valore di mercato delle attività dell'OICR<sup>(2)</sup>; la SGR comunica l'utilizzo di tale facoltà alla Banca d'Italia, illustrando anche la tipologia di derivati interessati e l'approccio utilizzato.

Ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva connessa con gli strumenti finanziari derivati (di seguito, "esposizione complessiva") in base al metodo degli impegni assunti, la SGR:

- converte le posizioni nei singoli strumenti derivati in equivalenti posizioni per cassa negli strumenti finanziari sottostanti ai medesimi derivati (cfr. paragrafo 2);
- identifica se esistono situazioni in cui è possibile operare compensazioni (*netting*) oppure situazioni di copertura (*hedging*), come definite, rispettivamente, nei successivi parr. 4 e 5; in tali situazioni, la SGR considera l'esposizione netta tra strumenti derivati ovvero tra strumenti derivati e connesse posizioni per cassa;
- somma: i) il valore assoluto di ciascuna posizione per cassa sottostante ai singoli strumenti derivati non rientranti in situazioni di *netting* o di *hedging*; ii) il valore assoluto delle esposizioni nette relative a ciascuna situazione di *netting* o di *hedging*; iii) l'esposizione addizionale generata attraverso l'impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 6.6).

In alcuni casi particolari gli strumenti derivati possono essere esclusi dal calcolo dell'esposizione complessiva (cfr. par. 3).

Le esposizioni denominate in valuta estera vanno convertite in euro utilizzando il tasso di cambio corrente alla data di calcolo delle esposizioni stesse.

Con riferimento agli strumenti derivati che danno luogo a posizioni sia lunghe che corte denominate in valute estere<sup>(3)</sup>, ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva occorre considerare entrambe le posizioni (lunghe e corte).

### 2. Metodologie di conversione degli strumenti finanziari derivati in posizioni per cassa

Di seguito, si riportano le metodologie da applicare per la conversione in posizioni equivalenti per cassa sul sottostante delle seguenti categorie di strumenti finanziari derivati: a) strumenti derivati

---

<sup>2</sup> A tali fini il numeratore del rapporto è pari al *fair value* dello strumento "esotico" calcolato in base a una metodologia di pricing coerente con le prassi di mercato e utilizzata anche ai fini della determinazione del valore della quota del fondo.

<sup>3</sup> Ad esempio, un *currency swap* \$ USA contro Yen giapponese.

standard; b) strumenti derivati incorporati in altri strumenti finanziari (“*embedded derivatives*”); c) strumenti derivati “esotici”<sup>(4)</sup>.

**a) Derivati standard**

**Futures**

- Future su titoli di debito: numero di contratti \* taglio unitario contrattuale \* prezzo di mercato del titolo *cheapest-to-deliver*;
- Future su tassi di interesse: numero di contratti \* taglio unitario contrattuale;
- Future su valute: numero di contratti \* taglio unitario contrattuale;
- Future su azioni: numero di contratti \* taglio unitario contrattuale \* prezzo di mercato dell'azione sottostante;
- Futures su indici: numero di contratti \* taglio unitario contrattuale \* valore dell'indice.

**Opzioni Plain Vanilla (put e call comprate/vendute)**

- Opzioni su titoli di debito *plain vanilla*: valore nozionale del contratto \* valore di mercato del titolo di debito sottostante \* delta;
- Opzioni su azioni plain vanilla: numero di contratti \* taglio unitario contrattuale \* prezzo di mercato dell'azione sottostante \* delta;
- Opzioni su tassi di interesse plain vanilla: valore nozionale del contratto \* delta;
- Opzioni su valute plain vanilla: valore nozionale contrattuale della sottostante posizione in valuta \* delta;
- Opzioni su indici plain vanilla: numero di contratti \* taglio unitario contrattuale \* valore dell'indice \* delta;
- Opzioni su future plain vanilla: numero di contratti \* taglio unitario contrattuale \* valore di mercato dell'attività sottostante il future \* delta;
- Plain Vanilla Swaption: impegno connesso con il sottostante swap (cfr. infra per le regole di conversione degli swap) \* delta;
- Warrants e diritti di opzione: numero di azioni/titoli di debito \* valore di mercato del titolo sottostante \* delta<sup>(5)</sup>.

**Swap**

---

<sup>4</sup> Si precisa che le liste di strumenti finanziari derivati per i quali sono indicate le metodologie di conversione non sono esaustive. Le SGR comunicano alla Banca d'Italia le metodologie di conversione che intendono impiegare per convertire strumenti finanziari derivati non inclusi nelle suddette liste.

<sup>5</sup> Ai fini del presente paragrafo, i *warrant* e i diritti di opzione connessi ad operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.

- Swap su tassi di interesse (tasso fisso/variabile) e sul tasso d'inflazione plain vanilla: nozionale o valore di mercato della gamba fissa;
- Swap su valuta: valore nozionale della sottostante posizione in valuta;
- Cross currency Interest Rate Swap: valore nozionale della posizione in valuta;
- Total Return Swap (TRS) base <sup>(6)</sup>: valore di mercato dell'attività/delle attività sottostante/i;
- Total Return Swap (TRS) non base <sup>(7)</sup>: valore di mercato cumulato di entrambe le gambe del TRS;
- Credit Default Swap su singolo nome:
  1. max [valore di mercato dell'attività di riferimento sottostante; valore nozionale del CDS], per chi vende protezione (*protection seller*);
  2. valore di mercato dell'attività di riferimento sottostante, per chi acquista protezione (*protection buyer*);
- Credit Default Swap su indice:
  1. max [valore di mercato dell'indice di riferimento sottostante; valore nozionale del CDS], per chi vende protezione (*protection seller*);
  2. valore di mercato dell'indice di riferimento sottostante, per chi acquista protezione (*protection buyer*);
- Contratto per differenza <sup>(8)</sup>: numero di azioni/titoli di debito \* valore di mercato dello strumento di riferimento sottostante.

### **Forwards**

- Forward su valute: valore nozionale della posizione in valuta;
- Forward Rate Agreement (FRA): valore nozionale.

### **Derivati con effetto leva**

Si applicano le precedenti metodologie di conversione standard tenendo conto dell'effetto leva. Il valore ottenuto applicando le regole di cui sopra viene quindi moltiplicato per l'indice di leva <sup>(9)</sup>.

---

<sup>6</sup> Total Return Swap in cui il tasso d'interesse scambiato, contro quello dello strumento sottostante, è un tasso indicizzato.

<sup>7</sup> Total Return Swap in cui il tasso d'interesse scambiato, contro quello dello strumento sottostante, è un tasso fisso oppure il rendimento complessivo di un'altra attività.

<sup>8</sup> Contratto nel quale una controparte paga (riceve) la differenza positiva tra il valore corrente di un'attività e il valore che quest'ultima aveva alla data di entrata in vigore del contratto stesso. Alla scadenza del contratto non è previsto lo scambio dell'attività sottostante.

<sup>9</sup> Ad esempio, nel caso di un "interest rate swap" con capitale nozionale pari a 100, che preveda il regolamento del differenziale di interessi moltiplicato per 10, occorre considerare come capitale nozionale 1000.

**b) Derivati incorporati o equivalenti**

- Obbligazioni convertibili: numero di azioni di riferimento \* valore di mercato delle azioni di riferimento \* delta;
- Credit Linked Note (CLN): valore di mercato dell'attività di riferimento sottostante; nel caso di CLN su un basket di attività occorre considerare il valore di mercato complessivo di tutte le attività del paniere;
- Titoli pagati parzialmente: numero di azioni/obbligazioni \* valore di mercato dello strumento di riferimento sottostante.

**c) Derivati "esotici"****Variance Swap**

I *variance swap* sono contratti che consentono agli investitori di assumere posizioni sulla varianza (quadrato della volatilità) di un'attività sottostante. In particolare, consentono di scambiare la volatilità realizzata (osservata o stimata) con quella corrente implicita. Il prezzo di esercizio (*strike*) e il valore nozionale della varianza (*variance notional*) sono espressi in termini di volatilità.

Il *variance notional* è definito come:  $vega\ notional / (2 * \text{prezzo di esercizio})$ .

Il *vega notional* fornisce una misura teorica del profitto/perdita risultante da una variazione, pari all'1%, della volatilità dello strumento sottostante.

Dato che la volatilità realizzata non può essere negativa, una posizione lunga sul *variance swap* ha una perdita potenziale massima limitata. La posizione corta, invece, si caratterizza per una perdita illimitata che può essere contenuta tramite l'utilizzo di un *cap* sulla volatilità.

La metodologia di conversione, al tempo  $t$ , in posizioni equivalenti per cassa sul sottostante è:

1. Variance Notional \* Varianza corrente al tempo  $t$  (se non è previsto un cap sulla volatilità);
2. Variance Notional \*  $\min [Varianza\ corrente\ al\ tempo\ t; (cap\ sulla\ volatilità)^2]$  (se è previsto un cap sulla volatilità).

La varianza corrente è funzione del quadrato sia della volatilità realizzata sia della volatilità implicita; più precisamente essa è pari a:

Varianza corrente al tempo  $t = (t/T) * volatilità\ realizzata(0,t)^2 + [(T-t)/T] * volatilità\ implicita(t,T)^2$ .

**Volatility Swap**

In analogia a quanto previsto per il *variance swap*, nel caso dei *volatility swap* la metodologia di conversione, al tempo  $t$ , in posizioni equivalenti per cassa sul sottostante è:

1. Vega Notional \* Volatilità corrente al tempo  $t$  (se non è previsto un cap sulla volatilità);

2. Vega Notional \* min [Volatilità corrente al tempo t; cap sulla volatilità] (se è previsto un cap sulla volatilità).

La volatilità corrente è funzione della volatilità realizzata e della volatilità implicita; più precisamente essa è pari a:

Volatilità corrente al tempo t = (t/T) \* volatilità realizzata (0,t) + [(T-t)/T] \* volatilità implicita (t,T).

### **Opzioni Barriera (knock-in knock-out) su azioni**

La metodologia di conversione in posizioni equivalenti per cassa per questa tipologia di strumenti finanziari derivati è:

numero di contratti \* taglio unitario contrattuale \* valore di mercato dell'azione sottostante \* delta massimo.

Il delta massimo è pari al più alto (se positivo) o al più basso (se negativo) valore che il delta può assumere considerando tutti i possibili scenari di mercato.

### **3. Strumenti derivati che possono essere esclusi dal calcolo dell'esposizione complessiva**

Uno strumento finanziario derivato non è direttamente preso in considerazione ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva, qualora per esplicita scelta gestionale abbia tutte le seguenti caratteristiche:

- a) consenta di scambiare il rendimento di attività finanziarie detenute nel portafoglio dell'OICR con il rendimento di una altra attività finanziaria di riferimento;
- b) compensi totalmente il rischio di mercato delle attività detenute nel portafoglio dell'OICR di cui al precedente punto a) in modo tale che la performance dell'OICR (ad esempio, il rendimento del *net asset value*) non dipenda da quello delle suddette attività;
- c) non includa né caratteristiche opzionali aggiuntive, né clausole che possano generare un effetto leva, né rischi addizionali rispetto a quelli connessi con l'eventuale detenzione diretta dell'attività di riferimento di cui al precedente punto a) <sup>(10)</sup>.

Inoltre, uno strumento finanziario derivato non è direttamente preso in considerazione ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva, qualora per esplicita scelta gestionale soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

- a) la detenzione dello strumento finanziario derivato, con sottostante una determinata attività finanziaria, combinata con la detenzione di una posizione per cassa in un'attività priva di rischio (*risk free*) <sup>(11)</sup>, sia equivalente alla detenzione di una posizione per cassa sull'attività finanziaria sottostante allo strumento derivato;

<sup>10</sup> Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la SGR X detenga una posizione lunga nel titolo di capitale A e si supponga altresì che la stessa SGR negozi un *equity swap* che prevede lo scambio della performance del titolo di capitale A con quella del titolo di capitale B e soddisfi tutte le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) di questo paragrafo. La combinazione dei due strumenti equivale alla detenzione di una posizione lunga nel titolo di capitale B, cosicché il *net asset value* dell'OICR non dipende dalla performance del titolo di capitale A. Poiché l'*equity swap* non prevede né ulteriori esposizioni né effetti leva, la SGR X non calcola alcuna esposizione su tale *swap*.

<sup>11</sup> A tali fini il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, di norma 3 mesi, emesso direttamente: i) da Amministrazioni Centrali di Stati Uniti (USA), Gran Bretagna, Giappone o Svizzera; ii) da una Amministrazione Centrale di un paese appartenente all'area euro che risulti essere tra le prime 2 per merito di



- b) lo strumento derivato non generi alcuna ulteriore esposizione, effetto leva o rischio di mercato <sup>(12)</sup>.

#### 4. Compensazione (*Netting*)

Ai fini dell'applicazione del metodo degli impegni assunti, per operazioni di compensazione si intendono le combinazioni di posizioni assunte su strumenti finanziari derivati e/o titoli per cassa riferiti al medesimo sottostante, realizzate con la sola ed esplicita finalità di eliminare, in tutto o in parte, i rischi connessi con le posizioni assunte negli strumenti finanziari derivati e/o nei titoli per cassa oggetto dell'operazione di compensazione <sup>(13)</sup>.

Ciò implica che le combinazioni di più operazioni con l'obiettivo di generare un rendimento, seppur minimo, attraverso la riduzione di alcuni rischi ma mantenendone altri non soddisfano i requisiti per essere oggetto di compensazione. Questo si verifica, ad esempio, con le strategie arbitraggiste finalizzate a generare un profitto sfruttando le differenze di prezzo esistenti tra strumenti derivati sul medesimo sottostante, ma con differenti scadenze.

Un OICR può compensare posizioni tra:

- strumenti finanziari derivati aventi il medesimo sottostante, anche se hanno una differente scadenza contrattuale <sup>(14)</sup>, purchè non comportino l'assunzione di alcun tipo di rischio e non rientrino in strategie arbitraggiste come sopra indicate;
- strumenti finanziari derivati (aventi come sottostante un valore mobiliare, uno strumento del mercato monetario o una quota di OICR) e una posizione per cassa sulla stessa attività sottostante il derivato <sup>(15)</sup>.

Gli OICR che detengono strumenti finanziari derivati aventi come sottostante il tasso di interesse (ad esempio, *interest rate swap*) in misura pari o superiore al 80% del valore nominale complessivo degli strumenti finanziari derivati in portafoglio, possono utilizzare la compensazione in base alla durata finanziaria (cfr. par. 4.1) al fine di tenere in considerazione la correlazione esistente tra i diversi segmenti di scadenza della curva dei tassi di interesse <sup>(16)</sup>. Dal calcolo della soglia dell'80% sono esclusi gli strumenti finanziari derivati assunti con l'unica ed esplicita finalità di copertura del rischio di cambio.

---

credito (a tal fine si effettua un ordinamento decrescente per ammontare di debito lordo emesso; le prime 6 Amministrazioni Centrali così identificate sono ordinate in modo crescente per spread creditizio assegnato dal mercato al fine di identificare le prime 2 che sono considerate prive di rischio). Tale procedura è aggiornata con frequenza trimestrale.

<sup>12</sup> Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la SGR X investa in contratti future sull'indice DAX e detenga una posizione in contanti su un titolo di debito *risk free* di importo pari al valore di mercato dei contratti future. La combinazione di queste posizioni (future e titolo *risk free*) equivale a detenere direttamente le azioni sottostanti all'indice DAX e, poiché i contratti future non prevedono né ulteriori esposizioni né effetti leva, la SGR X non calcola alcuna esposizione sui future.

<sup>13</sup> Resta fermo che la quota di rischio non eliminata attraverso l'operazione di compensazione è rincompresa nel calcolo dell'esposizione complessiva.

<sup>14</sup> Ad esempio, si può compensare un'opzione *call* acquistata sull'azione X, avente scadenza 3 mesi, con un'opzione *put* acquistata sulla medesima azione X, avente scadenza 6 mesi. Si intende che, una volta scaduta l'opzione *call* dopo 3 mesi, l'esposizione dell'opzione *put* viene rilevata per i restanti tre mesi.

<sup>15</sup> Ad esempio, si può compensare una posizione per cassa sull'azione X con un'opzione *put* acquistata sulla medesima azione X.

<sup>16</sup> Gli strumenti derivati cui si può applicare la compensazione in base alla durata finanziaria non devono essere esposti a rischi diversi da quello di tasso d'interesse. Pertanto, i derivati su titoli di debito (ad esempio, le opzioni su titoli di debito), con sottostanti titoli diversi da quelli classificati come *risk free* (cfr. nota 11), essendo esposti anche al rischio di credito, sono esclusi dalla compensazione in base alla durata finanziaria.

Qualora l'OICR utilizzi stime diverse dal metodo degli impegni per la determinazione dell'esposizione complessiva sugli strumenti finanziari derivati, la compensazione non è ammessa su tali strumenti.

Si precisa che le strategie di investimento realizzate mediante la vendita di opzioni a fronte di posizioni già detenute in portafoglio non costituiscono operazioni di compensazione.

#### 4.1 Compensazione in base alla durata finanziaria (*Duration netting*)

Le SGR possono utilizzare la compensazione in base alla durata finanziaria a condizione che: i) non comporti una errata valutazione del profilo di rischio dell'OICR; ii) le SGR non utilizzino strategie di gestione dei tassi d'interesse che determinino l'inclusione di altre fonti di rischio (ad esempio, il rischio di volatilità); iii) non induca le SGR a generare un livello di leva ingiustificato rispetto alla strategia del fondo tramite l'eccessiva assunzione di posizioni a breve termine<sup>(17)</sup>.

Tale approccio può essere utilizzato solo con riferimento a strumenti finanziari derivati su tassi di interesse che non rientrano nelle coperture descritte nel successivo par. 5.

Questa metodologia consente di convertire gli strumenti derivati su tassi d'interesse in posizioni equivalenti per cassa sulla base delle sette fasi di seguito descritte:

- 1) lo strumento finanziario derivato è attribuito a una delle fasce temporali riportate nella seguente tabella, in base alla sua scadenza:

Fasce temporali	Intervallo di scadenza
1	fino a 2 anni
2	da oltre 2 fino a 7 anni
3	da oltre 7 fino a 15 anni
4	oltre 15 anni

- 2) per ciascuno strumento finanziario derivato si determina la posizione (lunga o corta) equivalente nell'attività sottostante, utilizzando le modalità di conversione indicate nel par. 2, e moltiplicando il risultato così ottenuto per il rapporto tra la durata finanziaria del derivato e la durata finanziaria *target* dell'OICR<sup>(18)</sup>;
- 3) con riferimento a ciascuna fascia temporale si compensano le posizioni lunghe con quelle corte. L'importo minore tra la posizione lunga e quella corta rappresenta la "posizione compensata", mentre l'ammontare residuo costituisce la "posizione non compensata". Quest'ultima può essere lunga o corta a seconda della posizione oggetto di compensazione avente il maggiore valore assoluto;
- 4) si compensa quindi la "posizione non compensata" lunga (o corta) della fascia (i) con la "posizione non compensata" corta (o lunga) della fascia (i+1), determinando le posizioni compensate tra le fasce adiacenti (i) e (i+1);

<sup>17</sup> A titolo esemplificativo, strumenti derivati finanziari aventi come sottostante il tasso di interesse a breve termine non possono rappresentare la principale fonte di rendimento di un OICR con una politica di investimento che prevede una duration a medio termine.

<sup>18</sup> In generale la durata finanziaria *target* deve essere in linea con la strategia di investimento del fondo e con il livello di rischio atteso, come definiti nel regolamento di gestione.

- 5) si compensa la “posizione non compensata” lunga (o corta) della fascia (i) con la “posizione non compensata” corta (o lunga) della fascia (i+2), determinando le posizioni compensate tra le fasce (i) e (i+2);
- 6) si determina la “posizione compensata” tra le “posizioni non compensate” di segno opposto (lunga e corta) appartenenti alle fasce temporali 1 e 4, determinando la “posizione compensata” tra le due fasce più distanti.
- 7) La posizione equivalente per cassa degli strumenti derivati assoggettati alla compensazione in base alla durata finanziaria è pari alla somma dei seguenti importi:
  - a) 0% delle “posizioni compensate” di ciascuna fascia temporale (punto 3);
  - b) 40% delle “posizioni compensate” tra le fasce temporali adiacenti (i) e (i+1) (punto 4);
  - c) 75% delle “posizioni compensate” tra le fasce temporali (i) e (i+2) (punto 5);
  - d) 100% della “posizione compensata” tra le due fasce temporali più distanti (punto 6);
  - e) 100% delle eventuali posizioni non compensate residue.

## 5. Coperture (*Hedging*)

Ai fini dell'applicazione del metodo degli impegni assunti, per coperture si intendono le combinazioni di posizioni assunte su strumenti finanziari derivati e/o posizioni per cassa, non necessariamente riferiti allo stesso sottostante, realizzate con il solo scopo esplicito di ridurre i rischi connessi con gli strumenti finanziari derivati e/o i titoli rientranti nelle strategie di copertura<sup>(19)</sup>.

Le coperture sono riconosciute ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva solo se riducono i rischi di alcuni strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell'OICR e se:

- non siano finalizzate a generare un rendimento;
- comportino una riduzione verificabile del rischio del portafoglio dell'OICR;
- eliminino, in tutto o in parte, i rischi, generici e specifici<sup>(20)</sup>, connessi con gli strumenti finanziari derivati rientranti nelle coperture; eventuali quote di rischio non eliminate sono considerate ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva;
- abbiano come sottostante uno strumento finanziario appartenente alla stessa classe di attività delle posizioni oggetto di copertura e non comportino l'assunzione di rischi aggiuntivi rispetto alle posizioni coperte;

<sup>19</sup> A titolo esemplificativo, si fa presente che tra le strategie non ammissibili per il riconoscimento della copertura sono incluse: strategie di copertura basate sulla correlazione tra due azioni; strategie finalizzate a ridurre il rischio “beta”, mantenendo il rischio specifico, di un portafoglio non ben diversificato; strategie che riducono il rischio di una esposizione utilizzando esposizioni su sottostanti appartenenti a una classe di attività diversa da quella del sottostante oggetto di copertura. Tra le strategie ammissibili sono invece incluse: strategie che mirano a ridurre la duration combinando una posizione lunga in un titolo di debito a lungo termine con un IRS, ovvero a ridurre la duration di un portafoglio di titoli di debito, assumendo posizione corta in contratti future su titoli di debito riferiti al tasso di interesse cui il portafoglio è esposto (duration hedging); strategie finalizzate a eliminare, in tutto o in parte, il rischio “beta” di un portafoglio ben diversificato di titoli di capitale (in tal caso la diversificazione deve essere tale da eliminare il rischio specifico mantenuto); strategie finalizzate a ridurre i rischi connessi alla detenzione di titoli obbligazionari a tasso fisso mediante l'assunzione di posizioni in derivati: i) di credito (per la componente di rischio specifico); ii) su tasso di interesse (per la componente di rischio tasso) che consentono di scambiare il rendimento fisso del titolo obbligazionario in portafoglio con un tasso di interesse del mercato monetario (es: EONIA) aumentato di un opportuno spread.

<sup>20</sup> Ai sensi della presente disciplina il rischio specifico ricomprende il rischio idiosincratico e il rischio evento (che include il rischio di migrazione, per i derivati su tassi d'interesse, il rischio di significativi cambiamenti o salti nei prezzi, per i derivati su equity, e il rischio di *default*).

– siano efficienti anche in condizioni di mercato particolarmente avverse (*stressed*).

Fermo restando quanto sopra, non generano esposizione complessiva gli strumenti finanziari derivati utilizzati per la copertura del rischio di cambio, a condizione che essi non comportino l'assunzione di alcuna ulteriore esposizione, effetto leva e/o rischi di mercato.

Qualora l'OICR utilizzi stime diverse dal metodo degli impegni per la determinazione dell'esposizione complessiva sugli strumenti finanziari derivati, la copertura non è ammessa su tali strumenti.

**SEZIONE III****DETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA PER FONDI STRUTTURATI**

Nella presente Sezione è illustrato un metodo di calcolo dell'esposizione complessiva in derivati alternativo a quello disciplinato nella Sezione II, che può essere utilizzato dai fondi strutturati che, oltre a rispettare quanto previsto al Titolo V, Capitolo III, soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) presentano una gestione passiva del portafoglio e sono strutturati in modo tale da realizzare a scadenza uno solo dei *payoff* predefiniti, e detengono in ogni momento la attività necessarie ad assicurarne il raggiungimento;
- b) sono basati su un algoritmo che identifica un numero limitato di scenari distinti in relazione al valore dell'attività sottostante; a ogni scenario corrisponde un differente *payoff*;
- c) in ogni momento durante la vita del fondo, l'investitore è esposto ai rischi connessi al verificarsi di solo uno dei possibili scenari, cui è associato in modo univoco un solo *payoff*;
- d) hanno una scadenza, calcolata dalla chiusura del periodo di sottoscrizione, non superiore ai 9 anni;
- e) non ammettono nuovi sottoscrittori dopo il primo periodo di sottoscrizione;
- f) prevedono un algoritmo tale per cui la massima perdita conseguente al passaggio da uno scenario a un altro non sia superiore al 100% del valore complessivo netto iniziale del fondo;
- g) rispettano la disciplina sulla concentrazione dei rischi. In particolare, nei casi in cui il sottostante sia costituito da un paniere di attività, la disciplina sulla concentrazione è rispettata da ciascuna di esse in modo tale che il rendimento di una sola attività non implichi il passaggio a un diverso scenario con relativa variazione di *payoff* del fondo maggiore del limite di concentrazione rilevante per l'attività in esame. Tale verifica è effettuata con riferimento al valore complessivo netto iniziale del fondo.

Il metodo alternativo di determinazione dell'esposizione complessiva prevede che il fondo:

- identifichi tutti gli scenari e i relativi *payoff* possibili;
- applichi la metodologia degli impegni come descritta alla Sezione II a ogni scenario.

## ALLEGATO V.3.2

**RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC)****1. Determinazione del rischio di controparte**

Nelle transazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) l'OICR può incorrere in un rischio creditizio connesso con l'eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni (rischio di controparte).

Il rischio di controparte è pari al valore corrente, se positivo, dello strumento finanziario derivato. In assenza di un prezzo di mercato affidabile il valore corrente è stimato utilizzando i metodi previsti dall'Allegato V.3.1.

**2. Compensazione contrattuale**

L'esposizione al rischio di controparte a fronte di derivati OTC può essere ridotta in presenza di accordi di compensazione contrattuale.

In tale caso l'esposizione al rischio di controparte relativo all'insieme degli strumenti coperti dall'accordo di compensazione è calcolato come differenza tra i valori di mercato positivi e quelli negativi.

*2.1 Tipi di compensazione ammissibili*

Il rischio di credito e/o di controparte sui contratti derivati può essere ridotto dai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

- a) contratti bilaterali di novazione tra un fondo e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che con la novazione venga stabilito un unico importo netto e si dia quindi origine a un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un fondo e la sua controparte.

*2.2 Condizioni per il riconoscimento*

L'effetto di riduzione del rischio connesso alle compensazioni contrattuali è riconosciuto a condizione che:

- 1) la SGR, per conto dell'OICR, abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, comprensiva di tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, fallimento, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'OICR ha il diritto di porre termine alle operazioni contemplate nell'accordo e di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- 2) l'accordo sia efficace e opponibile in ogni giurisdizione rilevante, anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale della controparte;
- 3) la SGR abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

In ogni caso, la compensazione può ritenersi – in generale e fatte salve le specifiche valutazioni di volta in volta necessarie – efficace e vincolante, anche nei casi di procedure concorsuali, quando le operazioni rientranti nell'accordo di compensazione siano ricomprese: i) nel novero di quelle indicate nell'art. 203 del TUF; ii) nel novero dei contratti di garanzia finanziaria contemplati dal d.lgs. n. 170/2004 e siano sottoposte a una clausola di *close out netting* conforme alle prescrizioni di tale normativa; iii) in un contratto di *close out netting* che comprende almeno un contratto di garanzia finanziaria come definito nel punto ii).

### 3. Garanzie

Ai fini della determinazione dell'esposizione al rischio di controparte, l'OICR tiene conto delle attività ricevute in garanzia, purché rispettino tutti i seguenti requisiti:

- a) sono sufficientemente liquide in modo tale che possano essere vendute rapidamente ad un prezzo strettamente prossimo al loro valore prima della cessione (liquidità);
- b) sono oggetto di valutazione quotidiana. Devono essere evitati i rischi riconducibili all'impossibilità di procedere a una valutazione autonoma, alla scarsa rappresentatività del prezzo determinato mediante un approccio *mark to model*, alla scarsa significatività del prezzo in presenza di scambi di mercato rarefatti (valutazione);
- c) sono emesse da soggetti con elevato merito di credito. Nel caso in cui il merito di credito della controparte non sia sufficientemente elevato, intendendosi per tale una controparte *non investment grade*, o il prezzo dell'attività ricevuta in garanzia presenti un'elevata volatilità, questa può essere ritenuta ammissibile ai fini della presente disciplina solo previa applicazione di *haircuts* sufficientemente conservativi (in ogni caso non inferiori all'8 per cento);
- d) non sono correlate positivamente con la controparte del derivato OTC oggetto di copertura (correlazione);
- e) non generano un'eccessiva concentrazione nei confronti del loro emittente (rischio su singolo nome), né del settore (rischio settoriale) o del paese di appartenenza dello stesso (rischio paese);
- f) devono essere nella piena disponibilità della SGR e da questa immediatamente esercitabili in ogni momento, senza dipendere dall'approvazione della controparte;
- g) non devono essere vendute, re-investite o date in garanzia. Unica eccezione è costituita da attività per cassa per le quali è ammesso il re-investimento in un'attività priva di rischio (cfr. Allegato V.3.1, nota 11, per la definizione di attività priva di rischio).

Inoltre la SGR deve definire un sistema di gestione delle attività ricevute in garanzia appropriato alla complessità di tale attività, utilizzando sistemi, capacità operative e competenze legali idonee. In particolare, le attività ricevute in garanzia devono essere custodite da una parte terza, soggetta a supervisione prudenziale, non connessa <sup>(1)</sup> al fornitore delle stesse. In alternativa, le attività custodite

---

<sup>1</sup> A tali fini si identificano due tipologie di connessioni tra uno o più soggetti:

- a) giuridica - se uno dei soggetti in esame ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri;
- b) economica - quando, indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà.

Con riferimento alla lettera a) il controllo sussiste – salvo che la SGR dimostri diversamente – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:

- 1) uno dei soggetti in esame possiede - direttamente o indirettamente - più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un altro dei soggetti in esame;
- 2) uno dei soggetti in esame possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in un altro dei soggetti in esame ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di esso in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.

sono, per previsione legislativa, separate da un punto di vista patrimoniale dalle attività del soggetto custode; in particolare dette attività non devono poter essere oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della parte terza (custode).

Qualora il valore delle attività ricevute in garanzia che rispettino tutti i requisiti di cui ai punti precedenti sia pari o maggiore del valore del derivato OTC, il rischio di controparte nei confronti della controparte dello strumento finanziario derivato è nullo.

Ai fini della disciplina sulla concentrazione, con esclusivo riferimento ai limiti complessivi agli investimenti (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 3.4), la SGR tiene in considerazione anche le esposizioni nei confronti dei fornitori di garanzia. In particolare, la SGR ripartisce il rischio di controparte derivante da operazioni in strumenti finanziari OTC tra la controparte con cui ha stipulato il derivato (per la parte non coperta dalla garanzia) e i fornitori di garanzia (per il valore della garanzia entro il limite del rischio di controparte). Nel caso in cui tale procedura risulti onerosa, la SGR può attribuire l'intera esposizione nei confronti della controparte con cui ha stipulato il derivato OTC.

---

Nell'ipotesi di cui al punto 2, ovvero indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: i) indirizzare l'attività di un'impresa in modo da trarne benefici; ii) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; iii) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi; iv) disporre della maggioranza dei voti negli organi amministrativi o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente; v) coordinare la gestione di un'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.



## ALLEGATO V.3.3

**METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI***SEZIONE I**REQUISITI QUALITATIVI***1. Aspetti generali**

Prima di riconoscere a fini prudenziali la possibilità di calcolare l'“esposizione complessiva” attraverso modelli interni, la Banca d'Italia accerta che utilizzando tali modelli le SGR siano in grado - nell'ambito del sistema di gestione dei rischi - di misurare e gestire efficacemente i rischi di mercato dei portafogli gestiti.

A tal fine, è necessario che:

- il modello sia integrato nel processo quotidiano di gestione e sia in grado di fornire agli organi aziendali le informazioni sull'esposizione al rischio del fondo, riveniente dall'utilizzo degli strumenti finanziari derivati. Qualora il profilo di rischio o la strategia di investimento dell'OICR non siano adeguatamente riflessi nel modello VaR e negli stress test, la SGR deve integrarli con altre metodologie di misurazione del rischio;
- il modello interno e il suo utilizzo siano riesaminati dai competenti organi e funzioni aziendali, prendendo in considerazione:
  - l'adeguatezza e la funzionalità del modello;
  - l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione del portafoglio del fondo;
  - il processo di verifica che la SGR impiega per valutare i test retrospettivi;
  - il processo di convalida del modello di misurazione del rischio.

In ogni caso, le SGR che adottano i modelli interni devono regolarmente monitorare il loro livello di leva finanziaria.

Resta ferma la possibilità della Banca d'Italia di richiedere misure più stringenti per gli OICR i cui modelli VaR si dimostrino non adeguati.

**2. Aspetti organizzativi**

Gli organi e le funzioni aziendali svolgono un ruolo fondamentale per la definizione di modelli interni di misurazione del rischio adeguati.

In particolare, la funzione di gestione del rischio dell'OICR deve:

- alimentare, testare, mantenere ed utilizzare il modello VaR quotidianamente;
- monitorare il processo di determinazione del portafoglio di riferimento nel caso in cui l'OICR utilizzi il VaR relativo;
- assicurare nel continuo che il modello VaR sia idoneo con riferimento al portafoglio dell'OICR;
- effettuare nel continuo una convalida del modello volta ad assicurare che lo stesso sia progettato in maniera corretta e sia in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti assunti dall'OICR e laddove opportuno apportare i necessari correttivi;

- monitorare e controllare i limiti espressi in termini di VaR;
- monitorare costantemente il livello di leva assunto dall'OICR;
- produrre regolarmente report sul VaR per l'organo con funzione di gestione, includendo anche informazioni in merito ai test retrospettivi e alle prove di stress.

La SGR deve produrre una documentazione sui processi e le tecniche di implementazione del modello VaR per ogni OICR gestito, approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, che ricomprenda, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- i rischi coperti;
- la metodologia utilizzata;
- le ipotesi e i fondamenti matematici;
- i dati utilizzati;
- l'accuratezza e la completezza della valutazione del rischio;
- i metodi utilizzati per validare il modello;
- il processo di test retrospettivi;
- il processo per le prove di stress;
- l'ambito di applicazione del modello;
- l'implementazione operativa.

### 3. Convalida interna del modello

Il processo di convalida è costituito da una serie di attività e procedure, da svolgere in modo indipendente, volte ad assicurare che il modello sia progettato in maniera corretta e coerente e in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti e prevede almeno:

- studi atti a dimostrare che le assunzioni adottate nel modello interno siano appropriate e non sottostimino il rischio;
- in aggiunta ai programmi di valutazione retrospettiva regolamentari, analisi condotte utilizzando prove aggiuntive<sup>(1)</sup>.

La convalida deve essere effettuata quando il modello viene inizialmente sviluppato, quando vengono apportate delle modifiche significative e comunque su base periodica.

---

<sup>(1)</sup> Tali prove possono includere, ad esempio:

- test condotti utilizzando variazioni ipotetiche del valore del portafoglio (che si realizzerebbero qualora le posizioni di fine giornata rimanessero immutate);
- test basati su periodi di osservazione più lunghi di quanto richiesto per il programma di validazione retrospettiva regolamentare (ad esempio 3 anni);
- test condotti con intervalli di confidenza diversi da quello, pari al 99 per cento, richiesto dagli standard quantitativi;
- test retrospettivi basati su portafogli definiti a un livello inferiore rispetto all'intero portafoglio del fondo.

## SEZIONE II

### REQUISITI QUANTITATIVI

#### 1. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio

Il modello interno deve incorporare, a fini gestionali, tutti i fattori di rischio di tutte le attività in portafoglio connessi con l'operatività e il profilo di rischio degli OICR gestiti. Per la determinazione dell'esposizione complessiva, il modello VaR deve almeno tenere in considerazione il rischio generico <sup>(2)</sup> e, se applicabile, il rischio idiosincratico <sup>(3)</sup>. Ai fini delle prove di stress deve essere tenuto anche in considerazione il rischio evento <sup>(4)</sup>.

Laddove il portafoglio sia esposto a rischio di eventi a bassa probabilità ed elevato impatto (non rilevati nel calcolo del VaR), la SGR provvede affinché tali eventi siano valutati adeguatamente attraverso ulteriori misure, quali ad esempio le prove di stress.

Le SGR possono stabilire in autonomia le modalità di misurazione del rischio delle posizioni individuali e i criteri di aggregazione per il calcolo della rischiosità del portafoglio <sup>(5)</sup>.

I modelli quantitativi utilizzati nel modello VaR (metodologie di valutazione, stime delle volatilità e delle correlazioni, ecc.) devono fornire un elevato livello di accuratezza e tutti i dati utilizzati devono essere coerenti, affidabili e tempestivi.

#### 2. Criteri per il calcolo del VaR

Il calcolo del VaR deve essere effettuato su base giornaliera e deve prevedere un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento e un periodo di detenzione pari a 20 giorni lavorativi <sup>(6)</sup>.

A tali fini, la SGR può calcolare il VaR su un periodo di detenzione più breve, estrapolando poi il VaR a 20 giorni <sup>(7)</sup>. Le relative regole estrapolative devono essere sottoposte a convalida interna.

Il periodo storico di osservazione deve riferirsi ad almeno un anno precedente (250 giorni lavorativi), tranne nel caso in cui un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi giustifichi un periodo di osservazione più breve.

Le serie di dati utilizzate devono essere aggiornate con frequenza almeno trimestrale. Le SGR procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale.

---

<sup>(2)</sup> Per rischio generico si intende il rischio di perdite derivanti da variazioni nel livello generale dei prezzi di mercato.

<sup>(3)</sup> Per rischio idiosincratico si intende il rischio che il valore di uno strumento finanziario vari diversamente dalla variazione media generale del mercato per ragioni da ricondursi all'emittente e connesse alla quotidiana attività di negoziazione, escludendo cioè il rischio di evento (ci si riferisce quindi solamente a variazioni che non siano brusche o improvvise).

<sup>(4)</sup> Per rischio evento si intende il rischio che il valore di uno strumento finanziario vari in modo brusco e improvviso rispetto le generali condizioni del mercato con fluttuazioni di ammontare inusuale. Rientrano in tale ambito il rischio di migrazione per prodotti su tasso di interesse e il rischio di default.

<sup>(5)</sup> A titolo esemplificativo tra le opzioni disponibili vi è l'impiego della matrice di covarianza, del metodo della simulazione storica, delle simulazioni di tipo Montecarlo.

<sup>(6)</sup> E' ammesso anche un periodo di detenzione minore fino a un minimo di un giorno lavorativo. Qualora l'SGR applichi il metodo del VaR relativo lo stesso periodo di detenzione è applicato al portafoglio di riferimento. Nel caso in cui la SGR utilizzi il metodo del VaR assoluto, il limite del 20% del valore complessivo netto del portafoglio di cui alla Sezione III, paragrafo 1, lettera b), è opportunamente ricalcolato (a titolo esemplificativo, nel caso di periodo di detenzione pari a 1 giorno il limite sarà pari al 20% del valore complessivo netto del portafoglio diviso per la radice quadrata di 20). L'utilizzo di un periodo di detenzione minore di 20 giorni richiede che siano anche opportunamente ricalcolati i limiti all'esposizione complessiva di cui alla Sezione III, paragrafo 2, Tabella 1 (Risultati dei test retrospettivi).

<sup>(7)</sup> A titolo esemplificativo, il VaR con periodo di detenzione 1 giorno moltiplicato per la radice quadrata di 20 consente di ottenere il VaR con periodo di detenzione 20 giorni.

Per il calcolo del VaR, le SGR possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sia corretto e applicato in maniera esaustiva.

**SEZIONE III****DETERMINAZIONE DEI LIMITI PER L'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA****1. Limiti all'esposizione complessiva**

Per calcolare il limite all'esposizione complessiva, la SGR sceglie, per ciascun fondo gestito, tra i due metodi di seguito indicati. Il metodo prescelto deve essere coerente con la politica di investimento del fondo, indicata nel regolamento di gestione.

**a) Metodo del VaR relativo.**

Secondo tale metodo, il VaR del portafoglio in cui il fondo è investito (inclusi anche gli strumenti finanziari derivati) non può essere più del doppio del VaR del portafoglio indicato come portafoglio di riferimento.

Il portafoglio di riferimento rispetta i seguenti criteri:

- non presenta caratteristiche che ne aumentino la leva finanziaria; in particolare non deve contenere alcuno strumento finanziario derivato o strumenti che incorporino strumenti finanziari derivati, a eccezione di:
  - a) quelli che il portafoglio di riferimento possiede per ottenere una esposizione a breve termine, se la SGR persegue una strategia di esposizione coerente;
  - b) quelli su indici assunti per coprire il rischio di cambio quando la SGR intende gestire il proprio portafoglio coprendolo da tale fonte di rischio;
- è coerente con la politica e i limiti di investimento del fondo;
- il processo di determinazione e manutenzione del portafoglio di riferimento deve essere parte integrante del processo di gestione del rischio e deve essere supportato da adeguate procedure documentate e ricostruibili, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. La composizione corrente del portafoglio di riferimento e ogni suo cambiamento devono essere documentati e approvati dall'organo con funzione di gestione. Il portafoglio di riferimento non può essere rappresentato dal portafoglio del fondo al netto degli strumenti finanziari derivati in esso contenuti.

Se, in base a quanto previsto dal regolamento di gestione, il profilo di rischio/rendimento dell'OICR può variare frequentemente o non è possibile definire un portafoglio di riferimento, l'approccio del VaR relativo non deve essere utilizzato.

**b) Metodo del VaR assoluto**

Secondo tale metodo, il VaR del portafoglio in cui il fondo è investito, inclusi anche gli strumenti finanziari derivati, non può in alcun momento eccedere il 20% del valore complessivo netto del portafoglio stesso.

**2. Risultati dei test retrospettivi**

Il test retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno e con orizzonte temporale giornaliero, con la variazione giornaliera del valore del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla SGR al 99° percentile coprono effettivamente il 99% dei risultati. Il test si considera superato da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i risultati effettivi netti non sono coperti dalla misura del rischio ("scostamenti"). Il test retrospettivo deve essere svolto almeno settimanalmente.

Il calcolo della variazione di valore del portafoglio deve essere il più possibile significativo per il confronto con il VaR, pertanto la misura più indicata è data dalla variazione effettiva netta, cioè quella ottenuta escludendo dai risultati gestionali le commissioni e il contributo relativo ai ratei di interesse. La Banca d'Italia, sempre in relazione alla significatività del confronto con il VaR, ha facoltà di accettare, in relazione alle caratteristiche del modello, altri metodi di calcolo.

Inoltre, la SGR deve essere in grado, ove richiesto, di effettuare test retrospettivi sulla base di variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, calcolate mantenendo invariate le posizioni di fine giornata <sup>(8)</sup>.

Se la variazione del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello, si ha uno scostamento. In funzione del numero di scostamenti si applicano i limiti di esposizione complessiva riportati nella Tabella 1 della presente Sezione.

**Tabella 1 Esposizione complessiva**

<b>Numero di scostamenti</b>	<b>Metodo del VaR relativo (rapporto dei VaR)</b>	<b>Metodo del VaR assoluto</b>
meno di 5	VaR 200%	VaR massimo (Max 20%)
5	VaR 160%	VaR massimo -20% (16%)
6	VaR 150%	VaR massimo -25% (15%)
7	VaR 135%	VaR massimo -32,5% (14%)
8	VaR 125%	VaR massimo -37,5% (13%)
9	VaR 115%	VaR massimo -42,5% (12%)
10 o più	VaR 100%	VaR massimo -50% (10%)

La SGR notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi che hanno determinato l'applicazione dei limiti di cui alla Tabella 1 della presente Sezione. L'organo con funzione di supervisione strategica della SGR deve essere tempestivamente informato nel caso in cui gli scostamenti relativi agli ultimi 250 giorni lavorativi siano superiori a 4.

Inoltre, qualora il numero di scostamenti risulti eccessivo, la SGR verifica l'attendibilità del modello VaR utilizzato ed apporta eventualmente i necessari correttivi.

In tal caso, la Banca d'Italia può imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia può imporre alle SGR di determinare l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati attraverso il metodo degli impegni.

<sup>(8)</sup> In particolare per rivalutazione ipotetica del portafoglio al giorno t si intende il valore che si ottiene moltiplicando le quantità presenti in portafoglio alla data t-1 per i prezzi alla data t.

## SEZIONE IV

### PROVE DI STRESS

#### 1. Programma di prove di stress

Le SGR che utilizzano modelli interni dispongono di un rigoroso e completo programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere in modo rilevante sulla rischiosità del portafoglio dei fondi. L'adeguatezza del programma scelto deve essere motivata e documentata includendo anche i risultati delle prove di stress. Eventuali scostamenti dal programma prestabilito devono essere opportunamente giustificati e documentati.

Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli o di rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. La definizione degli scenari deve in particolare tenere conto della illiquidità dei mercati in condizioni di stress, della concentrazione del portafoglio, delle situazioni di mercato con comportamenti fortemente omogenei, dei rischi di evento, della non-linearità dei prodotti, delle posizioni “*deep out-of-the-money*”, delle posizioni soggette a discontinuità nei prezzi e di altri rischi che non siano adeguatamente colti dai modelli VaR. Gli *shock* applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi in condizioni di mercato estreme.

Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui i portafogli dei fondi possono trovarsi esposti. I criteri qualitativi individuano le misure da intraprendere per ridurre il rischio e preservare il valore del patrimonio del fondo.

Le prove di stress devono essere effettuate regolarmente e con frequenza almeno mensile e in ogni caso qualora vi siano variazioni significative nella composizione del portafoglio gestito e/o nelle condizioni di mercato.

I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione.

#### 2. Tipologia di scenari

Le SGR sottopongono i portafogli dei fondi a vari scenari di stress simulati.

Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione, tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi.

Un secondo tipo di scenario misura la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri di volatilità e correlazione. La prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni dei portafogli a fronte di valori estremi di tale intervallo storico.

Al fine di cogliere le specificità dei portafogli, ciascuna SGR individua inoltre situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli.

I risultati dei test trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dai competenti organi aziendali e nelle decisioni di investimento del portafoglio gestito.

Le SGR forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti.

*SEZIONE V*

*VERIFICA DEL MODELLO INTERNO*

La Banca d'Italia verifica l'adeguatezza dei modelli interni a calcolare il limite prudenziale relativo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati. In tale ambito, accerta il rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti nel presente Allegato. Prima che la Banca d'Italia abbia verificato l'adeguatezza del modello interno, la SGR non può utilizzarlo ai fini del calcolo del limite prudenziale all'esposizione complessiva in derivati.

La Banca d'Italia si riserva, anche successivamente alla verifica dell'adeguatezza del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti ai requisiti minimi e di richiedere interventi correttivi.



## ALLEGATO V.6

## ACCORDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER - FEEDER

## SEZIONE I

## ACCORDO TRA IL GESTORE DELL'OICR MASTER E IL GESTORE DELL'OICR FEEDER

- I - Con riguardo alle informazioni sulle caratteristiche e il funzionamento dell'OICR master, l'accordo prevede che il gestore dell'OICR master fornisca al gestore dell'OICR feeder almeno le seguenti informazioni e documenti:
- copia del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto, del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori dell'OICR master e delle loro eventuali modifiche;
  - l'eventuale affidamento a terzi di deleghe di gestione o di compiti relativi al sistema di gestione del rischio;
  - le relazioni annuali dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
  - le eventuali violazioni da parte dell'OICR master della legge, del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'accordo tra i gestori dell'OICR master e dell'OICR feeder. L'accordo specifica il livello di dettaglio dell'informativa fornita;
  - nel caso in cui il gestore dell'OICR feeder calcoli l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati secondo il metodo del *look through*, le informazioni relative all'esposizione effettiva dell'OICR master a fronte di strumenti finanziari derivati;
  - eventuali altri accordi di scambio di informazioni conclusi dal gestore dell'OICR master con terzi.
- II - Con riguardo alle modalità di investimento e di disinvestimento dell'OICR feeder nell'OICR master, l'accordo contiene almeno le seguenti informazioni:
- le classi di quote o azioni dell'OICR master nelle quali l'OICR feeder può investire;
  - le spese a carico dall'OICR feeder nonché gli eventuali rimborsi o retrocessioni riconosciute dall'OICR master all'OICR feeder;
  - le condizioni alle quali è eventualmente possibile il trasferimento, iniziale o successivo, di attività in natura dall'OICR feeder all'OICR master.
- III - Con riguardo al coordinamento delle procedure di emissione e rimborso delle parti dell'OICR feeder e dell'OICR master, l'accordo definisce almeno:
- le modalità di coordinamento della frequenza e della tempistica del calcolo del valore complessivo netto degli OICR e della pubblicazione del valore delle quote o delle azioni. Tali modalità di coordinamento tengono conto dell'esigenza di evitare fenomeni di *market timing* al fine di prevenire opportunità di arbitraggio tra i valori delle parti dell'OICR feeder e dell'OICR master;

- le modalità di trasmissione degli ordini di sottoscrizione e rimborso delle parti dell'OICR master da parte del gestore dell'OICR feeder, compreso, se rilevante, il ruolo dei soggetti incaricati dei pagamenti (*transfer agent*) o di altri soggetti;
  - le eventuali disposizioni necessarie per tenere conto del fatto che le parti di uno o di entrambi gli OICR sono negoziate in un mercato regolamentato;
  - se le parti degli OICR feeder e master sono denominate in valute diverse, i parametri di riferimento per la conversione degli ordini di sottoscrizione e rimborso;
  - le modalità di liquidazione, regolamento e pagamento degli ordini di sottoscrizione e rimborso delle parti dell'OICR master, comprese le condizioni alle quali l'OICR master può eventualmente regolare le richieste di rimborso tramite un trasferimento di attività in natura all'OICR feeder (ad esempio, nei casi di liquidazione o di fusione o scissione dell'OICR master);
  - le procedure per garantire che le richieste di informazioni e i reclami dei partecipanti agli OICR siano trattati in modo appropriato;
  - quando il regolamento o l'atto costitutivo e lo statuto e il prospetto attribuiscono diritti o poteri al gestore dell'OICR master nei confronti dei partecipanti all'OICR e il gestore dell'OICR master decide di limitare o rinunciare all'esercizio di tutti o di parte di tali diritti e poteri in relazione all'OICR feeder, una dichiarazione delle condizioni sulla cui base ciò avviene.
- IV - Con riguardo alle vicende che interessano le procedure di emissione e rimborso delle parti dell'OICR master, l'accordo prevede almeno:
- le modalità con cui il gestore dell'OICR master o dell'OICR feeder comunica all'altro gestore la sospensione temporanea, e la relativa cessazione, della sottoscrizione e del rimborso delle parti dell'OICR;
  - le modalità di comunicazione al gestore dell'OICR feeder degli errori di valorizzazione della quota dell'OICR master e la disciplina applicabile per la loro soluzione.
- V- Con riferimento al coordinamento delle relazioni di revisione dell'OICR feeder e master, l'accordo prevede almeno:
- se gli OICR feeder e master chiudono l'esercizio alla stessa data, il coordinamento della redazione delle loro relazioni periodiche;
  - se gli OICR feeder e master chiudono l'esercizio in date diverse, la possibilità per il gestore dell'OICR feeder di ottenere tutte le informazioni necessarie per poter redigere in tempo il rendiconto di gestione e la relazione semestrale nonché le misure necessarie a garantire che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR master sia in grado di redigere il rapporto specifico previsto nel Titolo V, Capitolo VI, Sezione III, par. 4.1.
- VI - Con riferimento alle modalità di revisione dell'assetto della struttura master-feeder, lo stesso prevede almeno le modalità e la tempistica per la comunicazione:
- al gestore dell'OICR feeder delle modifiche al regolamento o all'atto costitutivo e allo statuto, al prospetto e alle informazioni chiave per gli investitori dell'OICR master, se tali modalità e tempistiche sono differenti da quelle previste in tali documenti;

- delle decisioni in merito alla liquidazione o alla fusione o scissione dell'OICR master;
- al gestore dell'OICR master o dell'OICR feeder del venir meno della natura, rispettivamente, di OICR feeder o di OICR master;
- al gestore dell'OICR master o dell'OICR feeder della circostanza che, con riferimento, rispettivamente, all'OICR feeder o all'OICR master, saranno sostituiti la società di gestione, il depositario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o altri soggetti a cui sono delegate funzioni di gestione degli investimenti o di gestione del rischio;
- di ogni altra modifica che attenga al funzionamento dell'OICR master.

**SEZIONE II****ACCORDO TRA IL DEPOSITARIO DELL'OICR MASTER E IL DEPOSITARIO DELL'OICR FEEDER**

L'accordo tra i depositari indica, almeno:

- i documenti e le informazioni che devono essere regolarmente scambiati tra i due depositari e se tali informazioni o documenti debbano essere forniti da un depositario all'altro o messi a disposizione su richiesta;
- i modi e i tempi, compresi gli eventuali termini, della trasmissione di informazioni da parte del depositario dell'OICR master al depositario dell'OICR feeder;
- le modalità di coordinamento dell'attività dei depositari, con specifico riguardo al processo di valutazione dei beni degli OICR, ai presidi per mitigare il rischio di *market timing*, alle operazioni disposte dal gestore dell'OICR feeder di sottoscrizione e di rimborso delle parti dell'OICR master, incluse le modalità di trasferimento delle attività in natura;
- le modalità di coordinamento delle procedure contabili di fine esercizio;
- le modalità con cui il depositario dell'OICR master comunica al depositario dell'OICR feeder le eventuali violazioni da parte dell'OICR master della legge, del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto. L'accordo specifica il livello di dettaglio dell'informativa fornita;
- le procedure a cui un depositario può ricorrere per chiedere l'assistenza dell'altro depositario;
- l'indicazione di eventi specifici che, se si verificano, devono essere oggetto di notifica da un depositario all'altro, nonché le modalità e la tempistica della comunicazione.

*SEZIONE III*

*ACCORDO TRA IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELL'OICR MASTER  
E IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELL'OICR FEEDER*

L'accordo tra i soggetti incaricati della revisione legale dei conti indica, almeno:

- i documenti e le informazioni che devono essere regolarmente scambiati, precisando se detti documenti o informazioni debbano essere forniti da un revisore all'altro o messi a disposizione su richiesta;
- le modalità e i tempi, compresi eventuali termini, della trasmissione di informazioni da parte del revisore dell'OICR master al revisore dell'OICR feeder;
- le modalità di coordinamento nelle attività di revisione di fine esercizio degli OICR;
- le tipologie di irregolarità da segnalare nella relazione di revisione del revisore dell'OICR master al fine di darne successiva evidenza anche nella relazione di revisione del revisore dell'OICR feeder;
- le procedure a cui un revisore può ricorrere per chiedere l'assistenza dell'altro revisore; sono incluse le richieste di informazioni sulle irregolarità segnalate nella relazione di revisione del revisore dell'OICR master;
- le modalità di preparazione delle relazioni di revisione degli OICR e le modalità e la tempistica per la trasmissione della relazione di revisione dell'OICR master e dei relativi progetti al revisore dell'OICR feeder;
- se gli OICR chiudono l'esercizio in date diverse, le modalità e la tempistica per la redazione e la trasmissione al gestore dell'OICR feeder della relazione di revisione specifica dell'OICR master (cfr. Titolo V, Capitolo VI, Sezione III, par. 4.1).



ALLEGATO VI.5.1

**REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE**

**del 1<sup>^</sup> luglio 2010**

**recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

.. omississ...

**CAPO I**

**PROCEDURA DI NOTIFICA**

*Articolo 1*

**Forma e contenuto della lettera di notifica**

Un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stila la lettera di notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE conformemente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Forma e contenuto dell'attestato OICVM**

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM emettono l'attestato che comprova che l'OICVM soddisfa le condizioni imposte dalla direttiva 2009/65/CE ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, della medesima conformemente al modello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

**Indirizzo e-mail designato**

1. Le autorità competenti designano un indirizzo e-mail allo scopo di trasmettere la documentazione di cui all'articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE e in modo da poter procedere allo scambio di informazioni ai fini della procedura di notifica di cui allo stesso articolo.

2. Le autorità competenti trasmettono l'indirizzo e-mail designato alle loro omologhe in altri Stati membri e si assicurano che eventuali modifiche apportate a tale indirizzo pervengano immediatamente a queste ultime.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono la documentazione completa di cui all'articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE ai soli indirizzi e-mail designati delle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'OICVM intenda commercializzare le proprie quote.

4. Le autorità competenti stabiliscono una procedura per assicurare che l'indirizzo e-mail designato per la ricezione delle notifiche venga controllato ogni giorno lavorativo.

#### *Articolo 4*

##### **Trasmissione del fascicolo di notifica**

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono, via e-mail, la documentazione completa di cui all'articolo 93, paragrafo 3, primo e secondo comma, della direttiva 2009/65/CE alle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'OICVM intenda commercializzare le proprie quote.

Come riportato nell'allegato I, ogni allegato alla lettera di notifica viene elencato nell'e-mail e trasmesso in un formato d'uso comune in grado di essere letto e stampato.

2. La trasmissione della documentazione completa, come riportata all'articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE, non è da considerarsi avvenuta solo in uno dei seguenti casi:

a) un documento di cui è richiesta la trasmissione è assente, incompleto o in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 1;

b) le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM non utilizzano l'indirizzo e-mail designato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'OICVM intende commercializzare le proprie quote ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

c) le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM non hanno trasmesso la documentazione completa a seguito di un guasto tecnico del loro sistema elettronico.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM si assicurano dell'avvenuta trasmissione della documentazione completa di cui all'articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE prima di segnalare all'OICVM.

4. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM vengono informate o vengono a conoscenza della mancata trasmissione della documentazione completa, procedono immediatamente al suo inoltro.

5. Le autorità competenti possono stabilire, di comune accordo, di sostituire le modalità di trasmissione della documentazione completa di cui all'articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE con un metodo più sofisticato di comunicazione elettronica — rispetto all'e-mail — oppure istituire ulteriori procedure per rafforzare la sicurezza delle e-mail trasmesse.

Eventuali metodi alternativi o procedure rafforzate rispettano i termini di notifica stabiliti al capo XI della direttiva 2009/65/CE e non ledono la capacità dell'OICVM di accedere al mercato di uno Stato membro diverso da quello di origine.

#### *Articolo 5*

##### **Ricevimento del fascicolo di notifica**



1. Quando le autorità competenti dello Stato membro nel quale l'OICVM intenda commercializzare le proprie quote ricevono la documentazione loro spedita ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, esse confermano alle loro omologhe dello Stato membro d'origine dell'OICVM al più presto, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del documento:

- a) se tutti gli allegati che devono essere elencati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento sono stati effettivamente ricevuti; e
- b) se la documentazione dovuta è visionabile o stampabile.

La conferma può essere spedita via posta elettronica alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM, utilizzando l'indirizzo designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, tranne nei casi in cui le autorità competenti pertinenti abbiano concordato un metodo più sofisticato di conferma dell'avvenuto ricevimento.

2. Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM non hanno ricevuto conferma da parte delle loro omologhe nello Stato membro in cui l'OICVM intende commercializzare le proprie quote entro i termini stabiliti al paragrafo 1, esse contattano queste ultime per verificare se la trasmissione della documentazione completa ha avuto luogo.

...Omissis....

Fatto a Bruxelles, il 1<sup>o</sup> luglio 2010.

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

## ALLEGATO I

## LETTERA DI NOTIFICA

[Articolo 1 del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16)]

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI COMMERCIALIZZARE QUOTE DI OICVM

NEL SEGUENTE STATO MEMBRO .....

(Stato membro ospitante)

## PARTE A

Denominazione dell'OICVM: .....

Stato membro d'origine dell'OICVM: .....

Forma giuridica dell'OICVM (barrare la casella corrispondente):

- fondo comune d'investimento
- unit trust
- società di investimento

L'OICVM è costituito da più comparti di investimento ? Si/No

Denominazione dell'OICVM e/o comparto/i da commercializzare nello Stato membro ospitante	Denominazione della categoria di azioni da commercializzare nello Stato membro ospitante (1)	Durata (2)	Numeri di codice (3)

(1) Se l'OICVM intende commercializzare solo alcune categorie di azioni, elencherà solo quelle interessate.

(2) Se applicabile.

(3) Se applicabile (esempio: ISIN).

Denominazione della società di gestione/società di investimento autogestita:

.....  
.....

Stato membro di origine della società di gestione:

.....

Indirizzo e sede legale/domicilio se diverso/a dall'indirizzo:

.....  
.....  
.....  
.....

Sito web della società di gestione:

.....

Dettagli della persona di contatto presso la società di gestione

Nome/qualifica:

.....

Numero di telefono:

.....

Indirizzo di posta elettronica:

.....

Fax:

.....

Durata della società, se applicabile:

.....

Ambito delle attività della società di gestione nello stato membro ospitante dell'OICVM:

.....  
.....  
.....

Ulteriori informazioni riguardanti l'OICVM (se necessario):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Allegati:

(1) La versione più recente del regolamento o degli atti costitutivi del fondo, tradotti, se necessario, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/65/CE.

.....  
 .....  
 (Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato)

(2) La versione più recente del prospetto, tradotto, se necessario, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/65/CE.

.....  
 .....  
 (Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato)

(3) La versione più recente delle informazioni chiave per gli investitori, tradotte se necessario, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE.

.....  
 .....  
 (Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato)

4) La versione pubblicata più recentemente della relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive, tradotte, se necessario, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/65/CE.

.....  
 .....  
 (Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato)

*Nota:*

Allegare alla presente lettera le versioni più aggiornate dei documenti sopraelencati richiesti, per trasmissione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM, anche se in precedenza ne sono già state fornite copie a dette autorità. Se un documento è già stato inviato alle autorità competenti dello stato membro ospitante dell'OICVM ed è ancora valido, è possibile segnalare il fatto nella lettera di notifica.

Indicare dove sarà possibile reperire, in futuro, le versioni elettroniche più recenti degli allegati:

.....  
 .....

## PARTE B

Le seguenti informazioni vengono fornite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro ospitante dell'OICVM per quanto riguarda la commercializzazione di quote di OICVM in tale Stato membro.

Gli OICVM fanno riferimento al sito web delle autorità competenti di ciascuno Stato membro per dettagli riguardo quali informazioni fornire nella presente sezione. L'elenco degli indirizzi dei siti web pertinenti è disponibile su [www.cesr.eu](http://www.cesr.eu)

### 1. Disposizioni adottate per la commercializzazione di quote di OICVM

Le quote dell'OICVM/di comparti dell'OICVM saranno commercializzate da:

- la società di gestione che amministra gli OICVM
- un'altra società di gestione autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE
- enti creditizi
- imprese di investimento o consulenti autorizzati
- altri organismi

(1) .....

(2) .....

(3) .....

### 2. Disposizioni per la prestazione di servizi ai detentori di quote a norma dell'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE:

Dettagli dell'agente pagatore (se del caso):

Denominazione:

.....

Forma giuridica:

.....

Sede legale:

.....

Indirizzo per la corrispondenza (se diverso):

.....

Dettagli di eventuali altre persone alle quali gli investitori possono rivolgersi per ottenere informazioni o documenti:

Nome:

.....

.

Indirizzo:

.....

Modalità di comunicazione al pubblico del prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle quote dell'OICVM

.....

.....

.....

3. Altre informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE

Includere (se richiesto dallo Stato membro ospitante dell'OICVM):

- dettagli riguardo eventuali ulteriori informazioni che vanno rese note ai detentori di quote o ai loro agenti;
- qualora un OICVM faccia ricorso a esenzioni da obblighi o norme applicabili nello Stato membro ospitante dell'OICVM riguardanti le modalità per la commercializzazione per gli OICVM, una specifica categoria di azioni o categoria di investitori, i dettagli relativi alle modalità d'uso di tali esenzioni;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Se richiesto dallo stato membro ospitante dell'OICVM, un giustificativo del pagamento dovuto alle autorità competenti di tale stato.

.....

.....

**PARTE C**

Conferma da parte dell'OICVM

Con la presente confermiamo che i documenti allegati alla presente lettera di notifica contengono tutte le informazioni richieste a norma della direttiva 2009/65/CE. Il testo di ciascun documento è identico a quello precedentemente presentato alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, o ne è una traduzione che riflette fedelmente il contenuto dell'originale.

(La lettera di notifica è firmata da un firmatario autorizzato dell'OICVM o da una terza persona autorizzata a mezzo di un mandato scritto ad agire per conto dell'OICVM che effettua la notifica, così da certificare i documenti in una modalità accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM. Il firmatario indica per esteso nome e qualifica e verifica che la conferma sia datata.)

.....

**ALLEGATO II**

**ATTESTATO OICVM**

[Articolo 2 del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° luglio, per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16)]

..... è l'autorità competente nel seguente Stato membro:  
(nome delle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM)

.....  
(Stato membro d'origine dell'OICVM)

Indirizzo:  
.....

Numero di telefono:  
.....

Indirizzo di posta elettronica:  
.....

Fax:  
.....  
.....

che svolge i compiti di cui all'articolo 97, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.

Ai fini dell'articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE,

..... certifica che  
(nome dell'autorità competente, come sopra)

.....  
.....  
(nome dell'OICVM, vale a dire nome del fondo comune d'investimento, dell'unit trust o della società di investimento)

è stabilito nel seguente stato membro: (nome dello stato membro d'origine)

.....  
.....

è stato costituito il: (data di approvazione del regolamento del fondo o dell'atto costitutivo dell'OICVM)

.....  
.....

con il numero di registro: (se applicabile, indicare il numero di registro dell'OICVM nello Stato membro d'origine)

.....  
.....

registrato presso: (se applicabile, indicare il nome dell'autorità responsabile del registro)

.....  
.....

ubicato nel seguente Stato membro:

.....  
.....  
.....

(solo per le società d'investimento: indicare l'indirizzo dell'amministrazione centrale dell'OICVM)

è: (si prega di barrare la casella pertinente)

un fondo comune/unit trust

Elenco dei comparti che hanno ricevuto l'approvazione nello Stato membro d'origine, se applicabile

Numero di serie	Nome
1	
2	
3	
....	

amministrato dalla società di gestione:

\_\_\_\_\_

(nome e indirizzo della società di gestione)

oppure  una società di investimento:

Elenco dei comparti che hanno ricevuto l'approvazione nello Stato membro d'origine, se applicabile

Numero di serie	Nome
1	
2	

3	
.....	

che: (si prega di barrare la casella pertinente)

ha designato una società di gestione

---

(nome e indirizzo della società di gestione designata)

oppure  è autogestita:

e soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2009/65/CE

(L'attestato deve essere firmato o datato da un rappresentante dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'OICVM in un modo accettato da tale autorità per la certificazione. Il firmatario deve indicare per esteso nome e qualifica).

.....